COMPENDIO

DELLA

DOGMATICA TEOLOGIA.

Huic Scientiæ attribuitur illud tantummodo, quo fides saluberrime gignitur, nutritur, defenditur, roboratur.

S. August. *lib. 4. de Trin. cap. 1.*

TOMO VI.

L' Edizione di Venezia di quest' opera presentava delle significanti lacune; e l' Editore lasciò trascorrere una infinità di errori, tanto nella materia che vi si tratta, che nel testo della vulgata, e nelle citazioni delle autorità.—Queste positive mancanze han richiamato l'attenzione di soggetto peritissimo nelle dottrine Teologiche, il quale con molto studio e significante fatica ha ottenuto la perfezione di sì interessantissima opera, e ci ha obbligato a farla corredare di necessarie note per la maggior intelligenza delle cose più acconciamente trattate.

Un sì vasto lavoro rende l' opera di nostra proprietà; e ci dà il diritto di metterla sotto la salvaguardia della legge.

Gli esemplari dunque non muniti del nostro suggello e della nostra firma saranno dichiarati contraffatti.



COMPENDIO

DELLA

DOGMATICA TEOLOGIA

PER USO DEI PARROCHI

PRINCIPALMENTE DELLA CAMPAGNA E LORO COOPERATORI, E DI ALTRI CHE VOLESSE INFORMARSI CON FONDAMENTO DE' DOGMI DELLA CATTOLICA RELIGIONE, E CONOSCERE ED EVITARE GLI ERRORI OPPOSTI.

PRESENTATO

DAL P. FAUSTINO SCARPAZZA

Dell'Ordine de' Predicatori della Congregazione del B. Giacomo Salomonio, Lettore di Sacra Teologia

IN QUESTA NUOVA EDIZIONE CORREDATA DI NOTE

Dal P. M. F. Giovanni Talia

DELL'ORDINE MEDESIMO.

TOMO VI.





NAPOLI

NELLO STABILIMENTO DELL' ATENEO

1832.



TEOLOGIA DOGMATICA.

DISSERTAZIONE VENTIQUATTRESIMA.

SOPRA QUANTO DEVE CREDERSI CIRCA LE CENSURE ECCLESIASTICHE, E CIRCA LE INDULGENZE.

Avendo il Redentore Divino istituita la militante sua Chiesa qual regno spirituale bensì, ma però visibile, e composto di membri visibilmente dimoranti sopra la terra, i quali benchè rinnovati, e santificati col Sacrosanto Lavacro, restando nondimeno in essi per ereditaria infezione il disordine delle passioni, avrebbero prevaricato o colla perversità del costume, servendo agli altri di mal esempio, o colla empietà delle dottrine opposte alle da lui rivelate; affinchè vi fosse pronto il riparo, le conferì la potestà di correggere, e di punire con pene terribili spirituali simili delinquenti, onde umiliati, e confusi rientrassero nella smarrita strada della salute, il che chiamasi la podestà di fulminare le Censure. Avea in oltre alla medesima conferito l' augusto potere di rimettere, e di ritenere nel giudizio sacramentale della Penitenza i peccati, nei quali potessero cadere i rigenerati suoi figli; ma non operando i Sacramenti, se non secondo le disposizioni di chi li riceve, ed essendo assai difficile, e raro, che tali disposizioni sieno talmente perfette, che col ricevere il Sacramento insieme col reato della colpa resti ancora soddisfatto interamente il debito della pena temporale per la stessa dovuta alla Divina Giustizia, la sua infinita Clemenza conferì ai suoi vicegerenti un' altra sublime

autorità di rimettere per mezzo di alcune opere soddisfattorie avvalorate dall'applicazione dei meriti sovrabbondati della sua soddisfazione un tal debito, onde chi bene se ne servisse, potesse in questa vita e per sè, e pei trapassati, esistenti nel Purgatorio, soddisfare anche pienamente, onde morendo se ne volassero subito alla gloria, o si accelerasse agli altri la liberazione delle pene, e l'ingresso nella medesima; il che suole denominarsi l'autorità di concedere le Indulgenze. Ecco pertanto il soggetto della presente Dissertazione, nella quale se spicca nello sfarzo più luminoso la Divina Bontà, altrettanto orrido comparisce il ceffo della umana protervia, che in vece di adorare, e benedire la mano benefica dispensatrice di podestà così grandi, e necessarie al ben comune dei fedeli, ha avuta la temerità o di stravisarle, o di assolutamente negarle, come vedremo in progresso.

CAPITOLO PRIMO.

Esposta l'idea della Censura Ecclesiastica, la sua materia, e forma, e le diverse spezie, si dimostra essere nella Cattolica Chiesa la facoltà legittima di fulminare le Censure.

Quantunque col nome di Censura venga alle volte indicato l'uffizio di chi con autorità presiede, ed invigila alla correzione dei costumi, onde Censori furono denominati; altre volte la sentenza, con cui contro dei delinquenti si diffinisce la pena, o si assolve l'innocente ingiustamente accusato, nel proposito, di cui trattiamo, si prende per la pena stessa, che il legittimo giudice fulmina contro del reo; e si diffinisce che sia *Pœna spiritualis medicinalis fori Ecclesiastici exterioris, qua homo baptizatus delinquens, et contumax privatur usu quorumdam bonorum spiritualium.*

Dicesi essere la Censura una pena, perchè sempre suppone nel soggetto, contra cui si stabilisce, la colpa.

Si dice pena spirituale, perchè riguarda l'anima sola, e non il corpo a differenza delle pene corporali, che riguardano il corpo, e non lo spirito.

Aggiungesi, che sia medicinale, mentre si fulmina bensì per punire il commesso delitto, ma il principale suo fine è l'emenda, e correzione del delinquente, la quale ottenuta il giudice medesimo la toglie coll' assoluzione.

Si dice, che è una pena data dal Tribunale Ecclesiastico, perchè alla sola spirituale podestà può appartenere il decretare pene, che aggravino l'anima dinanzi a Dio.

Si aggiunge nel foro esterno; poichè essendo pena giudiziaria, deve pronunziarsi secondo le formalità stabilite dai canoni, a dif-

ferenza delle pene medicinali, che s'impongono nel foro interno del ministro del Sacramento della Penitenza, in cui essendo egli il giudice, e il penitente il reo, l'accusatore, e il testimonio non v' ha bisogno di altri atti per formare il giudizio, e determinare la pena.

Le seguenti parole *Homo baptizatus*, indicano, che in qualunque persona può fulminarsi la censura, ma solo contro l'incorporato col battesimo nella Chiesa, perchè essendo la censura un effetto della Ecclesiastica giurisdizione, non può se non sopra dei sudditi esercitarsi, il che non si verifica, se non dei soli battezzati. *Quid enim*, scriveva S. Paolo nella 1. ai Corintj *cap. 5. v. 12. mihi de iis, qui foris sunt, judicare? Nonne de iis, qui intus sunt, vos judicatis? Nam eos, qui foris sunt, Deus judicat.*

Dicesi, che l' uomo battezzato deve essere *delinquens, et contumax*. Delinquente, perchè essendo la censura una pena, suppone sempre la colpa; ma perchè è pena medicinale, suppone una colpa non di qualunque genere, ma tale, in cui il delinquente persiste con pervicacia, a fronte della Ecclesiastica proibizione, ed avvisi.

Le parole finalmente *privatur usu quorumdam bonorum spiritualium*, esprimono l'effetto proprio della censura; poichè con essa viene il battezzato ad essere escluso dalla sola partecipazione, ed esercizio, non privato dalla podestà, che in lui si trovasse di amministrare, o godere di certi beni spirituali, come sono il titolo del benefizio, il carattere dell' ordine ricevuto etc. Per nome poi di beni spirituali, di cui priva la censura, s' intendono quei soli, che dipendono dalla autorità della Chiesa, come sono l'amministrazione, e ricevimento dei Sacramenti, le pubbliche comuni preghiere, la capacità pei benefizj Ecclesiastici etc., poichè i beni interni, come sono la grazia, le virtù infuse, non possono togliersi dalla Chiesa, ma solo si perdono col peccato.

Dalla esposta idea della Censura in generale, può facilmente in primo luogo rilevarsi la differenza, che tra lei passa, e le altre pene Ecclesiastiche, come sono la deposizione, e la degradazione, nè doversi con tal nome intendere la irregolarità. Distinguevasi dalle due prime, perchè la Censura, emendato il reo, si toglie coll' assoluzione, avendo per suo oggetto principale il suo ravvedimento; laddove le altre sono pure pene ordinate al semplice castigo dei rei, e d' ordinario, anche supposta la conversione perpetua, quando non si dimostrasse giuridicamente la loro innocenza. Dalla irregolarità poi, perchè quantunque s'incorra anche per la commissione di qualche delitto, resta però sempre un puro impedimento per essere promosso agli ordini, e di esercitare i ricevuti, nè si toglie coll' assoluzione, ma colla dispensa.

In secondo luogo deducesi quale sia la sua propria materia, cioè essere la colpa grave, esterna, e per sè consumata nella sua spezie, capace a cagionare scandalo, e perturbazione nei fedeli, accompagnata dalla contumacia del delinquente contro l'autorità della Chiesa. Imperciocchè dovendo la pena per esser giusta corrispondere alla gravità del delitto sarebbe contro l'equità naturale, che una pena sì grave, qual è la Censura, si decretasse per una colpa per ogni riguardo leggera; e siccome la pena è un atto giuridico del Tribunale esteriore, che quantunque Ecclesiastico non giudica del puro interno, per questo acciò possa essere giusta la comminazione della Censura, deve la colpa grave essere esternamente commessa. Deve in oltre essere compita nella sua spezie, quando la sentenza del giudice non esprima, che intende comprendere anche gli atti in quel tal genere non compiti; ma se ciò non si esprime, questi non sono sufficienti, benchè sieno ed esterni, e mortali. Ricercasi parimente, che sia la colpa per sè capace a recare scandalo, e perturbazione nei fedeli; perchè essendo la Censura una pena pubblica, per mantenere in vigore la Ecclesiastica disciplina, deve anche la colpa tendere di sua natura alla violazione della medesima pubblica spirituale tranquillità; per questo l'eresia, quantunque proferita in luogo, ove non vi sia alcuno, che vada, o ascolti l'eretico proferente, incorre nondimeno la scomunica, sì perchè così la Chiesa ha stabilito, ed espresso; sì perchè l'eresia tende per sè alla sovversione dei fedeli, ed è un puro accidente, che non produca il pernicioso effetto, per mancanza cioè, non del veleno, ma dei soggetti capaci a riceverlo. Finalmente deve essere colpa, che sussista nell'anima del delinquente per motivo della sua ostinazione nel non volere ubbidire agli avvisi del Giudice Ecclesiastico; perchè essendo la Censura una pena medicinale, qualora sia il delinquente ravveduto, e sia pronto ad eseguire quanto da lui vuole la Chiesa, non ha più luogo la pena.

La forma della Censura altro non è, se non le condizioni, o riti, che devono accompagnare la sua intimazione; e siccome in due maniere possono decretarsi, cioè per modo di legge permanente, e diconsi censure *a jure;* e per modo di sentenza particolare giudiziaria, e diconsi *ab homine;* così diverse sono anche le prescritte formalità. Per le prime ricercasi, che la legge sia promulgata secondo le forme, che si osservano nel distretto, in cui si promulga, che sia stata accettata, nè sia stata di poi abrogata, o in altra legittima maniera abbia cessato di obbligare. Per le seconde poi, che sieno espresse con tali parole, che manifestino l'intenzione determinata del Giudice, che intima la censura, che sia espresso il nome della persona del delinquente, e la qualità del delitto, che ha dato motivo di vibrare contro di lui la censura: che sia estesa in iscritto, e se ne dia la copia al condannato, se la ri-

cerchi; e finalmente, che sia preceduta da tre monizioni, o distinte tra loro, o di una equivalente a tre, quando il delitto sussista nella contumacia del reo. Se poi sia un delitto passato, di cui non si ricerchi, se non la dichiarazione di essere cioè il delitto tale, quale riguardasi dalla censura, ed esserne l' accusato veramente reo, allora non ricercansi i monitorj precedenti, ma la sua citazione, acciò renda conto di sè al giudice competente. Affinchè sia lecita, deve osservarsi anche il tempo, cioè, che non si pronunzj nei giorni, che chiamansi delle Ferie, quando però si abbiano a praticare atti forensi; poichè se fosse finito nei giorni giuridici il processo della causa, e non si faccia altro, che pronunziare la sentenza, oppure si pubblichi la censura per via di statuto, o di precetto, in tal caso non interviene veruna colpa. Anche il luogo deve osservarsi; poichè fuori del proprio territorio niuno può esercitare atti giurisdizionali senza il consenso dell'Ordinario, che in quello comanda. E questo basti per dare una generale idea della formalità da osservarsi, nella intimazione delle censure; l' entrare in discussione più particolare lo lasciamo ai Canonisti, ed ai Teologi Morali.

Passiamo adunque ad indicare le spezie delle censure. Dividesi primieramente, come abbiamo di sopra indicato, in quella, che promulgasi in forma di legge, e dicesi: *Censura a jure;* e in quella che s'intima in forma di particolare sentenza, e dicesi *censura ab homine;* tra le quali passano le seguenti notabili differenze. Imperciocchè la prima è sempre generale, e comprende tutti i sudditi del Legislatore. La seconda è sempre particolare e quanto al merito, e quanto alle persone, contro le quali si determina. La prima è perpetua, e sussiste, finchè sussiste la legge, che la contiene. L' altra, se riguardi un delitto semplicemente futuro, che vuole evitarsi, è temporanea, e dura solo, finchè vive il giudice, che la prescrive; se poi sia in pena del delitto di già commesso, sussiste in chi l' ha incorsa anche dopo la morte del giudice medesimo, nè si toglie se non per mezzo della legittima assoluzione. Finalmente la censura *a jure*, o sia *ab homine*, ma intimata con sentenza generale, non è mai riservata, qualora nella stessa legge, o sentenza non si esprima la riserva; così nel *cap. Nuper de sent. Excom.* Ma la censura *ab homine*, intimata con individuante sentenza, è sempre riservata, nè può assolversi il reo, se non o dal giudice medesimo, che l'ha intimata, o dal suo superiore, o dal suo successore, o delegato.

Dividesi in oltre ogni censura in quella, che dicesi *Latæ Sententiæ*, e in quella, che denominasi *Sententiæ ferendæ.* La prima s' incorre subito immediatamente dopo il delitto; ed essere di tal sorta rilevasi dalle formole, con cui si esprime, come sono *ipso jure*, *ipso facto*, *eo ipso etc. excommunicatus;* oppure ado-

prasi il verbo impotente, la censura in tempo passato, o presente, come *sit excommunicatus, excommunicamus, excommunicavimus, noverit se esse excommunicatum*. L'altra, che dicesi ancora *Comminatoria*, intima la censura, ma solo da incorrersi dopo la sentenza del giudice; e di tal sorta sono quelle, che si esprimono con frase appunto comminatoria, come *præcipimus sub pœna excommunicationis, sub interminatione anathematis*; o con verbo in tempo futuro, *qui hoc fecerit, excommunicabitur, erit excommunicatus etc.*. Se poi nascesse il prudente dubbio, se la fulminata censura sia della prima, o della seconda spezie, secondo il comune sentimento degli autori deve credersi della seconda; perchè in materia penale, che è sempre odiosa, deve adoprarsi la interpretazione più mite.

L'ultima divisione delle censure, comprende le tre individue sue spezie, alle quali possono convenire tutte le precedenti, e sono la Scomunica, la Sospensione, e l'Interdetto, così Innocenzo III. nel *cap. Quærenti de Signif. Verb. Quærenti quid per censuram Ecclesiasticam debeat intelligi, cum hujusmodi clausulam in litteris nostris apponimus; respondemus, quod per eam non solum interdicti, sed suspensionis, et excommunicationis sententia valeat intelligi*. Tutte le altre pene Ecclesiastiche adunque, di deposizione, degradazione, cessazione *a divinis*, e d'irregolarità *ex delicto*, propriamente parlando non sono censure. Spieghiamole brevemente.

Per nome di Scomunica s'intende quella terribile censura, con cui viene il battezzato escluso dalla esterna comunione dei fedeli, e dell'uso, e partecipazione dei beni spirituali a tutti i fedeli comuni, dipendenti dalla podestà della Chiesa o in tutto, o in parte. Per ciò intendere conviene riflettere all'articolo contenuto nel Simbolo espresso col titolo di comunione dei Santi, già altrove spiegato; il quale impone di credere, che essendo la Chiesa un corpo mistico, ma visibile, il cui Capo è Gesù Cristo, e i cui membri spiritualmente si uniscono e con lui, e tra sè, con la partecipazione dei beni spirituali, i quali sono di tre sorte, cioè i doni di grazia, e delle virtù infuse, che da Gesù Cristo si diffondono come da Capo nei membri. I Doni, che esternamente si conferiscono, come i Sacramenti, il Sacrifizio, i suffragj, le preghiere pubbliche, le Indulgenze, e le opere buone personali, il cui frutto può comunicarsi a tutti gli altri membri. Vi è nella società medesima un altro bene comune, ma puramente in sè considerato politico, e civile, il quale consiste nella comunione del convito, conversazione, e commercio. Ora i primi di questi beni non dipendono dalla autorità della Chiesa, ma immediatamente derivano da Gesù Cristo, e però non può quella privarne alcun fedele; come neppure di quelli, che dipendono dalla privata volontà di ciascuno,

come sono le particolari private orazioni, c opere virtuose, le quali possono da chiunque applicarsi per qualsivoglia persona per ottenerle da Dio la conversione, e il perdono. Ma gli altri tutti, siccome sono commessi quanto alla distribuzione alla Chiesa; così può privarne i disubbidienti e contumaci o in tutto, o in parte; colle quali parole vengono ad indicarsi due spezie di scomunica, cioè Maggiore, e Minore. Colla prima delle quali si priva il delinquente dell' uso di tutti i predetti beni, ed anche del civile commercio. La seconda poi importa una privazione solamente parziale, cioè del solo uso passivo dei Sacramenti.

La Sospensione è una censura, colla quale viene al Chierico interdetto l' esercizio o degli Ordini, o dell'Offizio, o del Benefizio, o di tutte le dette cose insieme.

L' interdetto è una censura, colla quale si priva dell' uso, o partecipazione di alcuni Sacramenti, della pubblica celebrazione de' divini Uffizj, e della Ecclesiastica sepoltura. E questo è di tre sorte, locale cioè, personale, e misto. Il primo direttamente riguarda il luogo, in cui si proibisce la pubblica celebrazione dei divini Uffizj, e che ninno si possa in esso seppellire, e può riguardare una sola Chiesa, e dicesi particolare, o un Regno, una Provincia, una Città, e dicesi Generale. Il Personale riguarda le persone, sicchè queste non possono in nissun luogo, benchè non interdetto, intervenire a divini Uffizj, o essere Ecclesiasticamente sepolte; il misto poi li comprende tutti.

Premesse per maggiore chiarezza le esposte nozioni passiamo a dimostrare la Cattolica verità essere cioè nella Chiesa la legittima podestà di fulminare le censure. Abbiamo di ciò un evidente argomento nelle divine Scritture. In S. Matteo *cap. 16. v. 19.* parlando il Redentore a S. Pietro, gli promise la podestà delle chiavi del Regno de' Cieli, con cui potesse ligare, e sciogliere, assicurandolo, che la sua sentenza sarebbe ratificata nel divin Tribunale. *Tibi dabo claves Regni Cœlorum, et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in Cœlis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in Cœlis.* Ora chi può dubitare, che in una sì generale autorità non si comprenda non solo quella, che riguarda il giudizio Sacramentale della Penitenza; ma ancora quella, che era indispensabile pel buon governo della Chiesa, consistente appunto nella intimazione delle Censure? E così appunto doversi intendere lo spiegò nel *Cap. 18.* indicando la maniera, con cui dovevano correggersi, e castigare i delinquenti contumaci; *Si peccaverit,* dice *v. 15., e 19. in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te, et ipsum solum.* Ecco il primo passo tutto carità, e circospezione. *Si autem te non audierit,* prosegue, *adhibe tecum adhuc unum, vel duos, ut in ore duorum, vel trium testium stet omne verbum.* Ecco il secondo passo più

forte per indurlo al pentimento, ma non ancora diffinitivo. *Quod si non audierit eos, dic Ecclesiæ*. Ecco il terzo passo, che importa formale accusa al Tribunale Ecclesiastico, acciò con formalità sia corretto. *Si autem ecclesiam non audierit*, ecco l'ultimo segno della contumacia nella disubbidienza, al quale va congiunta la condanna di separazione, ed esclusione dalla società dei fedeli, *sit tibi sicut Ethnicus, et Publicanus*, che è quanto dire la scomunica.

La data autorità a S. Pietro la estese a tutti gli Apostoli ripetendo loro quanto avea detto a lui solo: *Amen dico vobis quæcumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in Cœlo, et quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in Cœlo*. E così appunto la praticarono. Poichè S. Paolo nella *1. ai* Corintj *cap. 5.* scomunicò l'incestuoso: *Ego quidem absens corpore, præsens autem spiritu, jam judicavi ut præsens, eum, qui sic operatus est, in nomine Domini Nostri Jesu Christi, congregatis vobis, et meo spiritu, cum virtute Domini Nostri Jesu Christi, tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis, ut spiritus salvus sit*. E nella 1. a Timoteo *cap. 10. v. 20.* ce ne dà un altro esempio in Imeneo, ed Alessandro, i quali furono per le loro eresie scomunicati: *Ex quibus est Imenæus, et Alexander, quos tradidi Satanæ, ut discant non blasphemare*.

Testimonj della stessa verità sono anche i Padri. Tertulliano nell'Apologetico *cap. 39.* descrivendo le sacre adunanze, *Ibidem*, dice, *etiam exhortationes, castigationes, et censura divina; nam et judicatur magno cum pondere, ut apud certos de Dei conspectu, summumque futuri judicii prejudicium est, si quis ita deliquerit, ut a communione orationis, et conventus, et omnis Sancti commercii relegetur*. S. Girolamo Epistola *1. o 5. ad Heliod. In veteri quidem lege quicumque Sacerdotibus non obtemperasset, aut extra castra positus lapidabatur a populo, aut gladio cervice subjecta contemptum expiabat cruore; nunc vero inobediens spirituali mucrone truncatur, aut ejectus de Ecclesia valido Dæmonum ore discrepitur*. S. Agostino, *lib. de fid., et Oper. cap. 2.* dopo aver detto, che nell'Antica Legge si punivano i delinquenti colla spada, soggiunge, che ciò significava quello, che dovea farsi nella Chiesa per mezzo delle censure. *Quod utique degradationibus, et excommunicationibus significatum est esse faciendum hoc tempore, cum in Ecclesiæ disciplina visibilis fuerat gladius cessaturus*.

E la ragione stessa lo persuade. Imperciocchè siccome in ogni comunità ben regolata possono essere de' membri discoli, che la disturbino, così in lei, e ne' suoi rappresentanti, e direttori, deve essere il potere di correggerli, e castigarli; altrimenti qual freno potrebbe opporsi a persone, che non essendo commosse dal-

l'amore della virtù, non avessero nemmeno il timore di soggiacere al gastigo? Se adunque nelle società civili vi è l'autorità di castigare con pene corporali i delinquenti; molto più nella società spirituale di tutte la più perfetta deve essere l'autorità di punire i contumaci colle pene spirituali.

Con tutto il fondamento adunque il Concilio Generale di Costanza nella *sess. 8.*, *c. 1.*, condannò tra gli altri Articoli di Wicleffo anche il seguente, nel quale asseriva che *Excommunicatio Papæ, vel cujuscumque Prælati, non est timenda, quia est censura Antichristi.* E quello di Giovanni Hus, che diceva: *Per censuras Ecclesiasticas excommunicationis, suspensionis, et interdicti ad sui exaltationem Clerus populum laicalem sibi suppeditat, avaritiam multiplicat, malitiam protegit, et viam præparat Antichristo.* E il sommo Pontefice Martino V. prescrisse, che chi volesse degli Hussiti rientrar nella Chiesa, dovesse interrogarsi, *utrum credat, quod Papa, vel alii Prælati, et eorum Vicarii in spiritualibus habeant potestatem Sacerdotes, et Laicos inobedientes, et contumaces excommunicandi, ab Officio, beneficio, ingressu Ecclesiæ, et administratione Ecclesiasticorum Sacramentorum suspendendi.* E di più; *Utrum credant, quod inobedientia, sive contumacia excommunicatorum crescente, Prælati, vel eorum Vicarii in spiritualibus habeant potestatem aggravandi, et reaggravandi, interdictum ponendi, et brachium seculare invocandi, et quod illis censuris per inferiores sit obediendum.* È adunque dogma di fede essere nella Chiesa la podestà di fulminare le censure.

Con un tal nome poi non devono già intendersi i soli Concilj generali, che unita in corpo la rappresentano, ma tutti anche separatamente i Superiori ecclesiastici, i quali sieno investiti di giurisdizione spirituale sopra de' sudditi. Quindi tale podestà risiede in primo luogo nel Romano Pontefice rispetto a tutti i fedeli, essendo egli il Capo Visibile costituito de' medesimi da Gesù Cristo, e legittimo Successore di S. Pietro, a cui fu in ispecialità raccomandato il loro governo con quelle parole *pasce oves meas, pasce agnos meos.* In secondo luogo a tutti i Vescovi rispetto alle relative loro Diocesi; mentre sono essi pure posti dallo Spirito Santo alla direzione della Chiesa *Attendite vos* come disse S. Paolo, *et universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei.* Per ultimo compete a tutti quelli, a quali la Chiesa medesima ha conferita la medesima potestà, come sono i legati Apostolici, e Vicarj Generali de' Vescovi, i Capitoli de' Canonici, *Sede vacante*, i Generali degli Ordini Regolari, i Provinciali, gli Abbati, e i Superiori Conventuali; non però i semplici Parrochi, i quali o non l'hanno mai avuta, o certamente per una contraria consuetudine è stata loro levata.

Contro l'esposto dogma declamarono nell'ottavo Secolo gli Albanesi spezie di Manichei ripullulati nell'Albania. I più moderni erranti però Wicleffo, Giovanni Hus, Lutero, e Calvino si scatenarono bensì contro l'autorità Pontifizia, e degli altri Ecclesiastici Superiori, ma non ardirono di negare alla Chiesa l'autorità, che difendiamo.

Errarono nondimeno nello sconvolgerne l'idea; mentre vogliono, che il Superiore Ecclesiastico solo abbia tale autorità, ma che debba dipendere dal consenso de' Seniori, nè estendersi anche in tale caso a produrre alcun effetto spirituale, ma la sola esterna separazione. *Excommunicationes*, diceva Lutero nell'*art. 18.* condannato da *Leone X.* l'anno. *1522. sunt tantum externæ pœnæ, nec privant hominem communibus Ecclesiæ orationibus.*

I fondamenti, su cui appoggiano il loro errore, che nasce dall'altro, con cui sostengono non essere nella Chiesa la podestà di fare leggi obbliganti in coscienza, dovendo il Cristiano secondo loro essere libero da ogni umana legge, sono i seguenti. È primieramente, dicono, niuno può incorrere spirituale detrimento, se non per proprio volere. Non può adunque la Chiesa colle censure produrre alcun danno spirituale nelle coscienze, ma semplicemente la esteriore mortificazione per mantenere la disciplina.

Siccome però è falsissimo il principio, come dimostrano i Teologi nel Trattato *de Legibus*; così erronea è la conseguenza, che nel presente proposito ne deducono; nè l'argomento proposto ha forza alcuna; e per vederlo, basta riflettere alla diversità de' beni, di cui può partecipare ogni fedele, come si è di sopra indicato. Alcuni sono da Dio infusi secondo le particolari disposizioni del soggetto, come sono la grazia, gli abiti virtuosi, e gli ajuti attuali sovrannaturali, e il merito, e circa di questi non può l'uomo incorrere detrimento se non per colpa della propria libera volontà. Ma vi sono altri beni o spirituali, come sono i Sacramenti, i benefizj il frutto del Sacrifizio, i suffragj, o ordinati al fine spirituale, come sono il convito, e la conversazione co' fedeli. Ora di questi priva la Chiesa colle censure. E di fatto se il Principe temporale priva giustamente i sudditi disubbidienti, e contumaci della Cittadinanza col bando da suoi stati, degli impieghi, titoli, emolumenti, che godono, perchè da lui tutto ciò dipende; avendo Iddio nell'ordine spirituale commessa alla sua Chiesa, e suoi direttori la dispensa de' sopraddetti beni, sarà da dirsi una tirannia, come bestemmiando la chiamano, il privarne gl'indegni, e pertinaci? Se il furore contro la Santa Romana Sede non gli accecasse, e consultassero con animo tranquillo la sola ragione, si vergognerebbero de' suoi scandalosi empj trasporti, e non produrrebbero per provarli argomenti di tale natura.

Non può, soggiungono, attribuirsi alla Chiesa altra podestà,

che quella necessaria in ordine al fine, per cui fu instituita, cioè per quello stesso, per cui si operò la medesima Incarnazione. Ora il fine di questa è la salvezza degli uomini, *Filius hominis non venit animas perdere, sed salvare*, così in San Luca *cap. 9. v. 16.*, dunque non può competere alla Chiesa una autorità, che importa spirituale nocumento agli uomini.

Questo argomento è simile a quello di colui, il quale argomentasse in tal forma. I Regni sono stati istituiti da Dio per promovere la temporale felicità de' loro membri, nè i loro Capi hanno altro potere, se non in ordine a questo fine; dunque non possono condannar alcun suddito nè al bando, nè alla morte, nè ad altre pene, mentre a lui ridondano in detrimento. Cosa risponderebbe Lutero? Sciocco, dovrebbe dire, anzi dal principio verissimo che proponi, ne segue direttamente tutto il contrario. Imperciocchè se ne' Principi non fosse il potere di punire i perturbatori della pubblica quiete, essendo per motivo della umana corruzione sempre maggiore il numero di chi lascia di far il male per timor della pena, di quelli, che operano rettamente per amore della virtù, tutto sarebbe disordine, e rovina; e però si vede, che dove si esercita con rigore la giustizia contro i perversi, regna l'ordine, e la tranquillità; e il bene comune, il quale deve sempre preferirsi al privato, esige che si risechino i membri putridi per salvare tutto il corpo. Iddio medesimo governa il Mondo nel modo stesso. In due maniere, dice l'Angelico in *sup. q. 21. a. 2.*, egli punisce i peccatori, *uno modo flagellis castigando, ut ad bonum eos trahat; alio modo hominem sibi relinquendo, ut auxiliis subtractis, quibus a malo præpediebatur, suam infirmitatem cognoscat, ut humilis ad Deum redeat, a quo superbus discesserat.* Ora lo stesso appunto, diciamo noi, fa la Chiesa, quando, costretta dalla insolenza de' protervi, contro di loro fulmina le censure. *In quantum enim*, soggiunge il S. Dottore, *aliquem a communione fidelium separat, ut erubescat, imitatur divinum judicium, quo per flagella castigat; in quantum autem a suffragiis, et aliis spiritualibus separat, imitatur divinum judicium, quo hominem sibi relinquit, ut per humilitatem seipsum cognoscens ad Deum redeat.* Tanto adunque è lontano, che l autorità di fulminare le censure sia contraria al fine della incarnazione, che anzi nella intenzione della Chiesa direttamente vi coopera; primieramente perchè punendo colle censure i malvagi, contiene gli altri nella disciplina, e impedisce che non sieno sedotti dal mal esempio. In secondo luogo perchè non le decreta se non come salutifere medicine, acciò facciano dalla colpa risorgere il peccatore per ricondurlo a Dio.

Qual sia il fine, e l'effetto della censura, replica l'eresiarca, lo dichiara l'Apostolo nella 1. ai *Corint. cap. 5.*, dove parlando

dell' incestuoso dice, che giudicò *tradere hujusmodi Satanæ in interitum carnis*, *ut spiritus salvus sit in die Domini*, e parimente de' sopraccitati Imeneo, e Alessandro, *ut discant non blasphemare;* dunque la censura non priva de' beni spirituali, ma li procura, e conferisce; onde conchiudeva nell'*artic. 24.*, tra i condannati dallo stesso Leone X. *Docendos esse Cristianos plus diligere excommunicationem*, *quam timere.*

È egli questo un Teologo, che argomenta, o un sognator, che delira? se noi argomentassimo così: Il taglio di un membro putrido è ordinato alla sanità di tutto il corpo; dunque la recisione non priva di alcun bene, ma lo produce, e però è da desiderarsi, non da temersi: ci risponderebbe colla solita sua urbanità, con cui tratta i Teologi Cattolici, e giustamente. Poichè il taglio di un membro è un vero male e priva di un vero bene naturale, e necessario, e solo per accidente, non come bene, ma come minor male si elegge per salvare il tutto, e la salute di esso non viene da lui prodotta, come cagione diretta, ma indirettamente, sottraendo cioè il pericolo dell' infezione. Ora anche la Chiesa colle censure fa spiritualmente lo stesso. Priva de' beni spirituali, che sono alla sua dispensazione commessi, i delinquenti contumaci, e questo è un male maggiore di tutti i mali corporali; perchè spirituale, e però da sommamente temersi; ma da madre amorosa dirige la stessa pena al bene dell' anima de' medesimi, e questo è ciò, che vuole dire l'Apostolo; ma questo è il fine, a cui è ordinata la censura, non il suo proprio effetto; e per conseguenza tutti i veri Cristiani ebbero sempre un sommo terrore della medesima, siccome ognuno, che non sia pazzo, benchè infermo, teme la recisione de' membri.

A che proposito, soggiunge, dare alla Chiesa una podestà, che a nulla serve? Poichè per conservare la disciplina non è necessario, che si privino i contumaci della participazione de' beni spirituali, ma basta, che si discaccino dalla esterna società de' fedeli, mentre così restano abbastanza umiliati, ed eccitati al pentimento, che all' opposto s' impedisce col privarli degli spirituali sussidj.

A questa difficoltà si risponde, che la misura dell' autorità della Chiesa non deve prendersi dal capriccio degli uomini prosuntuosi, ma dalla volontà, e Sapienza del Redentore, che ha voluto conferirla. Ora egli ha detto, che il contumace alle sue ordinazioni sia considerato come un Pagano, e il pubblico peccatore; ciò supposto, siccome il Pagano e il pubblico peccatore è fuori della Chiesa non solo quanto alla conversazione esterna, ma principalmente per la privazione de' beni spirituali, di cui partecipano tutti i fedeli uniti per carità tra loro, e col suo Capo; così giustamente si è sempre creduto, che nella Chiesa vi sia la podestà di privare di tali beni, chi lo merita, infatti il *tradere*

Satanæ di S. Paolo era forse una privazione della sola esterna Comunione? E tanto più era conveniente, che si facesse dal divino Legislatore, in quanto che la Chiesa è direttamente, ed in sè un Regno spirituale; dunque siccome nel Regno temporale vi è l'autorità di privare de' beni temporali; anche nello spirituale dovea essere quella di punire colle pene spirituali, le quali in chi non è affatto estinto il lume della fede, devono fare assai maggiore impressione delle pene civili, e se quelle non temonsi, molto meno si temerebbero queste, e per conseguenza non vi sarebbe rimedio abbastanza efficace per mantenere il buono ordine, e la disciplina.

CAPITOLO II.

Si espongono con più distinzione gli effetti delle censure; le condizioni necessarie nel soggetto acciò le incorra, e a chi appartenga il darne l' assoluzione.

Quella Chiesa medesima, che c' insegna avere ricevuto dal divino suo Sposo l'autorità di punire con pene spirituali i figli, disubbidienti, e contumaci, c' insegna ancora quali sieno i terribili effetti delle medesime, e però quantunque nel precedente capo siensi indicati, per maggiore intelligenza del dogma stesso soggiungeremo la spiegazione de' tre punti proposti.

La principale, e più tremenda delle censure abbiamo detto essere la scomunica, e questa distinguersi in maggiore, e minore. Gli effetti pertanto, che dalla prima, che sempre tale supponesi, quando assolutamente si fulmina, o per via di legge, o per via di personale sentenza, produconsi, sono sette. 1. La privazione de' suffragj comuni della Chiesa, e d' intervenire alle pubbliche sacre funzioni. 2. La privazione dell' uso attivo, e passivo de' Sacramenti. 3. La privazione dell' esercizio di qualunque Ecclesiastica giurisdizione. 4. L' inabilità a ricevere Ecclesiastici benefizj, di riscuoterne i frutti. 5. L' incapacità di ottenere grazie, o privilegj dalla Sede Apostolica. 6. La privazione della Ecclesiastica Sepoltura. 7. La privazione dal commercio civile, e forense cogli altri fedeli.

Resta adunque in primo luogo lo scomunicato privato de' comuni spirituali sussidj consistenti nelle Orazioni, e Sacrifizj, che in nome della Chiesa pubblicamente a Dio si offeriscono, nelle Indulgenze, e simili, sicchè il recitare pubbliche Orazioni, o offerire l' incruenta Obblazione per esso, eccettuata la Messa del Venerdì Santo, sarebbe colpa mortale; nè ciò può farsi, ancorchè desse segni di sommissione, e dipentimento, finchè non sia stato legittimamente assoluto, come si ha nel Capo *A nobis*, nel Capo *Sacris*, e nel Capo *Quod in dubiis de Sent. Excommunic.*,

dove Innocenzo III. avverte, *standum non esse verbis, quibus excommunicatus contestatur se Ecclesiæ fore obsequentem; sed cum illo prius non esse communicandum, quam fuerit ab excommunicatione absolutus*; e solo è lecito come opera di misericordia il pregare privatamente pel suo ravvedimento. Viene inoltre a lui proibito l'intervenire alle pubbliche Sacre funzioni, come l'assistere alla Celebrazione della Messa, alle Uffiziature, Processioni, Benedizioni, Consecrazioni ec. e se volesse temerario persistere, e non volesse partire, devono sospendersi, e partire gli altri; che se nella Messa fosse al suo arrivo principiato il Canone, deve il Sacerdote proseguire sino alla consumazione del Calice, e poi partirsi, e supplire al rimanente se con decenza può farlo in altro luogo. Solo a lui adunque permettesi l'entrar nelle Chiese privatamente, privatamente pregare, e udir la Predica. Ma se esse vitando, e avvisato non volesse ritirarsi, resta da nuova scomunica riservata al Sommo Pontefice aggravato. Se poi fosse Chierico, deve bensì recitare le ore Canoniche, se vi fosse obbligato, acciò non riporti vantaggio della propria iniquità, privatamente, ma non può, seclusa la necessità, servirsi di un compagno, e peccherebbe e l'uno, e l'altro, venialmente facendolo senza urgente motivo, e mortalmente ancora, se vi intervenisse il disprezzo della proibizione della Chiesa.

In secondo luogo supposto, che sia *Vitando*. Poichè due Classi distinguonsi di scomunicati; altri diconsi vitandi, ed altri tollerati. Affinchè uno sia della prima Classe, deve essere nominatamente escomunicato, con l'esprimere nella sentenza la sua persona, sicchè da ogni altra possa distinguersi, e pubblicamente sia dichiarato per tale con le formalità consuete del foro competente; pure sia un pubblico, e notorio percussore di persona Ecclesiastica. Fuori di queste circostanze gli Scomunicati sono tollerati, e per conseguenza non devono interrompersi per la loro presenza i divini Uffizj, e funzioni; essi però benchè tollerati, non possono lecitamente comunicare cogli altri, seclusa la necessità, nelle cose sacre, essendo ciò proibito dal Concilio di Costanza nella Costituzione *Ad Evitanda Scandala* approvata dal Sommo Pontefice Martino V.; mentre la tolleranza fu accordata in favore dei fedeli, non in favore degli Scomunicati.

Il secondo effetto è la privazione dell'uso attivo, e passivo dei Sacramenti. Colla prima viene allo Scomunicato interdetta la loro amministrazione, con la seconda il riceverli. Per ciò intendere con precisione, conviene distinguere la valida dalla lecita amministrazione, e gli scomunicati vitandi, dai Tollerati. Parlando dei primi, non solo è illecita, ma ancora invalida l'amministrazione del Sacramento della Penitenza, fuori del pericolo di mor-

te; poichè essendo vitando, viene privato di ogni giurisdizione, senza della quale è nullo il giudizio Sacramentale, e solo la Chiesa loro accorda in favore de' moribondi, che non possono avere altri Sacerdoti. Valida poi; ma illecita è l'amministrazione da lui fatta di tutti gli altri Sacramenti, anche in pericolo di morte, a riserva del battesimo, quando non vi fossero altri, che potessero conferirlo, nel qual caso non peccherebbe, mentre allora esercita un atto di Carità, che può farsi anche da una femina. Può anche assistere al Matrimonio, quando non vi sieno altri fuori del Parroco scomunicato, e pericolasse, non assistendo, la fama dei contraenti, e la legittimazione dei figli; e finalmente, se tolto ogni pericolo di scandalo, o di disprezzo, dal non amministrare i Sacramenti, eccettuata la Penitenza, si trovasse esposto a qualche gravissimo detrimento, può amministrarli; poichè essendo la Scomunica una legge Ecclesiastica, non deve credersi obbligare con incomodo così aggravante. Dissi eccettuata la Penitenza, poichè rispetto ad essa, non avendo giurisdizione, fingerebbe di fare il Sacramento, e però deve piuttosto incontrare la morte, che commettere un attentato sì detestabile.

Se poi si parli dei Tollerati, questi possono lecitamente amministrare i Sacramenti, qualora non vi sieno altri ministri, sieno ricercati dai fedeli, e sieno in istato di grazia, ma non già ingerirsi da sè medesimi; poichè la censura li priva di tale libertà, che solo gli si permette in favore de' postulanti in caso di urgente bisogno.

Che se illecitamente amministrano i Sacramenti come ministri a ciò destinati, tanto i vitandi, quanto i tollerati incorrono la irregolarità; dalla quale vanno immuni, qualora l'amministrazione si faccia non come esercizio dal proprio ordine, come è il battezzare in caso di necessità, mentre può farsi anche da uno Laico.

Quanto alla privazione dell'uso passivo, qualunque scomunicato e vitando, e tollerato pecca mortalmente, se riceva qualunque Sacramento, quando l'ignoranza, o inavvertenza incolpabile della censura non lo scusi, o qualche gravissima sua necessità purchè abbia le necessarie disposizioni e peccherebbe gravemente anche il ministrante fuori di detti casi, e incorrerebbe la scomunica minore, come comunicante *in divinis* con lo scomunicato, e la maggiore riservata al Sommo Pontefice, se il soggetto fosse scomunicato per sentenza particolare del Papa stesso.

Il terzo effetto è la privazione di qualsivoglia spirituale giurisdizione, con questa differenza però, che se lo scomunicato sia tollerato, può validamente, e lecitamente esercitarla, qualora sia dalle parti richiesto; ma se queste la rigettano, tutto ciò, che operasse, sarebbe invalido. Laddove se sia vitando, sono tutti i

suoi atti e illeciti, e di niun valore. Solo si eccettua la elezione del sommo Pontefice, la quale sarebbe valida benchè fatta dagli scomunicati, per evitare il pericolo gravissimo di qualche Scisma, o altri mali ricordanti il danno universale della Chiesa. In secondo luogo il caso, in cui fosse già principiato il giudizio del delegato, prima che il delegante fosse scomunicato, supposto che costituisca un tribunale diverso dal delegante, poichè se fosse lo stesso, come è quello dei Vicarj Generali dei Vescovi, cesserebbe anche nel delegato ogni giurisdizione, benchè fosse la causa principiata.

Il quarto effetto è l'inabilità ad esser promosso ai benefizj e dignità Ecclesiastiche; onde tutti gli atti concorrenti alla collazione sono di niun valore; nè in ciò scusa l'ignoranza, o la buona fede; e però lo scomunicato sia vitando, sia tollerato non può riscuoterne i frutti; e chi conferisse ad essi il benefizio, resta sospeso dalla collazione de' benefizj. *Quia cum excommunicatis*, dice Innocenzo III, nel *cap. Postulasti, tit. de Cleric. Excomunic. communicari non debet. Clericis excommunicationis vinculo innodatis Ecclesiastica beneficia conferri non possunt, nec illi valente ea licite retinere, nisi forsitan cum eis fuerit misericorditer dispensatum, cum ea non fuerint canonice consecuti. Illi vero, qui scienter illa beneficia talibus contulerunt, tandiu debent a beneficiorum collatione suspendi, donec super hoc veniam consequi mereantur.*

Quanto poi ai benefizj legittimamente conseguiti prima della scomunica, questi restano allo scomunicato, ma è inabile a riscuoterne i frutti. Disputano i Teologi al solito, se una tal privazione da lui s'incorra *ipso facto*, o sia necessaria la sentenza del giudice; ma pare, che abbiano ragione quelli, che sostengono non essere la medesima necessaria: poichè se le altre gravissime privazioni s'incorrono *ipso facto*, perchè questa, che finalmente è la più leggera, avrà da dipendere da una nuova sentenza? Quantunque però non resti in tal caso lo scomunicato privo del benefizio, che possedeva, può nondimeno esserne giustamente privato, qualora per un anno non si curasse di procurarsi l'assoluzione: *Excommunicatus*, così il Tridentino, *sess. 25. c. 3. de Reform.*, *si post legitimas monitiones non resipuerit, non solum ad Sacramenta, et communionem fidelium, ac familiaritatem non recipiatur, sed si obdurato animo censuris annexus, in illis per annum insorduerit, etiam contra eum, tanquam de hæresi suspectum, procedi possit.* E ciò che dicesi dei benefizj, deve intendersi ancora di quelle pensioni, che si danno per l'esercizio di qualche ministerio spirituale.

Il quinto effetto della scomunica è il rendere nulle tutte le grazie, che lo scomunicato potesse ottenere dalla S. Sede, così nel capo *ipso jure de Rescript.* in 6., e quantunque di presente nel

Breve di concessione si esprima l'assoluzione delle Censure; se questa però si omettesse, la concessione sarebbe di niun valore, e per conseguenza il postulante non potrebbe servirsene.

Il sesto è la privazione della Ecclesiastica sepoltura, vale a dire non può essere sepolto nè con le sacre cerimonie, e orazioni dalla Chiesa praticate nella tumulazione dei fedeli, nè in luogo sacro; e se si facessero, si contrarrebbe almeno la minore scomunica dai concomitanti, e la maggiore dagli altri, che in principalità lo eseguissero, o facessero eseguire, e resterebbe il luogo contaminato, e sospeso, e dovrebbe solennemente riconciliarsi. *Reconcilianda erunt*, dice Innocenzo III. nel capo *Consuluisti Extrav. de Consuet. Ecclesiast. aspersione aquæ solemniter benedictæ, sicut in dedicationibus Ecclesiarum fieri consuevit*; e se si potesse discernere il cadavere, deve disotterrarsi, e portarsi in luogo profano. Questa pena però riguarda i soli scomunicati vitandi, mentre rispetto agli altri, come si ha dalla sopraccitata Costituzione *Ad vitanda Scandala*, essendo tollerati, è permessa la tumulazione.

L'ultimo effetto è l'esclusione dello scomunicato dal civile, e politico commercio. Per nome di civile commercio s'intende il trattare con lui in quelle cose, che sogliono praticarsi tra gli uomini, che convivono insieme, e si comprendono in questo verso: *Os. orare, vale, communio, mensa negatur.* Colle prime delle quali particole s'intendono tutti quei segni, i quali con le parole, o coi fatti indicano amichevole corrispondenza, come sono lettere, regali, baci, abbracciamenti etc. Con la seconda si esclude dalle comuni preghiere etc., sicchè non è lecito il fare alcuna sacra funzione nè pubblicamente, nè privatamente insieme collo scomunicato. Colla terza si vieta il dargli alcun segno onorevole di saluto. Con la quarta si proibisce la coabitazione, cooperazione, o consiglio, in qual si sia negozio, lo starsi a sedere. o passeggiare con lui. Con l'ultima viene inderdetto il prendere il cibo insieme, o l'intervenire ai conviti, in cui vi sia lo scomunicato. Ma tutte queste proibizioni riguardano soltanto lo scomunicato vitando, e i trasgressori incorrono la scomunica minore, eccettuati tre casi, nei quali è stabilita la scomunica maggiore; cioè primo, quando sia stato nominatamente scomunicato dal Sommo Pontefice con sentenza particolare, e in tal caso, se il comunicante sia Chierico, e sia volontaria e libera la comunicazione, incorre la scomunica maggiore riservata allo stesso sommo Pontefice. 2. quando la scomunica comprenda anche i partecipanti; mentre allora, chi comunica, incorre la stessa censura da lui incorsa, nè può assolversi, se non da chi può assolvere lo scomunicato principale. 3. quando il comunicante abbia avuto parte nella commissione del delitto, per cui il principale attore fu scomunicato, o consigliandolo, o prestandogli favore, o ajuto.

Il commercio forense, da cui viene escluso lo scomunicato, consiste nel non potere esso fare alcun uffizio appartenente al foro giudiziale, come il giudice, l'avvocato, l'attore, testimonio, notajo, e procuratore. Ma questo pure deve intendersi del vitando, il quale non può fare se non la figura di reo, nel comparire citato nei Tribunali, ed anche in tal caso se può, deve farlo per mezzo d' Interveniente. Poichè rispetto al Tollerato, se sia requisito, può fare tutti i suddetti uffizj; se poi fosse escluso, come può escludersi, supposto che sia nota la sua censura, allora sono invalidi gli atti, che da lui si facessero; come si ha nel capo *Ad probandum de sent., et re judic.*, e nel capo *Decernimus de sent. Excom. in 6.*

Quantunque però sia ciò stabilito dalle canoniche leggi, si eccettuano nondimeno alcuni casi, nei quali è lecita la comunicazione con lo scomunicato, e sono compresi in questo verso: *Utile*, *Lex*, *Humile*, *Res ignorata*, *Necesse*. La prima particola indica le circostanze, in cui si può procurare il vantaggio sì spirituale, che temporale dello scomunicato, vero però, e non immaginario, e finto. Quindi tanto i fedeli possono a lui parlare, scrivere, e trattare per indurlo al ravvedimento, quanto egli stesso dimandare consiglio, e ajuto per evitare qualche grave danno anche solo temporale. La seconda indica la legge Matrimoniale, per cui può la parte innocente ricercare il debito conjugale, e intendersi in tutto ciò, che spetta al buon governo della famiglia, ma non può comunicare nelle cose spirituali, e questo ha luogo, ancorchè fossero tutti i consorti scomunicati. Si eccettuano però alcuni casi. Primo quando fossero stati scomunicati prima di contrarre il Matrimonio. Secondo, se la scomunica fosse stata intimata per motivo del matrimonio medesimo, anzi allora dovrebbero separarsi. Terzo, quando la scomunica sopravvenisse fatto il divorzio. E finalmente, quando si fosse incorsa per motivo di eresia, pel pericolo di perversione. La terza particola indica la circostanza della soggezione, in cui ritrovar si possono alcune persone rispetto allo scomunicato, come sono i figli non emancipati, e gli altri consaguinei, ed affini in linea retta, rispetto ai loro maggiori; i pupilli rispetto ai Tutori; i servi rispetto ai Padroni, e i Regolari rispetto ai loro Superiori. Così si ha da Innocenzo III. capo *Inter alia de sent. excom.*, e da Gregorio VII. *Can. Quoniam multis*, *caus. 11. q. 3.* La quarta indica l'ignoranza invincibile tanto di diritto, quanto di fatto, quando cioè non sa, che quel tale, con cui si comunica, e tratta sia scomunicato. L'ultima indica la circostanza della necessità, in cui si trovi o lo scomunicato, o il comunicante, d'incorrere in qualche grave danno o spirituale, o temporale, o qualche terza persona; quando non si trattasse di comunicare nel delitto, per cui si è fulminata la scomunica, poichè, essendo colpa, non può coonestarsi il concorso da alcuna necessità.

Fuori di questi casi, chi comunica con lo scomunicato vitando, nelle cose puramente civili, secluso il disprezzo, pecca venialmente; ma pecca gravemente se comunica nelle cose sacre, e incorre un'altra spezie di scomunica chiamata Minore, perchè non si estende a tutti gli effetti della maggiore, poichè priva soltanto chi la contrae, del poter ricevere i Sacramenti, i benefizj, e dignità ecclesiastiche.

La seconda spezie particolare della Censura abbiamo detto essere la Sospensione, con cui viene proibito l'esercizio dell'Ordine, o dell' uffizio, o del benefizio, o di tutto insieme. Le tre prime diconsi sospensione parziale, l'ultima Totale; e questa sempre s'intende, quando la sentenza intima assolutamente la sospensione. Essendo adunque quattro le spezie della sospensione, sono anche in quattro classi distinti gli effetti corrispondenti. Se la sospensione sia totale, resta il sospeso impedito da ogni esercizio di qualunque ordine, di qualunque atto di giurisdizione, di poter conseguire ecclesiastici benefizi, e di riscuotere i proventi di già conseguiti, e della loro amministrazione, onde ad un tale sospeso deve assegnarsi un economo.

Se poi la sospensione sia parziale, il che deve raccogliersi dalle formole, con cui fu dal Giudice espressa, e sia soltanto dall'Ordine, non può il sospeso esercitarne le funzioni sotto pena di colpa grave, e d' incorrere la irregolarità; ma può esercitare tutti gli atti di giurisdizione, che non dipendono dalla podestà dell'Ordine. Se la sospensione sia del benefizio solo, priva de' frutti, ma non delle funzioni al Benefizio annesse. Se poi sia dal Benefizio, e dall' Uffizio, non può nè riscuotere i frutti, nè esercitarne le funzioni, e solo può, e deve recitare il Breviario privatamente, e privatamente celebrare.

L'ultima spezie di censura è l'Interdetto; i cui terribili effetti sono la privazione dell'uso, e amministrazione di alcuni Sacramenti, della pubblica celebrazione de' divini uffizj, e della Ecclesiastica sepoltura. Consiste il primo nel non potersi celebrare nel luogo interdetto la sacra ordinazione, benchè non sia interdetto nè l'Ordinante, nè l'Ordinando, poichè allora nè anche in luogo non interdetto potrebbe farsi. Nel non potersi amministrare i Sacramenti della Penitenza, e dell'Eucaristia se non in pericolo di morte alle persone, che sono nominatamente interdette, nè quello della Estrema Unzione, e solo permettesi la Penitenza agli altri innocenti, e l'Eucaristia in certi giorni particolari determinati. Quanto all'Estrema Unzione però si permette in pericolo di morte a chi non potesse ricevere altri Sacramenti. Permettesi pure la Cresima, e l'assistere al Matrimonio.

Il secondo effetto proibisce la pubblica, e solenne celebrazione de' divini ufizj, vale a dire tutte quelle funzioni, che si fanno

in nome della Chiesa ordinate al divin culto; quindi si comprendono i Sacrifizj, le ore Canoniche, ed altre pubbliche preghiere, processioni ec. fatte in luogo a ciò destinato, poichè privatamente in luogo non determinato al pubblico divin culto possono farsi. Anzi Bonifazio VIII. nel Capo *Alma de' Sent. Excom. in 6.* concede a' Chierici, ed a' Regolari in tempo d' interdetto Generale locale di potere in qualsivoglia Chiesa, e Monastero celebrare i divini Ufizj, purchè si osservino le quattro seguenti condizioni. La prima, che si faccia con voce sommessa, cioè senza canto. La seconda che sieno le porte chiuse, onde deve costituirsi un portiere, che vieti agl' interdetti l' ingresso, e permetta a' privilegiati l' uscita. La terza, che non si faccia alcun segno con le campane. E la quarta che si escludano i nominatamente interdetti, e scomunicati. Nelle quattro solennità però di Natale, di Pasqua, Pentecoste, e Assunzione della B. Vergine, e per decreto di Martino V. in quella del *Corpus Domini*; e per concessione di Eugenio IV. anche in tutta l' Ottava, si permette la suddetta celebrazione nella consueta solenne maniera, ma i nominatamente interdetti, che hanno dato motivo all' interdetto, non devono accostarsi per ricevere l' Eucaristia.

Il terzo effetto è la privazione della Ecclesiastica sepoltura, sicchè niuno può seppellirsi nel luogo interdetto, e le persone nominatamente interdette in nessun luogo sacro, anche non interdetto, possono essere seppellite; là dove quelle, che non hanno avuto parte nel motivo dell' interdetto possono essere sepolte in qualche luogo sacro non interdetto.

Chi poi violasse l' interdetto, pecca gravemente, disubbidendo alla Chiesa in materia di tanto peso, e se sieno Chierici, ed esercitino qualche atto proprio del loro Ordine, oltre la colpa, incorrono l' irregolarità. Que' Signori temporali, i quali costringessero i Chierici a violar l' interdetto senza urgente motivo, incorrono la scomunica maggiore riservata alla S. Sede; come pure la incorrono i nomitamente interdetti, quando non volessero uscir di Chiesa; e i Regolari, che non osservassero l' interdetto, che si osserva dalla Chiesa matrice, dove essi abitano. Che se la violazione consistesse nel dare scientemente sepoltura agl' interdetti in luogo sacro, fuori de' Casi eccettuati, incorrerebbesi la scomunica riservata al Vescovo.

Dalla finora fatta esposizione è facile il rilevare, quali condizioni si ricerchino nel soggetto, acciò possa essere dalle predette censure aggravato, e sono appunto quelle, che abbiamo indicato spiegando l' idea generale della Censura, cioè, che l' uomo solo può andar soggetto a tali pene, perchè egli solo è capace di colpa; ma deve inoltre essere battezzato, perchè deve esser soggetto alla podestà della Chiesa, il che si fa mediante il Battesimo; onde chi

non è battezzato, non può incorrer censure. Deve essere tra' viventi sopra la terra, mentre la podestà delle Chiavi è stata conferita alla Chiesa rispetto a' soli viatori, nè ha luogo dopo la morte. Che se qualche volta la Chiesa scomunica un morto, e l' assolve, ciò non è propriamente un fulminare, o assolvere dalle censure, ma una dichiarazione dello stato in cui il defunto partì dal mondo. Deve inoltre essere capace di commettere la colpa, e però i bambini, i perpetuamente pazzi sono esenti dalle censure. Finalmente deve esser suddito del Superiore, che intima la Censura, perchè procedendo questa da un atto di giurisdizione, non può per conseguenza esercitarsi se non rispetto alle persone soggette. Per incorrere la scomunica, e l'interdetto, bastano le accennate condizioni, ma per incorrere la sospensione ricercasi di più, che il soggetto sia aggregato al ceto Ecclesiastico, mentre un Laico non potendo esercitare *ex officio* niuna sacra funzione, non può nemmeno incorrere la sospensione, che soltanto impedisce l' esercizio della spirituale podestà ricevuta.

Siccome s' aspetta alla sola Ecclesiastica podestà residente nel Sommo Pontefice rispetto a tutta la Chiesa, ne' Vescovi rispetto alle loro particolari Diocesi, e suoi Vicarj Generali, Capitoli Cattedrali, Sede Vacante, e Prelati regolari rispetto a' loro sudditi, e nelle altre persone Ecclesiastiche, alle quali competa la spirituale giurisdizione nel foro esterno, il fulminar le censure; così ad essi soli compete il darne l' assoluzione; nè senza di essa cessano le incorse, benchè cessi nel reo la contumace disubbidienza, e succeda il ravvedimento sincero, essendo condannata da Alessandro VII. la proposizione, la quale asseriva, che nel foro interno della coscienza, *reo correcto, ejusque contumacia cessante cessant censuræ*. Quindi se le censure sieno state intimate con sentenza particolare, può solo assolvere chi le intimò; il superiore a lui nella piena giurisdizione circa i soggetti, che l' hanno incorse, come sono i Metropolitani, quando al loro tribunale siasi devoluta la causa per via di appellazione. Il Successore nella medesima autorità del Giudice, che l' ha intimata.

Se poi fossero le censure intimate per via di Legge, solo può assolvere il Legislatore, supposto che a sè le abbia riservate, o il suo superiore, o Successore, o Delegato; e se non sono riservate, può assolvere ogni approvato Confessore. E quantunque pel valore dell' assoluzione, basti, che sia espressa con qualche segno esterno; perchè però lecitamente si dia, deve osservarsi la forma prescritta da' Rituali.

Molto vi sarebbe ancora che dire circa la presente materia, se la trattassimo da' Moralisti, e Canonisti; ma non riguardandola se non per quella parte, che appartiene al dogma, crediamo, che

il detto sia sufficiente al nostro intento, senza ulteriormente diffonderci.

CAPITOLO III.

Si espone l'idea Cattolica dell'Indulgenza, e si dimostra essere nella Chiesa il tesoro, su cui essa si fonda, e l'autorità di applicarlo.

Dimostrata l'esistenza della podestà della Chiesa di ligare con le censure, passiamo a vedere la podestà di sciogliere con la concessione dell'Indulgenze; e per procedere con chiarezza spieghiamo prima cosa s'intenda con un tal nome. Abbiamo già antecedentemente esposto; e dimostrato, che col Sacramento della penitenza degnamente ricevuto si cancella bensì la macchia della colpa, e il reato della pena eterna a lei dovuta, supposto che sia mortale, sicchè se il penitente felice morisse subito dopo l'assoluzione Sacramentale, andrebbe all'altra vita sicuro di sua eterna salute. Ma siccome rarissime volte succede, che la contrizione sia così intensa, e perfetta, che soddisfi interamente anche alla pena temporale, che la divina Giustizia esige in soddisfazione delle ricevute offese; così resta un tal debito, e quanto sia, Iddio solo lo sa, il quale deve pagarsi o in questa, o nell'altra vita nel purgatorio, a questo fine istituito, di cui di presente supponiam la esistenza, che a suo luogo dimostreremo. L'indulgenza pertanto è quella, che supplisce alla debolezza umana circa una tale soddisfazione, vale a dire rimette, e paga a misura delle disposizioni, di chi la riceve, il debito della pena temporale che resta dopo la riconciliazione fatta con Dio per mezzo del Sacramento della penitenza, e però da' Teologi si diffinisce. *Remissio pœnæ temporalis, quæ post culpam et pœnam æternam condonatam luenda superest, extra Sacramentum, ab eo data, qui potestatem habet dispensandi spiritualem Ecclesiæ thesaurum juxta suscipientium dispositionem.*

Egli è adunque un errore il credere, che le Indulgenze cancellino i peccati o mortali, o veniali quanto alla colpa; ma li suppongono rimessi, come pure suppongon rimessa la pena eterna, e solo si estendono, e riguardano, come abbiam detto, la condonazione del debito della pena temporale. Questa condonazione si opera dall'Indulgenza in due maniere e per modo di assoluzione, e per modo di pagamento, vale a dire non rimettendo il debito semplicemente, come fa un creditore, che dona al debitore quanto gli deve, ma sostituendo nel tempo stesso l'equivalente, onde resti la divina Giustizia pienamente soddisfatta, in quella guisa che farebbe il creditore, che al debitore suo dicento scudi glieli somministrasse, acciò gliene facesse il contamento.

Una tal remissione dicesi, che si fa fuori del Sacramento, perchè quantunque il concederla appartenga alla podestà delle chiavi, è però diversa da quella, che si esercita nel Sacramento, mentre in questo rimette la colpa, e la pena eterna, ma non almeno d'ordinario tutta la pena temporale. Laddove con l'indulgenza rimettesi solo quest'ultima o in tutto, o in parte secondo la volontà di chi la concede.

Dicesi, che si concede da chi ne ha il potere; poichè il concedere l'indulgenza è un atto di spirituale giurisdizione, che riguarda i sudditi, ed è compresa come si è detto, nella podestà delle chiavi. Ora siccome questa non può esercitarsi nel giudizio sacramentale se non da chi ha la giurisdizione sopra de' penitenti. Così non potrà esercitarsi l'altra senza la medesima autorità, non potendosi rimettere le pene dovute a' Rei se non dal Giudice, o supremo, o delegato; e per questo i Sommi Pontefici Martino V. nel Concilio di Costanza concedendo un' Indulgenza Plenaria la chiama col nome di assoluzione plenaria, e Gregorio VII. si serve nelle sue lettere, dove parla d'Indulgenze, del termine medesimo di assoluzione per indicarle.

Siccome poi una tale assoluzione importa la sostituzione della soddisfazione in cambio della pena, così anche per questo capo l'Indulgenza è un atto di giurisdizione; poichè non potendosi sostituire i beni comuni spirituali della Chiesa, se non da quegli, a cui è stata da Cristo commessa la distribuzione, ne segue, che chi non ha un tal potere, non possa concedere Indulgenze.

Le ultime particole si sono poste per confutare l'inganno di coloro, i quali credono, che le Indulgenze producano il loro effetto indipendentemente dalle disposizioni di chi vuole acquistarle. Imperciocchè se i Sacramenti medesimi, che hanno la virtù di produrre i suoi effetti *ex opere operato*, ricercano le previe disposizioni in chi ha da riceverli; molto più devedirsi lo stesso delle Indulgenze, mentre essendo sostituzioni di quanto non può pagare la umana fralezza, suppongono, che il soggetto faccia quanto può; e non potendo di più, esse suppliscono al mancamento. S'ingannano adunque i fedeli, i quali credono di acquistar le indulgenze con la semplice, e pura esecuzione delle opere ingiunte nei Brevi, che le concedono, non prendendosi poi altro fastidio di fare altre opere penitenziali per soddisfare alla divina Giustizia pei loro peccati; poichè se ciò fosse vero, le Indulgenze non sarebbero un soccorso dell'impotenza, ma un fomento della pigrizia, e un dar ansa a moltiplicare le colpe, che con tanta facilità si potessero soddisfare. Così la intendeva Gregorio VII., il quale scrivendo l'anno 1073. al Vescovo di Lincoln, che lo avea pregato a concedergli un'Indulgenza, gliela concede, ma con la condizione, *si tamen bonis operibus inhærendo, commissos exces-*

sus plangendo quantum valueris, corporis tui habitaculum Deo mundum exhibueris; alle quali parole sogginnge il Cardinal Baronio, che racconta il fatto: *Ut appareat Sedis Apostolicæ Indulgentias illis communicari qui, quantum suppetunt vires, bene operari non prætermittunt, non autem ignavis, otiosis, ac negligentia torpescentibus.* E S. Antonino *1. p. tit. 10. cap. 3.* parlando di coloro, che esaltano il valore delle indulgenze, dice, che non devono intendersi in maniera, che vagliano senza l'accompagnamento delle opere penitenziali. *Nec credant, quod propter has Indulgentias generales minus teneantur agere pœnitentiam in hac vita; et hoc dictum satis videtur concordare æquitati, ut notat Innocentius.* Nè devono ascoltarsi alcuni Teologi, che hanno asserito il contrario, non ad altro servendo la loro opinione, che a promovere la dappocaggine nel Cristianesimo.

Di due spezie sono le indulgenze, altre chiamansi Plenarie, altre Parziali; le prime si chiamano con tal nome, perchè con esse la Chiesa rimette per quanto dipende dalla sua autorità tutto il debito della pena temporale, sicchè se il soggetto sia ben disposto a riceverle, acquistate che le avesse, e morisse subito, se ne volerebbe senza indugio alla gloria; ma siccome tali disposizioni sono rarissime, così rarissimi sono quelli, che acquistano Indulgenze veramente plenarie.

Le parziali sono quelle, che rimettono parte della pena secondo l'intenzione espressa del Concedente. Circa di che è da osservarsi che quando si dice, che si concedono Indulgenze di cento giorni, di 100. anni, di tante quarantene, non si vuol già indicare, che ad un tal numero corrispondano altrettanti giorni, anni, quarantene di abbreviamento nel purgatorio. Poichè quantunque le pene del purgatorio sieno incomparabilmente maggiori di ogni pena di questo mondo, non sono però meritorie ma soltanto soddisfattorie; là dove le pene volontariamente sofferte in questa vita per amore di Dio da chi è in istato di grazia hanno e l'una, e l'altra prerogativa, e possono giugnere a tale perfezione, che in poco tempo cancellino il debito di una pena lunghissima, che si dovrebbe soffrire nel purgatorio. Vuolsi adunque indicare con tali formole, che al soggetto, che acquista tali Indulgenze colle debite disposizioni, viene rimessa tanta pena temporale, quanta meriterebbe, che gliene fosse rimessa, se per tutto il tempo indicato praticasse i rigori delle penitenze, che da' Canoni penitenziali venivano anticamente imposte. Quindi i fedeli, a' quali stia a cuore di soddisfare alla divina Giustizia pei peccati commessi, devono essere sommamente premurosi, e diligenti per acquistarne quante più possono, mentre con tal mezzo si esimono dalle pene atrocissime del purgatorio, la cui lunghezza, e grado per ogni colpa determinati al solo sovrano Giudice è nota, nè a noi conviene l'investigarlo.

Premesse queste nozioni per maggiore intelligenza del dogma, lasciando agli Scolastici, e Moralisti il trattare gli altri punti, entriamo a dimostrare la verità, che deve credersi contro l'eretiche dicerie, che è il solo, che appartiene al nostro istituto; e primieramente dimostriamo esistere nella Cattolica Chiesa un tesoro inesauribile di beni spirituali comuni, e applicabili in vantaggio di tutti i fedeli, che sono in istato di parteciparne, che è il solo fondamento, sopra cui si appoggiano le indulgenze.

Siccome negli stati temporali ben diretti vi sono le rendite che servono al riparo delle spese ordinarie, e inoltre un conservatorio, in cui riponesi quel di più, che sopravanza, onde supplire a casi straordinarj, che possono sopraggiungere, e questo copioso ammassamento di ricchezze chiamasi comunemente il tesoro: così il divin Redentore nel Regno spirituale della sua Chiesa non solo somministrò quanto era necessario per la salute de' suoi redenti riposto nella efficacia de' Sacramenti, che sono i mezzi ordinarj per procurarla, ma lasciò ancora un altro cumulo infinito di beni, che servissero a' vantaggi dirò così straordinarj de' medesimi, da distribuirsi secondo che giudicasse opportuno dai Pastori che la dirigono. Ora questo cumulo di spirituali ricchezze, consistenti principalmente nei meriti infiniti di lui medesimo, e secondariamente nelle soddisfazioni, e meriti de' Santi, che sono a' loro sopravanzate, per non averne avuto bisogno per soddisfare per sè medesimi, chiamasi il tesoro della Chiesa, della cui esistenza eccone convincentissimi gli argomenti.

E primieramente egli è certo di fede, che essendo Cristo Vero Dio, ed Uomo, ogni sua azione fu di valore infinito di tal maniera, che un solo atto di semplice umiliazione alla divina Maestà sarebbe stato piucchè bastante a soddisfare pei peccati anche possibili di tutto il Mondo. Egli di ciò non volle contentarsi ma dal primo istante della sua concezione fino all' ultimo respiro in Croce tutte impiegò la sua umanità, ed azioni nell'adempiere alla sodddisfazione predetta. *Ipse est propitiatio*, disse S. Giovanni, *1. ep. cap. 2. v. 2. pro peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi.* Ma se, come abbiamo detto, un atto solo bastava al bisogno; tutti adunque gli altri furono un soprappiù. Dunqne essendo anche questi da lui esercitati per la salute degli uomini, e sempre sussistendo dinanzi a Dio, possono per conseguenza loro applicarsi; e siccome il numero degli uomini per quanto grande voglia supporsi, è sempre finito; così rimane sempre un immenso cumulo di meriti, che si può applicare per loro medesimi; esiste adunque un tal tesoro.

Ascoltiamo adesso il Sommo Pontefice Clemente VI. nella sua Costituzione *Unigenitus* tra l' Estravaganti Comuni *tit. de Pœnit., et Remis.*, che così insegna. *In ara Crucis innocens immo-*

latus, non guttam sanguinis modicam, quæ tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione totius generis humani suffecisset; sed copiose velut quoddam profluvium noscitur effudisse...:quantum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis, ac superflua tantæ effusionis miseratio redderetur, thesaurum militanti Ecclesiæ acquisivit...quem quidem thesaurum non in sudario repositum, non in agro absconditum, sed per Beatum Petrum Cœli Clavigerum, ejusque successores in terris vicarios commisit fidelibus salubriter dispensandum.

Quantunque però i soli meriti, e soddisfazione di Cristo costituiscano in principalità, e sostanza il detto spirituale tesoro, non per questo vengono esclusi, ma anzi deve credersi, che concorrano, come per accidentale sopraggiunta, i meriti, e soddisfazioni de'Santi, che siccome volle Iddio onorare del carattere di suoi amici; così volle ancora, che partecipassero la gloria di nostri secondarj intercessori, tanto per impetrarci le sue misericordie, quanto per soddisfare pei nostri debiti, accettando in nostro vantaggio, qualora in modo speciale venisse dalla legittima podestà applicato, quanto sopravanzasse al loro bisogno.

Di fatto che ne'Santi vi sieno queste sovrabbondanti soddisfazioni al loro bisogno, basta per vederlo dare un'occhiata alla qualità della vita da essi menata, e alle penalità da essi sofferte. Chi più innocente, e santo della Gran Vergine Madre, in cui non vi fu, secondo che insegna la Chiesa, colpa di sorta alcuna attuale, e secondo la pia sentenza fu anche dalla originale preservata? e chi più di lei patì dopo il suo figlio, sicchè S. Bernardo la predicò piucchè martire? Ora tante pene da lei si sostennero non per soddisfare per sè. Dunque sussistendo dinanzi a Dio, saranno a benefizio de' bisognosi. S. Giovanni Battista santificato nel seno materno, e dopo una asprissima penitenza continua svenato per la giustizia; tanti Martiri, la cui vita innocentissima fu coronata colla sofferenza di orrendi supplicj; tanti Confessori, e Vergini, che per tutto il corso della loro vita conservarono l'innocenza, e nondimeno si consumarono coi rigori di una severissima penitenza: tutti questi certamente acquistarono un cumulo sorprendente di meriti, i quali se in ragione di merito furono premiati colla gloria eterna, in ragione di soddisfazioni restarono a benefizio degli altri, pei quali venissero applicate. Ora che esse pure entrino ad arricchire in qualche modo il tesoro spirituale della Chiesa, chiaramente raccogliesi in primo luogo dalle divine Scritture. Imperciocchè in esse si rappresentano varj esempj, nei quali la divina Maestà accettò le preghiere de' suoi amici, e condonò a loro riguardo, le pene dovute ai prevaricatori della sua Legge. Liberò Loth dall'incendio di Sodoma per i meriti di Abramo suo zio. Perdonò agli Israeliti per la intercessione di Mosè. E

si protestò con Abramo medesimo, che avrebbe perdonato a'Sodomiti, se fra loro si fossero ritrovati soli dieci giusti. Ma se i meriti de'Santi tanto valevano, essi ancora viventi, per qual motivo perderanno il valore, quando sono già in possesso della gloria, e uniti inseparabilmente con Dio? E fino a'tempi di S. Cipriano, i martiri viventi impetravano colle loro preghiere la remissione delle canoniche penitenze a' caduti, che ravvedevansi.

E tanto professa di credere la Chiesa, quando propone quale articolo di fede la comunione de'Santi. Imperciocchè in cosa questa consiste, se non nella partecipazione delle opere soddisfattorie, e impetratorie, che si fanno da' giusti nella Società Cattolica de' fedeli? mentre essendo tutti membri del corpo mistico, siccome nel corpo naturale ciò che sovrabbonda ad un membro va a benefizio degli altri, così nello spirituale ciò, che non è necessario per l'operante, si riserva a vantaggio comune. *Ecclesia*, dice S. Ambrogio *lib. 1. de Offic. cap. 29. in commune orat, in commune operatur.* Il che confermasi dal Sommo Pontefice Clemente VI. nella sopraccitata Costituzione *Unigenitus*, così scrivendo: *Ad cujus quidem thesauri cumulum Beatæ Dei Genitricis, et omnium electorum a primo justo usque ad ultimum merita adminiculum præstare noscuntur; de cujus consumptione, seu minutione non est aliquatenus formidandum tam propter infinita Christi merita, quam pro eo quod quanto plures ex ejus applicatione trahuntur ad justitiam, tanto magis accrescit ipsorum cumulus meritorum.*

Spiega, e conferma la medesima verità l'Angelico *sup. q. 25. a. 1.*, ove rigettata la opinione di quelli, che sostenevano giovare le Indulgenze nel solo foro Ecclesiastico, e non nel Tribunale di Dio, soggiunge discorrendo in tal forma. La Chiesa è un solo corpo mistico, nel quale molti colle loro opere soddisfattorie non solo hanno soddisfatto per sè, ma hanno soddisfatto, e soddisfano molto più di quello, che importava, e importa il suo debito di tal maniera, che le loro sofferenze sono di tanto valore, che possono supplire a tutte le pene temporali dovute a tutti i viventi, principalmente pei meriti infiniti del Redentore, i quali col loro infinito valore non solo danno la virtù a' Sacramenti, ma ancora si estendono a tutto ciò, che può avere ragione di soddisfazione, e di merito. Ora uno può soddisfare per un altro, ma siccome i Santi nelle predette sovrabbondanti soddisfazioni non hanno avuto per oggetto il soddisfare per alcuno in particolare come tale persona, ma in comune per tutti i membri bisognosi; quindi è, che divengono beni comuni della Chiesa, di cui tutti possono partecipare. Esiste adunque nella Chiesa il predetto tesoro spirituale fondato ne' meriti infiniti del Redentore, la cui efficacia avvalorando anche le soddisfazioni de'Santi esse pure dalla divina Bontà si ripongono nel medesimo ad universale vantaggio.

Supposta una tal verità non vi può essere difficoltà ragionevole nel dimostrare, che nella Chiesa vi sia il potere di disporre, e di applicare le porzioni dirò così del tesoro medesimo, secondo le necessità, e convenienti motivi ricercano, a benefizio dei giustificati fedeli. Abbiamo infatti in S. Matteo *cap. 18. v. 18.* avere il Redentore conferita agli Apostoli, e per conseguenza a tutti i loro legittimi successori la podestà amplissima di sciogliere, e di ligare, senza eccezione di cosa alcuna, come si è altrove osservato. Ora ella è cosa evidente, che siccome il ligare nel foro della coscienza importa non solo il ritenere l'assoluzione dalla colpa, ma ancora l'obbligazione a soggiacere alla pena alla stessa dovuta; così lo sciogliere, include la liberazione da tutte due. Se adunque alla Chiesa è stata concessa tal facoltà, non altro essendo l'indulgenza, che una remissione della pena, che rimane da pagare dopo rimessa la colpa, sarà anche a lei conferita l'autorità di concedere l'indulgenze.

Tanto è ciò indubitato, che in tutti i secoli la Chiesa si è sempre servita senza esitanza di un tal potere. Principiò S. Paolo nel primo secolo a darne un pubblico esempio coll'incestuoso di Corinto, al quale dopo averlo ligato dandolo in potere di Satana, ravveduto poi, e dando segni di vera penitenza, lo liberò dalla parte, che rimanevagli da scontare; *Sufficit illi*, scrisse nella sua 2. ai Corinti *cap. 2.*, *qui ejusmodi est, objurgatio hæc, quæ fit a pluribus, ita ut e contrario magis donetis, et consolemini, ne forte abundatiori tristitia absorbeatur. . . . cui autem aliquid donastis, et ego; Nam et ego quod donavi, siquid donavi, propter vos in persona Christi.* Rimisero adunque i Ministri di Corinto, e rimise l'Apostolo parte della soddisfazione, a cui era obbligato il penitente.

Nel secondo secolo si esercitò lo stesso benefizio per la intercessione dei Martiri verso i caduti, e lo attesta Tertulliano nel libro *ad Martyres cap. 1. Quam pacem quidem non habentes, a Martyribus in carcere exorare consueverunt. et ideo jam etiam propterea in vobis habere, et fovere, et custodire debetis, ut si forte et aliis præstare possitis*; e benchè divenuto poi Montanista nel *lib. de Pudicit. cap. 21.*, condanni tale indulgenza, dimostra però nel tempo stesso, che tra Cattolici praticavasi.

Nel terzo secolo abbiamo per testimonio S. Cipriano, il quale non approvava bensì, che si accordassero dai Martiri i libelli per le indulgenze, se non a coloro, che aveano eseguite le opere penitenziali ai loro falli dovute; accordava però, che si concedessero, occorrendo ai penitenti mortal pericolo. *Qui libellum*, scrive nella *epist. 12.*, *a Martyribus acceperunt, et auxilio eorum adjuvari apud Deum in delictis suis possunt, si premi infirmitate aliqua, et periculo cœperint, exomologesi facta, et manu*

eis in pœnitentiam imposita, cum pace a Martyribus promissa ad Dominum remittantur.

Nel quarto secolo lo attestano i Concilj. il primo Niceno, quel di Ancira, di Neocesaria, di Laodicea, il quarto Cartaginese, coll' accordare la remissione della penitenza, secondo il fervore dei penitenti. Nei susseguenti poi la cosa è così evidente, che non può mettersi in dubbio, anzi i Settarj stessi non potendo negarlo, lo condannano di prevaricazione, e di abuso.

L'Angelico nell' articolo sopraccitato ne dà la ragione. Nella Chiesa, dice, vi è il tesoro spirituale inesauribile dei meriti di Cristo, e dei Santi, applicabile a vantaggio dei fedeli. Ora quei beni, che sono a tutti comuni in qualsivoglia società, appartiene ai direttori della medesima il dispensarli, secondo che il bisogno, e la convenienza il ricercano. Dunque anche nei Pastori della Chiesa vi sarà l' autorità di dispensare i beni spirituali comuni della medesima in pro dei fedeli; è per conseguenza siccome se uno soddisfacesse per un altro, questi rimarrebbe libero dal debito inverso, così applicandosi le altrui soddisfazioni da chi ne ha l'autorità, rimarrà a quelli, ai quali si applicano, rimessa la corrispondente quantità della pena, a cui sarebbe obbligato.

Non altro dunque fece il Sacro Concilio di Trento nel suo decreto circa le Indulgenze nella *sess.* 25., se non confermare la Cattolica Dottrina sempre custodita, e praticata nella Chiesa, e mettere riparo agli abusi, che o l'ignoranza, o la malizia avevano potuto introdurre, come dimostrano le medesime sue espressioni, nelle quali comprendesi quanto sinora si è asserito, e sono le seguenti. *Cum potestas conferendi Indulgentias a Christo Ecclesiæ concessa sit, atque hujusmodi potestate divinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus illa usa fuerit; Sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum cristiano populo maxime salutarem, et Sacrorum Conciliorum auctoritate probatum in Ecclesia retinendam esse docet, et præcipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asserunt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem esse negant.* Ecco il dogma definito. *Abusus vero, qui in his irrepserunt, et quorum occasione insigne hoc indulgentiarum nomen ab hæreticis blasphematur, emendatos, et correctos cupiens, præsenti decreto generaliter statuit, pravos quæstus omnes pro iis consequendis .... omnino ablendos esse. Cæteros vero . .. mandat omnibus Episcopis, ut diligenter quisque hujusmodi abusus Ecclesiæ suæ colligat, eosque in prima Synodo provinciali referat; ut aliorum quoque Episcoporum sententia cognita, statim ad Summum Romanum Pontificem deferantur, cujus auctoritate, et prudentia, quod Universali Ecclesiæ expediat, statuatur.* Potevasi stabilirne mezzo più opportuno, ed efficace per isvellere, ed evitare i disordini?

A fronte nondimeno di così chiari argomenti contro la Cattolica Verità, insorsero anticamente i Montanisti, mentre Tertulliano caduto nelle reti, e invasato del loro furore nel *lib.*, che scrive dopo la sua caduta *de pudicitia*, argomentava così. *An tu, et in Martyres tuos effundis hanc potestatem? . . . Sufficiat martyri propria delicta purgasse... quis alienam mortem sua solvit nisi solus Dei Filius?*

I Valdesi adottarono lo stesso errore nel secolo *12.*, come si ha dal Rainerio nel libro scritto contro di loro *cap. 6.*, e Wicleffo, e Giovanni Hus condannati nel Concilio di Costanza. Questi furono i Padri, dai quali appresero la loro dottrina i moderni Pseudoriformatori anche circa un tal punto. Lutero nella Germania, Zuinglio tra gli Svizzeri, prima principiarono a declamare contro gli abusi, che si commettevano per motivo delle Indulgenze, e di poi infuriandosi maggiormente, le negarono del tutto, non volendo riconoscere nè tesoro nella Chiesa di poter dispensarsi, almeno in quella parte, che comprende i meriti dei Santi, nè la podestà di applicarlo. Calvino poi superò tutti coll'aggiungere all'errore le calunnie, le derisioni, con cui insulta la medesima verità. Vediamo pertanto, con quali ragioni sostengano le superbe loro pretese.

Entra prima in campo Lutero, e argomenta in tal foggia. Come mai possono le Indulgenze fondarsi nei meriti di Cristo, mentre questi giustificano, e quelle solo rimettono la pena temporale? Anzi è un avvilire i meriti medesimi col farli servire alla remissione delle pene temporali, che sono *un'opera sordida di morte.* E poi se questi entrassero nelle Indulgenze, siccome essi sono necessarj a tutti per la salute, così dovrebbero essere anche le Indulgenze. Eppure chi ha mai detto, che vi sia obbligo di acquistarle? Ma ciò lasciasi nella libertà di ciascuno.

Non può discorrersi più al rovescio. I meriti di Cristo sono di un infinito valore, e però includono una infinita efficacia e per giustificare, e per soddisfare, e la esercitano e nei Sacramenti, e fuori dei Sacramenti. Quando il fedele morto alla grazia, e reo di eterna pena, riceve i Sacramenti colle debite disposizioni, i meriti di Cristo lo ravvivano giustificandolo, e lo liberano dalla eterna pena, per cui hanno sovrabbondantemente soddisfatto; quando poi il giustificato riceve l'Indulgenza, operano in lui la liberazione della pena temporale rimasta da soddisfare per la imperfezione delle disposizioni, con cui si accostò al Sacramento, il quale per tal motivo non operò tutto l'effetto, che poteva operare. Tutto adunque dipende dai meriti di Gesù Cristo. Ma perchè producano il loro effetto, è necessaria l'applicazione, il che deve accordarsi anche dall'Avversario, avendo esso costituita la giustificazione nella fede, con cui ognuno se gli applica, e per cui gli vengono

imputati. Se pertanto si applicano come soddisfattorj, il che si fa nelle Indulgenze, soddisfano. Tutta adunque la contradizione svanisce, e non ha luogo se non nella fantasia dell'Avversario.

La seconda difficoltà è ancora più insulsa. Ma prima si desidererebbe sapere, cosa abbia voluto dire con quella espressione, cioè, che la remissione *della pena temporale è un' opera sordida di morte*. In cosa mai può consistere una tale mortal sordidezza? Le pene temporali, se sono giuste, come lo sono nel caso nostro, sono un effetto della giustizia vendicativa di Dio; dunque non possono chiamarsi sordide. Se poi dicansi opere sordide di morte, perchè dovute pel peccato, vera orrenda cagione, che le ha meritate, è un parlare molto stravolto; poichè essendo le pene il correttivo della colpa, rimettendo l' ordine da questa violato, come mai possono partecipare della sua immondezza? Sia però come si voglia, è sempre falsissimo, che l'impiegare i meriti di Cristo in soddisfazione delle medesime, sia un avvilirli. Imperciocchè se egli stesso non giudicò di avvilirli, offerendoli al Padre in espiazione di tutti i peccati del mondo, per lo che anzi acquistossi il gloriosissimo titolo di Redentore, e Salvatore dell' uman genere, sarà un avvilirli applicandoli coll' autorità da lui medesimo conferita alla sua Chiesa anche per questo fine, cioè di espiare le pene temporali ricercate dalla divina giustizia per intiera soddisfazione delle colpe già condonate, e in contraccambio della pena eterna di già rimessa? Bisogna avere perduto il senso comune per non vederlo.

La terza difficoltà è simile alle precedenti. E per concepirne chiaramente l'assurdità, basta il riflettere, che i meriti di Gesù Cristo sono stati da lui destinati per sovvenire a tutte le umane necessità; senza di essi non v' ha merito, non v' ha espiazione, nulla si può ottenere. Ma gli umani bisogni, non sono tutti della stessa natura. Altri sono tali, che senza l'applicazione di essi, come giustificanti, non possono sollevarsi, come è la riparazione della vita sovrannaturale perduta pel peccato, la quale non può ottenersi senza dei Sacramenti, che sono i mezzi della medesima applicazione. Altri sono bisogni, che possono sollevarsi colla loro applicazione, considerati soltanto come soddisfattori; ed in tal caso siccome la pena può dal reo soddisfarsi, o col tollerarla in sè stessa, o coll' esibire un giusto compenso; così se l'uomo non conoscente i veri suoi vantaggi non si curi di procacciarsi questo secondo mezzo, che a lui viene esibito nelle Indulgenze, ma voglia scontare il debito suo colle proprie soddisfazioni o in questa, o nell' altra vita, può farlo; e allora i meriti di Cristo sono e necessarj, e non necessarj. Sono necessarj per dar valore alle proprie opere penitenziali; ma non necessarj quanto all' applicazione per soddisfare alla pena, essendo in potere dell' uomo la sopraesposta

elezione. Egli è adunque un confondere tutte le idee, il dire, che non dovendo necessariamente prendersi le Indulgenze, non includono queste i meriti di Gesù Cristo, per essere essi necessarj per la salute.

Ma, soggiunge l'Eresiarca, se queste Indulgenze sono una remissione delle pene temporali, acquistandosi le Indulgenze dovremmo restar liberi dalle medesime. Ora è cosa evidente, che quelle sempre sussistono, e si voglia, o non si voglia siamo soggetti alla morte, alle infermità, alle fatiche, ai flagelli. Dunque a cosa servono le Indulgenze?

Quanto è mai terribile la cecità, in cui per giusto giudizio di Dio cadono gl'ingegni prosuntuosi, credere simili ciance per argomenti insolenti! Chi non sa, che altre sono le pene naturali, conseguenze della natura corrotta pel peccato originale, e altri le pene temporarie dovute all'uomo per le sue colpe personali già rimesse, quanto al reato di eterna morte? Ora le prime non si tolgono in questa vita, perchè la sovrana Providenza ha voluto, che sussistano per umiliazione della umana superbia, e per esercizio di virtù, ed ha la perfetta restituzione dello stato della innocenza meritata da Cristo, riservata alla futura risurrezione; nè ad esse niun Cattolico ha mai pensato estendersi le Indulgenze. Queste riguardano le seconde, le quali coll'applicazione delle soddisfazioni di Cristo, e dei Santi vengono rimesse, e però è tanto lontano, che possano dirsi superflue, che anzi devono giudicarsi vantaggiosissime; poichè se ogni pena del Purgatorio supera al dire de' Padri l'atrocità di ogni pena di questa vita, potendosi con tal mezzo quella evitare o in tutto, o in parte, è un essere molto ingrati alla Divina Misericordia lo spacciare per inutile il mezzo efficace, che ci ha somministrato nell'accordare alla sua Chiesa la facoltà di dispensarlo a chiunque se ne voglia ben servire.

Il fondamento delle Indulgenze, sottentra Calvino, si dice essere il Tesoro della Chiesa, in cui si fanno entrare le soddisfazioni, e i meriti sovrabbondanti dei Santi. Ora qual cosa può idearsi più falsa, e ingiuriosa ai meriti di Cristo? Imperciocchè come mai può darsi nei Santi una tale sovrabbondanza? Non hanno essi ricevuto per tutti i loro meriti un premio sovrabbondante? cosa adunque può restare da applicarsi agli altri? E poi per qual fine unirli coi meriti di Cristo? Non è egli questo un considerarli come insufficienti al riparo di tutte le necessità degli uomini? Il che è manifestamente contro la Scrittura, e una vera empietà contro del Redentore.

Bisogna, che quando questo Caposquadra dei Sacramentarj scriveva contro le Indulgenze, sognasse, poichè le difficoltà opposte, non sono argomenti, ma deliri. I Cattolici asseriscono in primo luogo bensì, che nei Santi vi sieno delle soddisfazioni, che non

essendo necessarie per essi, perchè non obbligati a pagare pena alcuna temporale, o molto a quelle inferiore, possono applicarsi agli altri che ne abbisognano, e in questo senso entrano nel tesoro della Chiesa; ma non in quanto sono opere di merito personale. Sotto di un tale riguardo nulla sopravanza ai Santi; e per quanto grande si supponga il loro merito, si ricompensa sovrabbondantemente nella gloria, che loro viene retribuita. Ma se la Divina Bontà vuole per onorarli, che si applichino, e le accetta in isconto delle pene agli altri dovute, avrà forse Calvino la temerità di negarlo? I fatti chiari delle Divine Scritture sopraccitati lo dimostrano ad evidenza. Nulla adunque conchiude il suo argomento.

Sarebbe, per ribattere il secondo, inginrioso a Cristo, e bestemmia il far entrare le soddisfazioni dei Santi, con quelle, che egli operò, qualora ciò si facesse, perchè si credessero queste insufficienti, e acquistassero con tal unione maggior vigore. Ma non bestemmiano così i Cattolici. Essi dicono, ed è verissimo, che i meriti di Cristo sono anzi i soli, che operano la remissione della colpa, e della pena, come abbiamo già detto, ma che sono ancora di tanta efficacia, che danno valore di soddisfare per le pene temporali anche alle soddisfazioni dei Santi, sicchè queste per sè medesime nulla vagliono senza di quelli. È adunque affatto diverso il modo, con cui entrano nel Tesoro della Chiesa i meriti di Cristo, e i meriti dei Santi; e per consegnenza non solo una tale unione non è ingiuriosa a Cristo, ma anzi un contrassegno glorioso della sua infinita efficacia, e sovrabbondante misericordia, la quale siccome ha voluto confidare agli uomini da lei prescelti la dignità di cooperare alla applicazione della redenzione da lei operata, così ha voluto dare ai suoi fedeli l' onore di concorrere allo sconto del debito delle pene temporali, in favore degli altri membri a sè uniti colla Carità.

Nè in altro senso parlano le Scritture, ed i Padri, quando dicono, che il solo Sangue di Cristo è la nostra redenzione, nè valere il Sangue dei Martiri per la remissione dei peccati. Perchè appunto solo Cristo è, e poteva essere il Salvatore: ma non negano mai, che pel suo merito anche le soddisfazioni dei Santi non servano alla remissione delle pene temporali, rimaste da scontare dopo rimessa la colpa.

CAPITOLO IV.

Sono a tutti i ben disposti utilissime le Indulgenze sieno viatori viventi, o sieno giusti trapassati, ma ritenuti nel Purgatorio, con questa differenza soltanto, che ai primi giovano per modo di assoluzione, e pagamento di debito; laddove agli altri giovano per modo di suffragio.

Per rimanere convinti della utilità delle Indulgenze, rispetto ad ogni genere di persone viventi sopra la terra, che colle debite disposizioni le ricevono, non solo in faccia alla Chiesa, ma ancora realmente dinanzi a Dio, basta il riflettere ai testi soprallegati, per dimostrare l'autorità, che ha lasciata alla sua Chiesa il Redentore di conferirle. Disse egli agli Apostoli, che dava loro il potere di sciogliere, e di legare, e che quanto avessero sciolto, e ligato in terra, lo stesso sarebbesi ratificato in Cielo. Essendo adunque le indulgenze una remissione delle pene temporali dovute alla colpa già condonata, ne segue, che non solo nel Tribunale della Chiesa, ma ancora in quello della Divina Giustizia siano vantaggiose; altrimenti non sarebbe vero, che ciò, che scioglisi sulla terra, si sciolga anche in Cielo.

In secondo luogo, alla massima comune insegnata della Scrittura, e dai Padri, dovere tutti fare frutti di penitenza, ed essere a Dio accette le nostre soddisfazioni, qualora con cuor sincero a lui le offeriamo: *Facite fructus dignos pœnitentiæ*, diceva agli Ebrei il Precursore, e Gesù Cristo *nisi pœnitentiam egeritis, omnes simul peribitis — Dominus orandus est*, scriveva S. Cipriano *serm. 5. de Lapsis, Dominus nostra satisfactione placandus*. E S. Agostino, *hom. 50. cap. 15. Non sufficit mores in melius mutare, nisi etiam de iis, quæ facta sunt, satisfiat Deo.* Ora se le nostre personali soddisfazioni sono a Dio dovute, e da lui misericordiosamente si accettano; qualora adunque dalla podestà della Chiesa a noi si applicano le soddisfazioni di Cristo, e dei Santi, saranno da Dio accettate a nostro vantaggio, avendo egli così stabilito, quando a lei conferì la podestà di concederle.

Giovano adunque a tutti le indulgenze. Giovano a chi ha peccato, perchè d'ordinario le soddisfazioni personali, o ingiunte, o volontariamente assunte, non giungono a tanto da cancellare ogni debito della pena temporale rimasto da scontare, e con tal mezzo si accelerà l'ingresso alla gloria, che verrebbe ritardato, se non fosse intieramente soddisfatta la pena.

Che poi giovino anche ai defunti, che si ritrovano in Purgatorio, non può dubitarsene. Imperciocchè, supposto, come vedremo a suo luogo, essere dogma di fede, che vi sia questo er-

gastolo, in cui i giusti vengono purificati col fuoco da quella scoria, che non deposero prima di morire, e che questi, come parimente insegna la fede, sieno membri con noi uniti per carità, nel corpo mistico della Chiesa; naturalmente ne segue, che possono partecipare dei beni, che sono a tutti comuni, qualora per essi pure vengano a Dio offeriti. *Pro defunctis*, dice Tertulliano *lib. de Coron. Milit. cap. 3., pro natalitiis oblationes annua die facimus.* E S. Agostino nel *lib. 9.* delle Confess. *cap. 12.* attesta essersi fatta la divina oblazione per l'anima della Santa sua Madre Monica defunta. *Oblatum fuisse sacrificium prætii nostri*, e nel *serm. 172.*, o *32 de Verbis Apost. n. 2. Orationibus Sanctæ Ecclesiæ, et sacrificio salutari, et eleemosinis, quæ pro eorum spiritibus erogantur, non est dubitandum mortuos adjuvari.... Hoc enim a Patribus traditum universa observat Ecclesia.* Ora se pei defunti giovano le private orazioni, elemosine, e penitenze, con qual fondamento potrà negarsi, che loro giovino le soddisfazioni applicate loro, e a Dio offerte dalla Ecclesiastica podestà del comune tesoro, alla sua dispensazione lasciato da Gesù Cristo? Se un privato può col suo denaro pagare i debiti altrui, non potrà il Principe pagarli col tesoro comune?

Deve però osservarsi, che non nel modo stesso si applicano le Indulgenze a' Vivi, ed a' Defunti. Poichè ai vivi si concedono per modo di giudiziaria assoluzione, con cui rimettesi il debito della pena, sostituendo la soddisfazione presa dal tesoro spirituale. Che sia una assoluzione giudiziaria, lo dimostra chiaramente la sua origine, mentre procede soltanto dalla podestà delle Chiavi, che consiste nello sciogliere, e nel ligare, e tal è la persuasione della Chiesa. Imperciocchè i Romani Pontefici, come Martino V. concedendo nel Concilio di Costanza l'Indulgenza Plenaria, la chiama *Absolutionem Plenariam;* e Gregorio VII. nelle sue lettere quasi sempre esprime le Indulgenze che concedeva, col nome stesso. E Alessandro III. scrivendo al Vescovo di Cantuaria, dice, che niuno può concedere Indulgenze, se non ai proprj sudditi; *quia non potest nisi proprius judex, absolvere, vel ligare.*

Che poi non sia una assoluzione assoluta, ma congiunta colla sostituzione del pagamento equivalente alla pena, che si rimette, preso dal comune tesoro, oltre l'asserzione di Clemente VI. nella *Estrav. Unigenitus*, anche la ragione lo persuade. Imperciocchè il Giudice principalmente delegato, operando da giudice, deve conservare illesi i diritti della giustizia, secondo i termini prescritti dal delegante. Ora Cristo ha istituiti i Vescovi suoi vicegerenti, ed ha loro assegnato il come debbano esercitare la podestà accordata in ordine alla remissione delle pene temporali, cioè, che la esercitino; ma col sostituire l'equivalente da prendersi dal tesoro comune, che alla sua Chiesa ha lasciato. È adunque l'Indulgenza

concessa ai Viventi, una vera assoluzione del debito della pena, congiunta colla sostituzione delle soddisfazioni di Cristo, e dei Santi.

Ma ai defunti esisteuti nel Purgatorio non concedonsi, se non per modo di suffragio, e così si esprimono d'ordinario i Sommi Pontefici, quando ad essi estendono le Indulgenze. E in fatti quantunque i defunti sieno ai viventi uniti coi vincoli della fede, e della carità; non sono però più soggetti alla giurisdizione della Chiesa, la quale fu a lei soltanto concessa riguardo ai viventi sopra la terra. Dunque non possono essere assoluti, ma solamente suffragati. Il che per intendere come succeda, conviene riflettere, che in tre maniere possono suffragarsi le anime del Purgatorio, cioè, meritando loro il sollievo con quel merito, che chiamasi di convenienza, in quanto che offerendo a Dio le opere buone, affine di muovere la sua bontà a sollevarle, si merita loro il sollievo. Per via d'Impetrazione, ottenendolo dalla Divina Misericordia colle preghiere. E per via di soddisfazione, offerendo altre pene in isconto di quelle, che sono loro dovute. Ora le Indulgenze solo in questa ultima maniera suffragano i defunti. Imperciocchè esse sono, come si è detto, una remissione della pena, colla esibizione di una equivalente soddisfazione; ma perchè questa deve prendersi dal comune spirituale tesoro; così esigesi nell'applicante la podestà di poterne dispensare quella porzione, che giudica conveniente. Quindi è, che chi privatamente soddisfa, non sa, se la sua soddisfazione basti alla compensazione di tutta la pena; laddove il Superior Ecclesiastico, come è il Sommo Pontefice, può sostituire tanta soddisfazione dell' infinito tesoro, che basti al compenso di qualsivoglia pena. Ciò nondimeno deve intendersi rispetto alla autorità; poichè quanto all' effetto, vale a dire, se veramente tutta, o in qual grado si accetti dalla Divina Giustizia, solo dipende dall' imperscrutabile divino giudizio, che conosce il merito dei trapassati, nè a noi tocca l' investigare di più, e quello che deve farsi, si è di procurare di prendere colle migliori possibili disposizioni tutte le Indulgenze, che possiamo, e per noi, e pei defunti, mentre ancora, che non arrivassimo a scontare tutto, ne sconteremo certo una buona parte, onde più presto si possa entrare al sempiterno riposo.

CAPITOLO V.

Indicato in chi risieda la podestà di concedere le Indulgenze, si spiegano le condizioni, che ricercansi, e per validamente concederle, e per riceverle fruttuosamente.

Essendo la concessione delle Indulgenze una distribuzione del tesoro spirituale della Chiesa, necessariamente ne segue, che a

que' soli può appartenere, a quali sia stata accordata la giurisdizione sopra lo stesso tesoro. Ora il primo, a cui ella è stata conferita, è il Sommo Pontefice Romano rispetto a tutta la Chiesa; poichè egli solo in principalità fu costituito in S. Pietro Capo Visibile della medesima, e Vicario di Gesù Cristo; e però per divino diritto a lui solo compete la pienezza di podestà, e di giurisdizione spirituale sopra tutti i fedeli, e sopra tutti i beni spirituali loro comuni; onde nel Concilio di Costanza fu ordinato, che il sospetto di eresia dovesse interrogarsi: *Utrum credat, quod Papa omnibus Christianis vere contritis, ac confessis ex causa pia, et justa concedere possit Indulgentias in remissionem peccatorum.*

In secondo luogo i Vescovi nelle loro Diocesi, gli Arcivescovi nella loro Provincia, e i Legati Apostolici dentro i confini della loro Legazione. La ragione, che ne abbiano i primi l'autorità, deducesi dallo stato stesso de' Vescovi, poichè avendo ricevuta da Cristo la podestà di reggere la sua Chiesa, quanto alla porzione loro assegnata, sono anche stati costituiti Giudici coll' autorità di sciogliere, e di ligare, e per conseguenza di dispensare i beni del tesoro comune a vantaggio delle sue pecore. Viene però ristretta la loro facoltà circa le Indulgenze dal gius Canonico, come si ha nel Capo *Cum ex eo;* e nel Capo *Nostro de Pœnit. . et Remiss.* alla concessione della Indulgenza di un anno nella Dedicazione di qualche Chiesa, e di 40. giorni in altri tempi (1).

Quanto agli Arcivescovi oltre la propria Diocesi viene loro dilatata la giurisdizione circa un tale punto per tutta la sua Provincia, dove si osserva la disciplina stabilita nelle Decretali; ma questo è per particolare Privilegio. Quanto finalmente a Legati loro solo compete per commissione o speciale, o generale del Romano Pontefice.

Quantunque poi il potere di concedere le Indulgenze si fondi

(1) *Quia per indiscretas, et superfluas indulgentias*, dice Innocenzo III, *quas quidam Ecclesiarum Prælati facere non verentur, et claves Ecclesiæ contemnuntur, et pœnitentialis satisfactio enervatur; decernimus ut, cum dedicatur Basilica, non extendatur indulgentia ultra annum, sive ab uno solo, sive a pluribus Episcopis dedicetur: ac deinde in anniversario dedicationis tempore quadraginta dies de injunctis pœnitentiis indulta remissio non excedat:* Onorio III poi così decretò col Canone *Nostro etc.* nel 1220. *Nostro postulasti certificari responso, utrum per tuam provinciam.* (rispondeva Onorio all' Arcivescovo di Tarracona) *possis concedere remissionis litteras generales? Nos igitur F. T. breviter respondemus quod per provinciam tuam libere potes hujusmodi concedere litteras, ita tamen quod statutum Generalis Concilii non excedas.* Questo sta unum e quello che leggesi sopra, emanato da Innocenzo III. nel Concilio Generale 12, Lateranense 4. Ecco allegate le Decretali, che l' Autore per brevità omette.

nella podestà delle chiavi, non è però necessario, che il concedente abbia ricevuto l'Ordine Sacerdotale; ma basta, che sia persona Ecclesiastica, ed abbia vera giurisdizione nel foro esterno, rispetto a suoi sudditi; poichè questa sola ricercasi per potere giudizialmente rimettere le pene, e sostituire le soddisfazioni del comune tesoro, e la podestà delle chiavi comprende e quella dell'Ordine, e quella della giurisdizione. *Potestas faciendi Indulgentias*, così l'Angelico in *sup. q. 26. a 2.*, *sequitur jurisdictionem; et quia Diaconi, et alii non Sacerdotes possunt habere jurisdictionem vel commissam sicut Legati, vel ordinariam sicut electi; ideo possunt Indulgentias facere etiam non Sacerdotes, quamvis non possint absolvere in pœnitentiali foro, quod est ordinis*; e per l'opposto per mancanza di giurisdizione nel foro esterno della Chiesa, benchè alcuni Superiori Ecclesiastici, come sono gli Abbati, i Parrochi, abbiano la podestà dell'ordine, non possono concedere Indulgenze.

Ma non basta, che nel concedente le Indulgenze vi sia la legittima autorità pel loro valore, ricercasi in oltre un motivo giusto. Imperciocchè primieramente la podestà predetta è soltanto delegata, e non assoluta; onde non può esercitarsi se non conforme alle intenzioni del delegante. Ora non può dubitarsi, che Gesù Cristo non voglia, che il suo tesoro si dispensi a capriccio, ma solo nelle circostanze, che ridondino in suo onore, e in beneficio della sua Chiesa, e però il dispensarle le Indulgenze senza giusti motivi, siccome sarebbe un dissipare i beni spirituali alla propria cura commessi; così sarebbe un dispensarli senza autorità, e per conseguenza sarebbero nulle le concesse Indulgenze. In secondo luogo la pena temporale dovuta alle colpe benchè rimesse quanto all'offesa, devesi scontare per divino diritto. Dunque qualunque siasi il Superiore Ecclesiastico, non potrà dare Indulgenze senza urgente motivo, non avendo Iddio accordata ad alcuno una tale irragionevole podestà. E tanto confessa Clemente VI. nella spesso citata Costituzione *Unigenitus* dicendo, che il Sommo Pontefice può bensì dispensare il celeste tesoro, ma *justis de causis*, e nel generale Concilio di Laterano sotto Innocenzo III. si dichiarano alcune Indulgenze indiscrete, e superflue, che è lo stesso, che dichiararle nulle per mancanza appunto di ragionevole motivo.

Osserva però il Cardinale Bellarmino *lib. 1. de Indulg. cap. 12.* colla comune sentenza doversi ciò intendere rispetto a quanto vi è nella Indulgenza di sostanziale, vale a dire circa la remissione della pena, e la sostituzione delle soddisfazioni del comune tesoro; poichè riguardo a quanto ad esse aggiungesi di puro accidentale privilegio Ecclesiastico, com'è la facoltà di eleggersi un Confessore degli approvati, di assolvere da casi riservati ec., il Superiore Ecclesiastico può validamente accordarlo anche senza

motivo, avendo tutta l'autorità sopra di tali leggi; sarebbe però un operare irragionevole, e in distruzione, non in edificazione della Chiesa, e per conseguenza non andrebbe immune da colpa.

Quali poi sieno i motivi giusti necessarj per concedere le Indulgenze, può dirsi in generale essere tutto ciò, che concerne notabile vantaggio della Chiesa, e della maggior gloria di Dio, qualora le Indulgenze sieno pubbliche, e comuni. Se poi riguardino qualche persona particolare, il fervore distinto della persona, che domanda, o i suoi meriti, sono un sufficiente motivo.

Disputano i Teologi, se per un'opera di niun peso possa concedersi un' Indulgenza grande, come sarebbe un' Indulgenza plenaria per la recita di un *Pater;* oppure sia necessario, che la opera sia in qualche maniera proporzionata al valore dell'Indulgenza. Senza entrare nella disputa noi giudichiamo più verisimile la seconda sentenza, come più conforme al retto esercizio della sopra esposta podestà. Quello però che secondo tutti è certo, si è non essere necessario, che sia tale, che ugualmente compensi la quantità della pena dovuta; altrimenti sarebbe inutile l'Indulgenza, mentre questa non opererebbe verun effetto.

Per ricevere con frutto le indulgenze ricercansi le necessarie disposizioni; consistono queste in due generali cioè, che sia il suscipiente in istato di grazia, e adempia quanto viene prescritto per conseguire l' Indulgenza. Che sia necessaria la prima, la natura stessa dell' Indulgenza lo manifesta; imperciocchè essendo ella una remissione della pena temporale rimasta da supplire dopo la riconciliazione con Dio, egli è evidente, che chi è reo della pena eterna per essere in peccato, non possa ricevere una tale condonazione. Qui pure al solito eccitano i teologi molte quistioni, quando cioè sia necessario, che intervenga questo stato di grazia; noi diremo, che la più sicura maniera, e certamente più grata a Dio, è quella, con cui il soggetto con un Atto di Contrizione, perfetta procuri di uscire dallo stato di peccatore, e con tale disposizione, e sentimento eseguisca le opere ingiunte, facendole col maggiore fervore, e divozione a lui possibile, poichè in tale forma operando, siccome si conformerà allo spirito della Chiesa, e si renderà più a Dio accetto; così avrà tutto il fondamento di sperare dalla divina Misericordia l'applicazione dell' Indulgenza.

Che parimente ricerchisi la seconda, niuno può dubitarne. Poichè quando concedesi qualche favore sotto condizioni determinate, qualora queste non si verifichino, la donazione è nulla. Ora l'Ecclesiastico Superiore, che prescrive le tali opere determinate per acquistare l' Indulgenza, che concede, dimostra chiaramente da lui volersi, che l' ottenerla dipenda dalla esecuzione delle medesime; chi adunque non le eseguisce, intieramente non adempie le condizioni, e per conseguenza non può partecipare del dispensato tesoro.

Ricercano i Teologi, se le Indulgenze sieno veramente di quel valore, di cui si predicano arricchite nelle Bolle di concessione, la qual ricerca suole esprimersi colla formola: *Utrum valeant quantum sonant.* L'Angelico confutate alcune errònee opinioni risponde nel *supp. q. 25. a. 2.* col dire; che la quantità dell'effetto corrisponde alla attività della sua cagione. Ora la cagione, per cui rimettesi la pena temporale nelle Indulgenze, altro non è se non l'abbondanza dei meriti della Chiesa, i quali bastano a soddisfare per qualsivoglia pena, e non già la divozione, fatica, o l'Obblazione del suscipiente, o il motivo, per cui concedesi l' Indulgenza. E però quando per parte del concedente vi è la podestà, per parte del recipiente la carità, e per parte del motivo, per cui si concede, la pietà che comprende l' onor di Dio, e l' utilità del prossimo; le Indulgenze hanno tutto il valore, che loro si attribuisce. Nè in ciò interviene alcun disordine, o contro la divina misericordia; coll' attribuirle troppa facilità, o contro la divina giustizia, derogando a suoi diritti; poichè colle Indulgenze non si toglie la pena, ma si sostituiscono le soddisfazioni, e le pene sofferte, ed operate dagli uni, alle pene, che dovrebbero soffrire gli altri.



DISSERTAZIONE VENTICINQUESIMA.

SOPRA QUANTO INSEGNA LA FEDE CIRCA LO STATO, IL QUALE COLLA OSSERVANZA DE' CONSIGLI PROFESSA DI ATTENDERE ALL'ACQUISTO DELLA EVANGELICA PERFEZIONE.

Dopo avere il Redentore divino dato alla sna Chiesa colla sna morte la vita, e alla Antica Legge il compimento, che mai aspettar si poteva dalla sua infinita Sapienza colla Sua celeste Dottrina, onde potesse con chiarezza, e precisione sapere quello, che dovea credere, sperare, ed operare, e il come dovea esegnirsi per giungere al termine fortunato del Regno eterno, di cui avea riaperte le porte, obbligandovi ognuno indispensabilmente alla pratica; volendo, che sempre più si manifestasse sopra la terra l' Onnipotente efficacia di quella grazia, che ci avea meritata, additò un' altra strada incomparabilmente più subblime, per cui camminando chiunque degli uomini volea intraprenderla giungesse ad una straordinaria perfezione, ed in Cielo ad un grado di gloria più singolare, e distinta tra medesimi comprensori, cioè l' osservanza de' suoi Consigli. Consigli diconsi, perchè non volle là sua bontà obbligarvi alcuno, ma solo esortare, ed eccitare ad abbracciarli colla bellezza ineffabile delle virtù, che in sè contengono, e cogli inesplicabili spirituali vantaggi, che recano e in questa, e nell' altra vita a suoi osservatori. Egli ne diede il primo l' esempio in tutto il corso di sua mortale carriera, per la quale s' incamminarono gli Apostoli, e dietro a tali condottieri furono innumerabili le Schiere di altri, che li seguirono, il cui tenore di vivere dimostra ad evidenza, che le divine promesse sono infallibili, mentre quanto sembra impossibile alla misera umanità, tutto diviene facile colla grazia.

Ciò pertanto supposto ragion ben vuole, che dopo avere considerate, per quanto all' instituto nostro apparteneva, quelle verità, che riguardano la società de' fedeli dirò così in comune, ci tratteniamo ancora nel porre in chiaro lume quelle, che concernono lo stato singolare, in cui con la osservanza degl'indicati Consigli si professa di attendere all'acquisto della Evangelica perfezione, il quale comunemente stato Monastico, o Regolare viene denominato; e tanto ciò è più necessario nella corrente stagione, quanto che in essa essendosi mossa dagli Eretici, e libertini la Guerra alla Religione, per ogni verso, e con tutto il furore lo

hanno preso di mira, persuasi, che qualora loro riuscisse di cacciarlo dal Mondo, con tutta facilità si lusigano di rovinare la Romana Chiesa, e tutta la Religione, delle quali lo riguardano come un forte antemurale.

CAPITOLO PRIMO.

Esposta l'idea della Evangelica perfezione, e la differenza, che passa tra il precetto, e il Consiglio, si dimostra essere sempre stati dalla Cattolica Chiesa riconosciuti due stati di perfezione, uno di vero precetto, a cui sono tutti i Cristiani obbligati, ed un altro di puro Consiglio.

Importando l'idea di perfezione generalmente considerata il complesso di tutte quelle prerogative, che si ricercano e possono convenire alla creatura, affinchè corrisponda adequatamente al fine del suo essere connaturale, alcune delle quali appartengono alla sostanziale sua costituzione, ed altre si considerano come sopraggiunte o per renderne di quello più agevole il conseguimento, o per dare alle prime maggiore risalto, e bellezza; quindi è, che siccome nell'ordine fisico dicesi un animale per esempio perfetto sostanzialmente, quando abbia tutte le parti, o membra bene disposte, e pronte per operare tutte le funzioni appartenenti all'essere di sensitivo, e quella grandezza, colore, odore, e simili, che servono a renderlo nella sua spezie più aggradevole, e venusto: così nell'ordine sovrannaturale tanto del fisico più eccellente, e sublime, al quale fu dalla divina Beneficenza misericordiosamente innalzata la ragionevole creatura, dicesi sostanzialmente perfetta, qualora sia arrichita di ciò, in cui essenzialmente consiste la vita sovrannaturale, e la rende capace, e pronta a produrre le corrispondenti operazioni; perfezione, che allora diviene maggiore, qualora si aggiungano que' corredi che servono a togliere gl'impedimenti, per cui la vita medesima viene o debilitata, o distratta nelle sue operazioni, e co'quali rendesi tanto più vegeta, e pronta per eseguirle.

Ora in cosa consiste la vita sovrannaturale dell'anima se non nella carità? Imperciocchè, argomenta l'Angelico, *opusc. 17.*, *o 18. cap. 1.*, chi per somma disavventura n'è privo, quantunque fosse arricchito di tutti gli altri anche sovrannaturali carismi, stimasi morto, ed un nulla dinanzi a Dio; avendo detto a chiare note l'Apostolo nella 1. ai Corintj *cap. 13. v. 2. Si habuero Prophetiam, et noverim mysteria omnia, et omnem scientiam, et si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam, charitatem autem non habuero, nihil sum.* E S. Giovanni nella sua *1. cap. 3. v. 14. Qui non diligit, manet in morte.* E per l'opposto chi

n'è arricchito, riconoscesi da Dio per figlio, e a lui sen vive intimamente unito; onde lasciò scritto lo stesso Evangelista nella medesima lettera *cap. 4. v. 16.* che *Deus charitas est, et qui manet in charitate, in Deo manet, et Deus in eo.* E S. Paolo ai Colossensi *cap. 3. v. 14.* enumerate molte virtù, alla carità attribuisce la prerogativa di dare all'anima la perfezione; *Super omnia autem hæc charitatem habete, quod est vinculum perfectionis.* Consiste adunque la vita sovrannaturale dell'anima nella carità. Ma deve osservarsi, che questa sovraeccellente virtù, benchè una in sè stessa, ha due oggetti, uno all'altro subordinato cioè, per primario Iddio medesimo, e per secondario il prossimo, e però a tutti due deve estendersi, perchè sussista; non potendosi amare con vero amore una persona, se non si amino sinceramente anche coloro, che sono a lei intimamente uniti, e ne' quali trasfondesi della medesima il merito, e le perfezioni. Tanto abbiamo in S. Matteo *cap. 22. v. 37. e seg.* ove il Redentore insegnò esservi circa la Carità due Precetti da lui espressi in questi termini. *Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota mente tua; hoc est maximum, et primum mandatum. Secundum autem simile est huic; diliges proximum tuum sicut teipsum.*

Siccome però la Carità può sempre divenire più perfetta, non è da credersi, che Iddio abbia voluto coi predetti Precetti costringere gli uomini ad amare e lui, e il prossimo col sommo grado di perfezione, di cui in questa vita sia la creatura capace, dovendo ogni legge universale essere proporzionata alla comune capacità de' soggetti. Quindi lo stesso citato S. Dottore insegna darsi nella Carità due spezie di perfezione, una che cade sotto Precetto rispetto a tutti, l'altra di puro Consiglio. Consiste la prima nell'amare Iddio con quelle condizioni, che egli medesimo espresse nella esposizione del comando, cioè con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, e con tutte le forze. Lo ami con tutto il cuore; vale a dire che riferisca alla sua gloria, o attualmente o virtualmente tutta la sua vita, ed azioni di modo che nulla vi sia, che riesca sua offesa come insegna S. Paolo nella 1. ai Corintj *cap. 10. v. 31. Sive manducatis, sive bibitis, vel aliquid aliud facitis, omnia in Dei gloriam facite.* Lo ami con tutta la mente, sottomettendo ogni suo giudizio alla divina autorità che rivela, ed all'autorità della Chiesa, che propone, credendo fermamente essere vero ciò, che questa insegna essere rivelato. In *captivitatem,* dice lo stesso Apostolo nella 2. ai Corintj *cap. 10. v. 5., redigentes omnem intellectum in obsequium Christi.* Lo ami con tutta l'anima, cioè che ogni suo affetto si termini in Dio, e tutto ciò, che ama, lo ami per suo riguardo, come faceva l'Apostolo medesimo, dicendo nello stesso 2. a Corintj *cap. 5. v. 13. Sive mente*

excedimus Deo, *sive sobrii sumus vobis*, *charitas enim Christi urget nos*. Si ami con tutte le forze, in quanto che la Carità sia l'anima di tutte le parole, ed azioni esteriori, giusta il detto di S. Paolo nella *1.* ai Corintj *cap. ult. v. 14. Omnia vestra in charitate fiant.*

La perfezione di Precetto della Carità del prossimo importa, che se lo ami, e riguardi come noi stessi; e però esige che si ami con amore santo, vale a dire amando e noi, e gli altri per amore di Dio; con amore giusto, non consentendo mai a cosa peccaminosa nè per nostra soddisfazione, nè per compiacere gli altri. E finalmente con amore vero, amandolo non per proprio interesse, o piacere, ma pel suo vero bene, come dobbiamo amare noi medesimi, come spiega S. Tommaso nella *Sec. Sec. q. 44. a 7.*

La perfezione poi della Carità verso Dio, alla quale viene l'uomo eccitato col puro Consiglio, consiste nell'aggiungere alla osservanza sostanziale del Precetto la pratica di quelle cose, che rendendo l'anima disimbarazzata dagli affetti, e cure terrene, la dispongono a sollevarsi più facilmente a Dio, e a lui unirsi più intimamente per quanto permettesi in questa vita. E queste riduconsi a tre sommi Capi, che tutti gli altri comprendono, cioè all'abbandono delle ricchezze con la professione della povertà, alla rinunzia di corporali piaceri benche leciti con la professione della castità, e alla rinunzia della propria stessa volontà col professare una intera dipendenza dall'altrui giusto volere. Nè per rimanere di ciò convinti altro non ricercasi, se non riflettere, che essendo il cuore umano per la infezione contra tutto mal inclinato a sè medesimo, e verso la terra, quanto più viene da terreni oggetti assediato, tanto più facilmente vi si affeziona, e divenendo terreno più incapace si rende alla contemplazione, ed amore del sommo bene tutto spirituale, e divino. Ora rinunziando a quanto può allettare la cupidigia di avere, a quanto può solleticare la carne, e spogliandosi anche del proprio volere, naturalmente ne segue, che tutti i suoi pensieri ed affetti si riuniscano nel solo oggetto, per cui appunto tutto abbandona, e in lui felicemente si posino, e in tale maniera venga ad imitare per quanto gli è possibile la beata situazione de' comprensori, i quali senza disturbo, e distrazione sempre contemplano, ed amano il suo Signore e Dio.

La perfezione della Carità verso il prossimo parimente di puro Consiglio da tre Capi la deduce l'Angelico nel sopraccitato Opuscolo *17.* o *18. cap. 14.* cioè dalla estensione, dalla intensione, e dagli effetti, che esternamente comparte. E quanto al primo. Non può dubitarsi, dice il Santo, che la Carità del prossimo non sia più perfetta quanto più si dilata verso il medesimo, e un maggior numero ne comprende. Ora quantunque l'amar chi ci offende, e non nudrire alcun sentimento di avversione, o vendetta, e di ave-

re la disposizione sincera di ajutarlo potendo nelle sue necessità, sia di Precetto, non è però di Precetto, che in particolare, non occorrendo alcun urgente motivo, direttamente si ami, e a lui si prestino speciali dimostrazioni di affetto, e di beneficenza; e però il farlo sarà una perfezione di puro Consiglio, che tanto più facilmente si adempie, quanto è più accesa la Carità verso Dio, che è il motivo, per cui si devono amar i nemici (1).

Quanto al secondo Capo, essendo certo il principio, che quanto più intensamente si ama un oggetto, tanto più facilmente si consacra qualsivoglia altra cosa al suo vantaggio; ne segue, che allora sarà più perfetta la Carità verso il prossimo, quanto più nobili, e generosi sieno i sacrifizj che si fanno per suo bene. Quindi se alcuno non contento di soddisfare al Precetto, che obbliga a soccorrere secondo le nostre forze del superfluo i bisognosi, consumasse ancora per lo stesso fine quanto possiede di temporali ricchezze, e per fino si riducesse a lavorare con le proprie mani per acquistarsi uno scarso sostentamento, e dello stesso guadagno ne facesse parte al suo prossimo indigente, o nemmeno di ciò appagate intraprendesse corporali stenti e fatiche, soffrisse in pace persecuzione e traversie, si esponesse a pericoli per ajutarlo, benchè in rigore ciò non esigesse la Carità, e finalmente esponesse la propria vita corporale per procurargli l'eterna quantunque, la sua necessità non fosse nè estrema nè grave, e tutto ciò da lui si eseguisse rispetto ad ogni genere di persone senza distinguere nè ricchi, nè poveri, nè nobili, nè plebej; sarebbe nella Carità

(1) Per la dichiarazione maggiore della dottrina su la dilezione de' nemici non è superfluo allegare il testo di S. Tommaso d'Aquino *Sec. Sec. q. 25. a. 8. Dilectio inimicorum*, dice, *tripliciter potest considerari. Uno modo, ut inimici diligantur in quantum sunt inimici: et hoc est perversum, et charitati repugnans quia hoc est diligere malum alterius. Alio modo, potest accipi dilectio inimicorum quantum ad naturam, scilicet in universali, et sic dilectio inimicorum est de necessitate charitatis: ut scilicet aliquis diligens Deum et proximum, ab illa generalitate dilectionis proximi inimicos suos non excludat*. Ecco l'opra di carità per la dilezion del nemico imposta dal Precetto. *Tertio potest*, prosiegue il S. Dottore, *potest considerari dilectio inimicorum* in speciali, *ut scilicet aliquis in speciali movetur motu dilectionis ad inimicum. Et istud non est de necessitate charitatis absolute...... Est tamen de necessitate charitatis secundum præparationem animi, scilicet quod homo habeat animum paratum ad hoc quod in singulari inimicum diligeret, si necessitas occurreret*. Ecco ciò che relativamente la Carità comanda su la dilezion del nemico. *Sed quod absque articulo necessitatis homo etiam hoc actu impleat, et diligat inimicum propter Deum, hoc pertinet ad perfectionem charitatis*. Ed ecco ciò che il Consiglio insinua su la dilezion de' nemici. Non potea più chiaramente esporsi tanto l'opra del Precetto, quanto l'opra del Consiglio. L' istesso insegna l'Aquino per rapporto a' segni e beneficj da mostrarsi al nemico. Leggasi l' *art. 9. della cit. quest.*

perfetto, come appunto ne abbiamo gli esempj luminosi nel Redentore, negli Apostoli, e in tanti altri loro imitatori, de' quali la Chiesa venera la memoria, e predica l'eroismo; e adempirebbe non solo il Precetto, ma quanto ancora comprende la perfezione di Consiglio.

L'ultimo Capo riguarda i beni, che si procurano al prossimo, perchè quanto questi sono maggiori, tanto maggiore è della Carità medesima la perfezione. Ora questi sono di tre sorte, cioè i puramente corporali, come vestire ignudi, satollare famelici ec., gli spirituali, che non eccedono la naturale facoltà come l'instruir gli ignoranti, consigliare i dubbiosi ec., e finalmente i soprannaturali, come la Predicazione dell'Evangelio, l'amministrazione de' Sacramenti ec., quanto adunque più perfettamente si comunicano, quanto è maggiore il numero di coloro verso de' quali trasfondonsi somiglianti beneficenze, sarà la Carità più perfetta, e comprenderà non solo quanto si comanda, ma ancora quel di più, che senza colpa tralasciare si potrebbe. Fin qui l'Angelico.

Spiegate le due spezie di perfezione proposte a suoi seguaci dal Redentore, indichiamo per chiarezza maggiore brevemente la differenza che passa tra l'una, e l'altra, che è appunto quella, che si ritrova tra il Precetto, e il Consiglio. Ora questa da tre Capi deriva cioè dalla materia, che da loro riguardasi; dalla forma, con cui s'impongono; e dal soggetto, al quale dirigonsi. Rispetto al primo; la materia del Precetto è sempre più facile nella sua esecuzione di quella del Consiglio; poichè la prima nasce dai principj stessi della natura, laddove l'altra eccede la stessa inclinazione naturale, come si vede nel Matrimonio, nel quale la naturale tendenza inclina a mantenere la fede data; ma l'astenersi dal Matrimonio supera la naturale prupensione. Di più; la materia del Precetto, non v'ha dubbio, deve esser buona, non potendosi dar legge, o Precetto giusto di cosa illecita; ma quella del Consiglio è migliore, se l'una, e l'altra convengano nella medesima specie; mentre il Consiglio comprende la materia del Precetto, e vi aggiunge il di più, al quale questo non si estende. Rispetto al secondo consiste la differenza, che il Precetto importa obbligo di eseguire il prescritto, e per conseguenza diviene peccaminosa la trasgressione; il Consiglio all'opposto lascia la libertà di abbracciarlo, e non abbracciarlo, e lodasi bensì, e si premia il primo; ma non incorre colpa alcuna, nè alcuna pena il secondo. Rispetto al terzo sono diversi in quanto che il Precetto se sia generale, comprende tutti i soggetti; laddove il Consiglio è bensì esteso a tutti, in quanto è in libertà di tutti il seguirlo, ma per altro sono pochi quelli, che ad adempierlo si determinano.

Premesse le finora esposte nozioni, passiamo a dimostrare la Cattolica verità, essersi sempre nella vera Chiesa riconosciuti due

stati di perfezione, altro di vero Precetto, ed altro di puro Consiglio.

Non ci tratterremo nel dimostrare la prima parte, essendo per sè medesima manifesta. Imperciocchè se la Legge Evangelica è quella nuova Alleanza, che il Redentore divino è venuto al Mondo per istabilire cogli uomini, come mezzo indispensabile per giungere all' ultimo loro fine; e per altro essendo in sè medesima il compimento perfettissimo dell' Antica, di cui spiegò più chiaramente i Misterj da credersi, che più oscuramente erano in essi rivelati, e le massime più sublimi della morale, che in lei solo succintamente si contenevano come conseguenze ne' suoi principj; evidentemente ne segue, che quanto in lei si prescrive, formi uno stato di perfezione, al quale si deve l'uomo con la fedele osservanza innalzare, se vuole salvarsi. E perchè tutto ciò superava le sue native forze, acciò non avesse scusa, se vi mancasse, preparò, e vi congiunse la grazia, per cui se gli rendesse facile l' esecuzione. Nè per rimanere di tutto ciò convinti altro non ricercasi, se non lo scorrere le Scritture spettanti al Nuovo Testamento, mentre in esse si vede espresso quanto più perfetto debba essere il culto dovuto alla Divina Maestà, quanto più rigorose, e precise le obbligazioni verso del prossimo, e verso se stessi, volendosi sante non solo le azioni esterne, ma i pensieri stessi, e gli affetti; e instituiti i fonti, d' onde prender la forza pel tutto eseguire con fedeltà, e costanza; e corredato il tutto colla promessa non di temporali felicità, ma di un eterno Regno consistente nel possesso dello stesso sommo bene agli umili osservatori; e colle minacce non di terrene disavventure, ma di un eterno supplizio a trasgressori superbi, e contumaci. Essendo pertanto tutti i fedeli obbligati alla osservanza di tali doveri, deve necessariamente conchiudersi, che nella Chiesa di Cristo vi è uno stato di perfezione, che cade sotto rigoroso Precetto.

Passiamo adunque a vedere, se nella Chiesa medesima siasi sempre riconosciuto un altro stato di maggior perfezione, al quale abbia bensì il Redentore esortati i suoi seguaci ad intraprenderlo, ma non abbia voluto rigorosamente obbligarli, lasciandone ad ognuno una pienissima libertà, consistente, come di sopra si è indicato, nell' abbandono delle ricchezze, de' piaceri corporali anche leciti, e nella sommissione del proprio all' altrui volere. E come infatti può asserirsi il contrario, se nelle Scritture Evangeliche principalmente espresse ne abbiano evidentissimi i documenti? E primieramente per quanto appartiene alla rinunzia delle ricchezze. Presentatosi un giovane al Redentore, lo interrogò cosa far dovesse per conseguire l' eterna sua salute. *Magister bone, quid faciam, ut habeam vitam æternam*? Ed esso gli rispose: *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata*. E gliene fece in succinto la enu-

merazione; e avendo soggiunto il giovane, che avea tutto adempito sino dalla sua più tenera età; replicò il Redentore, *Si vis perfectus esse, vade, vende, quæ habes, et da pauperibus. et habebis thesaurum in Cœlo, et veni, sequere me.* Ora bisogna bene essere totalmente accecato da pregiudizj per non vedere in questo passo espressi due stati, uno indispensabile per la salvezza dell' anima; l' altro solo consigliato per motivo di maggior perfezione. Imperciocchè cosa volle dire Gesù Cristo colle citate parole *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata*? Se non assegnare il mezzo necessario per conseguire il fine, di cui andava in cerca il giovane interrogante. Chiedendo adunque questi cosa dovesse fare per ottenere l'eterna vita, la risposta corrispondente conteneva l' osservanza di un tal mezzo, cioè l' osservanza de' divini Comandamenti. Risposta coerente all'ordine dato dappoi agli Apostoli, quando gli spedì ad annunziare il Vangelo con quelle parole: *Docentes servare omnia, quæcumque mandavi vobis.* Chi adunque osserva quanto viene rigorosamente prescritto, si salva; chi non l'osserva, eternamente si danna. Quando adunque alla replica del giovane, soggiunse: *Si vis perfectus esse etc.* additò uno stato che conteneva bensì una perfezione maggiore, e serviva di mezzo per ottenere nel Cielo un guiderdone singolare, e distinto, ma non necessario pel conseguimento della salute: altrimenti la prima risposta, sarebbe stata falsa, e mutilata; mentre per soddisfare alla inchiesta avrebbe dovuto dire: *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata, et vade, et vende etc.* Separò l'uno dall'altro; dunque il primo solo cade sotto Precetto, l' altro lo insinuò di puro Consiglio; e fu lo stesso, che il dire: Se vuoi salvarti, osserva tutti i Comandamenti. Se poi brami e più facilmente osservarli, e acquistarti un maggior grado di perfezione, che nella eterna vita ti meriti un premio assai più grande, vendi ed abbandona quanto hai, e vieni a seguire le mie pedate.

Che una tale esposizione sia la genuina, e la vera, lo conferma la interrogazione fatta da S. Pietro, e la risposta a lui data dal divino Maestro. Avendo veduto il principe degli Apostoli, che il giovane predetto erasi rattristato, e partito malinconico alla seconda intimazione, perchè era ricco, e non si sentiva il coraggio di abbandonare le sue copiose facoltà. Ma noi, Signore, disse, abbiamo eseguito quanto avete a colui consigliato, e abbiamo abbandonata ogni cosa per seguirvi; quale pertanto sarà la nostra ricompensa? *Ecce nos reliquimus omnia, quid ergo erit nobis?* Cosa rispose Gesù Cristo? Disse forse; avrete la vita eterna? No; ma disse, che nella Rigenerazione avrebbero avuto una gloria destinata, cioè di sedere come lui come giudici del Mondo tutto, laddove gli altri non avrebbero avuto un tal onore. *Amen dico vobis, quod vos, qui sequuti estis me, sedebitis super sedes duo-*

decim judicantes duodecim tribus Israel. Dunque l'abbandonare per Iddio le terrene ricchezze non è necessario per la salute, ma solo un mezzo per conseguire un grado di perfezione maggiore nella carità, e per conseguenza una elevazione più grande nella gloria.

E così appunto la intesero i S. Padri S. Ambrogio, *lib. de Viduis post med. — Ut intelligas*, dice, *distantiam præcepti, atque Consilii, illum recorderis, cui in Evangelio ante præscribitur, ne homicidium faciat, ne adulterium admittat... præceptum enim ibi est, ubi est pœna peccati, et vero cum se præcepta legis memorasset implesse; Consilium ei datur, ut vendat omnia, et sequatur Dominum; hæc enim non pro præcepto dantur, sed pro consilio deferuntur*. S. Girolamo nel suo libro contro Vigilanzio, avendo costui detto essere meglio il ritenere le sue facoltà, e dispensarle a poco a poco secondo i bisogni a' poveri, di quello sia lo spogliarsene tutto in un tratto, a questa sua proposta, dice, *non a me, sed a Domino respondebitur: Si vis perfectus esse, vade, vende omnia, quæ habes, et da pauperibus; ad eum loquitur. qui vult esse perfectus... Iste, quem tu laudas, secundus, et tertius gradus est, quem et nos recipimus, dummodo sciamus prima secundis, et tertiis præferenda*. E S. Agostino, *epist. 157. Edit. Paris. cap. 4. n. 25.—Viderit (ille juvenis) quemadmodum illa Legis mandata servaverat.... verum tamen magister bonus mandata legis ab ista excellentiore perfectione distinxit; ibi enim dixit*, si vis venire ad vitam, serva mandata; *Hic autem* si vis perfectus esse, vade. vende omnia *etc.* E nell'epistola stessa *n. 36.* commentando il secondo testo sopraccitato così scrive: *Qui illius perfectionis de vendendis rebus suis consilium tam grande, tamque præclarum non receperunt, et tamen a damnabilibus immunes criminibus esurientem Christum paverunt... non sedebunt quidem cum Christo sublimiter judicaturi, sed ad ipsius dexteram stabunt misericorditer judicandi*. Secondo adunque i Padri l'abbandono delle ricchezze per seguire Cristo è una perfezione di puro consiglio, non di precetto.

Vediamo adesso, se il medesimo si verifichi dell'abbandono dei corporali piaceri anche leciti, o sia della perpetua continenza; e consultiamo in primo luogo ciò che in tal proposito ce ne dicano le Scritture. Avendo gli Apostoli intesa la decisione fatta dal Redentore della questione a lui proposta da' Farisei circa la dimissione della moglie, non potersi cioè fare una tale separazione, mai quanto al vincolo, ma solo quanto alla coabitazione, e questo ancora soltanto per qualche urgente motivo; conchiusero, che ammessa la sua dottrina, non tornava conto a prender moglie; *Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere*. Alla quale proposizione rispose il divino Maestro: *Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est; sunt enim Eunuchi, qui de Matris*

utero sic nati sunt ; et sunt Eunuchi , qui facti sunt ab hominibus ; et sunt Eunuchi, qui seipsos castraverunt propter regnum cœlorum , qui potest capere capiat. Ora io la discorro così. Non può dubitarsi , che in queste misteriose espressioni , non abbia voluto il Redentore indicare uno stato opposto direttamente allo stato Matrimoniale, il quale non tutti sono disposti ad abbracciare , ma quelli soltanto , a' quali viene dato il superno lume per conoscere l' eccellenza, e l' ajuto per eseguirlo; e per altro non esservi alcun precetto , che a ciò fare costringa, mentre antecedentemente avea approvate le nozze , e vietata la disuninne. Dunque per sentenza di Gesù Cristo, l' osservanza della perpetua continenza è una cosa bensì di perfezione sublime , ma di puro consiglio , non di precetto ; perchè di ciò che cade sotto precetto, non può dirsi, che *non omnes capiunt verbum istud* , e qui *potest capere ;* dovendo l' obbligazione essere a tutti nota se hanno il debito di osservarla, nè resta in libertà di alcuno il farla , o non farla.

L' Apostolo pure espone chiaramente la dottrina medesima nel *cap.* 7. dell' *epist.* ai Corinti , dove dichiara sul bel principio essere cosa buona *Mulierem non tangere* , ma non far male , chi con lei congiungesi in Matrimonio ; per altro che egli brama , che tutti imitino il suo esempio: *Volo enim vos omnes esse sicut meipsum.* E dopo aver esposti i vantaggi della Virginità sopra del Matrimonio , soggiunge , che ciò loro suggerisce per loro maggior bene , non per costringerli con verun obbligo. *Hoc ad utilitatem vestram dico , non ut laqueum vobis in injciam.* E finalmente conchiude rispetto alle Vergini. *Igitur qui Matrimonio jungit Virginem suam, bene facit , et qui non jungit , melius facit* ; e parlando delle Vedove ; permette loro bensì , se vogliono , di rimaritarsi , ma le consiglia come cosa più perfetta ad astenersene, *cui vult, nubat , tantum in Domino; beatior autem erit, si sic permanserit secundum meum consilium*, e acciò non si credesse essere questo un suo pensiero , ma proveniente dallo Spirito del Signore , termina con queste parole: *puto autem quod et ego spiritum Dei habeam.* Se adunque secondo l' Apostolo è lecito il maritarsi tanto ai Vergini , quanto ai Vedovi , non sarà debito l'astenersene ; e se ciò consiglia come cose di perfezione maggiore , e non lo comanda , sarà in libertà di ognuno l'eseguirlo; e se lo eseguisce, ne avrà come di un merito singolare , anche singolare la ricompensa.

Per quello , che appartiene al sentimento de' Padri bisognerebbe trascriverli tutti , poichè non v' ha alcuno , che non abbia sommamente encomiata la continenza sopra le nozze , e molti ne hanno composte opere intiere , ma niuno l' ha mai predicata di precetto, ma di puro consiglio. Diamone alcuni de' più antichi , e principali. Origene sopra il Capo 15. dell' *epist. ai Rom. Ea* , dice , *quæ supra debitum facimus , non facimus ex præceptis ; Verbi*

gratia Virginitas non ex debito solvitur, neque enim per præceptum expetitur, sed supra debitum offertur. Eusebio Cesariense *lib. 1. Demonstr. Evangel. cap. 8.* dopo avere indicato essersi da Cristo nella Sua Chiesa instituite due maniere di vivere, passa a spiegarle in questi termini: *Quocirca in Ecclesia Dei duo modi vivendi instituti sunt, alter quidem naturam nostram, et communem hominum vitæ rationem excedens, non nuptias, non sobolem, non substantiam, non opum facultatem requirens, et solo divino cultui ex immenso rerum cœlestium amore addictus . . . et talis quidem existit in Cristianismo perfectæ vitæ modus. Alter vero remissior, atque humanior; Hic et modesto conjugio, et sobolis procreatione implicatur . . . Et his quidam pietatis attributus est gradus.* S. Basilio, *lib. de Virginit. post med. Voluit Deus non præceptum esse ipsum virginitatis recte factum, sed insigne animæ virtutis studiosæ ex propria, ac libera potestate id, quod supra mandatum, et supra naturam est, a seipsa perpetrantis.* E per lasciare gli altri S. Agostino *serm. 18. de Verb. Dom. Ambierunt virgines illam majorem pulchritudinem cordis sui tanquam dicerent, quid jubes? Ne adulteræ simus? Hoc præcipis? Amando te plus facimus, quam præcipis.* E nel Manuale *cap. 121.* apertamente distingue il precetto dal Consiglio così dicendo: *Quæcumque mandat Deus, ex quibus unum est, non mœchaberis; et quæcumque non jubentur, sed speciali consilio monentur, ex quibus unum est: Bonum est homini mulierem non tangere, tunc recte fiunt, cum referuntur ad diligendum Deum, et Proximum, et in hoc sæculo, et in futuro.* Ella è adunque cosa indubitata avere i Padri riconosciuta la perpetua continenza per uno stato di vita più sublime, ed eccellente, ma che non cade sotto verun precetto.

Resta a vedere, se l' abbandono della propria volontà, e l' assoggettarla al legittimo altrui volere in ciò, che non cade altronde sotto precetto, sia parimente un puro consiglio di perfezione sempre dalla Chiesa riconosciuto. Ma neppure di questo ce ne lasciano dubitare in primo luogo le divine Seritture. Al giovane sopraccitato interrogante il Redentore del modo di assicurare la propria eterna salute; rispose, che se voleva essere perfetto, non solo abbandonasse le temporali sostanze, ma ritornasse da lui, e si mettesse nel numero de' suoi seguaci, *Vade, vende, et veni, et sequere me.* Ora in queste parole non può intendersi verun precetto, come si è detto di sopra. Dunque era un puro consiglio di perfezione. Ma questa sequela cosa importava, se non l' imitazione della vita del Salvatore, la quale principalmente consistè nell' esercizio continuo della umile sommissione della umana sua volontà a quella dell' eterno suo Padre in tutto ciò, che riguardava la sua gloria, quantunque non fosse necessario per la redenzione del

Mondo? Dunque Gesù Cristo ci diede l'esempio, e ci esortò ad una ubbidienza, che non riguardava i precetti, ma quelle cose ancora, che lecitamente si avrebbero potuto tralasciare. E quantunque in S. Matteo *cap. 16.* instruendo i Discepoli, abbia assolutamente detto che chiunque volcva essere suo seguace, dovea negare sè stesso, non deve da ciò inferirsi, che abbia voluto indicare essere qualsivoglia annegazione di preciso precetto rispetto a tutti, ma ha voluto significare, che essendo egli la vera strada non solo per giungere al possesso della vita eterna, ma per giungere ancora alla perfezione più sublime, dovea imitarlo, e nella annegazione di sè stesso necessaria pel primo fine, e in quella, che richiedevasi pel secondo, chiunque bramava il conseguimento di tutti due. Imperciocchè in cosa consiste questa annegazione di sè stesso; se non nello spogliarsi del proprio volere, e giudizio, per sottomettersi per amore di Dio al volere, e giudizio de' suoi legittimi rappresentanti? essendo il volere, e giudizio quello, che propriamente costituisce l'uomo. Ora chi non sa, che per ubbidire a qualsivoglia legge, o precetto deve l'uomo negare e l'uno, e l'altro, che molte volte vorrebbe fare il contrario, particolarmente quando trattasi di contraddire alle proprie sregolate passioni? e questo appartenere ad ogni creatura ragionevole giunta all'uso della ragione, se vuole salvarsi. Ma è del pari evidente esservi un numero innumerabile di altre cose, che lecitamente potrebbero farsi, e non farsi. Il mettersi per tanto in istato di non fare quelle, alle quali il proprio volere inclina, e farne altre, in cui questo vi trova difficoltà, per ubbidire a chi ha il diritto di comandarle per la volontaria sommissione de' sudditi, è una cosa di perfezione maggiore. E così fece Gesù Cristo. Qual' obbligo avea egli di farsi circoncidere, di presentarsi al tempio, di osservare le altre cerimonie legali? Niuno. Ma il sapere, che con ciò adempiva con maggior perfezione la volontà del Padre, vi si soggettò. Dunque del pari, chi si soggetta per dare maggior gloria a Dio a fare l'altrui volere in ciò, che da niuna legge viene prescritto, farà un atto di perfezione più eccellente, e sublime.

Confermano i S. Padri la medesima verità. S. Basilio in *Constit. Monast. cap. 22. Nunc rursus,* scrive, *sermonem de obedientia exerceamus, ostendentes quantam obedientiam ab exercitationibus erga præfectum exacta doctrinæ ratio exigat*, e in tutto il capo spiega come debba il Monaco adempiere un tal dovere. S. Girolamo, *epist. ad Eustock.*, descrivendo il sistema di vivere de' Monaci. *Prima apud eos*, dice, *confæderatio est, obedire Majoribus*, e nell'*epist. ad Rusticum*: *Per hæc omnia ad illud tendit oratio, ut doceam te non tuo arbitrio dimittendum, sed vivere in Monasterio sub disciplina Patris, consortioque multorum . . . . non facias, quod vis, comedas, quod*

juberis, *vastiare*, *quod acceperis*. . . *Præpositum Monasterii timeas*, *ut Dominum*, *diligas ut parentem*, *credas tibi salutare quidquid ille præceperit*, *nec de majorum sententia judices*, *cujus officii est obedire*, *et implere*, *quæ jussa sunt*. E S. Agostino, *lib. 1. de Moribus Eccles. cap. 31. Hi verò Patres nulla superbia consulunt iis*, *quos filios vocant*, *magna sua in jubendo auctoritate*, *magna illorum in obtemperando voluntate*. Riconobbero adunque i Padri nella Chiesa fino da' primi tempi esistente uno stato, in cui si adempiva da molti l' abbandono del proprio volere in quelle cose che non cadevano sotto alcun rigoroso precetto; ma unicamente per essere più spediti senza nemmeno pensare a sè stessi, ad attendere alla contemplazione, ed amore del Sommo Bene.

Per quanto palpabile, e chiara sia la verità finora esposta, e propugnata; non era possibile. che non incontrasse nemici, che chiudendo gli occhi alla luce, e unicamente preoccupati dallo spirito di vertigine non intraprendessero in varj tempi, e maniere ad impugnarla. Nel secondo secolo della Chiesa insorsero gli Eretici detti Apostolici, i quali pretesero, che niuno poteva salvarsi, se non abbracciava la continenza, e non abbandonava le temporali ricchezze per vivere in povertà, come vivean gli Apostoli; così narrano S. Epifanio *hæres. 61.*, e S. Agostino *hæres. 41.* Adottarono lo stesso errore quanto al debito della continenza gli Encratiti, come abbiamo da S. Ireneo *lib. 1. cap. 30.*, e i Pelagiani quanto alla povertà; come riferisce S. Agostino epistola 86., e 106.

Nell'opposto estremo precipitarono Gioviniano quanto alla continenza, sostenendo non vi essere circa di essa nè precetto, nè consiglio, mentre secondo lui erano di egual merito e i Vergini, e i Conjugati, come scrive S. Girolamo *lib. 1. cont. Jovin.*, e S. Agostino *hæres. 82.* Vigilanzio quanto alla povertà, col dire essere assai meglio il ritenere le facoltà, e dispensarle un poco alla volta a' bisognosi, di quello sia l' abbandonarle del tutto, così attesta S. Girolamo, *lib. adv. Vigilant.* E i Lampeziani al dire di S. Giovanni Damasceno, *hæres. 98.* circa l' ubbidienza, insegnando, che i Monaci ne' Monasterj doveano esser liberi, e non soggetti all' arbitrio di alcun Superiore.

Da tali maestri appresero anche i posteriori erranti a declamare contro i medesimi Consigli dichiarandoli per illeciti, e da Dio riprovati. Così Wiclefo nell'*art. 21.* condannato dal Concilio di Costanza nella Ottava Sessione. Lutero poi nel suo Epitalamio, e nel *Lib. de Vot. Monastic.*, e Calvino, *lib. 4. Instit. cap. 13.* coi loro seguaci espongono in questa forma la sua dottrina circa un tal punto, come riferisce il Bellarmino nel Libro 2. *de Monachis*, *cap. 8.* cioè, che il vivere celibi, poveri, e sotto l'ubbidienza di

un Superiore, se ciò si faccia con animo di dare culto a Dio, essere una pura empietà, e superstizione. Se poi si faccia non per motivo di religione, non essere no cosa empia, ma una sciocchezza inutile, bastando l'ubbidire a' parenti, e a' Magistrati, e soffrire la povertà necessaria. Quanto poi alla continenza, essere cosa empia l'osservarla per dar culto a Dio, e solo divenire lodevole, se si osservi per essere più spediti nell'esercizio delle funzioni Apostoliche; ma essere una tale osservanza impossibile a chiunque non ne abbia ricevuto da Dio un dono speciale; il che è tanto vero, che acciò uno viva continente, vi vuole un miracolo, e per uno, che si conserva celibe, per centomila è necessario il Matrimonio. Che dottrine edificanti degne veramente di Apostoli allevati nella scuola di Epicuro!

Vediamo adesso i fondamenti, su cui le appoggiano. Quelli, che volevano essere tutto precetto, e non consiglio, facevansi forti con alcuni testi dell'Evangelio. Parlando, dicevano, il Redentore in S. Matteo *cap. 19.* de' ricchi, pronunciò, che *facilius est Camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum cœlorum.* Ora è impossibile, che un camelo passi pel picciolissimo foro di un ago; sarà adunque anche impossibile, che un ricco ritenendo le sue ricchezze si salvi.

La difficoltà proposta nasce dall'intendere al rovescio la sentenza del Salvatore, cioè che parli di una impossibilità assoluta, mentre non altro intende, che esprimere la grande difficoltà, che hanno i ricchi per ragione delle ricchezze di operare la loro eterna salute; perchè, come avea detto nel *cap. 13. v. 22. Sollicitudo sæculi istius, et fallacia divitiarum suffocant verbum Dei, et sine fructu efficitur.* Affinchè però non si credesse, come mostravano di creder gli Apostoli, essere impossibile, che un ricco si salvi, soggiunse, che quello, che era impossibile alle umane forze, non lo era rispetto a Dio, *quod impossibile est apud homines, possibile est apud Deum.* E di fatto bisogna dire, che debba intendersi in questo modo. Imperciocchè Abramo, Isacco, Giacobbe, Davide, si sono non solo salvati, ma sono giunti ad una Santità la più eminente, eppure furono ricchi. Non sono adunque le ricchezze in sè cattive, ma è pernicioso l'affetto disordinato, con cui si posseggono; e il mal uso, che se ne fa. Onde S. Paolo nella 1. a Timoteo *cap. 6.* lo avverte di comandare a' ricchi, non che abbandonino le loro sostanze, ma che non vi attacchino il cuore, e ripongano in esse la loro fiducia, ma se ne servano in benefizio de' prossimi, per così tesoreggiare nel Cielo, il che non avrebbe fatto, se il testo Evangelico parlasse di precisa, ed assoluta necessità.

Anche il proposito stesso, in cui il Redentore proferì la mentovata sentenza, dimostra quale ne sia il vero senso. Impercioc-

chè quando la proferì? La proferì nella circostanza, nella quale avendo suggerito al giovane osservator della legge, che se voleva essere perfetto, abbandonasse tutto, e se ne tornasse a seguirlo, lo vide partire mesto, ed afflitto per la copia delle ricchezze, che possedeva. Per dimostrare adunque quanto era miglior consiglio per assicurare la eterna salute l'abbandonar tutto, di quel che fosse il conseguirla ritenendo le terrene sostanze, espose la grande difficoltà, che ha l'uomo ricco a salvarsi, per in tal modo animare i suoi fedeli a seguire il consiglio, che loro dava della evangelica povertà.

Se fosse vera una tale risposta, soggiungono, come poteva dire il Redentore in S. Luca *cap. 14. v. 33.* che chi non rinunzia a quanto possiede, non può essere suo discepolo: *Sic ergo omnis ex vobis qui renunciat omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus*, che è quanto dire non può salvarsi.

Rispondiamo, che tutto concorda benissimo. Imperciocchè nella recata sentenza non parla il Redentore della esterna reale rinunzia di quanto giustamente si possiede, ma della rinunzia di affetto, sicchè sia pronto di abbandonare tutto, qualora sia necessario per mantenersi fedele a Dio nella osservanza della sua legge; in quel senso medesimo, in cui avea detto, che non poteva essere suo discepolo, chi non odia e Padre, e Madre, e Moglie, e Figli, e Congiunti, e finalmente sè stesso; colle quali espressioni volle forse obbligare ad un odio assoluto? Sarebbe una empietà il sol pensarlo; avendo espressamente comandato il contrario. Siccome adunque in questo luogo non altro volle indicare, se non la disposizione di animo, con cui *uxorem, et eos, qui nobis carnis cognatione conjuncti sunt, et quos proximos novimus, diligamus, et quos adversarios in via Dei patimur, odiendo, et fugiendo nesciamus*, come spiega S. Gregorio Magno, *Homil. 37. in Evangel*: così anche nelle citate parole non altro volle indicare, se non la rinunzia di cuore, con cui benchè materialmente ritengansi le ricchezze, non vi si attacchi l'affetto, e ce ne serviamo per gli usi indicati dall'Apostolo nel luogo sopraccitato pronti, e risoluti ad abbandonarle anche interamente col fatto, quando sia necessario per non offendere la divina Maestà.

Ma ordina pure, replicano, il Redentore medesimo in S. Matteo *cap. 5.*, che i suoi seguaci debbano imitare la perfezione del suo Padre celeste, *Estote perfecti.* Ora per esser tali conviene osservare quanto importano anche i Consigli, e per conseguenza ne sarà l'osservanza un rigoroso dovere, e non una cosa di sopraerogazione.

L'argomento preso nel senso degli avversarj non può essere più irragionevole, ed assurdo. Imperciocchè se l'*estote perfecti*, importasse nella sua generale espressione un rigoroso precetto,

non potrebbe più esservi tra' Cristiani nè chi facesse limosina, nè chi contraesse Matrimonio, nè chi comandasse; mentre importando la perfezione Evangelica nella sua generalità anche la rinunzia reale delle ricchezze, de' piaceri, e della propria volontà, supposto il precetto, tutti sarebbero ad abbracciarla obbligati: il che ripugna evidentemente all' Evangelio medesimo, in cui si prescrivono i doveri pei ricchi, pei conjugati, e de' Superiori verso dei sudditi, e per conseguenza si suppongono tali stati nel Cristianesimo. Non possono adunque le predette parole contenere un generale precetto, e però devono intendersi relativamente ai due stati di perfezione di sopra spiegati di precetto, e di Consiglio. Deve adunque il Cristiano procurare d' imitare il celeste Padre colla osservanza della divina legge, sicchè non vi sia precetto, che da lui non adempiasi con tutta la perfezione conveniente al suo stato, vale à dire che osservi la legge, e sia disposto a fare anche il di più, qualora sia necessario per un tal fine, e questo basta per salvarsi. Se poi per unirsi più strettamente con Dio si accinga ad intraprendere lo stato di povertà, di continenza, di soggezione all' altrui volere, che ne sono i mezzi; questo importa bensì una maggiore imitazione della perfezione del celeste Padre, ed il merito di maggior premio, ma non include verun precetto. Dottrina fondata nello stesso Evangelio, dove abbiam veduto da Gesù Cristo medesimo chiaramente distinguersi tutte due le sopradette perfezioni.

Pietro Martire Vermilio credette di trionfare de' Cattolici raccogliendo da tutti i suoi Capi setta, e compagni, gli argomenti, che inventarono contro la medesima verità; ma per dir il vero nulla contengono, che importi difficoltà particolare, e coincidono coi precedenti. Contuttociò rechiamone alcuni. Il primo lo propone così. Iddio comanda di amarlo con tutto il cuore, con tutta l' anima, con tutte le forze. Ora questo comprende quanto può fare l' uomo per Iddio. Dunque nulla resta di sopraerogatorio; tanto più, che i Padri attestano, che un tal precetto non può perfettamente osservarsi in questa vita; e se il primo non può perfettamente osservarsi, come potrà asserirsi, che possiam fare di più di quello, che ci viene comandato, come dovrebbe succedere, se si ammettano i Consigli?

Per vedere, che l' argomento non contiene se non un equivoco basta leggere l' Angelico nella 22. *q.* *44.* *a.* *4.* Ricerca il S. Dottore, se convenientemente siasi comandato, che si ami Iddio con tutto il cuore. E risponde, che riguardando i precetti gli atti delle virtù, non può verun atto essere comandato, se non in quanto è virtuoso. Ora affinchè sia tale, non basta, che abbia la materia conveniente, ma deve essere accompagnato da tutte le circostanze, che si ricercano acciò sia proporzionato alla stessa mate-

ria. Essendo pertanto l'oggetto della Carità Iddio come ultimo fine, al quale deve tutto dirigersi, era necessario, che venisse espressa questa *totalità* di affetto, acciò si sapesse come doveasi amarlo. Il che può intendersi, come spiega nella risposta al 2. in due maniere; primo, che si ami Iddio talmente con tutto il cuore che questo sempre attualmente in lui si porti, e questa è la perfezione della Carità propria de' Comprensori, nè è possibile, a pura creatura, che vive sopra la terra. Secondo che si ami con tutto il cuore in quanto, che la volontà sia sempre abitualmente a Dio unita di maniera, che non ammette, nè ami cosa alcuna, che sia alla carità ripugnante.

A questa dottrina aggiungasi l'altra, che nella stessa *p. q. 84. a. 3. ad* 2. espone, cioè che potendosi adempiere i precetti in diversa maniera, non deve considerarsi per violatore de' medesimi chi non li osserva con tutta la perfezione, di cui sono capaci qualora adempiane la sostanza. Ora quantunque la universalità dell'amore di Dio cade sotto precetto, e vi si comprende anche la perfezione, che solo può aver luogo nel Cielo; non si trasgredisce però il precetto, qualora si osservi quanto all'infimo grado della carità, consistente nel non amare cosa alcuna, che sia o contraria a Dio, o sopra Dio o eguagliandola a Dio. Chi adunque lo ama in tal guisa, lo ama con tutto il cuore, benchè non lo ami con tutta la intensione del cuore.

Posti questi principj, la proposta difficoltà cade a terra. Imperciocchè quantunque il precetto comprenda tutti i gradi di perfezione della carità per indicare, che per quanto si ami Iddio non può mai amarsi quanto merita; non obbliga però in maniera, che chi ama Dio coll'infimo grado, sia trasgressore del precetto, mentre esso pure lo ama con vera carità, e con tutto il cuore; e ciò supposto tutti i gradi, che si possono aggiungere di perfezione al primo, rigorosamente parlando, saranno di sopraerogazione, o di consiglio, e per conseguenza sarà di puro consiglio anche il rimuovere da sè quelle cose, che non si oppongono alla carità, ma solo rendono l'anima più spedita ad esercitarne con maggior ardore gli atti.

Quando poi i Padri, ed i Teologi dicono non potersi adempire in questa vita il precetto della carità, intendono la universalità della perfezione, con cui può adempiersi, ed è verissimo, poichè comprendendo questa, come testè abbiam detto, anche la carità de' Beati, non v' ha dubbio, che in tale grado non possa adempiersi da' viatori. Per altro tutti d'accordo confessano. che si possa adempiere. Quanto alla sostanza, col preferire cioè Iddio a qualsivoglia bene creato, e che il di più sia di sopra erogazione. E bisogna ben dire, che sia così; mentre se questo è il primo, e massimo di tutti i comandamenti, qualora non si potesse colpevolmen-

te osservare, come potrebbe asserirsi, che Iddio non obbliga all'impossibile, e che la sua legge sia un giogo soave? Come tanti Eroi di Santità sarebbero divenuti tali, se non avessero adempito il precetto, che costituisce la santità? *Non imperavit hoc Deus*, dice S. Agostino sopra il Salmo 56.; *ut faceremus, si impossibile judicaret, ut ab homine fieret.*

Ma a che ricercare altre risposte, che Gesù Cristo ci somministra la decisione nel fatto sopra riferito del giovane ricercante la strada della salute? Poichè alla sua risposta di avere osservati tutti i precetti, soggiunge S. Marco *cap. 10. v. 21.* che gli diede una amorevole occhiata, e lo riguardò con affetto. *Jesus autem intuitus eum, dilexit eum.* Avea dunque osservato veramente tutta la legge obbligante sotto precetto, e per conseguenza anche il primo, e più importante di tutti, altrimenti non avrebbe meritata la predilezione di Cristo; che non ama chi lo ama con tutto il cuore sopra ogni bene creato. E nondimeno gli suggerì, che se voleva esser perfetto, andasse, e vendesse con quel che segue. Dunque il rimanente era tutto di sopraerogazione.

Reca inoltre molti testi della Scrittura, ne' quali pare all' avversario, che si voglia indicare che l'uomo nulla possa fare di sopraerogatorio. La strada della salute viene asserita in S. Matteo strettissima il che non sarebbe vero, se gli uomini potessero fare molte cose, alle quali non sono obbligati. In S. Luca *cap. 17. v. 10* disse Cristo agli Apostoli, che doveano giudicarsi servi inutili anche dopo aver fatto quanto loro insegnava. E in S. Giovanni *cap. 13. v. 34.* comanda, che amiamo il prossimo come egli ha amato noi. Ora egli ci ha amato fino a dare per noi la vita. Dunque se noi pure siamo obbligati a sacrificarla pel prossimo, che è il massimo grado della carità; cosa può restare di sopraerogatorio?

Non possono interpretarsi le Scritture in peggiore maniera. E quanto al primo. L'argomento fondasi sopra un falso supposto, cioè che la strettezza della strada della salute, consista nel comprendere ogni perfezione sotto precetto; il che è direttamente contrario alla soprarecata decisione di Gesù Cristo medesimo. che distinse l'obbligo dal Consiglio. La strettezza adunque di detta strada, non consiste nell' idea stravolta dagli Avversarj, ma nella sublimità, e rigore de' suoi precetti, i quali imbrigliando tutte le affezioni disordinate, e fino i pensieri contro a quanto vorrebbe la corruzione della natura, esige dall' uomo una vita tutta conforme ai puri dettati della ragione, e alle massime comandate sì teoriche, che pratiche del Vangelo; e siccome pochi vogliono in tal guisa combattere contro sè stessi, così sono anche pochi quelli, che la camminano. Se però è difficile in sè medesima, non è però difficile per rapporto alla grazia, che viene ad ognuno somministrata in tanta copia, che il Redentore stesso, che l'avea chiama-

ta difficile, la chiama giogo soave, e leggera di tal maniera, che il Reale Salmista ebbe a dire, *Psal. 118. v. 33.* che con tale rinforzo non camminava, ma la correva senza stancarsi: *Viam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum.* Ora quella grazia medesima, che fa osservare con lieta puntualità i precetti benchè difficili, fa anche che si osservi quel di più, a cui non volle Iddio obbligare, ma che si contentò di suggerire come mezzo più acconcio per osservare con più esattezza la legge, e giungere alla conquista d'una perfezione più sublime, e di un premio maggiore, e distinto da quello promesso a chi si contenta di battere la via comune, della osservanza cioè de' suoi precetti.

Per intendere il secondo testo di S. Luca nel suo vero senso, basta leggerlo tutto intero. Eccolo: *Cum feceritis omnia, quæ præcepta sunt vobis, dicite: servi inutiles sumus, quod debuimus facere, fecimus.* Ora in queste parole non altro contiensi, se non una esortazione alla vera umiltà, volendo levare da' suoi fedeli ogni ombra di vanagloria, col riconoscere in noi stessi la nostra insufficienza pel ben operare anche comandato, e che tutto dipende dall'ajuto della sua grazia. Al che se si aggiunga il merito infinito di Dio, de' benefizj da lui ricevuti, e della soddisfazione delle proprie colpe, nasce in noi un debito, al quale essendo impossibile di adeguatamente corrispondere, con tutta ragione dobbiamo per quanto grande sia la nostra perfezione e premura, riconoscerci per servi inutili. Ma questo è quello, che dobbiamo pensare noi di noi medesimi, ma non quello, che intende Gesù Cristo. Imperciocchè non giudica egli servo inutile, se non colui, che trasgredisse la sua legge. *Inutilem servum projicite in tenebras exteriores*, dicesi in S. Matteo *cap. 25. v. 30.* Laddove agli altri, che avevano trafficati i ricevuti talenti, disse ad ognuno: *Euge serve bone, et fidelis.* E agli Apostoli interroganti qual premio sperar potevano dall'avere abbandonato tutto per seguirlo, non rispose già *servi inutiles estis, quod debebatis facere, fecistis;* ma che avrebbero la gloria singolare di sedere congiudici seco lui, e ai loro seguaci promise il centuplo anche in questo Mondo, e l'eterna vita nell'altro. Nulla adunque vale il testo contro la Cattolica verità; cioè che tutto sia debito sotto pena di colpa, e nulla vi sia, che possa liberamente offerirsi. Così sarebbe, se Iddio avesse voluto, e poteva volerlo. Ma egli non ha voluto obbligarci se non ai puri precetti. *Docentes*, disse il Redentore agli Apostoli, *servare omnia, quæcumque mandavi vobis:* e al giovane: *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata.* Dunque tutto il di più è sopraerogatorio, e facendosi dia-mo a Dio di più di quello, che rigorosamente dobbiamo, ed egli esige da noi.

Anche il terzo passo malamente s'interpetra dagli Avversarj.

Imperciocchè il precetto della Carità non ci obbliga ad esporre, e sacrificare la vita corporale per vantaggio del prossimo, se non quando si trova in precisa necessità spirituale di un tale ajuto. Se adunque si faccia fuori di una tal circostanza, sarà bensì un atto eroico di carità, ma di consiglio, e di sopraerogazione: *Non est*, dice l' Angelico, *2. 2 q. 26. a. 5. ad 3.*, *de necessitate charitatis, quod homo proprium corpus exponat pro salute proximi, nisi in casu, quo tenetur ejus saluti providere; Sed quod aliquis sponte ad hoc se offerat, pertinet ad perfectionem charitatis.*

Non volere, soggiungono, amare Iddio di più, qualora di più si possa, non v' ha esente da colpa. Potendo adunque l' uomo amare sempre più Dio, dovrà farlo, e per conseguenza nulla restagli di sopraerogatorio.

Questo pure è un equivoco, che posto in chiaro nulla conchiude. Il precetto della Carità verso Dio ci obbliga ad amarlo con tutto il cuore, vale a dire, a preferirlo, come si è spiegato, a qualsivoglia bene creato, pronti, e risoluti a perder tutto, piuttosto che ammetter cosa, che a lui sia gravemente contraria; chi lo ama a questo segno, è trasgressor del precetto. Ma il non volerlo amare con intenzione maggiore, non perchè egli nol meriti, ma perchè non si sente in forze maggiori di fare per lui di più di quanto gli vien comandato, qualora non intervenga altro motivo peccaminoso come sarebbe l' accidia, la superbia, il disprezzo, non pecca; e se lo fa, fa cosa, a cui non era obbligato. Altrimenti tutti sarebbero obbligati ad abbandonare realmente le ricchezze, a vivere continenti, a soggettarsi in tutto il lecito all' altrui volere, perchè sono tutte cose, che importano maggior amore verso Dio. Il che certamente è falso, e gli avversari stessi lo confermano con la pratica; eppure pretendono di osservare il precetto della Carità; e così evidentemente si contraddicono, mentre per impugnare i Consigli Evangelici fanno ogni sforzo per provare, che è tutto dovere, e però nulla esservi di sopraerogatorio, e poi declamano contro lo stato Monastico come cosa cattiva, in cui si fa professione di osservarli, ed essi fanno tutto l' opposto di quanto mi latan per comandato.

CAPITOLO II.

Spiegata l'idea del voto, e stabilita la massima, essere cioè non solo lecito e santo, ma ancora a Dio più accetto il fare un'opera sia di precetto, o di sopraerogazione a lui promessa con voto, che senza di esso, si dimostra la Santità, e valore de' voti Monastici, co' quali l'uomo a Dio promette l'osservanza de' tre principali consigli, cioè la povertà, la castità, e l'ubbidienza.

Quantunque il nome di voto soglia prendersi qualche volta per indicare i semplici desiderj del cuore, e le preghiere per ottenere qualche grazia; quando però assolutamente si adopera, s'intende una promessa sincera, con cui alcuno si obbliga a Dio di fare qualche cosa in suo onore, e sotto un tale riguardo si diffinì dai Teologi. *Promissio deliberata, et spontanea Deo facta de meliori bono.* Dicesi una promessa, poichè il voto è una spezie di contratto, che celebrasi tra Dio accettante, e l'uomo promettente, dal quale nasce la obbligazione di adempiere quanto si promette; onde distinguesi dal semplice proposito per quanto risoluto sia, ed efficace, il quale non importa obbligazione distinta dalla generale inclusa o nell'obbligo di osservare il precetto, se il proposito ne riguarda l'osservanza, o di fare opere buone conducenti alla vita Cristiana. Là dove la promessa del voto importa obbligazione speciale non solo per ragione della verità, facendo, che il fatto corrisponda alle parole, ma molto più per motivo di fedeltà col mantenere la parola data, ed accettata da Dio, sicchè si costituisca reo non eseguendola.

Deve essere una promessa deliberata, vale a dire procedente dalla piena cognizione dell'intelletto, con cui conosca la obbligazione e che incontra, e la qualità della cosa, che promette. E deve essere spontanea, cioè procedente dal libero consenso della volontà, che previa la deliberazione si determina ad obbligarsi di eseguir la promessa; quindi o manchi la deliberazione, o intervenga la ripugnanza della volontà, non può mai sussistere il voto.

Siccome poi le promesse obbligatorie possono farsi anche agli uomini, le quali però non sono voti; così affinchè sia vero voto, deve farsi a Dio, per motivo di dargli culto ed onore, onde è un vero culto di Religione, che chiamasi di Latria; e perciò le promesse fatte ai Santi, propriamente parlando, non sono voti, ma materia del voto, in quanto che essendo un'opera virtuosa può a Dio consecrarsi con voto. *Dicendum* così spiega l'Angelico *2. 2. q. 88. a. 5. ad 3. quod votum soli Deo fit; sed promissio etiam potest fieri homini; et ipsa promissio boni, quæ fit ho-*

mini, potest cadere sub voto in quantum est opus virtuosum. Et per hunc modum intelligendum est votum, quo quis vovet aliquid Sanctis, vel prælatis, ut ipsa promissio facta Sanctis vel prælatis cadat sub voto materialiter, in quantum scilicet homo vovet Deo se impleturum, quod Sanctis vel Prælatis promittit. Con queste poche parole si sventano tutte le indegne dicerie de'Novatori; con le quali accusano, e insultano i Cattolici circa i voti, che diconsi fatti ai Santi, quasi che sieno altrettanti atti di culto superstizioso, e idolatrico.

Dicesi finalmente, che la promessa formante il voto, deve riguardare un bene migliore, *de bono meliori*. Per ciò intendere conviene riflettere, che in due maniere può dirsi un bene migliore, o meno buono; primo in confronto di un altro bene, per esempio è miglior cosa il soccorrere una povera fanciulla periclitante, che un'altra in eguale necessità, ma fuor di pericolo; secondo in confronto della privazion del medesimo bene, come è meglio digiunare, che il non digiunare. Quando pertanto dicesi dover essere la materia del voto un bene migliore, s' intende nell'esposto secondo senso; poichè se dovesse aver luogo il primo, siccome la gradazione de' beni può essere in infinito, così non vi sarebbe più luogo ad alcun voto, il che è assurdo.

Circa un tal punto merita riflesso una Dottrina dell'Angelico, in *4 dist. 38. q. 1. a. 1. ad 2.* in questi termini concepita: *Si votum accipiatur secundum propriam sui rationem, est proprie de bonis illis, ad quæ non omnes tenentur, quæ supererogationis sunt; et ideo dicuntur meliora bona, quia superadduntur illis bonis, sine quibus non est salus; et ideo votum proprie acceptum dicitur esse de meliori bono.* E nella 2. 2. *q. 88. a 2.* ripete lo stesso, ma poi soggiunge. *Illud vero quod non habet absolutam necessitatem, sed necessitatem finis, puta quia sine eo non potest esse salus, cadit quidem sub voto in quantum voluntarie fit, non autem in quantum est necessitatis.* Dal che ne segue, che per nome di bene migliore riguardato dal voto in tutto rigore parlando sono le opere di sopraerogazione, ma non vengono però escluse le opere comandate; in quanto facendosi esse pure volontariamente, e per un nuovo motivo di Religione. non vi ha niuna difficoltà, per cui non possano essere un bene migliore, mentre è sempre meglio l'osservare il precetto per un doppio virtuoso motivo, che l'osservarlo pel solo proprio e naturale.

Esposta l'idea del voto, passiamo a stabilire la massima Cattolica, essere cioè non solo lecito e santo, ma ancora a Dio più accetto il fare un' opera sia di precetto, sia di pura sopraerogazione promessa con voto, di quel che sia senza di esso. Dimostrano la prima parte le divine Scritture. Nella Genesi *cap. 28. v. 20.* dicesi, che Giacobbe *vovit votum dicens: Si fuerit Deus mecum,*

et custodierit me in via, per quam ego ambulo . . . erit mihi Dominus in Deum. . . . Cunctorumque, quæ dederis mihi, decimas offeram tibi. Nel Levitico *cap. 27.* si fa una lunga enumerazione di voti, e Dio medesimo esprime la maniera, con cui devono essere adempiuti. Nel Libro de'Numeri *cap. 6.* si prescrive l'osservanza del voto del Nazareato, e nel *cap. 30.* si ordina la fedele esecuzione di quanto siasi a Dio offerto con voto. E nel Deuteronomio *cap. 23. v. 21. Cum votum voveris Domino Deo tuo, non tardabis reddere, quia requiret illud Dominus Deus tuus, et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum; si nolueris polliceri, absque peccato eris.* Ora in tutti questi passi si parla di promesse fatte a Dio riguardanti cose di pura sopraerogazione, e che potevano lecitamente non promettersi; si parla di promesse, che importano obbligo sotto pena di colpa, e della divina indignazione di eseguirle; si parla adunque di veri voti. Come adunque non dovranno credersi leciti, e santi, se Iddio gli accetta. ne prescrive le condizioni, e minaccia a' trasgressori i gastighi?

Nè questo era solo proprio dei Giudei, ma anzi propriissimo è ancor dei Cristiani. Ciò rilevasi in primo luogo da Isaia, il quale predicendo quanto dovea succedere nella Chiesa di Cristo, *Colent eum*, dice, *cap. 19. v. 21 in hostiis, et muneribus, et vota vovebunt Domino, et solvent.* Doveasi adunque nella nuova Alleanza fare a Dio dei voti, e con fedeltà adempirsi. Ma se non fosse stata una cosa lecita, e santa, l'avrebbe mai annunziata il Profeta, come appartenente al nuovo culto? In secondo luogo l'Apostolo nel *cap. 5.* della 1. a Timoteo *v. 11*, parlando di alcune giovani vedove, dice: *Cum luxuritatæ fuerint, in Christo nubere volunt; habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt.* Ora se il motivo, per cui portano con sè la dannazione, era la violazione della parola data, altro non può intendersi, se non perchè volevano violare colle nuove nozze il voto della vedovil continenza, mentre di quelle, che non aveano contratto un tal impegno, avea data loro la libertà di rimaritarsi, *cui vult nubat, tantum in Domino.* Dunque anche nella Legge Evangelica sono leciti, e santi i voti, e non facendosi distinzione tra le cose di precetto, e di sopraerogazione, anzi espressamente indicandosi queste, e non quelle, è un delirare l'asserire, che nella legge di grazia non sieno leciti, e santi i voti di cose non precettate.

E di fatto chi può negare, che la pratica delle preghiere, dei digiuni, ed altre mortificazioni, ed opere di misericordia non comandate, non siano di gloria a Dio, e a lui accette? Sarebbe lo lo stesso, che negare lo Spirito dell' Evangelio, che tutto consiste nell' esortare all' esercizio della virtù, e alla propria santifi-

eazione. Ma se fatte colla semplice intenzione di onorare Iddio, realmente l' onorano, per quale stravagante metamorfosi diverranno attive, e superstiziose, coll' obbligarsi a farle per voto?

Tanto è ciò lontano dal vero, che anzi dimostra l' Angelico seguito da tutti i Teologi, essere più eccellente, e meritoria, e per conseguenza a Dio più grata, un' azione fatta colla obbligazione del voto, di quel che sia, se si faccia senza l' intervento della medesima. Ed ecco come argomenta, 2. 2. *q. 88. art. 6.*. Egli è certo essere il voto un atto di Latria, la quale è la più eminente di tutte le altre virtù morali. Ora l' atto di una virtù più nobile è sempre migliore, e più meritorio: e però si vede, che gli atti delle virtù inferiori, imperati da una virtù superiore, acquistano un pregio più grande di quel che abbiano da sè medesimi; così è più meritorio, e a Dio più accetto un atto di fede, di speranza, qualora provengano dall' imperio della carità. Dunque anche gli atti delle altre virtù morali, posto che procedano dall' impulso della religione, acquisteranno il carattere di religiosi, e per conseguenza oltre il merito corrispondente alla loro spezie, avranno anche quello della Religione. Onde S. Agostino *lib. de Virginit. cap. 8.* lasciò scritto; *Neque ipsa Virginitas, quia Virginitas est, sed quia Deo dedicata est, honoratur.* Il che succedendo nel voto, ne segue, che sia assai più lodevole l' atto virtuoso fatto colla sua obbligazione, che senza.

In secondo luogo, chi più dà a Dio, e a lui si soggetta, tanto a lui diviene più grato, e l' opera più accetta. Ora chi fa l' opera virtuosa a Dio offerita con voto, non solo a lui offerisce l' opera, ma ancora il potere di non farla, mentre fatto il voto, non è più in libertà di lasciarla. Siccome adunque chi dà la pianta coi frutti, dà molto più di chi dona soltanto i frutti; così chi fa un' opera per voto, dà a Dio più di quello, che la fa senza di esso.

Finalmente quanto più la volontà è stabile nel bene, tanto la sua operazione è più perfetta. Siccome chi pecca per effetto di pertinacia nel male, rende più grave la malizia dell' azione peccaminosa. Ora per mezzo del voto la volontà viene a confermarsi nel bene, e togliersi la libertà di potere non operarlo. Dunque il voto rende l' opera più perfetta, e per conseguenza più meritoria, e a Dio gradita.

Quali sieno i sentimenti dei Pretesi Riformatori circa gli esposti punti, lo abbiamo di sopra indicato; ascoltiamo pertanto gli argomenti, con cui gli impugnano. Qualunque culto, dicono che da Dio non sia prescritto, non può essergli grato. Dunque i voti di cose non comandate, non possono essergli accetti. Ed in fatti l' Apostolo nella sua ai Colossensi *cap. 2. v. 23.* condanna ogni superstizione, col qual nome, giusta la forza della parola greca, viene indicato il culto capriccioso, e tale appunto è il

culto, che si vuol rendere a Dio coi voti di cose non precettate. Oltredichè l'Apostolo stesso scrivendo ai Romani *cap. 4. v. 23.* apertamente dichiara, che ciò, che si fa non prescritto dalla fede, è un vero peccato. *Omne, quod non est ex fide, peccatum est.* E molto peggio, soggiunge Calvino *lib. 4. instit. cap. 13. n. 6.* se si voglia, che sia perpetua l'obbligazione, mentre è un distruggere la libertà cristiana, nella quale ci ha posti Cristo, e un esporsi a pericolo di violarla, mentre la diuturnità della obbligazione portando seco grave molestia, e tedio, dispone a gittare il peso dalle spalle, e liberarsene colla trasgressione.

Per impugnare la cottolica dottrina, vi volevano argomenti di altra tempra, poichè i prodotti sono tutti miserabili inezie. Primieramente si ricerca agli Avversarj, dove trovino il fondamento di asserire, che a Dio non sia grato, se non quello, che egli medesimo ha prescritto? Nelle Scritture dell' Antico Testamento? Bisogna essere cieco, o non sapere leggere, essendo in esse manifesta la divina approvazione dei voti fatti di cose non comandate. In quelle del Nuovo? Molto meno; poichè la continenza certo non vi è precettata, essendovi espressamente approvato il matrimonio; e pure abbiamo veduto S. Paolo approvarne il voto nelle vedove giovani, e condannarne la violazione. E poi abbiamo già dimostrato, che nell' Evangelio vi sono cose di puro consiglio dato dal Redentore. Ora se l'osservanza di tali cose è a Dio accetta di tal maniera, che le promette un premio distinto, per qual motivo diverrà a lui odiosa, obbligandovisi con voto?

Quindi l' interpretazione del testo della epistola ai Colossensi, è affatto stravolta, mentre la voce greca fu ottimamente trasportata in latino dal nostro interprete, col sostituirle la voce superstizione, perchè siccome con quella, così con questa si esprime il vero senso dell' Apostolo, il quale non ha voluto con tal nome indicare il culto, che si può dare a Dio di propria libera volontà, che per questo solo motivo non può mai chiamarsi superstizioso, dovendo ogni atto di virtù, per essere tale, essere volontario; ma il culto immaginario consistente in pratiche di cose inutili, e vane, come sarebbero il non pettinarsi nel Sabbato, il lavarsi tante volte, l'accendere un dato arbitrario numero di candele, l'astenersi da alcuni cibi come immondi, e simili, credendole ridondare in onore di Dio; e basta leggere il testo per vederlo, poichè ivi parla per premunire i fedeli contro dei seduttori, che volessero loro insinuare le pratiche superstiziose di culto verso gli Angeli, che la Chiesa parimente riprova.

La interpretazione similmente delle parole della lettera ai Romani, non può essere più falsa. Imperciocchè l' Apostolo ivi espressamente parla dell' obbligo, che abbiamo, di non operare contro il dettame della coscienza, dicendo, che chi mangia con

buona coscienza la carne, e beve il vino, o fa altra cosa innocentemente creduta lecita, senza scandalo, non pecca. Ma se ciò faccia o con iscandalo, o credendo di far male, pecca. *Qui autem discernit, si manducaverit, damnatus est, quia non ex fide*, cioè perchè opera contro a quello, che dettagli la coscienza, da lui chiamata fede, perchè crede di far male; e conchiude, che chi così opera, sempre pecca; *omne autem, quod non est ex fide, peccatum est.* Il che nulla ha che fare coll'avversario intendimento.

Quanto poi soggiungesi da Calvino contro la perpetuità dei voti, è un capo d'opera di spropositi. Egli prima di tutto accorda, essere a Dio grati i voti di astenersi dal vino, per emendarsi della ubbriachezza. o di astenersi, o di fare altre cose per evitare la colpa, o per eccitarsi all'adempimento dei proprj doveri. *Quæ ad unum*, dice *num. 5. ex his finibus respiciunt vota. . . . legitima esse dicemus.* Ma se alcuno del continuo ha bisogno di tali eccitamenti, per qual ragione il voto per esser perpetuo diverrà illecito? Sussistendo le medesime circostanze, come può la stessa cosa essere lecita, e illecita? In secondo luogo si oppone apertamente all'autorità della Scrittura; mentre abbiamo nel 1. dei Re *cap. 1. v. 11.* che Anna fece voto, che se Dio le avesse data prole maschile, l'avrebbe a lui consacrata per tutto il tempo della sua vita: *Votum vovit dicens: Domine exercituum, si respiciens videris afflictionem famulæ tuæ. . . . dederisque servæ tuæ sexum virilem, dabo eum Domino omnibus diebus vitæ ejus.* E tanto piacque a Dio un tal voto, che esaudì subito la preghiera col donare alla postulante, per figlio il gran Profeta Samuele. Dirà forse Calvino, che alla Madre fosse lecito il votare il figlio e non sia lecito al figlio il votare perpetuamente sè stesso?

Mostra parimente d'intendere molto male, in cosa consista la libertà donataci colla sua venuta dal Redentore, quando dice che il voto colla sua perpetuità alla stessa si oppone. Imperciocchè se intende questa opposizione consistere nel nuovo obbligo, che il voto induce, dal quale poteva essere libero col non farlo; apertamente si contraddice, poichè l'obbligo istesso importasi da'voti temporanei. Dunque anche questi sarebbero opposti alla libertà Cristiana, e per altro da lui si approvano. Dunque nemmeno per questo titolo vi si opporranno i perpetui. Se poi intende nascere la opposizione dalla circostanza della durazione perpetua; questo è lo stesso, che dire, che il mettere la volontà in istato di voler sempre il bene, si opponga alla Evangelica libertà; poichè il voto non altro fa, se non obbligare la volontà, che liberamente si assume l'impegno, a praticare il bene promesso: il che è tanto falso quanto è falso, che sia imperfezione dei Comprensori l'essere sempre immobilmente astretti a volere il bene.

La libertà adunque donataci da Cristo, non consiste nell'essere esenti dagli obblighi o prescritti dalla legge, o volontariamente assunti, ma nell'averci liberati dalla servitù del peccato, e nell'averci somministrati i mezzi per servire alla giustizia, *Liberati*, in due parole spiegò tutto S. Paolo scrivendo ai Romani *cap. 6. v. 78., a peccato, servi facti estis justitiæ;* e però tutto quello che serve a renderci più stabili nel bene, e ad unirci con Dio per mezzo di una totale dipendenza dalla sua volontà, serve a renderci più liberi di libertà veramente Cristiana. *Hæc est vera*, dice S. Agostino, *lib. de quant. anim. cap. 24., hæc est perfecta, hæc sola religio, per quam Deo reconciliari pertinet ad animæ, de qua quærimus, magnitudinem, quæ se libertate dignam facit. Nam ille ab omnibus liberat; cui servire omnibus utilissimum est, et in cujus servitio placere perfecta sola libertas est.* Operando adunque tutto ciò il voto, ne segue, che non solo non sia contrario, ma anzi sommamente opportuno ed efficace a promuovere, e perfezionare la vera libertà cristiana.

Che poi dalla perpetuità dei voti possa nascere tedio, e molestia che porti alla loro violazione, questo non è colpa del voto; è colpa della volontà, che si pente del bene, e non ricorre con fede, ed umiltà alla Divina Misericordia, per ottenere i necessarj ajuti, che le sarebbero infallibilmente somministrati. Qual maggiore molestia, e tedio non dovea recare all' uomo corrotto l' osservanza della legge Evangelica, che metteva freno insolubile a tutte le passioni disordinate, e per trasporto delle quali erano moltissimi per trasgredirla; e per questo lasciò Gesù Cristo d' intimarla, e di ordinare ai suoi ministri di pubblicarla, e di obbligarsi tutti sotto pena di eterna morte? Oltredichè, se la perpetuità fosse ragionevole motivo per condannare i voti, lo sarebbe ancora per condannare tutti i vincoli, che seco la portano, e tra gli altri il Matrimonio, del che non può immaginarsi maggiore assurdo.

Dimostrata la verità della massima generale, non vi dovrebbe essere più luogo e dubbio, circa la santità, e valore dei voti Monastici, coi quali si offerisce a Dio l'abbandono delle ricchezze, dei piaceri, e della propria volontà; ma perchè i miscredenti hanno riempito il mondo di clamori insolenti contro i medesimi, non sarà se non opportuno il dimostrare la verità proposta circa di ognuno in particolare.

E primieramente quanto alla povertà volontaria. Intanto secondo gli stessi Avversarj non possono farsi voti di cose non comandate, perchè non sappiamo se le sopraerogatorie sieno a Dio accette, non avendo esso significata la sua volontà, se non per via di precetti. Qualora adunque consti con evidenza essere a Dio accetto l' abbandono delle ricchezze, e tanto più essere di suo gradimento, quanto è più universale, e perfetto; sarà anche dimo-

strato essere e valido, e santo il voto, che lo consacra. Scorriamo pertanto le Scritture Evangeliche. *Si vis perfectus esse*, disse Cristo, come si è osservato in S. Matteo *cap. 19. vade, et vende omnia, quæ habes, et da pauperibus, et habebis thesaurum in Cœlo*. Negli Atti Apostolici *cap. 4. v. 32.* si narra dei primi Cristiani, che *multitudinis credentium erat cor unum, et anima una, nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia*. E nel *cap. 5.* si riferisce il fatto terribile di Anania, e Safira puniti da Dio, per essersi ritenuti parte del prezzo del campo venduto. Ora se Cristo assegna per mezzo di conseguire la Evangelica perfezione l'abbandono intero delle ricchezze; se i primi fedeli ammaestrati dagli Apostoli le avevano abbandonate; se Iddio castigò i due mentovati prevaricatori: segno egli è evidente, che era una cosa a Dio grata. Dunque si sa, che a Dio piace un tale abbandono. Perchè adunque non si potrà con merito singolare obbligarsi con perpetuo voto?

E che ciò sia vero, lo dimostrano i fatti stessi. Imperciocchè Gesù Cristo realmente visse sì povero, che in tempo della sua predicazione fu sempre mantenuto colle altrui elemosine, onde potè dire a colui, che per interesse si esibiva a seguirlo, che egli era di peggior condizione delle volpi, e degli uccelli, poichè questi avevano le sue tane, e nidi, laddove esso non avea dove riposare la testa: *Vulpes foveas habent, et volucres cœli nidos; Filius autem hominis non habent, ubi caput reclinet*. Gli Apostoli fecero lo stesso; onde gli dissero francamente, *reliquimus omnia, quid ergo erit nobis?* I primi fedeli, per sentimento comune dei Padri aveano votata la vita comune, e una totale rinunzia. Tanto attesta S. Agostino *serm. 1. de Com. Vit. Cleric.*, dicendo, che egli non avea fatto altro nella sua Congrezione, se non quanto avevano fatto i primi fedeli, sotto la scorta degli Apostoli. Indi compiange la sorte infelice di uno dei suoi Chierici, perchè contro il voto erasi ritenuta una porzione, e ne avea fatto testamento. *O dolor illius societatis, o fructus natus non de arbore, quam plantavit Dominus!* Nè vuole, che gli servisse di scusa l'averlo lasciato alla Chiesa, *Sed Ecclesiam scripsit hæredem*; poichè: *Non amo amaritudinis fructum, ego illum quærebam. Deo societatem professus erat, hanc teneret, hanc exhiberet, nihil haberet, testamentum non faceret*. Secondo adunque il S. Dottore e i primi fedeli, e i Chierici facevano voto di povertà. Lo stesso abbiamo di Anania, e Safira, da S. Giovanni Crisostomo *hom. 12. in Act. Apost.*, mentre dice. *Quare hoc fecisti? voluisti habere? Oportebat initio habere, et non promittere; nunc autem postquam consecrasti, majus sacrilegium commisti*. E S. Girolamo, *epist. ad Demetriad.*, *Ananias, et Saphira dispensatores*

timidi, immo duplici corde, et ideo condemnati, quia post votum obtulerunt quasi sua, et non ejus, cui semel ea voverant, partemque sibi jam alienæ substantiæ reservaverunt. Quello adunque che si fa dai Religiosi di presente, si faceva allora da tutti i fedeli. Se adunque fu allora a Dio grato, perchè non lo sarà di presente?

Quindi i Padri persuasi di una tal verità, dichiararono costantemente i Monaci proprietari, rei di sacrilegio; rechiamone alcuni. S. Basilio, in *Constit. Monast. cap. ult. Oportet autem Ascetam, qui eam, quam exposuimus Societatem, amplexus sit, ab omni privata rerum terrenarum possessione liberum esse . . . . enim vero qui proprium aliquid habere studet, nihil aliud, quam secessionem, ac defectionem meditatur.... Proinde perspicuum est, qui talis sit, eum de resecanda, ac morti tradenda anima sua cogitare, paucisque obolis salutem suam vendere. . . . . et alterum Judam effici, ut qui a furto exordiatur.* S. Girolamo nella sua 22. *ad Eusthoch.*, scrive essere stata nei Monaci dei suoi tempi sì rigorosa la povertà, che non era loro lecito nemmeno il dimandare le cose necessarie, ma ai Superiori solo toccava l'invigilare, acciò ognuno fosse proveduto. *Non licet dicere cuiquam tunicam, et sagum, textaque juncis strata non habeo; Ille ita universa moderatur, ut nemo quid postulet, nemo non habeat.* Ed essendosi, segue a dire, ritrovato in un Monastero dell' Nitria un Monaco moribondo, che si era ritenuto alcuni soldi, tutti i Superiori, e Monaci determinarono, che fosse sepolto con essi, gridando tutti *pecunia tua tecum sit in perditionem.* E S. Agostino, in *Psal. 25: Alius vovet relinquere omnia, et ire in communem vitam, in societatem Sanctorum, magnum votum vovit.* Secondo adunque i Padri e santo, e valido è il voto della volontaria rinunzia di tutti i beni terreni.

Bisogna che ai moderni pretesi riformatori sieno sembrate molto miserabili le obbjezioni fatte contro gli Ordini Mendicanti, circa il voto di povertà, e molto invitte le risposte date dall'Angelico nel citato opuscolo 17. o 18. scritto per confutarli, che non hanno avuto coraggio di riprodurle, e il solo Brenzio, come osserva il Bellarmino *lib. 2 de Monach. cap. 10.*, nella Confessione di Wittemberga *cap. de Vot. Monast.*, ha voluto distinguersi con l'opporre il seguente argomento. Giacchè adunque le hanno essi lasciate in obblio, le lasceremo ancor noi, e ci ristringeremo alla Brenziana difficoltà. Chi fa voto, dice di povertà, o è per condizione povero, o è ricco. Se è povero, cosa può promettere di lasciare? Altro a lui non resta, se non il sopportare con pazienza la sua miseria; poichè il farne materia di voto è lo stesso, che se un infermo facesse voto di stare infermo, il che sarebbe furore, non cosa pia e religiosa. Se poi è ricco, o fa voto di rendere le

sue facoltà comuni, in qualche comunità, o di dispensarle tutte ai poveri, e vivere per l'avvenire di limosine. Ora nel primo caso, in vece di far voto di povertà, si assicura anzi un vivere più comodo, ed agiato, il che in sostanza importa non professione, ma fuga della povertà. E nel secondo pecca e contro la fede, e contro la carità; contro la prima, perchè fa torto al Redentore, credendo di potere acquistarsi merito con le proprie azioni, mentre egli ci ha meritato tutto. Contro la seconda, la quale vuole, che non aggraviamo gli altri con le nostre questue, potendo vivere con le proprie sostanze. Dunque non è lecito il voto di povertà.

Non poteva prodursi con più parole per difficoltà una inezia più ridicola, e falsa. Sia il vivente ricco, sia povero, l'abbandono totale o delle ricchezze che si posseggano, o del desiderio di possederle, o della facoltà di poterle acquistare, è sempre una cosa santa, e lodevole, qualora si faccia per amore di Dio. E certo bisogna dire, che sia così. Poichè S. Pietro coi suoi compagni, non avea lasciata, se non la barca, e le reti; eppure francamente disse al Divino Maestro. *Ecce reliquimus omnia;* ed esso approvò per veritiera la confessione, promettendogli una singolare ricompensa. Ma riflette S. Agostino in *Psal. 103. conc. 3. Petrus non solum dimisit quidquid habebat, sed etiam quidquid habere cupiebat.... Prorsus totum mundum dimisit Petrus, et totum mundum Petrus accepit.* E S. Gregorio Magno, *hom. 5. in Evangel., Multum deseruit, qui voluntatem habendi dereliquit; a sequentibus Christum tanta relicta sunt, quanta a non sequentibus desiderari potuerunt.* Quindi chi è nato povero, e fa voto di povertà, la materia del suo voto non è solo ciò, che lascia, ma principalmente è il desiderio di avere, e il potere di acquistare, e per conseguenza la volontà di volere vivere in uno stato, dal quale colla sua industria potrebbe uscire. Non fugge adunque la povertà, ma vi si stringe, e più strettamente; e se nel monastero viene a trovare più conveniente mantenimento, che fuori non avea, questo è bensì effetto della divina promessa, che rimunera col centuplo, anche in questa vita; ma non lo fa di migliore condizione dei veri poveri, mentre si suppone, che la sua intenzione glielo faccia ricevere per una quotidiana limosina, senza acquistarne fuori dell'uso verun dominio.

Il paragone poi addotto non può essere più insulso, e falso. Imperciocchè l'essere sano, o infermo non dipende dalla nostra volontà; e però può bensì farsi voto di soffrire l'infermità con pazienza, ma non di persistere infermo; laddove il voler vivere nello stato di povero dipende dal nostro arbitrio, poichè se non altro si può ritenere il desiderio, e la facoltà di acquistare.

Falsissima del pari è la ragione per parte del ricco. Imperciocchè come mai può essere contra la fede una massima inculcata da

Gesù Cristo medesimo? *Si vis perfectus esse, vade, et vende omnia. . . . . . et habebis thesaurum in Cœlo;* il premio promesso suppone meritoria l'azione, a cui si promette. Ora chi è sì stolido, che voglia credere, che il Redentore col consigliare ad acquistarsi con la volontaria povertà un premio eterno, abbia derogato alla efficacia de' suoi meriti? Anzi ne ha dimostrato il valore; mentre essendo certo di fede, che tutto il nostro merito dipende dalla grazia, che egli ci ha meritato, coll'animarci alla sua imitazione anche nel punto, di cui trattiamo, indica chiaramente, che egli trasfonde anche sopra di un tal Sacrifizio i proprj meriti, acciò vaglia pel conseguimento della promessa mercede; è adunque un onorare i meriti di Cristo, e non un degradarli il fare il voto con la speranza del premio.

Finalmente se il vivere mendicando importasse violenza al prossimo sicchè volesse, o non volesse, potesse, o non potesse, dovesse far la limosina, la cosa sarebbe vera, e fuori del caso di estrema necessità sarebbe contro la giustizia; ma il povero volontario dimanda con umiltà a chi può fargli la limosina, e la riceve tale quale gli viene data con rendimento di grazie, nè s'infuria, ma sopporta con pazienza, se gli viene anche con improperio negata: e solo dà a ricchi motivo di adempiere il suo dovere di far limosina di quanto loro sopravvanza. Nulla adunque conchiude l'argomento proposto contro la santità, e valore del voto di povertà.

Passiamo ora a dimostrare la santità, e valore del voto di continenza, contro del quale si scatenano con maggior furore i pretesi Riformatori. E in primo luogo discorriamo così. Nel testo di S. Matteo, che abbiamo di sopra recato per dimostrare esservi tra Consigli Evangelici la continenza, per qual motivo mai Gesù Cristo si servì della metafora degli Eunuchi, che tali volontariamente si fanno pel Regno de' Cieli, differenti bensì dagli Eunuchi naturali, e artefatti, ma simili nella privazione di poter gustare nemmeno i leciti corporali piaceri? Forse per indicare un semplice proposito, o un voto temporaneo? Ma siccome il semplice proposito in materia non comandata non toglie la libertà di far il contrario, e il voto temporaneo solo restringesi a tempo determinato: così chi fa proposito di continenza, o voto di osservarla solo per qualche tempo, non può chiamarsi spirituale Eunuco, il quale importa perpetua incapacità. Affinchè adunque si verifichi la espressione misteriosa del Redentore, bisogna, che vi sia uno stato, in cui non possa più ammettersi nemmeno il Matrimonio, e ne sia l'uso onninamente interdetto. Ora qual può essere questo stato, se non quello di chi abbracciando l'Ordine regolare fa voto solenne di perpetua continenza, il quale fatto, rende nullo il Matrimonio, che si attentasse? Se

adunque i predetti Eunuchi sono coloro, che tanto si commendano da Cristo, come professori di uno stato eccellentissimo, necessariamente ne segue essere del pari eccellentissimo il voto monastico di continenza.

Al divino Maestro perfettamente concorda il gran Dottor delle genti nel testo sopraccitato della prima a Timoteo *c. 5. v. 11, e 12.* (1) in cui dichiara ree di eterna dannazione quelle giovani vedove, che dopo il voto di continenza vogliono rimaritarsi. Imperciocchè tutti i Padri hanno inteso indicarsi un tal voto col nome di prima fede, *quia primam fidem irritam fecerunt.* Così la intese Tertulliano nel *lib. de Monogamia post. med.*, nel quale, benchè da lui scritto fatto già Montanista (2) espone però il senso legittimo dell' Apostolo; *Habentes*, dice, *judicium, quod primam fidem resciderunt, illam videlicet, a qua in viduitate inventæ, et professæ eam, noluerunt perseverare.* S. Epifanio *haer. 61. Tradiderunt Sancti Dei Apostoli peccatum esse post decretam Virginitatem ad nuptias converti . . . Si quæ vidua fuit, ac Deo dicata, et postea nupsit, judicium, et condemnationem habebit, quod primam fidem rejecit.* E S. Giovanni Crisostomo *homil. 15.* sopra la prima a Timoteo: *Cum illi* (*Christo*) *se devoverint* (*viduæ*) *nubere volunt habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt, fidem pactum dicit.* E per lasciare gli altri S. Agostino in *Psal. 15. Quid ait Apostolus de quibusdam, quæ voverunt, et non reddiderunt? Habentes*, dice, *damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt; quid est primam fidem irritam fecerunt? Voverunt, et non reddiderunt.* Parla adunque l' Apostolo di un vero voto, e per conseguenza e secondo lui, e secondo i Padri il voto di continenza anche perpetua è valido, e santo.

---

(1) Mettiamo sotto gli occhi del Leggitore il testo, onde comodamente faccia le sue riflessioni: *Adolescentiores autem viduas devita: cum enim luxuriatæ fuerint in Christo nubere volunt: habentes damnationem, quia primam fidem irritam fecerunt.* 1. ad Tim. Cap. 11. 12.

(2) Gradisca il Leggitore, non molto versato nella *Patrografia*, un piccolo cenno su la biografia di Tertulliano. Questo dottissimo Affricano, nato in Cartagine figlio di un Centurione Proconsolare, *Gentile* di Religione, lasciò la *toga*, e vestì il *pallio* che val quanto dire abbandonò il Gentilesimo ed abbracciò il Cristianesimo nel 196. dell'Era Volgare. Comechè istruito non solo nelle profane ma nelle sacre lettere fu ordinato Prete di Cartagine. Era così dotto ne' dogmi di Gesù Cristo, che S. Cipriano lo chiamava suo Maestro: *Cedo Magistrum*, diceva additando Tertulliano. S. Girolamo (*lib de Script. Eccl.*) attesta il dotto Affricano che *usque ad mediam ætatem Præsbiter Ecclesiæ permansit.* Poscia sedotto da un certo Proclo Montanista, divenne Settario di Montano difendendo gli errori di questo Eresiarca. Scrisse moltissimi libri a favore della Chiesa, molti altri contro. Potrà su di ciò leggersi Pietro Annato *Apparatus etc. lib. 4. art. 12.*

Comprova la medesima verità finalmente la Chiesa. Nel Concilio Generale di Calcedonia *can. 16. Virginem* si determina, *quæ se Domino consecravit, similiter et Monachum non licere nuptialia jura contrahere; quod si hoc inventi fuerint perpetrantes, excomunicentur*. Nel Concilio 4. Cartaginese *cap. 104. Si quæ viduæ quantumlibet in minoribus annis positæ se devoverunt Domino. . . . postea vero ad nuptias sæculares transierint, secundum Apostolam damnationem habebunt, quoniam fidem castitatis, quam Domino voverunt, irritam facere ausæ sunt*, e questo Concilio era composto di 214. Vescovi. Lo stesso si stabilì nelle Gallie nel secondo Concilio di Tours *cap. 16*. Nel 4. di Toleto *cap. 55.* nelle Spagne; nella Germania in quel di Magonza celebrato al tempo di Arnolfo Imperatore *cap. ult.*, e nell'Italia in quel del Friuli a tempo di Carlo Magno. Anche la Chiesa adunque; e unita, e dispersa per tutto il Mondo riconobbe sempre la santità, e valore del voto di continenza.

Nè a scuotere fondamenti di tale natura punto vagliono gli sforzi degli antichi, e nuovi Epicurei; e per vederlo, rechiamone i principali. Pietro Martire Vermilio celebre Calvinista nel suo libro *de Cœlibatu et Votis*, intraprende ad impetere l'argomento dedotto dal primo testo da noi citato di S. Matteo *cap. 19*. A che proposito, dice, portare in campo un testo, in cui nulla si dice pel voto di continenza? Imperciocchè se Cristo avesse inteso parlarne, gli Apostoli non avrebbero conchiuso *non expedit nubere*, ma avrebbe detto *expedit vovere continentiam*; e però affinchè la risposta del Redentore fosse coerente al punto, di cui trattavasi, si deve intendere, che per gli Eunuchi, che tali si fanno pel Regno de' Cieli, non significasi se non quelli, i quali per particolare celeste istinto non devono ammogliarsi per essere più spediti a predicar l'Evangelio. Oltredichè il senso delle parabole deve desumersi dal fine, per cui si propongono; altrimenti se dovessero intendersi in altro senso, dovrebbe dirsi, che avesse Cristo esortato i fedeli a rubare per far limosina, quando lodò il Villico, che avea rubato al Padrone per farsi de' Protettori.

Povera Chiesa di Gesù Cristo, che in quindici Secoli non era mai arrivata a comprendere il vero senso del passo addotto, e solo a questo apostata *votifrago* era riservata così bella scoperta! Ma la scoperta è veramente degna di un tal Interpetre, poichè non può idearsi una più falsa spiegazione. Imperciocchè Gesù Cristo fino alla conchiusione degli Apostoli *non expedit nubere*, non avea parlato di voto di continenza, ma de' doveri de' conjugati, onde avendo gli Apostoli concepita la difficoltà di ben eseguirli, giustamente conchiusero *non expedit nubere*; nè il nostro argomento si fonda sopra le precedenti parole alla conchiusione indicata; e per conseguenza non potevano conchiudere *expedit vovere continentiam*.

Ma ciò che non dissero, nè concepirono i Discepoli, lo spiegò il divino Maestro con la susseguente metafora degli Eunuchi, che volontariamente si fanno tali pel Regno de' Cieli; onde fu lo stesso che se avesse loro detto: Non solo è spediente l'astenersi dal contrar Matrimonio, ma è spediente il mettersi in tale stato di non potervi neppure aspirare, stato tanto sublime, che non si abbraccia se non da chi vi è supernamente chiamato. Unisca adesso l'Avversario il *non expedit nubere* con la Dottrina seguente, e vedrà, che si parla di voto di continenza, e continenza perpetua; poichè, come abbiamo detto, questo solo rende simili gli Eunuchi spirituali ai corporali. Il che confermasi col suo principio medesimo aggiunto in prova, di dovere cioè spiegare le parabole relativamente allo scopo delle medesime. Poichè, la non parabola, come egli la chiama, ma metafora degli Eunuchi non deve certo intendersi materialmente, non essendo lecita fuori di necessità la corporale mutilazione; dunque spiritualmente, e questo non si verifica del semplice non maritarsi per annunziar il Vangelo, poichè in tal caso se ne ritiene il poter di farlo; laddove il testo indica lo stato, in cui viene levata tal libertà, e questo non può provenire se non dal voto. Ascolti adesso per compimento l'Avversario S. Agostino, *nel lib. de S. Virginit. cap. 23.*, e si confonda della sua temerità nello stravolgere il senso delle Scritture. *Quid veracius, quid lucidius dici potuit? Christus dicit, Veritas dicit, Virtus, et Sapientia Dei dicit eos, qui pio proposito ab uxore ducenda se continuerint, castrare seipsos propter Regnum Cœlorum; et contra humana vanitas impia temeritate contendit eos, qui hoc faciunt, præsentem tantummodo necessitatem molestiarum conjugalium devitare, in Regno autem Cœlorum quidquam cæteris nihil habere.*

Contro il secondo testo da noi proposto dell' Apostolo si fanno avanti Lutero, e Calvino. Dice il primo: per far valere il detto passo in favore del voto di continenza, bisognerebbe mostrare, che l' Apostolo col nome di prima fede abbia inteso d' indicare il voto. Ma dove mai nelle Scritture si trova indicato il voto col nome di fede? In nissun luogo; dunque con tal nome ha voluto indicare la fede Cristiana, che dalle giovani vedove si abbandona, per più facilmente rimaritarsi; e che ciò sia vero, lo dimostrano le seguenti espressioni, poichè soggiunge l' Apostolo stesso, che costoro *abierunt retro post Satanam*, e che *postquam luxuriatæ sunt in Christo volunt nubere*. Ora l' *abire post Satanam*, e *luxuriari* contro di Cristo è lo stesso, che apostatare dalla fede; nulla adunque prova l' addotto testo pel voto di continenza.

Anche il Capo Squadra della riforma è egualmente felice nell'interpretar le Scritture che il Discepolo di Calvino, vale a dire nell' interpretarle al rovescio. Imperciocchè se nella Scrittura non

si adopera materialmente il nome *fides* per indicare il voto, si adopera però per indicare l' impegno di mantenere la promessa fatta. Ora cosa è il voto, se non una promessa fatta a Dio inducente l' obbligo religioso di adempirla con inviolabile fedeltà? Può adunque la parola *fidem* adoprata dall' Apostolo intendersi della promessa fatta col voto di continenza. E non solo può intendersi, ma deve intendersi così; poichè parla egli di una fede, che può rendersi nulla colla inosservanza. Ora dove trova Lutero, che della fede in quanto importa credenza delle verità rivelate', si dica, che col non credere si renda irrita, e nulla? si dice bensì, che chi l' abbandona, è un apostata, un disertore; ma la fede in sè resta qual' era, nè riceve in sè alterazione alcuna. Laddove il voto, e la promessa col violarli veramente si rendono irriti, e vani. *Si quis*, dicesi nel libro de' Numeri *cap. 30. v. 3. Si qui virorum votum Domino voverit.... non faciet irritum votum suum, sed omne, quod promisit, implebit*; e nel Salmo *88. v. 35. Et quæ procedunt de labiis meis, non faciam irrita.*

Nè le ragioni soggiunte punto conchiudono. Imperciocchè primieramente qual necessità vi era di abbandonare la fede per più facilmente rimaritarsi? non avea l' Apostolo lasciata loro tal libertà, purchè si rimaritassero coi fedeli? Dunque facendolo non violavano la fede data nel Battesimo. In secondo luogo il testo dice, *cum luxuriatæ fuerint in Christo, volunt nubere*. Ora il *luxuriari* importa non l' abbandono della vera fede, ma l' abuso o delle provate spirituali delizie, come vogliono alcuni Padri; o dell' abbondante mantenimento ricevuto dalla Chiesa, come pretendono altri, di cui non contente vogliono passare alle terrene nozze; o della fornicazione, in cui sono cadute, come pensa S. Girolamo, Epistola *ad Ageruchiam*, e vogliono aggiungervi il Matrimonio; mancando così della fedeltà promessa con voto allo Sposo Celeste. La prima fede adunque non è la fede presa per la vera credenza abbracciata nel Battesimo, ma l' impegno contratto col voto di osservare la vedovile continenza.

L'aggiungersi poi dall'Apostolo, che *abierunt retro Satanam*, significa bensì la prevaricazione, in cui alcune erano cadute, violando il voto con iscandalo della Chiesa, ma non già che avessero apostatato dalla fede; e però conchiude, che per evitar tal disordine vuole, che le giovani si maritino: *Volo ergo juniores nubere, filios procreare, matresfamilias esse, nullam occasionem dare adversario maledicti gratia.*

Ma supponiamo liberalmente, che per prima fede s' intenda la fede data nel Battesimo. Dimandasi a Lutero, cosa s' intenda per questa fede? Non altro al certo può rispondere se non la promessa di credere le verità rivelate, o di osservare tutti i Precetti. Ora tra i Precetti Evangelici vi è ancora quello, che obbliga all' osser-

vanza de' voti; dunque la vedova, che ha fatto voto di continenza, viola anche questa prima fede, volendo non osservare il voto col rimaritarsi; per qualunque verso adnnque si consideri la Luteranica interpretazione, è falsa, e affatto aliena dal senso legittimo della Scrittura.

Calvino ha creduto di cludere la forza dell' argomento col dire, che le vedove, delle quali parla l' Apostolo, erano bensì qnelle, che avevano fatto voto di continenza, ma che non potevano farlo, mentre per farlo dovevano avere sessanta anni secondo lo stesso Apostolo, avendo egli ordinato, che *vidua eligatur non minus sexaginta annorum;* dunque il testo nulla conchiude a favore del voto di continenza, che possa farsi dalle giovani. Che se pure voglia intendersi di promessa di castità, questo non era un voto, ma una semplice promessa fatta alla Chiesa, per essere più spedite al Ministero, a cui venissero destinate; o finalmente la fede data nel Battesimo, che le mentovate vedove avevano violata colla colpevole incontinenza.

Non è prezzo dell' opera il diffondersi per confutare simili diceric, per rilevare le falsità delle quali basta leggere il testo. Ordina l' Apostolo, che le vedove da scegliersi al servizio della Chiesa sieno di sessanta anni, e non le giovani, sì pel pericolo, che potevano portare con sè, e sì per non aggravare la Chiesa nel mantenere colle comuni rendite persone che potevano guadagnarsi il mantenimento colla propria industria. Ma poi soggiunge ancora, che queste vedove giovani portano con sè la dannazione, *quia primam fidem irritam fecerunt*, e che la violenza col volere rimaritarsi. Se secondo Calvino non potevano votare la continenza, per qual motivo le dichiara l' Apostolo dannate, e spergiure? Dunque suppone in esse una colpa grave della violazione del debito, al quale opponevasi il Matrimonio; e che altro non può essere se non il voto.

Nè può intendersi la promessa fatta semplicemente alla Chiesa; poichè avendo ordinato l' Apostolo, che non si eleggessero se non di sessanta anni, non potevano le giovani avere incorso un tal impegno; e se l' aveano contratto, non era un delitto degno di eterna morte, il volere contrarre le nozze per sottrarsi al pericolo della incontinenza. Il che non può negarsi nemmeno dall' Avversario, mentre secondo lui per evitare un tal pericolo può violarsi anche il voto.

L' ultima risposta è peggiore delle altre; poichè oltre l' essere contraria alla mente di tutti i Padri, è chiaro, che col Battesimo si promette bensì l' astenersi dalla illecita incontinenza, ma non già dal Matrimonio. Dunque se l' Apostolo attesta essere il motivo della dannazione il voler maritarsi, la prima fede, che violano, non è quella del Battesimo, ma del voto, con cui si obbligarono a non contrarre altre nozze.

Non si perdono però di coraggio gli Avversarj, ma rinnovano l'assalto con altri testi delle Scritture per far vedere essere il voto di continenza proibito. S. Paolo, dicono, nella *1.* ai Corintj *cap. 7.* espressamente ordina, che *qui non se continent, nubant, melius est enim nubere, quam uri;* e dopo aver esortato alla continenza, soggiunge, di aver ciò detto per semplice esortazione, non perchè ne facessero voto, che servisse loro di laccio: *Hoc ad utilitatem vestram dico, non ut laqueum vobis injiciam.* E nella *1.* a Timoteo *cap. 5. Volo juniores nubere, Matres familias esse, filios procreare.* Ora tutto ciò come può concordarsi colla santità del voto di continenza? non potendo esser santo quello, che ripugna ad un manifesto Precetto.

Ridicole difficoltà. Niuno dei testi addotti contiene il sognato Precetto di non far voto di continenza, e bisogna bene, che il pregiudizio stravolga affatto la testa per non vederlo. Cosa dice lo Apostolo nel primo passo? *Qui se non continent, nubant.* Ora il *qui se non continent*, vuol dire, che coloro, che cadono in peccati d'incontinenza, e restano dai suoi ardori abbruciati, nè sanno, o non vogliono praticare altri mezzi efficaci per conservarsi casti, questi contraggono il Matrimonio, essendo meglio il servirsi di un tal rimedio, e per essi necessario, che il rimanere incendiato. Poichè se avesse inteso l'essere semplicemente molestato da gravi tentazioni carnali, si avrebbe manifestamente contraddetto, mentre egli fu incessantemente da esse tribolato: *Datus est mihi*, scrisse nella *2. ai Corint. cap. 12. Stimulus carnis meæ Angelus Satanæ, qui me colaphizet; propter quod ter Dominum rogavi, ut discederet a me;* eppure si conservò sempre celibe; dunque per quelle parole, *qui se non continent*, non intese le tentazioni, ma le cadute; e il *nubent* non contiene un Precetto, ma un consiglio; non essendo il Matrimonio l'unico indispensabile mezzo per evitar tali colpe, potendosi farlo coll' Orazione, colle Penitenze, coi digiuni, coll' elemosine ed altre opere pie, colle quali s'impetra la grazia necessaria, con cui può l'uomo trionfare di ogni spirituale nemico, e così faceva lo stesso Apostolo, come attesta nella *1.* ai Corintj. *Cap. 9. Castigo corpus meum, et in servitutem redigo.*

Il secondo testo parla da sè. Poichè l'Apostolo colla espressione *non ut laqueum vobis injiciam* non altro vuol dire, se non che io vi esorto al celibato, ma non vi obbligo; e soggiungendo: *sed ad id quod honestum est, et quod facultatem præbeat sine impedimento Deum obsecrandi*, dimostra l'onestà, e utilità dello stato continente, come mezzo per unirsi più strettamente con Dio; e per conseguenza tanto è lontano, che provi a favore degli Avversarj, che anzi apertamente condanna la falsa loro Dottrina; imperciocchè se il voto di continenza fosse per tutti generalmente

un laccio, non sarebbe cosa onesta, ed utile il farlo. Ma se secondo l'Apostolo è onesto, ed utile il semplice proponimento, perchè non sarà utile ed onesto il farne il voto? Laccio sarebbe per chi imprudentemente, senza riflesso vi s'impegnasse, ma non per quelli, i quali dopo seria deliberazione s'impegnano inspirati da Dio, e confidati nell'onnipotente suo soccorso.

Finalmente nemmeno il dirsi *volo juniores nubere etc.* include verun Precetto, siccome non include verun Precetto il *volo omnes esse sicut meipsum,* cioè celibi, e continenti; altrimenti sarebbe una aperta contraddizione; non altro adunque intende di dire, che siccome desiderava, che tutti lo imitassero nella continenza, così a chi non si sentiva di viver celibe, per evitar il pericolo di cadere, lasciava la libertà di contrarre il Matrimonio, e le voleva piuttosto maritate, che colpevolmente incontinenti. *Volo*, spiega il Crisostomo, commentando un tal passo, *Volo, quia ipsæ volunt. . . . An vero Matrimonium præcipit? Absit; sed neque prohibet. . . Prohibet igitur ab hujusmodi viduas, atque deterret, non quod adolescentulas esse viduas nolit, sed quod adulteras fieri vetet.* E S. Girolamo, Epistola *11. ad Ageruchiam. Vult Apostolus alterum Matrimonium, cum ait volo juniores nubere, præferens bigamiam fornicationi, secundum Indulgentiam dumtaxat, non secundum imperium.* In niuno adunque de' testi addotti si parla contro la santità, e valore del voto di continenza.

Promettere, replicano, ciò, che non si sa di certo di poter adempiere, è una colpevole temerità, mentre si espone al pericolo di violar la promessa, ed il voto. Ora l'osservare una perpetua continenza, è un dono specialissimo di Dio, che alcuno non può di certo presumere di averlo ricevuto, o sia per riceverlo; dunque il fare un tal voto senza una tale certezza, che d'ordinario manca, è una presunzione temeraria; e per conseguenza illecito, e nullo.

Prima di rispondere all'argomento convien riflettere essersi già altrove dimostrato qual dogma di fede non essere l'uomo pel peccato divenuto una macchina, che opera per impulso, ma che è dotato di libero arbitrio, con cui si determina ad operare con deliberazione. E che Iddio ha ne' suoi tesori diverse spezie di doni altri puramente gratuiti per questo chiamati *gratis dati,* nè questi esigono la umana libera cooperazione, come sono il lume profetico, il dono delle lingue ec. Altri sono bensì gratuiti nel senso che l'uomo non può averli colle naturali sue forze, ma può col loro mezzo operare azioni conformi al fine, per cui gli sono conferiti; come sono tutti gli ajuti sovrannaturali della grazia, i quali gratuitamente da Dio pei meriti di Gesù Cristo concedonsi, acciò l'uomo possa, ed operi di fatto la propria salute, e santificazione; poichè volendo egli, che la vita eterna sia premio, e mercede, e non potendo l'uomo conseguirlo colle sue forze, la infinita sua

bontà si è impegnata di conferirglieli, onde da essi avvalorato, ma non necessitato operi, e si acquisti col proprio merito la sempiterna retribuzione. Ora la continenza è un dono di questa seconda classe, che Iddio comparte a chi con umile preghiera, e figliale fiducia glielo domanda. Imperciocchè avendo Gesù Cristo esortato tutti alla continenza, e promesso un premio singolare, se l' osservassero come abbiamo veduto; e per altro sapendo egli, che l' uomo non può abbracciare uno stato così sublime senza un suo speciale soccorso, ne segue, e che ne sia in libertà dell' uomo l'osservanza, e che Iddio sia disposto a prestargli il necessario ajuto, se glielo dimandi, anzi si è impegnato di darglielo, poichè ha detto in S. Luca *cap. 11. v. 9. Petite, et dabitur vobis*; e in S. Giovanni *cap. 6. v. 23 Si quid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis*; il che deve intendersi assolutamente delle cose spettanti alla nostra eterna salute, e perfezione, com'è appunto l'osservanza del voto di continenza, il quale qualora sia fatto colla maturità, che ricercasi, non v'ha dubbio, che non sia inspirato da Dio, e per conseguenza non sia pronto il soccorso per osservarlo.

Ciò supposto, l'argomento dell'Avversario risolvesi in nulla. Imperciocchè essendo coll' assistenza della grazia non solo possibile, ma facile l'osservanza del voto predetto, e questa assistenza essendo all' uomo promessa qualora la dimandi colle necessarie condizioni, evidentemente conchiudesi, che facendolo promette una cosa, che gli è possibile, e può osservarla con tutta esattezza.

E tanto appunto insegnano i S. Padri. Origeno commentando il passo di S. Matteo: *Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum est; qui vult*, dice, *capere verbum, quod de castitate positum est, petat; credens dicenti, et accipiet, non dubitans de illo, quod dictum est, omnis, qui petit accipit*. S. Girolamo sopra lo stesso testo: *His datum est, qui petierant, qui voluerunt, qui ut acciperent, laboraverunt; omni enim petenti dabitur, et quærens inveniet, et pulsanti aperietur*. S. Gregorio Nazianzeno *Orat. 31*. sopra lo stesso Evangelo: *Cum audis, quibus datum est, adde, datum esse iis, qui volunt, et assentiuntur*. S. Giovanni Crisostomo commentando lo stesso luogo. *His*, scrive, *datum est, qui sponte id eligunt; quod ideo dixit, ut ostenderet superiore nobis auxilio opus esse, quod quidem omnibus paratum est, si volumus in hac lucta evadere superiores*.

Se il far voto di continenza, insistono, fosse una cosa virtuosa, ed eccellente, si potrebbe consigliare a tutti, e tutti potrebbero abbracciarla: e in tal caso come sussisterebbe il Mondo?

Non v' ha dubbio essere il voto di continenza un atto sublime di virtù, e per questo l'Apostolo lo insinuava a tutti, e bramava, che tutti abbracciassero un tale stato; ma appunto perchè

virtù sublime, per ciò rispondeva S. Girolamo a Gioviniano, che non vi era di temere la fine del Mondo; poichè essendo pochi gli amanti della perfezione, e molti gl'imperfetti, pochi anche erano, che si assumevano un tanto impegno. *Noli metuere, ne omnes Virgines fiant. Difficilis res est Virginitas, et ideo rara, quia difficilis.* S. Agostino dà un'altra risposta nel *lib. de bon. Conjug. cap. 10.* dicendo, che sarebbe anzi desiderabile, che tutti facessero voto di continenza; poichè compiendosi così più presto la Popolazione della Città di Dio, più presto verrebbe il fine della Città del Mondo. *Utinam omnes hoc vellent; multo citius Dei Civitas compleretur, et accelararetur terminus sæculi;* il che è un bene molto maggiore, che la sua sussistenza, la quale non fu da Dio ordinata, se non alla eterna felicità de' suoi eletti.

L'Angelico nel *3. cont. Gent. cap. 136.* risolve più direttamente la stessa per altro ridicola difficoltà, nella risposta *ad 3.* col dire, che di quelle cose, che sono necessarie alla moltitudine, quantunque ogni uno in particolare possa, e faccia meglio ad astenersene per attendere a cose migliori, non è però cosa buona, che tutti se ne astengano; imperciocchè avendo la società bisogno di molte cose per la sua sussistenza, che da ognuno non possono somministrarsi, così è necessario, che vi sia la diversità degl'impieghi; e però vi devono essere de' conjugati, e de' celibi, siccome vi sono de' contemplativi, e de' Soldati. Qual cosa più eccellente nel corpo umano dell' occhio? sarebbe forse questo perfetto, se fosse tutto occhi, e non avesse nè piedi, nè mani? Le sostanze spirituali sono più eccellenti delle corporee: eppure il Mondo sarebbe più imperfetto, se vi fossero solo di quelle, e niuna dell' altre. Alla divina Provvidenza adunque appartiene la disposizione delle cose pel bene del tutto; e però quantunque sia sommamente a Dio grato il voto di continenza, non per questo ne dispensa la vocazione a tutti, ma a que' soli, che egli presceglie per un tale stato, *Non omnes capiunt verbum istud. sed quibus datum est;* e per conseguenza non v' è pericolo, che per tal motivo possa mai finire la sussistenza della umana generazione.

Ma passiamo a parlare anche del voto dell' ubbidienza. Essere questo pure e santo, e valido, anzi il più perfetto di tutti, non vi vuol molto per dimostrarlo. E primieramente. Ella è cosa indubitata, che se quanto è a Dio grato, ed in sè virtuoso può essere materia del voto, quanto più la cosa sarà virtuosa, e perfetta, tanto ne sarà a lui più accetta l'Offerta. Ora per una parte nulla ha l'uomo di più prezioso, e caro della propria libertà, con cui a talento può disporre di tutto quello, che da sè dipende; per l'altra non vi è cosa, che più rassomigli alla perfezione del Redentore, quanto l' ubbidire; mentre questo fu il suo speciale carattere *factus est obediens usque ad mortem*, di modo che a

questo specialmente si attribuisce il merito della sua esaltazione, *propter quod et Deus exaltavit illum*. Dunque il consacrare a Dio con voto la propria volontà per ubbidire a' suoi rappresentanti non solo in quello, che egli stesso comanda, ma in tutto quello ancora, che essendo lecito può da essi comandarsi, sarà un voto più perfetto, e gradito di tutti gli altri, e per conseguenza valido, e santo.

In secondo luogo attestano il medesimo i Padri. S. Agostino in *Psal*. 75. *Nemo positus in Monasterio frater dicat, recedo de Monasterio; neque enim soli, qui sunt in Monasterio, perventuri sunt ad Regnum Cœlorum, et illi, qui ibi non sunt. ad Deum nonpertinent; respondetur ei, sed illi non voverunt, tu vovisti*. E sopra il Salmo 99. *n.* 12. *Dum non perseveraverit implere quod vovit, sit desertor tam sancti propositi, et reus voti non redditi*. E S. Gregorio Magno, *hom.* 20. *in Ezechiel*. parlando de' voti Monastici si esprime in tal forma. *Cum quis suum aliquid Deo vovet, et aliquid non vovet, Sacrificium est. Cum vero omne, quod habet, omne, quod vivit, omne, quod sapit, Omnipotenti Deo voverit, holocaustum est*. (1) Ora chi entra nei Monasterj, fa senza dubbio voto di ubbidienza, e con questo dà l'ultima perfezione al suo Sacrifizio; mentre fino a tanto, che non offerisce la sua volontà, ritiene sempre qualche cosa per sè, e però il voto di povertà, e di continenza soli, sono semplici Sacrifizj; ma compiendo l'opera col voto dell'ubbidienza forma un perfetto Olocausto. Dunque secondo i lodati Padri il voto dell'ubbidienza è valido, e santo, anzi il più perfetto di tutti.

Nè di ciò mai si promosse dubbio nella Chiesa. Imperciocchè S. Girolamo, *Epist. ad Eustoch*. descrivendo l'instituto Monastico: Prima, dice, *apud eos, confœderatio est obedire majoribus*. Lo stesso attesta Severo Sulpizio *Dial*. 1. *de Virt. S. Martin*., e Giovanni Cassiano *lib. 4. de Instit. Renunciant. cap.* 33. Avrebbe mai la Chiesa approvati tali voti. e Dio confermatane l'osservanza con manifesti Miracoli, come raccontano gli stessi citati Scrittori, e S. Gregorio Magno nel *lib.* 2. *Dialog. cap.* 7. se per santi, e validi non li avesse riconosciuti?

---

(1) Non sia discaro al Leggitore osservare la continuazione del testo di S. Gregorio, onde rilevare l'esemplificazione *predicabile* del S. Dottore.— *Nam sunt quidam*, soggiugne, *qui adhuc mente in hoc mundo retinentur et tamen ex possessis rebas subsidia gentibus ministrant, oppressos defendere festinant. Isti in bonis, quæ faciunt, sacrificium offerunt: quia et aliquid de actione sua Deo immolant, et aliquid sibimetipsis reservant. Et sunt quidam, qui nihil sibimetipsis reservant, sed sensum, linguam, vitam atque substantiam, quam perceperunt, omnipotenti Domino immolunt. Quid isti nisi holocaustum offerunt, immo magis holocaustum fiunt?*

Ma ai nostri pretesi Riformatori sembrà, come di sopra si è indicato, una pazzia il volere sottomettersi all'altrui arbitrio in cose non comandate dalla divina Legge, e però Lutero nel suo libro *de Votis Monasticis* per impugnare la Cattolica verità argomenta in somigliante forma. Non può essere a Dio accetto quello, che è contro alla sua volontà manifestataci nelle Scritture. Ora questa ci ordina, che dobbiamo riguardare tutti come Superiori *Superiores invicem arbitrantes;* così S. Paolo nel *cap. 2. v. 3.* ai Filippensi; e S. Pietro nella sua *1. cap. 2. v. 13. Subjecti estote omni humanæ creaturæ propter Deum.* Il fare adunque voto di ubbidire ad uno in particolare è lo stesso, che far voto di non volere ubbidire ad altri fuori di quello, e per conseguenza un' opporsi alla volontà di Dio.

Basta appunto leggere le Scritture per vedere quanto sia falso il pensiero dell'Eresiarca. Non si è mai sognato l'Apostolo di comandare a' fedeli, che debbano ubbidire a tutti come a Superiori; poichè se tutti tali dovessero giudicarsi, dove sarebbero i sudditi, che avessero ad ubbidire? Il senso adunque della prodotta autorità non altro importa, se non che tutti i fedeli per vero sentimento di umiltà devono riconoscersi per inferiori agli altri nella santità, e perfezione, non nella autorità di comandare, di cui non parla nel citato luogo. Ecco il testo intiero; *Nihil per contentionem, nihil per inanem gloriam; sed in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes;* il che può, e deve farsi da ogni seguace di Gesù Cristo.

Anche il testo di S. Pietro è affatto alieno dall' intento dell' Avversario; imperciocchè in quel luogo inculca a fedeli la debita soggezione alle legittime podestà, non ad ogni genere di persone; *Subjecti estote, dice, omni humanæ creaturæ, sive regi quasi præcellenti, sive ducibus tanquam ab eo missis.* Non esclude adunque il soggettarsi con voto alla volontà di un Superiore particolare legittimamente eletto, anzi dal passo stesso si conferma. Poichè volendo, che ogni fedele sia soggetto, ed ubbidiente ad ogni persona, che abbia autorità o propria, o delegata, ne segue, che essendo il Superiore Monastico vero Superiore, e il voto un vero vincolo, che obbliga ad ubbidire, debba, chi l'ha fatto, eseguirlo. Se poi l'adempiere la propria obbligazione sia una pazzia, solo un Lutero poteva asserirlo.

Se fosse vero, soggiunge, che il voto di ubbidienza obbligasse, tutti quelli, che lo fanno, sarebbero obbligati ad osservarlo; eppure ciò è falso, mentre i Superiori Monastici sono esenti dall' ubbidire. Dunque un tal voto non obbliga avanti a Dio.

Due Secoli avanti che nascesse Lutero, avea l' Angelico proposta, e disciolta la medesima opposizione. Ecco come parla nella 2. 2. *q. 186. a. 5. ad 2. Dicendum quod subjectio religiosorum*

principaliter attenditur ad Episcopos... Unde ab Episcoporum obedientia, nec Eremitæ, nec etiam Prælati Religiosorum eximuntur. Etsi a Diocesanis Episcopis totaliter, vel ex parte sunt exempti, obligantur tamen ad obediendum Summo Pontifici non solum in iis, quæ sunt communia aliis, sed etiam in his, quæ specialiter pertinent ad disciplinam religionis. Non sono adunque i Superiori Monastici esenti dal voto dell'ubbidienza, e tutta la loro esenzione non consiste, se non in quanto gli altri del Monastero non possono come sudditi comandargli; ma questa pure dura soltanto, finchè dura l'Uffizio, finito il quale tornano ad esser sudditi, ed in vigore del voto una volta fatto sono obbligati ad ubbidire a chi viene in loro luogo sostituito.

Dopo Lutero anche il Calvinista Pietro Martire Vermilj nel Commentario del Capo 7. della 1. ai Corintj *v. 23.* ha voluto impugnare la stessa verità con questo bell'argomento. S. Paolo proibisce a Cristiani redenti da Cristo il farsi servi degli uomini. *Prætio empti estis, nolite fieri servi hominum.* Ora il far voto di ubbidienza è un farsi servi de' Monastici Superiori, che sono uomini; dunque non è lecito un tal voto.

Mostra bene l'Avversario di non intendere nè il senso della Scrittura, nè cosa sia il voto di ubbidienza, poichè se lo avesse inteso, non avrebbe prodotta una sì stravolta interpetrazione per impugnarla. Di fatto di cosa tratta l'Apostolo nel luogo citato? Ivi esorta i fedeli a restarsene nella condizione, in cui la Provvidenza gli ha posti. *Unusquisque*, dice, nel *v. 24.*, *in quo vocatus est, fratres, in hoc permaneat apud Deum* Ora se assolutamente parlando fosse illecito il mettersi nello stato di servo, sarebbe illecito al Cristiano il restarsene servo, qualora almeno potesse con facilità ricuperare la libertà. Eppure l'Apostolo insegna il contrario; *Servus vocatus es? non sit tibi curæ, sed etsi potes fieri liber, magis utere.* Quindi convien conchiudere, che la servitù vietata da S. Paolo non è la materiale, ma la spirituale, vale a dire quella con cui si serve agli uomini per pura avidità o di guadagno, o di protezione, e per ottenere altri temporali oggetti, per cui molte volte si serve alle loro passioni contro il volere di Dio, mentre egli vuole, come si spiega nella sua ai Colosseusi *cap. 3. v. 22.*, che i servi obbediscano ai loro Padroni per amore, e gloria di Dio: *Servi, obedite per omnia Dominis carnalibus, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed in simplicitate cordis, timentes Deum; quodcumque facitis, ex animo operamini, sicut Domino, et non hominibus, scientes quod a Domino recipietis retributionem hæreditatis. Domino Christo servite.* E bisogna ben dire, che sia così, poichè S. Paolino si vendè schiavo per liberare il figlio di una vedova, come riferisce encomiandolo S. Gregorio Magno, *lib. 3. Dial. cap. 1.* E se secondo Gesù Cri-

sto non v'ha carità maggiore di quella di chi dà la vita pel suo prossimo, essendo la libertà il bene più pregiato dopo la vita, sarà parimente un atto eroico di carità il perderla pel medesimo fine. Il *nolite* adunque *fieri servi hominum* non ha nulla a che fare col nostro caso; imperciocchè il voto di ubbidienza non riguarda la soggezione all' altrui volontà, come una materiale, ed interessata servitù; ma come un Sacrifizio fatto a Dio di tutto il più prezioso, che abbia l' uomo, per essere così più disposto ad adempiere il suo volere, ad unirsi con lui, e non attendere ad altro, che a servirlo.

CAPITOLO III.

Santi sono, e a Dio accetti gli Ordini Regolari o riguardino per fine la vita contemplativa, o la vita Attiva, o le comprendano tutte due; e la loro moltiplicità non solo non importa confusione, o disordine, ma anzi fa maggiormente risplendere la divina Sapienza e Bontà nella varietà delle strade aperte agli uomini, per onorare la sua Maestà, e per conseguire con maggior sicurezza e vantaggio l'eterna Beatitudine.

Per dimostrare la santità, e quanto sieno a Dio accetti gli Ordini, detti Religiosi, perchè in modo speciale consagrati al divin culto, oggetto proprio della virtù della Religione; e Regolari perchè obbligati a vivere secondo certe regole dalla Chiesa approvate; basta il riflettere alla idea loro essenziale. Cosa infatti vuol dire Ordine Religioso? Vuol dire uno stato di persone, le quali si obbligano ad attendere all' acquisto della perfezione Cristiana con la osservanza de' tre voti di povertà, di castità, e di ubbidienza, che sono, come si è detto, i tre principali Consigli Evangelici dati dal Redentore. Se adunque è cosa santa, e a Dio accetta la maniera di vivere cristianamente secondo le massime comuni, e a tutti coloro prescritte, che vogliono conseguire la loro eterna salute; *Si vis ad vitam ingredi, serva mandata:* non sarà un manifesto delirio, il negare, che sia una cosa santa, e a Dio accetta l' obbligarsi con perpetui voti ad abbandonare tutti quegli impedimenti, che possono anche soltanto ritardare il cammino della salute medesima, e rendesi l' anima più spedita all' osservanza de' divini comandamenti?

Oltre di che, tutta la perfezione evangelica, come abbiamo antecedentemente dimostrato, consiste nella Carità verso Dio, e verso il prossimo di tal maniera, che quanto questa è più accesa nell'anima, tanto dicesi, ed è più perfetta. Ora è evidente, che siccome il fuoco naturale tanto più puro divampa, quanto più la materia viene delle contrarie qualità depurata: così divenendo

l' anima con l' abbracciare lo stato religioso più libera dalle terrene affezioni, diviene anche più disposta alla maggiore intensione della carità, per cui più strettamente si unisce a Dio. Dunque lo stato religioso non può essere se non santo, e a Dio gratissimo.

Finalmente per non diffonderci più in cosa per sè medesima manifesta, egli è indubitato essere più perfetto, e a Dio più accetto l' olocausto del sacrifizio; poichè il primo tutto consumasi a sua gloria, là dove nell' altro di una parte soltanto si fa l' obblazione, e parte riservasi per l' offerente; ed è assai meglio l' offerirsi a Dio con l' obbligo di perseverare ed accrescere il ben oprare non cadente sotto precetto, di quello del semplice proponimento colla libertà di abbandonarlo, come si è già detto. Ora negli Ordini Religiosi l' uomo fa un intero olocausto di tutto se stesso, dell' anima con l' ubbidienza, del corpo con la castità, delle sostanze con la povertà, e lo fa perpetuo, obbligandosi con voto a così vivere sino alla morte. Dunque è evidente essere l' Ordine Religioso uno stato Santissimo, e per conseguenza a Dio accettissimo. E tanto è ciò vero, che di tutti gli Ordini Regolari approvati i Fondatori, e molti de' loro illustri membri con la osservanza perfetta de' predetti voti, e delle loro proprie Regole si sono resi eminenti specchi di santità, glorificati da Dio e nel decorso della loro vita, e dopo la morte con manifesti miracoli.

Nè questa perfezione punto si scema in alcuna delle tre spezie diverse, in cui distinguonsi gli Ordini Religiosi, benchè in rigor Teologico considerandoli secondo qualche riguardo sia l' una più perfetta dell' altra. Imperciocchè quantunque alcune abbiano per fine la sola contemplazione, nella quale consiste per sentenza di Gesù Cristo la miglior parte simboleggiata da Maria; e alcune tendano alla esecuzione delle opere di Carità verso il prossimo indicate per Maria; e altre uniscano la Contemplazione, e l'Azione: non sono però differenze essenziali, poichè tutte hanno per iscopo primario il divin culto, e la unione con Dio, ed è la stessa carità, che ne dirige, ed anima tutte le funzioni, e compie sotto diversi aspetti il medesimo olocausto; mentre tutte importano i tre voti accennati, che formano il sostanziale dello stato religioso, e solo si diversificano nelle regole particolari adattate al conseguimento del fine particolare, per cui furono instituite.

Essendo pertanto tutti gli Ordini Religiosi essenzialmente fondati sopra l' osservanza de' Consigli Evangelici, e sopra le strade diverse dall' Evangelio indicate per vivere spiritualmente, e più facilmente salvarsi; ognuno non pervertito da' pregiudizj mondani può chiaramente comprendere, quanto empiamente ragioni chi osa o d' impugnarne la santità, o di spacciarli per su-

perflui ed inutili, ed anche perniciosi; non accorgendosi, che tali massime sono direttamente opposte alle insegnateci apertamente nell' Evangelio, come chiaramente apparisce da quanto abbiamo detto finora.

La varietà poi accidentale degl' Istituti Regolari tanto è lontano che importino confusione e disordine nella Chiesa, che anzi formano una parte di quella sua bellezza, che prefigurò il Salmista nel Salmo *44.*, quando la rimirò come Regina sedente alla destra del divino suo Sposo vestita con ornamenti diversi. ***Astitit Regina a dextris tuis in vestitu deaurato,*** con cui significasi l' essenziale della perfezione Evangelica, cioè la Carità, ***circumdata varietate*** che sono le diverse regole, e vie per cui essa si esercita e perfeziona; e dimostra la grandezza ineffabile della divina Bontà, la quale volendo per una parte di tutti la santificazione, ed eterna salute, e per l' altra sapendo che le inclinazioni degli uomini sono diverse come lo sono i temperamenti, inspirò ad alcune anime grandi di segnare diversi modi di vivere santamente, onde ognuno potesse scegliere quello, che giudicasse a sè medesimo più opportuno, e confacente. Imperciocchè la grazia non distrugge, ma perfeziona, e santifica la natura. Onde siccome per mantenere la civile società fa la Provvidenza nascere chi con la inclinazione alla milizia, chi con l' abilità a diverse arti, chi propenso alla meditazione e allo studio: così perchè risplendesse nella vera Chiesa la moltiplice efficacia della sua grazia, dispose, che vi fossero diversi stati religiosi, ai quali potesse esercitare ognuna in modo particolare tutte le virtù; giacchè per lo esercizio di ognuna, come insegna l' Angelico *opusc. 16.*, o *18. cap. 1.* può istituirsi un Ordine religioso. Se adunque nella Civil Società non sono nè superflue, nè molto meno perniciose le diverse condizioni degli uomini, ma tutte sono effetto amoroso della Provvidenza sovrana pel ben essere temporale della umana repubblica: come potrà dirsi senza empietà, essere la varietà degli ordini religiosi superflua e perniciosa pel ben essere della società spirituale, vale a dire della Chiesa il quale consiste nella eterna salute de' suoi figliuoli, alla quale deve essere la temporale, e terrena subordinata; avendo Iddio creati gli uomini non per essere cittadini del Mondo, ma per essere cittadini del Paradiso?

Dal fin qui detto manifestamente apparisce quanto sia ridicolo, e falso il dirsi da certi spiriti libertini su l'autorità de' Centuriatori di Magdeburgo essersi cioè formati i primi religiosi o per timore delle persecuzioni, o per impostura, o per prava imitazione, ed essere gli Ordini Religiosi presenti una novità introdotta nella Chiesa. Imperciocchè del vivere religioso o in perfetta solitudine, o in società cogli altri, ne abbiamo nell' Evangelio stesso, per non dir nulla dell' Antico Testamento, i più autentici monu-

menti. S. Giovanni Battista riconosciuto da' Padri per Capo di tutti gli Anacoreti non andò certo al deserto per fuggire persecuzioni, o per altro più indegno motivo; e se incontrò la persecuzione, fu per impulso di zelo per togliere cioè il pubblico scandalo delle incestuose nozze di Erode; e gli Apostoli non erano ancora perseguitati, quando a nome di tutti disse S. Pietro: *Ecce nos reliquimus omnia*. Se S. Paolo primo Eremita prese motivo dalla persecuzione di ritirarsi nella solitudine, S. Antonio vi andò pel puro amore della evangelica perfezione, avendo fatta tale risoluzione per avere udito il Consiglio: *Si vis perfectus esse, vade, vende omnia etc.*, e prima di eseguire il suo disegno, andò a consigliarsi con un venerabile Vecchio, che dai suoi più teneri anni esercitava la monastica disciplina. Di S. Basilio, di S. Agostino istitutori di due Ordini Religiosi si dirà forse, che ciò abbiano fatto, perchè non sapessero rettamente la dottrina della giustificazione, o per imitar scioccamente l'altrui esempio, essendo stati, come a tutto il Mondo è noto, e Santissimi, e dottissimi Vescovi?

Quanto poi all'altro punto, cioè della novità, chi non sa, che l'essenziale costitutivo dell'Ordine Religioso sono i tre voti di Povertà, Castità ed Ubbidienza, e che le regole diverse ne formano il solo accidentale? Ora si dimanda a cotesti Censori, quale sia la essenziale diversità, che passa tra i moderni, e gli antichi Ordini Regolari? E se non possono assegnarne alcuna, perchè la sostanza fu, ed è sempre la stessa di tal maniera, che dove non interviene la solenne professione de'detti voti, non si riconosce per ordine religioso, cessino adunque di declamare, mentre altro non fanno, che gettar polvere negli occhi degli ignoranti, e dimostrano essere il puro spirito di menzogna, che li trasporta, e raggira per farla guerra alla Evangelica perfezione, e promovere il libertinaggio.

Contro le finora esposte verità s' infuriarono nel secolo *13.* cioè l'anno *1253.* Guglielmo di S. Amore Professore della Università di Parigi con alcuni altri suoi partitanti, contro de'quali scrissero i S. Dottori della Chiesa S. Tommaso d'Aquino, e S. Bonaventura, e particolarmente il primo con tal forza, e chiarezza, che condannato il suo libro, fu privato della Cattedra, e bandito da Parigi. Dietro a tale duce hanno i Capi della pretesa riforma, co' suoi seguaci rinnovata nel secolo *16.* la guerra medesima, a'quali si sono poscia uniti i moderni Spiriti Filosofici, vale a dire Miscredenti per eccellenza. Sarebbe un andar troppo in lungo, se volessimo riprodurre tutti i cavilli degli antichi impugnatori, i quali sono stati perentoriamente disciolti dall' Angelico precitato nell' opuscolo *16.* o *18.* intitolato appunto: *Contra impugnantes Religionem.* I Moderni Settarj non avendo ragioni, si sono armati delle menzogne, e calunnie, le quali sono riferite, e confutate dal Cardinal Bellarmino *Lib. 2. de Monach. cap. 6.* Noi pertanto ne ri-

porteremo qui solo alcuni per darne un saggio, acciò si veda quanto ingiusta sia, e falsa la loro pretesa, avendone già molte preoccupate ne' precedenti Capitoli.

Gli antichi si avventarono principalmente contro il voto di povertà, e contro la facoltà di studiare, insegnare, ed esercitare le funzioni Apostoliche, che negavano ai Regolari; ma di questo secondo punto parleremo nel capo seguente. Per impugnare adunque il primo infilzavano molte autorità della divina Scrittura, nelle quali pare, che si riprovi l'abbandono de' beni temporali per vivere in povertà particolarmente tale, che non abbia possessioni nè in comune. Dicendosi nell' Ecclesiastico *cap. 7. v. 12. Utilior est Sapientia cum divitiis*, e nei Proverbj *cap. 30. v. 8. Mendicitatem, et Divitias ne dederis mihi... ne forte satiatus illiciar ad negandum. . . . aut egestate compulsus furer*. E Paolo ai Romani *cap. 12. v. 1.* che sia *Rationale obsequium vestrum ;* ne inferivano, che il mettersi in istato di non aver nulla anche per motivo di acquistar la sapienza, era cosa riprensibile, un esporsi volontariamente a pericolo di peccare, e un oltrepassare il giusto mezzo della mediocrità, che consiste nel dare nè troppo, nè troppo poco.

Risponde l'Angelico, che il primo testo deve intendersi secondo la vera massima insegnata anche da' Filosofi, cioè che se un bene maggiore unito ad altri beni minori merita la preferenza sopra lo stesso bene dagli altri disgiunto, e però essere meglio la Sapienza colle ricchezze, che senza delle medesime; molto più un bene congiunto con un altro bene maggiore meriterà tutta la preferenza sopra dell'istesso bene da quello separato. Ora la evangelica perfezione è senza dubbio un bene incomparabilmente più grande delle ricchezze. Dunque sarà da preferirsi la sapienza congiunta alla perfezione predetta, alla sapienza congiunta colle ricchezze.

Il secondo non fa al proposito degli Avversarj; poichè in esso non parlasi della povertà volontaria, ma della sforzata, e impazientemente tollerata, e da questa, e non da quella possono nascere gl' inconvenienti indicati. Il che raccogliesi dal testo medesimo, poichè dice *ne forte egestate compulsus furer*. Il che si può ben verificare della povertà involontaria, ma non mai di quella, che liberamente si abbraccia per amore della perfezione.

L'ultimo parimente è un puro equivoco. Due classi di cose, dice il citato S. Dottore *cap. 6.* nella risposta *ad 10.* possono appartenere alla conservazione della umana natura; altre talmente necessarie, che intervenendo il loro mancamento, la natura medesima non potrebbe sussistere, come sono gli alimenti. Altri possono a lei convenire; ma anche senza di esse ella perfettamente sussiste, come sono i corporali piaceri. Quindi non essendo pro-

prio della grazia il distruggere la natura, rispetto alle prime dicesi nella sottrazione usare una conveniente mediocrità, e però sarebbe irragionevole un digiuno, una penitenza, che opprimesse il corpo, sicchè non potesse servire alle funzioni dell'anima, quantunque intrapresi con ottima intenzione ne sarebbero a Dio grati; e di questa classe di cose parla l'Apostolo, e vuole, che sia ragionevole il nostro ossequio. Ma delle altre per quanto possa sottrarsi, non vi è nulla di superfluo, nè di stravagante; e per questo la Virginità, che si priva di ogni corporale piacere, è una eccellentissima Virtù, maggiore della castità e vedovile, e molto più conjugale; e il privarsi di ogni dominio delle cose temporali per amore di Dio, è un atto di perfezione, mentre la propria sussistenza si può da esso supplire in molti modi, che nulla hanno del prodigioso, e per conseguenza; *est rationabile obsequium*. L'Apostolo stesso indica in qual senso prescriva la moderazione indicata nelle parole antecedenti alle citate; poichè ivi parla della mortificazione del corpo; *Obsecro*, dice, *vos, fratres.... ut exhibeatis corpora vestra hostiam viventem, sanctam Deo placentem, rationabile obsequium vestrum;* vale a dire colla debita discrezione.

Cristo, soggiungevano, è stato il modello della perfezione. I primi Cristiani vivevano in comune, così non vi era tra loro mendico. Ora Cristo avea qualche cosa di privato, e i Cristiani possedevano in comune. Dunque il non ritenere niente, e mettersi a mendicare non sarà perfezione, ma disordine.

E l'una, e l'altra opposizione è affatto inetta, e ridicola. È certissimo, che il Redentore è l'esemplare perfettissimo di ogni più eroica virtù; ma perchè la condizione umana non permetteva, che subito s'innalzasse l'uomo al sommo della perfezione, ma vi salisse per gradi, per questo accomodandosi alla sua debolezza permise, che da' discepoli si ricercasse qualche cosa per provedere quanto faceva d'uopo al necessario mantenimento. Ma le cose riservate cosa erano, se non limosine, che da quelli, che lo seguivano, venivangli somministrate? sicchè egli non avea nulla, e viveа di limosine spontaneamente offerite. Dunque i Religiosi, che abbandonata ogni cosa vivono nella povertà mendicando il loro sostentamento, imitano Gesù Cristo in quello, che operava di più perfetto, e non in quello, che operava per misericordiosa condiscendenza verso i deboli, ed imperfetti.

Parimente i primi Cristiani, vivevano in comune, non perchè avessero possessioni stabili, dalle quali ritraessero il suo mantenimento, mentre queste da chi ne avea, eransi già vendute; ma perchè le limosine, che si ritraevano dai fedeli, si mettevano in comune, e a tutti si dispensava quanto era necessario, e perciò tra loro non avea alcuno bisogno di mendicare, e ognuno contentavasi del puro necessario. Per altro assolutamente parlando

pativano e gli Apostoli, e i fedeli la penuria di molte cose, dicendo S. Paolo nella 1. ai Corinti *cap. 4 v. 11. Usque in hanc horam esurimus, et sitimus, et nudi sumus.* Que'Religiosi adunque, i quali vivono di pure limosine senza posseder nulla in comune, imitano perfettamente gli Apostoli, e i primi Cristiani.

Ascoltiamo anche i nuovi pretesi riformatori. Lutero nel suo libro *de Votis Monastic.* riprova la perpetuità de'voti, e prescrive, che per fare rettamente la professione religiosa si dovrebbe dir così: *Voveo castitatem, paupertatem, et obedientiam usque ad mortem libere,* cioè riservandomi la libertà di fare l'opposto, quando mi verrà il talento. Per altro secondo lui lo stato Monastico non importa veruna perfezione di più di quella di tutti gli altri stati. E se pure si voglia accordare essere cosa buona tal professione, non si dovrebbe permettere, se non ai giunti alla età di 70. o 80. anni.

Possono idearsi da mente sana spropositi più grossolani? Il primo contiene una manifesta contraddizione, poichè il far voto fino alla morte è un obbligarsi fino alla morte. Dunque fatto non resta più la libertà di fare l'opposto. E se si riserva la libertà di poter fare altrimenti, non può più sussistere l'obbligazione, e per conseguenza sarà un voto illusorio; mentre ripugna avere rispetto alla stessa cosa e libertà di non farla, e obbligazione di farla.

Il secondo è la stessa eresia insegnata da Gioviniano confutato da S. Girolamo, la cui confutazione viene da S. Agostino nella sua 29 allo stesso, chiamata *suavissimam, præclarissimamque disputationem*, e l'autorità di un tanto Dottore vale ben più senza confronto di mille Luteri, il quale nella maniera indegna, con cui parla della medesima, dimostra e la sua cecità, e la sua perfidia.

Il terzo è una pazzia contraria al fatto, e alla ragione. Contraria al fatto. Poichè S. Girolamo nella lettera ad Eustochio, *de Custod. Virginit.* scrive de'Monaci Cenobiti, che *senibus, et parvulis sæpe fit prandium, et aliorum fessa sustentetur ætas, aliorum non frangatur incipiens;* erano adunque ne'Monasterj ai suoi tempi e vecchi, e giovani, e di mezza età. Alla ragione poi imperciocchè i Vecchi di 70., o di 80. anni non sono abili a sostenere i pesi della vita religiosa, nè servono ordinariamente se non di aggravio. Onde se ciò si facesse, sarebbe lo stesso che far divenire i Monasterj altrettanti ospitali d'invalidi. Laddove praticandosi l'avvertimento dello Spirito Santo, *Bonum est viro cum portaverit jugum Domini ab adolescentia sua*, si addestrano per tempo alla regolar disciplina, e confermata l'età si rendano abituali a servire e il Monastero, e la Chiesa secondo il diverso spirito dell'Istituto.

Agli errori del Maestro ne aggiunge altri il suo fedelissimo di

scepolo Melantone col dire nell'art. 27. della Confessione di Augusta, e nell'Apologia del medesimo articolo, che i Monasterj ai tempi di Sant'Agostino erano adunanze di uomini liberi, non obbligati ad alcun voto, dove non s'insegnavano se non le scienze, nè servivano ad altro, che alla utilità corporale, cioè per essere liberi da'disturbi dello stato conjugale; il che è molto lontano da quanto da noi si pretende, che predichiamo essere la vita monastica così eccellente, che merita la giustificazione, la remissione de'peccati, e la preferiamo allo stesso Battesimo.

Tutte queste sono manifestissime falsità. La prima la rigetta lo stesso S. Agostino, mentre, come abbiamo osservato nel precedente Capitolo, espressamente dice, che chi si parte dal Monastero, è un apostata, sacrilego violatore del voto. *Dum non perseveravit implere, quod vovit, fit desertor tam sancti propositi, et reus voti non redditi.* A suoi tempi adunque si facevano voti ne' Monasterj.

La seconda; perchè quantunque ne' Monasterj vi sia stato anche lo studio, come dimostra l'esempio de'Santi Girolamo, ed Agostino, il quale nella sua regola ordina, che *codices singulis diebus petantur*, la principale occupazione però riguardava l'orazione, la penitenza, e la pratica delle virtù, principalmente della castità, povertà, ed ubbidienza; come si ha da' medesimi Santi Dottori; cioè da S. Girolamo nelle sue lettere a Rustico, e Paolino; da S. Agostino *lib. 1. de Morib. Eccles. cap. 31.*, e per lasciare gli altri da Cassiano *de Instit. Cœnob.*

Quanto alla terza. Che la monastica disciplina porti con seco per conseguenza molti vantaggj anche corporali, non deve negarsi, anzi Gesù Cristo lo confermò col promettere, a chi l'abbracciasse, il centuplo, nel quale comprendonsi anche molte utilità temporali; ma che poi queste sieno state il fine de' Santi Institutori, è una falsità così ripugnante al fatto, che bisogna chiuder gli occhj per non vederla. Imperciocchè quali utilità corporali ebbero in mira S. Bernardo, e S. Francesco, giacchè sono i due esempj, che indica l'avversario, nell'abbracciare lo stato religioso, se tutta la loro vita fu un tessuto di penitenze le più severe, di una estrema povertà, di una perpetua crocifissione di sè medesimi, di un totale distacco, e disprezzo di quanto vi ha sulla terra, e tanto prescritto ritrovasi da osservarsi nelle regole da essi stabilite? Se queste sono utilità corporali, bisognerà cangiar tutte le idee, e tutti i vocaboli per esprimere la vita penitente.

L'ultima è una vera impostura. Imperciocchè i Cattolici dicono bensì essere la vita monastica molto grata a Dio, e meritoria, e partecipare in qualche modo della virtù del Battesimo, quanto al cancellare il debito della pena dovuta a'peccati, e impetra-

re agli altri la grazia di ravvedersi in quel senso, che insegna l Chiesa doversi intendere la comunione de' Santi. Ma non mai s sono sognati di vendere, che si possa con essa meritare la pro pria, o altrui giustificazione, o la remissione de' peccati. Ascolt costui S. Bernardo nel *lib. de Præcept., et Dispensat.* verso i fine; e impari a non calunniare. *Audire et hoc vultis a me unde inter cætera pœnitentiæ instituta monasterialis disciplin meruerit hanc prærogativam, ut secundum baptisma nuncupe tur. Arbitror, ob perfectam mundi abrenunciationem, ac sin gularem excellentiam vitæ spiritualis, qua præeminens univer sis vitæ humanæ generibus hujusmodi conversatio.... divinan in homine reformat imaginem, configurans nos Christo insta baptismi.* Così pensano, e parlano i Cattolici della profession religiosa.

Anche Calvino ha voluto colla sua superba franchezza calunniare gli Ordini Regolari. Nel *Lib. 4. Instit. cap. 13. §. 8.* dice, che i Monasterj non erano se non Seminarj, ne' quali si ritiravano quelli, che aspiravano al governo delle Chiese per ivi addestrarsi all' Ecclesiastico Ministero; e nel §. *11.* non esservi ma da Dio approvato lo stato Monacale; e nel §. *14.* facendo il confronto degli antichi Monaci coi più recenti, scrive, che quelli tutti si occupavano nell' esercizio della carità verso il prossimo, andavano cogli altri alle Chiese comuni a ricevere i Sacramenti; laddove i moderni hanno divisa la Chiesa, avendo le proprie Chiese, ed altari, e imitano i Corinti ripresi da S. Paolo, i quali si denominavano chi di Paolo, e chi di Apollo. Dov' è adunque la Santità decantata?

Vi vuole bene una sorprendente impudenza per produrre in pubblico imposture di tal natura. Che dai Monasteri, e anticamente, e di presente ancora vengano alcuni estratti per esser posti sul Candelliere, e alla direzione de' fedeli, egli è certissimo. Ma che gli antichi, e i Moderni abbraccino lo stato Monastico per esser promossi alle Ecclesiastiche dignità, o che questo sia stato il fine della istituzione de' Monasterj, è una falsità smentita dal fatto stesso. Imperciocchè si sa la ripugnanza, che tutti dimostravano a tali promozioni. S. Agostino, *serm. 1. de Com. Vit. Cleric.* attesta, che egli ebbe sempre l' intenzione di vivere claustrale, nè mai di esser Vescovo, e che appunto fuggiva di andare ne' luoghi di Sede Vacante, per non esser costretto ad occuparla. Lo stesso fecero e S. Giovanni Crisostomo e S. Basilio. S. Girolamo nella lettera a Pamachio confessa di essere stato ordinato Prete contro sua voglia dal Vescovo Paolino, mentre la sua intenzione era di vivere da semplice Monaco. E S. Gregorio Magno nella sua a S. Leandro deplora come sua somma disgrazia l' essere stato innalzato al Sommo Pontificato, avendo sempre bramato di vivere nel Chiostro.

Che poi non fosse la promozione medesima il fine immaginato dall' Eresiarca della istituzione de' Monasterj, lo dimostra S. Agostino nella lettera 81. ai Monaci dell' Isola Capraria nel luogo stesso citato a suo favore dall' Avversario con queste parole: *Vos autem Fratres exhortamur in Domino, ut propositum vestrum custodiatis, et usque in finem perseveretis; ac si quam operam vestram Mater Ecclesia desideraverit, nec elatione avida suscipiatis, nec blandiente desidia respuatis, sed miti corde obtemperetis Deo... nec vestrum otium necessitatibus Ecclesiæ præponatis.* Se il fine de' Monasterj fosse stato solo di allevare Ministri, e Pastori, avrebbe mai esortati i Monaci a perseverare nel loro stato sino alla fine? Il proposito adunque dei Monaci era di vivere nella vita Monastica, e la promozione era una cosa affatto casuale, e accidentaria. Là dove supposto il senso Calviniano, avrebbe dovuto dire, che essendo eletti, accettino, osservando solo le condizioni indicate, perchè il loro proposito sarebbe stato di aspettare la promissione.

La seconda impostura si sventa con le sole parole sopraccitate dall'Evangelio: *Si vis perfectus esse etc.* mentre in esse contiensi tutto il sostanziale della vita Monastica. Se adunque il Redentore le ha dette, ha del pari approvato il Monacale Istituto che consiste nella puntuale esecuzione delle medesime.

Per rispondere all' ultima basta leggere S. Agostino *lib. 1. de Morib. Eccl. cap. 31. e 33.* e la lettera 81. scritta ad Eudossio Prete, ed Abbate dell' Isola Capraria. S. Epifanio nella lettera a Giovanni Vescovo di Gerusalemme, e le Collazioni di Cassiano particolarmente la *18., cap. 15.* ove manifestamente dichiarasi, che anche i Monaci antichi avevano e Chiese, e Altari, e Sacerdoti, che loro amministravano i Sacramenti. Nè questo forma divison nella Chiesa universale, siccome non la formano le diverse Parrocchie, e Diocesi. Imperciocchè riconoscendo tutti un solo Capo Visibile il Romano Pontefice, confessando tutti la stessa fede, tutti comunicando ne' medesimi Sacramenti, ed osservando la debita sommissione a' Legittimi Prelati, conservano perfettamente la Ecclesiastica unità, e la divisione è una pura materiale separazione di muri, e di luogo introdotta per maggior comodo, e quiete de' Religiosi, e de' fedeli, i quali più facilmente possono ritrovare gli spirituali soccorsi.

Non hanno poi nulla a che fare le dissensioni di quei di Corinto colle denominazioni degli Ordini Regolari. Poichè quelli erano degni di riprensione, perchè realmente facevano scisma nella Chiesa; mentre col dire: *Ego sum Pauli, ego Apollo, ego Cephæ* non intendevano d' indicare soltanto chi gli avea battezzati; ma che il Battesimo fosse migliore, quanto secondo la loro idea era stato più eccellente il Battezzante, attribuendo così la virtù del Batte-

simo alla dignità del ministro, e non alla efficia de' meriti del Redentore, che è quello, che veramente battezza per mezzo de' ministri, onde ne nasceva, che fossero tanti battesimi, quanti i battezzanti. Ma i Regolari, che prendendo la loro denominazione dai Fondatori non altro intendono, se non d'indicare la materiale diversità delle regole, in cui vivono, convenendo tutti nel sostanziale, che divisione eccitano nella Chiesa? Che se tra loro è qualche volta nata contesa di preferenza, ciò è provenuto per quel motivo, per cui nascono tutti i disordini nella umana società, vale a dire perchè sono composte di uomini, e non di Angeli, onde o per semplicità, o anche per vanità si sono messi a disputare, come fecero gli Apostoli avanti la passione di Cristo, *qui esset major*. Cosa disapprovata dal Redentore medesimo, e indegna di persone, che devono imitare l'umiltà de' S. Fondatori, non calcolarne a capriccio il merito, e l'eccellenza. Ma simili contese sono sciocchezze umane che nulla alterano la Ecclesiastica Unità.

CAPITOLO IV.

Tanto è lontano dal vero, che ogni Ordine Regolare debba avere per propria occupazione il lavoro delle mani, che anzi per l'opposto è al sommo conveniente, e vantaggioso alla Chiesa, che ve ne sieno di quelli, che attendano allo studio, e ad esercitare tutte le funzioni dell' Apostolato, osservando però sempre la dovuta subordinazione alle legittime Podestà.

Quantunque ogni Ordine Regolare dalla Chiesa approvato nella sostanza, ed essenziali obbligazioni convenga cogli altri, ed abbiano tutti per fine ultimo il divin culto; non però tutti hanno lo stesso fine immediato, o gli stessi mezzi stabiliti per conseguirlo; e quindi è nata la diversità delle regole particolari, che si sono dai Santi Fondatori prescritte a chi avesse voluto abbracciarle. Che per tanto tra essi ve ne sieno stati di quelli, come appunto erano gli antichi, i quali per propria occupazione avessero il lavoro delle mani, non vuole negarsi. Imperciocchè a questa occupazione venivano obbligati dalle loro regole particolari; e il motivo di tale ordinazione fu primieramente, perchè attendendo unicamente alla contemplazione, non avevano coraggio di cercare dai popoli circonvicini il suo sostentamento, mentre non s'impegnarono in loro servizio, se non colle preghiere; e per altro non avendo possessioni nè in privato nè in comune, ed essendo grande il loro numero, non potevano procurarselo, se non col proprio lavoro. In secondo luogo poi, perchè essendo tutti Laici, eccettuato l'Abbate, e qualche altro dei Presidenti, la moltitudine non avea in che occuparsi nei tempi, che passano tra l'uno, e l'altro eser-

cizio spirituale; onde per fuggire l'ozio dovevano lavorare. *Ægyptiorum monasteria*, scriveva S. Girolamo a Rustico, *hunc morem tenent, ut nullum absque operis labore suscipiant, non tam propter victus necessitatem, quam propter animæ salutem, ne vagetur perniciosis cogitationibus mens.*

Per altro. che nemmeno in tali Ordini fossero tutti rigorosamente obbligati al predetto lavoro, lo abbiamo espresso da S. Agostino nel *lib. de Oper. Monach.*, dove nel *cap. 21.* dice: *Si Evangelistæ sunt, fateor, habent, si ministri Altaris dispensatores Sacramentorum, bene sibi istam non arrogant, sed plane vindicant potestatem*, cioè di non lavorare colle mani per vivere. E nel capo 25. parlando dei Ricchi, che dispensato ogni suo avere ai poveri, ai Monasterj, alle Chiese, si ritiravano nel Chiostro, per vivere in società spirituale cogli altri, dice così: *Si et ipsi aliquid manibus operentur, ut pigris ex vita humiliore, et ab hac exercitatione venientibus auferant excusationem, multo misericordius agunt, quam cum omnia sua indigentibus diviserunt; quod quidem si nolunt, quis audiat cogere?* Ecco adunque anche nei Monasterj antichi due classi di Monaci, che non erano obbligati al lavoro meccanico delle mani.

Ma che poi a tutti gli Ordini Regolari posteriormente istituiti si voglia addossare tale obbligazione, è un errore manifesto. Abbiamo di sopra osservato, essere dalle Scritture indicate due maniere di vivere spiritualmente, una attiva, l'altra contemplativa. Una prefigurata secondo l'intelligenza dei Padri, in Marta, l'altra in Maria. Quella si esercita nelle opere di misericordia verso del prossimo; l'altra ha per occupazione il contemplare le divine perfezioni, e l'altra rettamente praticate conducono alla eterna salute; ma per sentenza del Salvatore la seconda non solo è migliore, ma l'ottima, sicchè il preferire quella a questa è un disordine riprovato da Cristo stesso, quando riprese Marta, che querelavasi di Maria, perchè se ne stasse inoperosa, e soltanto pensasse a starsene ai suoi piedi, per udirne le istruzioni, con quelle parole; *Martha, Martha sollicita es, et turbaris erga plurima, porro unum est necessarium; Maria optimam partem elegit, quæ non auferetur ab ea.* Dunque il lavorare colle mani, non è condizione essenziale della vita spirituale, e per conseguenza il riprovare quegli Ordini Regolari, nei quali o solo si attentende alla contemplazione, o alla contemplazione congiungono, non l'opera manuale, ma l'insegnare agli altri quello, che si è contemplato per condurli alla eterna vita, è un riprovare la massima espressamente insegnata da Gesù Cristo, e da lui praticata, mentre egli predicò bensì, beneficò quelli, che a lui ricorrevano, ma non mai lavorò colle mani. E se l'Apostolo qualche volta dice, che lavorava, lo faceva non perchè ne avesse l'obbligazione,

dicendo espressamente, *cum possemus vobis oneri esse ut Christi Apostoli*, sull' autorità di Cristo, che aveva detto *dignus est operarius mercede sua*, ma per levare ogni motivo di mormorare, ed ogni sospetto di avarizia ai malevoli, e solo ciò faceva, quando non era impegnato nell'Apostolico suo ministero.

In secondo luogo argomenta l'Angelico, *opuscul. cit. cap. 3.* Il lavoro meccanico delle mani o cade sotto precetto, o è una cosa di puro consiglio. Se è di precetto, tutti saranno obbligati alla sua osservanza, poichè i precetti divini ed Apostolici obbligano tutti i fedeli, e per conseguenza, non solo i poveri, ma i ricchi, i nobili, i sudditi, i Principi, saranno obbligati al lavoro, e non i soli Religiosi; il che è una stravaganza, di cui ognuno vede l'assurdità. Se poi è consiglio, dunque sarà in libertà di ognuno l'abbracciarlo; e però in quegli Ordini, che non hanno per regola prescritto il lavoro, non vi sarà debito di lavorare.

Finalmente se fosse obbligo dei Religiosi il lavoro, questo proverrebbe o da precetto naturale, o positivo. Ora in niun luogo ritrovasi prescritta nè da Dio, nè dalla Chiesa una tal cosa. Dunque non vi è precetto positivo; ma non vi è nemmeno precetto naturale. Imperciocchè l'obbligo di lavorare può considerarsi soltanto sotto due aspetti; o come necessario alla società, o come necessario ai particolari individui della medesima. Nel primo caso obbliga bensì, che vi sieno alcuni membri della comunità, i quali attendano ai lavori, altrimenti non potrebbe questa sussistere, e mancherebbe tutto il necessario non solo all'essere civile, ma anche al naturale. Nel secondo caso, obbliga solo in quelle circostanze, in cui è necessario per osservare appunto la legge naturale, vale a dire, per evitare il peccato; e allora non solo i Religiosi, ma ancora qualsivoglia Laico è obbligato al lavoro, come ognuno è obbligato ad evitare la colpa. Qualora adunque non intervenga tale circostanza, non vi sarà nessun obbligo, e per conseguenza, siccome può benissimo non intervenire tanto rispetto ai Secolari, quanto ai Religiosi, così nè gli uni, nè gli altri saranno obbligati a tale impegno. Di fatto, chi obbligherà un Secolare al lavoro meccanico, il quale proveduto da Dio di sufficienti rendite, non solo ne ritrae senza corporale fatica il suo conveniente mantenimento, ma fa parte ai poveri di quanto gli sopravanza; assalito da tentazioni, da avversità, ricorre colle preghiere più fervorose a Dio, ed ai Santi, per impetrare i soccorsi, e si mantiene fedele? Niuno al certo, che non sia pazzo. Ora in qualsivoglia Ordine Regolare, che di presente sussiste, ogni individuo ha il suo congruo mantenimento, proveniente o dalle possessioni date a questo fine dalla pietà dei fedeli ai Monasterj, o dalla loro carità colle quotidiane limosine, sicchè non vi ha Monastero che non dispensi molto a pro degli altri poveri. Ha nei re-

golari esercizj di penitenza, e di orazione i mezzi abbondanti, non solo per preservarsi dalla colpa, ma per giungere ancora alla santità più eminente; per qual motivo adunque dovranno avere l'obbligo di lavorare?

Circa gl' impugnatori della proposta verità, osserva l' Angelico, che aveano anticamente alcuni Monaci intrapreso ad insegnare, e difendere, che i Religiosi non potevano senza pregiudizio della loro eterna salute impegnarsi nel lavoro delle mani, ma dovere unicamente vivere delle rendite altrui, rimettendosi intieramente alla Providenza, come furono i Messaliani, o Euchiti, giusta S. Epifanio *hær. 8.*, e alcuni nei contorni di Cartagine, come riferisce S. Agostino, contro dei quali scrisse il suo libro *de Opere Monachorum;* perchè dicevano, che col lavorare si dimostrava di diffidare della Providenza; ma il vero motivo era per vivere oziosamente alle spalle altrui (1).

Alcuni come Guglielmo di S. Amore, e di poi Wiclefo, per impugnare un tal errore, ma non per vero zelo della verità, caddero nell' errore opposto, pretendendo essere obbligo preciso dei Regolari, e principalmente di quelli, che non possedono beni stabili, ma vivono di pure limosine, il lavorare colle mani, e per provarlo infilzavano primieramente molti testi dell'Apostolo, nei quali pare, che a tutti comandi di lavorare per vivere, e per avere di che ajutare i loro prossimi indigenti. Cosa, in fatti, vogliono di-

---

(1) S. Epifanio descrive nel suo Panario *hæres. 80.* l' Eresia de'Massaliani. Costoro insorsero nella Mesopotamia sotto l' impero di Costanzo: si fabbricarono certi luoghi che chiamavano Oratorj: ma non adoravano che un solo Dio Onnipotente in mezzo ad una infinità di dei, che non adoravano affatto. Perchè dediti alla preghiera, furono detti Euchiti *præcatores*, voce derivata da ευχομαι *precor.* Interpretando materialmente alcuni testi della Sacra Scrittura, coi quali s' inculca il travaglio non per il cibo terreno ma per il celeste (*operemini non cibum, qui perit, sed qui manet in vitam æternam*), credevano di rigettare ogni travaglio e di doversi abbandonare alla divina provvidenza, e vivere alle altrui spalle.

Questo errore de' Messaliani, passando da Mesopotamia in Antiochia, e da questa contrada in Affrica, infettò alcuni Monaci che abitavano i Monasteri attorno Cartagine. Aurelio Vescovo di questa Città, impegnò S. Agostino, onde difendesse la causa di alcuni de' Monaci che, addottrinati da S. Paolo, non mangiavano senza travagliare: *qui non vult operari, non manducet*, così scrivea l' Apostolo a' Cristiani di Tessalonica (2. *ad Thess. c. 3. v. 10*). Costoro erano contraddetti dall' altra partita de' Monaci pigri, che applicavano ad utile della loro pigrizia il testo di S. Matteo (*cap. 6. v. 25.*) *ne solliciti sitis animæ vestræ quid manducetis*, neque corpori *vestra quid induamini*. Da ciò S. Agostino prende occasione di scrivere il suo Libro *de opere Monachorum*, spiegando i sensi de' testi suddetti ed altri simili, e di diradare e dissipare gli errori che occupavano la mente di que' Monaci. Leggasi il citato libro che trovasi *Tom. I. Edit. Paris. p. 476.* scritto nel *400.* su i primi anni dell' Episcopato del S. Dottore.

re, quelle parole, che leggonsi nella 1. ai Tessalocinensi *cap. 4. v. 11. Operemini manibus vestris, sicut præcipimus vobis.* E nella 2. agli stessi *cap. 3. v. 10. Si quis non vult operari, nec manducet*; e agli Efesi *cap. 4. v. 28. Laboret operando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti*, se non un vero comando obbligante al lavoro? Dunque, inferivano, i Religiosi sono più di tutti obbligati alla medesima occupazione.

Basta leggere i luoghi citati per vedere, che molto al rovescio s' interpretano i passi addotti. Il primo tutto intiero si esprime così: *Operemini manibus vestris, sicut præcipimus vobis, et ut honeste ambuletis ad eos, qui foris sunt, et nullius aliquid desideretis.* Ora tali espressioni indicano, che il comando era diretto ad evitare lo scandalo dei Gentili, acciò col procurarsi i fedeli il conveniente sostentamento colla propria fatica, stessero lontani dall'ozio, e non avessero a desiderare l'altrui senza fatica, *quod est*, dice l'Angelico, *furtum mentale.*

Il secondo parimente riguarda coloro, i quali volevano vivere oziosi alle altrui spalle, e non tutti, ancora quelli cioè, che avevano il modo di vivere senza lavoro. Imperciocchè avea avanti immediatamente detto, che egli lavorava per dare buon esempio non perchè ne avesse il debito, avendo il diritto di vivere dell' Evangelio; *Neque gratis panem manducavimus ab aliquo, sed in labore . . . . Non quasi non habuerimus potestatem, sed ut nosmetipsos formam daremus vobis ad imitandum nos.* E dopo aver detto, che chi non vuole lavorare, non mangi; *audivimus enim*, soggiunge, *inter vos quosdam ambulare inquiete, nihil operantes, sed curiose agentes; iis autem, qui hujusmodi sunt, denunciamus . . . ut cum silentio operantes suum panem manducent.* Dunque il suo comando non era universale, ma ristretto agl' inquieti, ed oziosi, quali certamente non sono i Religiosi, che si occupano nel servire i prossimi nelle opere di misericordia spirituali, e corporali.

Anche l' ultimo è dello stesso calibro; poichè l' Apostolo dice così: *Nolite locum dare diabolo; qui furabatur, jam non furetur, magis autem laboret operando manibus suis, quod bonum est, ut habeat unde tribuat necessitatem patienti.* Vuole adunque l' Apostolo, che sieno obbligati al lavoro quelli, i quali per vivere in vece di lavorare, rubavano; acciò si astenessero dal peccato, e potessero lecitamente provedere ai proprj bisogni, ed esercitare verso gl' indigenti la carità. Da ciò ognuno vede, che il testo non fa a proposito dei Religiosi, quali o vivono di limosine liberamente ricevute dalla pietà dei fedeli, o dalle comuni entrate, e il di più dispensano ad altri poveri, ed essi s' impegnano in opere assai migliori del meccanico lavorare.

Producevano in campo ancora varj testi del Gius Canonico della *dist. 91.* nei quali si ordina, che il Chierico *victum, et vestitum sibi artificio, vel agricultura absque sui officii duntaxat detrimento præparet.* Che *quilibet Clericus verbo Dei eruditus artificio victum quærat.* E finalmente, che *omnes Clerici, qui ad operandum validi sunt, artificialia, et litteras discant.* Onde conchiudevano, che molto più ciò far dovevano i Religiosi.

Risponde in due parole l'Angelico nell' *opuscol. sopraccit.*, che tutti quei testi parlano dei Chierici, ai quali non provedendo la Chiesa per non avere sufficienti rendite, nè i fedeli o perchè non possono, o perchè non vogliono, doveano altronde provedersi; e per conseguenza ciò non verificandosi dei Religiosi, nulla conchiudono a favore degli Avversarj.

Se vi fosse, replicano, qualche ragionevole motivo, che dispensasse i Regolari dal lavorare colle mani, sarebbe l'occuparsi in altri spirituali esercizj di preghiere, di Salmodie, di Lezioni, e conferenze di spirito. Ora S. Agosino nel citato libro *de Oper. Monach. cap. 17.*, non solo ammette per ragionevole tale scusa, ma espressamente la condanna. *Quid agant*, ecco le sue parole, *qui operari corporaliter nolunt, cui rei vacent, scire desidero. Orationibus, inquiunt, et Psalmis, et Lectioni, et Verbo Dei. Sancta plane vita, et in Christi suavitate laudabilis: sed si ab his avocandi non sumus, nec manducandum est, nec ipsæ escæ quotidie præparandæ, ut possint apponi, et assumi. Si autem ad ista vacare servos Dei certis intervallis temporum ipsius infirmitatis humanæ necessitas cogit, cur non et Apostolicis præceptis observandis aliquas partes temporis deputamus?* E poi discendendo al particolare confuta ognuno degli indicati pretesti.

Potevano far di meno, di produrre la esposta autorità, la quale nè punto, nè poco impugna la verità, che difendiamo. Osserva giustamente l'Angelico nella risposta *ad 11.* dell'opuscolo 16, o 18 *cont. impugnator. Relig. cap. 3.* che le predette azioni possono farsi e privatamente, e pubblicamente in altrui benefizio. Si può pregare in privato, e si prega in pubblico dai ministri a ciò destinati; si legge in privato, e si legge nelle pubbliche scuole, per istituzione di molti; e similmente possono farsi conferenze spirituali tra compagni, e predicare in pubblico contro i vizj, e per instruzione dei popoli. Ora S. Agostino parla di tali esercizj fatti privatamente, i quali lasciando molto tempo intermedio, può questo impiegarsi nel lavoro per non istare oziosi; laddove quelli, che si fanno in pubblico, occupano la persona intieramente, nè ha tempo da impiegare in fatiche meccaniche, dalle quali abbiamo di sopra veduto, che nello stesso libro dichiara liberi, non solo quelli, che vi si occupano, ma anche quelli, che nel secolo non avevano l'uso di lavorare. Che questa sia la mente

del S. Dottore, chiaramente apparisce dal fine per cui scrisse quel libro, che fu contro coloro, i quali passando dal secolo, in cui dovevano per vivere guadagnarsi il pane, vogliono poi essere pasciuti, e onorati nel Monastero senza far nulla. Oltre di che avrebbe col fatto smentita la sua dottrina. Imperciocchè nella regola da lui prescritta ai suoi Religiosi, neppure parola si fa del lavoro delle mani; ma si parla solo dello studio, al quale a tempi debiti doveano attendere: *Codices singulis diebus certa horæ petantur, extra horam, qui petierit, non accipiat.* Tanto adunque è lontano che S. Agostino favorisca l'errore contrario, che anzi ci somministra le armi, per intieramente conquiderlo.

Ma il fine principale dei detrattori degli Ordini Religiosi, a cui miravano, col volerli obbligare al materiale lavoro, non era lo zelo di promovere la Evangelica perfezione, ma d'impedire, che i Religiosi non esercitassero alcuna delle Apostoliche funzioni, come contrarie al loro istituto. Dimostriamo pertanto, colla scorta dell'Angelico stesso, quanto sia conveniente, ed alla Chiesa vantaggioso, che i Regolari s'impieghino nei ministerj predetti.

E primieramente, che possano nella Cattolica Chiesa istituirsi Ordini, i quali uniscano la vita contemplativa colla attiva consistente nell'esercizio d'insegnare, di predicare, amministrare Sacramenti con tutto il rimanente dell'Apostolico ministero, è cosa tanto evidente, quanto è evidente, che se si danno le predette due vite spirituali di perfezione, separate una dall'altra, può anche darsi un genere di vita, che le unisca tutte due insieme, e tale fu appunto la vita di Gesù Cristo dopo il Battesimo, mentre dopo avere per trent'anni insegnato con l'esempio, vi aggiunse poi la predicazione, e la dottrina, onde S. Luca negli Atti *cap. 1. v. 1.* che *Jesus cœpit facere, et docere.* Non altro adunque essendo gli Ordini Regolari, se non imitazioni degli esempj lasciatici da Gesù Cristo, deve necessariamente conchiudersi, che si possano istituire, come di fatto sussistono, Ordini Religiosi, che abbiano per istituto la contemplazione, e l'esporre ai prossimi le verità contemplate; per eseguire la quale cosa, essendo necessario lo studio, che verrebbe impedito dal lavoro meccanico, ne segue, che non questo, ma quello sia la propria, e conveniente occupazione di tali sacri istituti.

S. Giacopo Apostolo infatti nella sua Cattolica *c. 1. v. 27.* lasciò scritto, che *Religio munda, et immaculata apud Deum, et Patrem hæc est, visitare populos, et viduas in tribulatione eorum et immaculatum se custodire ab hoc sæculo.* Ora, che altro si fa dagli Ordini Regolari, destinati all'ajuto principalmente spirituale dei prossimi, se non eseguire con tutta la maggior perfezione una tale dottrina? Ognuno, che non sia cieco lo vede. Se adunque sono utili alla Chiesa gli ordini Militari, perchè quan-

tunque abbiano i Principi gli eserciti, quelli però, che vi sono scritti, non hanno per impegno particolare la difesa della Religione; laddove i membri dei detti Ordini avendo per istituto la sola sicurezza dei fedeli, vi si occupano con tutto l'ardore; per quale ragione non dovranno dirsi utilissimi alla Chiesa, quegli Ordini Regolari, lo scopo dei quali è la difesa delle massime della Religione, l'istruire gli ignoranti, il procurare la conversione dei traviati, tanto più, che in modo particolare sono obbligati a precedere coll'esempio della santità della vita, e confermare colle azioni quanto insegnano colla voce, e cogli scritti?

Finalmente anche gli Apostoli giudicarono cosa più conveniente il creare sette Diaconi, affinchè attendessero al provedimento dei poveri, per esser essi più liberi alla predicazione dell' Evangelio; *Non est æquum nos derelinquere verbum Dei, et ministrare mensis*, come si ha negli Atti *cap. 6*. Dunque l'attendere al ministero Apostolico è di maggior perfezione, che qualsivoglia altra benchè pia manuale occupazione; e per conseguenza, se sono utilissime alla Chiesa le Religiosi, che servono all'ajuto corporale dei prossimi, perchè non saranno vantaggiose quelle, che attendono al loro spirituale profitto? *Nonne anima plus est, quam esca?*

S. Girolamo certo la intendeva così; poichè scrivendo a Rustico. *Sic vive* gli dice, *ut Clericus esse merearis; multo tempore disce, quæ postmodum doceas. Si Clericatus te titillat desiderium, discas, quod possis docere.* E parlando di se stesso nel Prologo, *al lib.* di Giobbe, così ribatte l'insolenza dei Detrattori. *Si autem fiscellam junco texerem, aut palmarum folia complicarem, ut in sudore vultus mei comederem panem, et ventris opus sollicita mente pertractarem, nullus morderet, nemo reprehenderet. Nunc autem, quia juxta sententiam Salvatoris volo operari cibum, qui non perit, et antiquam Divinorum Voluminum viam sentibus, virgultisque purgare, error mihi geminus injungitur. . . . Quapropter, o Fratres Charissimi, pro flabello, calatis, sportelisque munusculis Monachorum, spiritualia hæc, et mensura dona suscipite.* Giudicava adunque il Dottor massimo, essere non solo lecito, ma essere molto miglior impiego, per un Monaco lo studio, per giovare agli altri del lavoro delle mani.

Ed infatti non può dubitarsi, che essendosi per una parte moltiplicati i fedeli, e per l'altra essendosi ancora numero grande di infedeli, ed eretici, non sia necessario un maggior numero di ministri, i quali possano e promovere la cristiana pietà dei primi, e procurare la conversione degli altri. Ora ognuno sa che per ottenere tali fini è necessario lo studio, e studio indefesso, e che tra Sacerdoti Secolari, molti perchè non vogliono, molti perchè non sanno, e molti perchè non possono, non si accingono a simili imprese. Era adunque necessario, che s'istituissero degli Ordini Re-

ligiosi, i quali avessero per istituto l' ajutare i Vescovi, e i Parrochi nella spirituale assistenza dei fedeli, e nel promovere la vera Religione dove non è, e difenderla cogli scritti dalle imposture dei miscredenti; ed essersi ciò felicemente eseguito, la sola protervia può negarlo, mentre i fasti della Chiesa predicano quanti Eroi animati dallo spirito del loro istituto, abbiano incontrate immense fatiche, e sudori, e sacrificata la vita stessa, per portare la fede nelle regioni straniere, per convertire Peccatori, ed Eretici. Le pubbliche Biblioteche poi, dimostrano con quanti scritti abbiano confutati gli errori, fugata l'ignoranza, e poste in chiaro, e sicuro lume l'Evangeliche verità. Il che non avendo essi potuto ottenere, se non mediante la grazia, la quale non si concede a chi non osserva le obbligazioni del proprio stato, ne segue che lo Spirito Santo abbia voluta di tali Ordini l' istituzione, in segno di che, molti dei loro membri, e tutti i loro fondatori si venerano da tutta la Chiesa, già Santi Canonizzati.

Per quanto però capaci sieno i Regolari di servire alla utilità della Chiesa, non devono con tutto ciò assumersi di propria autorità l' esercizio di alcuna delle funzioni Apostoliche, se non colla dovuta sommissione, e facoltà de' legittimi Pastori. Imperciocchè essi sono i costituiti da Gesù Cristo suoi Vicegerenti nella custodia del Gregge, e siccome niuno può assumersi un tal grado senza averne ricevuta la legittima Missione, dicendo l' Apostolo *quomodo prædicabunt nisi mittantur*; così molto meno chi non è instituito Pastore, potrà ingerirsi da sè nella sua cura, mentre sarebbe un derogare al legittimo diritto, che ha ogni Pastore di sapere le qualità de' Ministri, che servir devono nell' esercizio di un Ministero così sublime. Anzi i Regolari hanno bisogno di una doppia facoltà per assumersi tali funzioni, la prima da suoi Superiori immediati, che giudicandoli capaci di potersi esporre, li presentino a Vescovi, e la seconda da Vescovi, nelle Diocesi dei quali ritrovansi, per poterle e lecitamente, e validamente esercitare. Nè circa di ciò occorre diffondersi in più parole, essendo ogni Regolare persuaso di un tal suo dovere che si è sempre osservato, e del continuo comprovasi, come è a tutti noto, colla innegabile evidenza del fatto.

Contro la verità propugnata varie furono le macchine che inventarono i nemici sopra indicati dell' Ordine Monastico per atterrarla, ma tutto in vano. Diamone un saggio. Producevano in primo luogo alcuni testi del diritto Canonico, coi quali pare che si dica non convenire a Regolari l'esercizio delle funzioni Apostoliche nel *cap. Adjicimus dist. 36. q. 1. Statuimus, ut præter Domini Sacerdotes, nulli liceat prædicare sive Laicus, sive Monachus ille sit, cujuscumque scientiæ nomine glorietur*; e nel Capo *juxta. Monachos a populorum prædicatione omnino cessa-*

re censuimus; alle quali autorità aggiungevano anche quella di S. Bernardo sopra la Cantica, in cui dice: che *prædicare Monacho non convenit, novitio non expedit, non misso non licet.*

Ma chi non vede il vero senso di tali testimonianze? In esse non si riprova, se non la temerità di que' Monaci, i quali pretendevano di assumersi le Apostoliche funzioni pel solo titolo di esser Monaci, quasi che questo bastasse per degnamente esercitarle; ma non di escludere que' Regolari, i quali le intraprendevano coll'approvazione delle legittime podestà. Il fatto stesso di S. Bernardo lo comprova, mentre esso pure le esercitò con tanta edificazione de' Popoli, e utilità della Chiesa.

Producevano in secondo luogo molti inconvenienti, che dicevano nascere dall'intromettersi i Regolari nel pastorale Ministero. Imperciocchè predicando andavano a fabbricare sopra il fondamento altrui contra il praticato dall' Apostolo, il quale scriveva ai Romani *cap. 15. v. 20. Sic autem prædicavi Evangelium hoc, non ubi nominatus est Christus, ne supra alienum fundamentum ædificarem*; e però se volevano predicare, doveano andare a farlo soltanto tra gl' Infedeli. Confessando, impedivano, che gl' immediati Pastori conoscessero ognuna delle sue pecore; il che solo può farsi coll' ascoltare le Confessioni; e quindi poi nascere, che molti stiano lontani da Sacramenti senza saputa del Parroco, col pretesto di essersi già confessati dal Confessor Regolare.

Tutti questi assurdi sono chimere. Imperciocchè il testo dell' Apostolo non altro indica, se non che egli avea giudicato nelle circostanze, delle quali parlava, più conveniente il predicare ai non per anche convertiti per dilatare il Vangelo, e non che non potesse predicare anche ai già convertiti. E di fatto quando scrisse ai Romani, già S. Pietro vi aveva piantata la fede, e S. Giovanni predicò in Efeso, dove aveva predicato S. Paolo. Se adunque i Regolari predicano nelle altrui Parrocchie autorizzati dai Vescovi, non altro fanno che quello che fanno i Parrochi stessi, i quali succedendosi gli uni agli altri, seguitano ad assistere, e pascere le pecore, e però siccome essi non sono in ciò riprensibili, ma sono tenuti a farlo per obbligo del loro Uffizio, non devono riprovarsi gli altri, che gli ajutano a portar il peso, e servono di coadjutori.

Non è necessario affinchè il Parroco conosca le sue pecore, che tutte da lui si confessino; ma basta, che sappia, che siensi confessate da chi ne abbia la facoltà, poichè in tal caso viene a rilevare, che quel tale ha adempito il suo Cristiano dovere. Nè vi è maggior pericolo, che con tal mezzo si nascondano i finti; mentre dovendo anche il Parroco stare alle asserzioni del penitente, chi lo assicura, che queglino, che da lui si confessano, non celino qualche grave peccato, e solo manifestino i più leggeri? pericolo più facile a succedere rispetto a proprj Parrochi di quel che sia rispetto ad altri estranei Confessori.

Anche l'insegnare dava fastidio agli Avversarj, e non volevano, che i Religiosi potessero occupare le pubbliche Cattedre; onde dicevano, che l'assumere il grado di Maestri era contro la professione del loro stato, mentre Gesù Cristo avea detto in S. Matteo *cap. 23. v. 8. Vos autem nolite vocari Rabbi.* E S. Girolamo scrivendo a Ripario, e Desiderio. *Monachus* disse, *non doctoris habet, sed plangentis Officium.* Oltredichè avendo rinunziato interamente al Mondo, non potevano più ricercare gli onori del mondo, come per altro importa il Magistero.

Da simili opposizioni si vede chiaro quanto era disperata la causa, che avevano intrapresa a sostenere. non altro essendo, che puerilità indegne di pubblici Professori. E quanto alla prima, essendo certo, che all'ammaestrare gli altri corrisponde in Cielo quel premio distinto, che aureola chiamasi de' Dottori, come corrisponde la sua alla Virginità, e al Martirio; non può in verun conto dirsi senza manifesta assurdità, che il non insegnare possa essere nemmeno di Consiglio, non che di precetto, quando non voglia dirsi essere di Consiglio il non conservare la Virginità, e il non incontrare il Martirio. Oltredichè come può dirsi il Magisterio opposto alla perfezione, se Gesù Cristo lo impose agli Apostoli, e loro Successori, *Euntes, docete omnes Gentes;* Quando adunque egli disse *nolite vocari Rabbi* proibì non il grado, nè il nome, nè niuna di quelle onorifiche circostanze, che li accompagnano, ma l'ambizione, la vanagloria, ed il fasto, come facevano i Farisei, e insegnò, che siccome il Padre terreno, benchè sia vero Padre naturale, è però subordinato al Padre Celeste, dalla cui Onnipotenza ricevè l'attività di generare figliuoli; così il titolo, e carattere di Maestro dovea riguardarsi come un Ministero subordinato al Maestro principale, che è Cristo; in una parola, che tutto si attribuiva a Dio, non alla creatura.

Il sentimento di S. Girolamo non fa a proposito degli Avversarj; poichè distingue il S. Dottore l'essere proprio precisamente di Monaco, e l'essere di Chierico, e assegna a ciascuno il proprio Uffizio, ciòè al Monaco l'esercitarsi nella penitenza, e al Chierico l'insegnare, nè potere il semplice Monaco assumersi l'autorità di insegnare pel solo motivo di esser Monaco; ma non dice, nè poteva dirlo, che il Monaco non possa essere da Superiori legittimi assunto all'Uffizio di Maestro. mentre egli stesso, che era Monaco, lo esercitava.

L'avere poi i Religiosi rinunziato al Mondo, e professare l'Evangelica perfezione, importa bensì, che non debbano imbarazzarsi nelle cose del Mondo, ma non già, che non possano servirsi delle medesime, o per proprio, o per altrui ragionevole e virtuoso vantaggio. Ma a che proposito portar fuori un tal principio? L'insegnare le Scienze è forse una funzione mondana? L'insegnarle

per vanagloria, e con fasto, come effetto di superbia, è cosa mondana; ma non l'insegnare per ammaestrar gl'ignoranti, e per promovere la sola gloria di Dio.

Che se al grado di Maestri viene deferita la stima, e l'onore, questo nasce dalla natura stessa dell'Uffizio, come nasce dalla natura del Sacerdozio la preminenza, e segni esteriori di distinzione sopra il rimanente del Clero. Lo stato Religioso adunque obbliga chi lo professa a fuggire la vanità, non gli Uffizj vantaggiosi alla Chiesa; altrimenti bisognerà cancellare dal ruolo delle opere di misericordia il *docere ignorantes*, e dire, che a Regolari non conviene l'esercitarle.

CAPITOLO V.

Si dimostra quanto sieno insulse l'eretiche dicerie contro l'umiltà, e maniera diversa di vestire, e di radersi il Capo praticata dagli Ordini Regolari.

Tanta fu, ed è l'avversione degli spiriti erranti contro lo stato Regolare, che per non lasciare nulla d'intatto, di quanto al medesimo appartiene, se la presero, e se la prendono fino contro la maniera di vestire, e di radersi i capelli; onde a gloria della verità, e per confondere la menzogna, per compimento della presente Dissertazione dimostreremo prima la ragionevolezza di simili instituzioni, e poi risponderemo alle non difficoltà, ma sciocchezze da miscredenti inventate, ed opposte.

E primieramente, che a Professori della Evangelica perfezione sia conveniente il vestire umile, e povero ne abbiamo i fondamenti nella stessa divina Scrittura. S. Giovanni Battista viene rappresentato da S. Matteo *cap. 3.*, e da S. Marco *cap. 1.* vestito di un abito tessuto di peli di Camello, *Habebat vestimentum de pilis Camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos suos*. Elia, e gli antichi Profeti secondo S. Paolo agli Ebrei *cap. 11.* andavano vestiti di rozze pelli, *Circuierunt in melotis, in pellibus caprinis*. E l'abito, con cui compariranno vestiti i due Antagonisti dell'Anticristo, dicesi nell'Apocalisse *cap. 11.* che sarà di sacco: *Dabo duobus testibus meis, et prophetabunt diebus mille ducentis sexaginta, amicti saccis*. L'Apostolo medesimo andava certo vestito molto poveramente, mentre attesta, che soffriva la nudità, ed il freddo; e lo stesso deve credersi che facessero gli altri Apostoli, e Gesù Cristo, poichè se avesse usato vesti di qualche pregio, i Farisei, che lo spacciavano per un bevitore, per un compagno dei Pubblicani, non avrebbero risparmiata la censura nemmeno alla qualità delle vesti. E tale fu sempre il costume di tutti coloro, che volevano dare segni di disprezzo delle mondane vanità, e dello

spirito di umiliazione, e di penitenza; onde S. Girolamo scrisse a Rustico; *Sordes vestium candidæ mentis indicia sunt; vilis tunica contemptum sæculi probat, ita dumtaxat; ne animus tumeat, ne habitus, sermoque dissentiant.* Se adunque i Regolari vestono, e quanto alla qualità, e quanto alla forma vestiti spiranti umiltà, e penitenza, non è una vana affettazione, ma una imitazione degli esempj lasciatici da Santi, e conformi al genere di vita, che professano di condurre, distaccata dal Mondo, e penitente.

Che se qualche volta l'ipocrisia, e l'impostura si abusano di tali esteriorità o per ispargere errori, o per nascondere il vizio, o per altri scellerati fini, questo prova che l'esteriore umile, e penitente sia per sè medesimo virtuoso, mentre, se tal non fosse, non cercherebbe il vizio di nascondervi sotto la sua orridezza; e se per tale iniquo abuso si avesse a disapprovare, non ritrovandosi cosa, per santa, ed innocente che siasi, di cui non possa malamente servirsene la umana malizia, bisognerebbe gettar alle fiamme prima di tutto le divine Scritture, poichè di esse si enormemente si abusano tutti gli eretici.

Se poi è commendabile la qualità, e la forma dell'abito Regolare, non vi deve essere nemmeno motivo di criticare la sua diversità, che ravvisasi ne' differenti instituti. Imperciocchè, lasciate anche da parte le mistiche significazioni, che alle diverse sue forme si sono attribuite, affine di ricordare visibilmente a Professori de' medesimi i loro doveri; non vediamo nel Mondo la differenza delle livree per indicare la diversità delle Famiglie, alle quali servono, la diversità del vestire de' Nobili da Plebej, le diverse insegne de' Reggimenti nelle Milizie; e non sarà lecito alle diverse Squadre de' Soldati di Gesù Cristo il distinguersi con maniera particolare di abito, acciò si conosca a qual ceto sia ascritto, e se distinguasi con opere virtuose, ne risulti la dovuta gloria al corpo, di cui è membro; e se per disgrazia sia prevaricatore de' suoi doveri, non rifondasi in tutto lo stato Regolare l'ignominia, ma si ristringa a quel corpo particolare, a cui è ascritto, dove possa essere e corretto, e punito?

Anche la rasura del Capo non ha potuto andar esente dalla censura de' nuovi Riformatori; ma avendola giustificata ne' Chierici, quando si parlò del Sacramento dell' Ordine, non altro resta a soggiungere, se non, che se in quelli si è sempre osservata pei convenienti motivi nel luogo stesso indicati, molto più deve conservarsi ne' Regolari, i quali professano di vivere nella servitù continua di Dio, d'imitare la vita del Redentore coronato di Spine, di avere in disprezzo tutto il Mondo con tutte le sue vanità, delle quali non sono l'ultima le stravaganti conciature de' capelli dell'uno, e dell' altro sesso.

I Centuriatori di Magdeburgo *cent. 4. cap. 6.* dichiarano l'abi-

to, e la rasura Monastica per cose superstiziose, e non conformi alle Scritture, nè al puro spirito della Chiesa, e l' Apostata Ortensio Lando adottando lo stesso errore intraprese a propugnarlo nel suo libro *de persecut. Barbar.*, ove con mille motteggi insulta principalmente la seconda; e procura di avvilirla, abusandosi di alcuni testi della Sacra Scrittura. Come, diceva costui, può approvarsi un rito, che è contrario alla parola di Dio? Nel Levitico *cap. 19. v. 27.* si ordina; *Non in rotundum attondebitis comam . neque radetis barbam*; e nel *cap. 21. v. 5.* parlando de' Sacerdoti, *Non radent caput, neque barbam*; e in Geremia *cap. 9. v. 26. Visitabo... super omnes, qui attonsi sunt in comam, habitantes in Deserto*; e nel *cap. ult. di Baruch.*, si deridono i Sacerdoti degli Idoli perchè avevano *tunicas scissas, et capita, et barbam rasam.* Non devono adunque tollerarsi come abusi condannati simili riti.

Sono sempre egualmente felici nelle sue interpretazioni delle divine Scritture tutti coloro, i quali non vogliono altra regola per intenderle, che il proprio pregiudicato capriccio, vale a dire sempre le intendono al rovescio. Infatti niuno de' testi addotti fanno a proposito degli Avversarj. Primieramente perchè, anche supposto, che dovessero intendersi al loro modo, sono tutti precetti Cerimoniali, i quali sono stati già abrogati, e per conseguenza non hanno nulla a che fare colla Evangelica Legge. In secondo luogo poi è falso, che Iddio vietasse assolutamente come cattiva la rasura del Capo, mentre la ordinava nella consumazione del Nazareato. Il motivo adunque delle indicate proibizioni era l'evitare il pericolo della superstizion de' Gentili, i quali si radevano in maniera particolare la testa per onorare i suoi falsi Numi. Ora i Monaci lo fanno per fini santissimi, e per onorare Dio; siccome adunque era in onore di Dio la rasura de' Nazarei, lo stesso deve dirsi anche di quella de' Monaci.

Il testo del Capo 1. del Levitico non fa a proposito; poichè la proibizione non riguarda la rasura assolutamente, ma la rasura fatta per segno di dolore nella morte di qualche congiunto, che non fosse degli eccettuati. *Ne contaminetur Sacerdos*, dicesi al principio del Capo *in mortibus Civium suorum.....non radent caput, nec barbam etc.*, affinchè dimostrassero maggiore grandezza di animo, e più costanza del rimanente del Popolo. Or ciò che prova contro la rasura Monastica, che si fa per ogni altro fine, che per segno di mestizia pei defunti?

Quello di Geremia al *cap. 9.* è parimente fuori di luogo; poichè per gli *Attonsi in comam* intende i Popoli Idolatri, che abitavano ne' più rimoti Deserti, i quali, dice, che sarebbero da Dio puniti insieme cogli altri, che enumera nel luogo stesso, ma meno degli Israeliti, soggiungendone il motivo; *quia omnes gentes*

habent præputium; omnis autem domus Israel incircumcisi sunt corde.

Giustamente poi in Baruch si deride la rasura de'Sacerdoti dei Gentili, perchè si radevano tutta la testa per onorare Dei, che non potevano prestare loro alcun favore.

Non solo adunque nulla v' ha di riprensibile, ma anzi è tutto ragionevole, e conforme allo spirito del Vangelo, quanto si pratica negli Ordini Regolari, anche nella forma degli abiti, e della rasura; e per conseguenza ingiustissime sono le eretiche irrisioni, dicerie, e calunnie inventate soltanto dallo spirito di partito, per ricuoprire l'orrido dell' apostasia di tutti coloro, i quali abbandonarono scandalosamente la sua Madre, per gettarsi in braccio all' errore, che permetteva loro il più rilassato libertinaggio.



DISSERTAZIONE VENTISEESIMA.

SOPRA QUANTO DEVE CREDERSI CIRCA IL PURGATORIO.

Quanto è mai ammirabile nelle sue invenzioni a pro degli uomini la divina Misericordia! Vedendo ella, che per una parte la loro fragilità gli avrebbe fatti incorrere o in molte colpe, per cui anche ottenendone con pentimento sincero il perdono, dovevano contrarre colla divina giustizia il debito di soddisfare alla pena loro corrispondente, senza della quale soddisfazione, per quanto giusti si fossero, non sarebbero ammessi al possesso della gloria loro promessa; e destinata; o doveano contaminarsi con molte macchie, le quali se non li rendono a Dio nemici, li rendono però immondi, e indegni di porre il piè trionfante in quella Città, in cui è tutto purezza, e però doveano a forza di patimenti terribili ripurgarsene; a somiglianza di Madre affettuosa, rivelò loro il terribile Decreto già stabilito, affinchè rimirando da lontano la verga pendente destinata a percuoterli, procurassero con premura di saldare il loro debito, di levare da sè tutta la scoria in questa vita, acciò morendo non incontrassero impedimenti, che loro ritardasse il conseguimento del premio. *Dedisti metuentibus te*, lo ammirò il Salmista, *significationem, ut fugiant a facie arcus, ut liberentur electi tui.* Ma gli uomini stessi, come li rimprovera lo stesso Real Salmista, duri di cuore amando la vanità, e invaghiti della menzogna corrispondono con indegna ingratitudine a tanta sviscerata premura, e non curandosi di fuggire con diligenza l'incontro di tali debiti, e molto meno di scontarli in questa vita, benchè al sommo solleciti sieno di evitare ogni altra temporale disavventura, vanno francamente incontro alla predetta loro minacciata; anzi molti sono giunti a tal segno di cecità, che sfacciatamente la negano, e la deridono qual Chimera. Contro tutte due queste Classi di scioperati intraprendiamo a combattere nella presente Dissertazione sopra il dogma inconcusso del Purgatorio, così appunto chiamato, perchè luogo dalla divina giustizia costituito, in cui le anime giuste, che trapassano o col debito non soddisfatto delle pene dovute alle colpe rimesse in ragione di offese meritevoli dell' eterno supplizio, o macchiate di colpe veniali, debbano soddisfare *usque ad novissimum quadrantem*, e ripurgarsi in maniera, che nulla in esse rimanga d' impuro; e faremo vedere essere infallibile, e di fede la sua esistenza,

nè esservi altro rimedio per abbreviare il tempo della dolorosissima purgazione se non i suffragj de' vivi, che la Clemenza divina applica loro secondo il merito acquistatosi in questo Mondo di potersene partecipare.

CAPITOLO PRIMO.

L' esistenza del Purgatorio nel senso di sopra spiegato è un vero dogma di fede, che solo dalla eretica pertinacia si può negare, o mettersi in controversia.

Per nome di vero dogma di fede, negando il quale, o mettendolo in dubbio venga a costituirsi un vero eretico, abbiamo fino sul bel principio di questo Compendio detto essere per comune consenso quella Dottrina, che come contenuta nella divina Scrittura, o nella Tradizione perenne viene dalla infallibile autorità della Cattolica Chiesa a tutti proposta da credersi. Ora, che tale sia la esistenza del Purgatorio, solo colui può negarlo, o dubitarne, il quale volontariamente voglia accecarsi. Di fatto se si esaminino le divine Scritture, con quanta chiarezza non insegnano una tal verità? E primieramente nel Testamento Antico nel *lib.* 2. dei Maccabei *cap.* 12., ritrovasi registrato; che *Vir fortissimus Juda . . . facta collatione, duodecim mille dragmas argenti misit Jerosolimam offerri pro peccatis mortuorum Sacrificium, bene, et religiose de resurrectione cogitans . . . et quia considerabat, quod hi, qui cum pietate dormitionem acceperant, optimam haberent repositam gratiam. Sancta ergo, et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur.* Per costringere i miscredenti per ogni verso a confessare la verità supponiamo ciò, che essi pure, ma falsamente suppongono, essere cioè il riferito racconto non di un Autore da Dio inspirato, ma di un semplice ingenuo umano istorico. Non è egli evidente da esso rilevarsi, che nella Chiesa Ebrea, la quale allora era la vera Chiesa, vi erano Sacrifizj instituiti pei suffragj dei trapassati, colla Obblazione de' quali venivano loro rimesse le pene dovute alle colpe non soddisfatte, supposto, che la morte fosse stata dalla pietà accompagnata? Giuda senza dubbio era dell'Ordine Levitico, e per conseguenza sapeva quanto prescrivevasi dalla Legge. La colletta di dodici mila dramme, fu fatta dal concorso del Popolo vivente, il quale se non fosse stato persuaso della medesima verità, non avrebbe mai cosa alcuna contribuito; dunque nella Chiesa Ebrea credevasi il Purgatorio. Con qual fronte adunque vengono dopo sedici, e più Secoli i novelli Riformatori a spacciare, essere il Purgatorio una invenzione recente inventata dal Clero per ismungere le borse altrui? Che sarà poi se il rac-

conto predetto debba venerarsi come un testo inspirato da Dio, e parte di un libro, che se gli Ebrei non lo hanno registrato nel Catalogo de' Canonici, perchè quando fu scritto il loro Canone, non era per anche stato composto; la vera Chiesa di Cristo però lo ha sempre per tale riconosciuto? Come si ha dal Canone 47. del terzo Concilio Cartaginese celebrato sino dall' anno 397., in cui tra i libri Canonici si enumerano *Machabæorum Libri duo*, e sarebbe bene una solenne insania il credere, che un Concilio, al quale intervenne il grande Agostino con 46. Vescovi Affricani, abbia riconosciuti per Canonici due libri, se non fosse stato certo della Tradizione perenne, che sempre per tali gli abbia venerati; e però lo stesso S. Dottore lasciò scritto nel *lib. 18. de Civ. Dei cap. 36.*, che *Libros Machabæorum non Judæi, sed Ecclesia pro Canonicis habet*; il che fu confermato dal Sacro Concilio di Trento nella quarta Sessione nel Decreto, dove enumera tutti i libri, che per Canonici devono venerarsi. Non è questo il luogo di diffonderci sopra un punto, che supponiamo per dimostrato, e che per tale deve esser tenuto da ognuno, che abbia non dirò fede, ma senso comune. Imperciocchè a chi deve credersi, a' quattro Apostati, persone di niun carattere, da sè stesse erettesi in Riformatori, oppure alla Chiesa adunata per mezzo de' legittimi suoi Pastori fino da primi Secoli della sua nascita? La cosa parla da sè.

Ora nel testo allegato espressamente si approva la risoluzione presa da quel pio Capitano di mandare a fare offerire Sacrifizio nel Tempio di Gerosolima pei defunti, affinchè si liberassero dai peccati; dunque si suppone, che le loro anime erano in tale stato, che abbisognavano di soccorso; il che non può intendersi se non delle anime morte in grazia, nelle quali restava il debito della pena non soddisfatta. Ma se non esistesse il luogo penale, in cui queste anime giuste bisognose di soccorso stanno rinchiuse, si avrebbe lodata dallo Spirito Santo una Chimera, e per conseguenza una falsità, e Iddio l'avrebbe fatta registrare per inganno de' posteri; questa è una spaccata bestemmia; dunque è infallibile, che si dà un luogo, in cui le anime immonde vengono purificate.

Finalmente conchiude, coll' asserire essere pensier santo, e salutare il pregare pei defunti, acciò restino dalle colpe prosciolti: *Sancta ergo, et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur;* o come nel Greco: *Quæ sancta, et pia considaratio fuit, ideo pro mortuis expiationem fecit, ut a peccato solverentur.* Ora dimandasi a miscredenti, quali sieno questi defunti, pei quali è giovevole il pregare? Forse i comprensori? Ma questi sono già beati, e non abbisognano de' nostri soccorsi, anzi noi abbisogniamo della loro intercessione. Forse i dannati? Molto meno; poichè la loro sorte è già in perpetuo decisa, e sic-

come sono sempre pertinaci nel male, così saranno sempre senza speranza puniti. Dunque per verificare la divina asserzione, deve ammettersi un terzo stato, cioè di quelli, che destinati alla gloria perchè giusti, non sono però perfettamente purgati o dal debito della pena, o dalla scoria delle colpe veniali; e per tal motivo sono trattenuti nel supplizio fino alla perfetta depurazione.

Tra i molti testi, che addur si sogliono del Nuovo Testamento, sceglieremo il celebre di S. Paolo registrato nella *1. ai Corinti cap. 3.*, il quale quantunque a detta de' Padri sia oscuro, e difficile ad interpretarsi, ha nondimeno tanta chiarezza, che basta per dimostrare la verità, che abbiam tra mano. Eccolo intiero: *Fundamentum aliud nemo potest ponere præter id, quod positum est, quod est Christus Jesus. Si quis autem superædificat super fundamentum hoc aurum, argentum, lapides pretiosos, ligna, fœnum, stipulam: uniuscujusque opus manifestum erit. Dies enim Domini declarabit, quia in igne revelabitur, et uniuscujusque opus, quale sit, ignis probabit. Si cujus opus manserit, quod superædificavit, mercedem accipiet: si cujus opus arserit, detrimentum patietur: ipse autem salvus erit, sic tamen quasi per ignem.* Esaminiamolo adesso colla scorta dell' Angelico nel suo commentario sopra un tal passo, in cui raccoglie quanto e da altri luoghi delle Sritture, e de' Padri può servire di lume per ben intenderlo. Non può dubitarsi, che il fondamento della salute eterna di tutti non sia Cristo, che l' ha operata, e la vera fede in lui medesimo, senza della quale non può essere alcuno partecipe della redenzione. Siccome però non basta il credere, ma ricercansi ancora le opere, che sono proprie di ciascheduno; così posto il fondamento indispensabile, deve ognuno fabbricarvi sopra il proprio spirituale edifizio, il che può farsi in due maniere, e colla istruzione, annunziando le evangeliche verità, e molto più colla pratica delle operazioni conformi allo spirito del Vangelo. Ma questa doppia fabbrica dovendosi fare coll'ajuto bensì della grazia da creature difettive; così può succedere, che alcune predichino, e operino con tale spirito, che tutto sia animato dalla carità senza mescolanza di umano riguardo, o di proprio amore, e per conseguenza sia tutto oro, argento, e pietre preziose. Ma può anche accadere, che tanto nella predicazione, quanto nelle opere, vi sia bensì la sostanza buona, vale a dire il vero ultimo fine, cioè la gloria, e l'amore di Dio, ma nell'atto vi si frammischi qualche difetto o di vanità, o di amor proprio indicato col nome di legno, di fieno, e stoppia.

È parimente indubitato, che di tutte le nostre azioni abbiamo ad essere giudicati nel Tribunale divino, non solo nel giudizio universale, ma ancora nel particolare di ognuno nel punto di nostra morte. Cosa adunque deve succedere? Una di queste due poi-

chè di chi muore in peccato mortale nel sopraccitato testo non si parla, ma nel *v. 17.* pronunzia, che *si quis templum Dei violaverit, disperdet illum Deus*, o che si consegnerà subito la mercede, o che sarà punito in tal maniera però, che sofferto il castigo conseguirà la eterna salute: *Si cujus opus manserit, quod superædificavit, mercedem accipiet; si cujus opus arserit, detrimentum patietur: ipse autem salvus erit, si tamen quasi per ignem*. Argomentiamo adesso così. Secondo l' Apostolo si danno delle colpe, che nel divin Tribunale si puniscono dopo morte temporalmente ne' giusti, mentre il paziente dopo la punizione si salva. Dunque vi è un luogo particolare, in cui i giusti non intieramente purificati, si purgano; deve dunque ammettersi il Purgatorio; ma quando anche non vi fossero testi chiari nelle divine Scritture, che dimostrassero il nostro dogma, sarebbe piucchè bastante la Tradizione perenne di tutti i Padri della Chiesa Greca, e Latina. L'antichissimo Autore de' Libri della Ecclesiastica Gerarchia, sia poi S. Dionigi, o qualche altro, nella *3. p. cap. 7. Accedens*, dice; *deinde venerandus Antistes precem sanctam super mortuum peragit, precatur oratio illa divinam Clementiam, ut cuncta dimittat per infirmitatem humanam admissa peccata defuncto, eumque in luce statuat, et regione vivorum*. Ora da questa autorità tre cose con evidenza raccolgonsi. La prima, che fino a quei tempi si pregava pei defunti. Dunque si supponeva che avessero bisogno di essere suffragati, e per conseguenza che ritrovavansi in luogo penale, dal quale potevano essere liberati. La seconda, che tal era il costume della Chiesa, poichè lo indica come un rito, che si faceva dal Presidente Prelato. E la Terza, che fin d'allora, quanto al senso, si pregava, come si prega adesso dalla Chiesa Romana, come si vede ne' Rituali, e ne' Messali, e però non essere una novità introdotta da' Papisti, ma una massima tanto antica, quanto la Chiesa stessa, che condanna espressamente tutti i Settarj di erronea novità nel sostenere l'opposto. S. Cirillo *Catech. 5. Mystag. Denique pro omnibus oramus, qui inter nos vita functi sunt, maximum credentes esse animarum juvamen, pro quibus offertur, obsecratio Sancti illius, et tremendi sacrificii;* E questo era del 4. Secolo. S. Giovanni Crisostomo dello stesso secolo, tra gli altri luoghi, che si potrebbero addurre, nella *Omil. 69. ad popul. Non temere ab Apostolis hæc sancita fuerunt, ut in tremendis mysteriis defunctorum agatur commemoratio; sciunt enim multum illis contingere lucrum, utilitatem multam*. Può esprimersi più chiaramente l'Apostolica Tradizione circa il punto, di cui trattiamo?

I Latini parimente parlano al modo stesso, S. Cipriano *lib. 1. ep. 9. Episcopi*, dice, *Antecessores nostri consueverant, nequis frater excedens ad tutelam, vel curam Clericorum nominaret,*

ac si quis hoc fecisset, non offerretur pro eo, nec sacrificium pro dormitione ejus celebraretur. Ecco un Padre del terzo secolo che attesta essere stata avanti di lui appresso de' Vescovi la consuetudine di offrire il Sacrifizio incruento pei defunti. S. Ambrogio *lib. 2. epist. 8. ad Faustinum* scritta per consolarlo nella morte di sua sorella; *Itaque non tam deplorandam, quam prosequendam orationibus reor, nec mæstificandum lachrymis tuis, sed magis oblationibus animam ejus Deo commendandam.* E per lasciare gli altri S. Agostino, nel libro *de Cura pro Mortuis cap. 2. In Machabæorum Libro legimus oblatum pro mortuis Sacrificium. Sed etsi nusquam in Scripturis veteribus legeretur, non parva est universæ Ecclesiæ, quæ in hæc consuetudine claret, auctoritas, ubi in precibus Sacerdotis, quæ Domino Deo ad ejus altare funduntur, locum suum habet etiam commendatio mortuorum.* Onde S. Isidoro *lib. 1. de Divin. Offic. cap. 18.* conchiuse: *Nisi Catholica Ecclesia crederet fidelibus defunctis peccata dimitti, non pro eorum spiritibus vel eleemosynam faceret, vel Deo sacrificium offerret.* Dunque le anime giuste de'defunti si ritrovano in uno stato, in cui abbisognano di essere suffragate; e questo qual'è, se non il ritrovarsi in Purgatorio?

Ma non solo i Padri dimostrarono l'esistenza del Purgatorio, con l'asserire l'utilità de' suffragj, ma direttamente lo riconobbero S. Gregorio Nisseno nell' Orazione *pro Mortuis. Non poterit*, dice, *a corpore egressus Divinitatis particeps fieri, nisi maculas animo immixtas purgatorius ignis abstulerit.* S. Agostino *lib. 21. de Civ. Dei cap. 16.* parlando dei bambini, che muojono dopo il Battesimo, attesta, che la loro anima *non tantum pœnis non præparatur æternis, sed nec ulla post mortem purgatoria tormenta patitur.* E parlando de' Giusti adulti, che trapassano con qualche debito di pena non soddisfatta, o macchiati di colpe veniali; *Tales constat*, soggiunge, *ante judicii diem per pœnas temporales; quas eorum spiritus patiuntur, purgatos æterni ignis suppliciis non tradendos.* Ora se questo non è un riconoscere apertamente l'esistenza del purgatorio, non so con quali termini più precisi possa esprimersi una tal verità.

Ascoltiamo finalmente la voce della Chiesa, che sopra gli esposti fondamenti, ed autorità de' precedenti Concilj così definì nel Tridentino *sess. 6. can. 30. Si quis post acceptam justificationis gratiam cuilibet peccatori pœnitenti ita culpam remitti, ut reatum æternæ pœnæ deleri dixerit, ut nullus remaneat reatus exsolvendæ vel in hoc sæculo, vel in futuro in Purgatorio, antequam ad regna cœlorum aditus patere possit, anathema sit.* E nella sessione 25. con ispeciale Decreto comanda, che tutti i Vescovi facciano predicare la sana Cattolica dottrina circa il Purgatorio.

Alla quale definizione si accorda anche la Chiesa Greca non solo Cattolica, e prima dello scisma di Fozio, ma ancora dopo, a riserva di alcuni particolari, i quali possono averlo assolutamente negato, come furono Marco Efesino e Cirillo Lucari, ma questi non ebbero seguito. Di fatto presentò nel Concilio di Lione l'anno 1274. a nome di tutta la Nazione per mezzo dell'Imperatore Michele Paleologo la formola della sua fede, in cui circa il Purgatorio diceva così. *Si vere pœnitentes in Charitate decesserint, antequam dignis pœnitentiæ fructibus de commissis satisfecerint, et omissis, eorum animas pœnis purgatoriis, seu catharteriis, sicut nobis frater Joannes explanavit, post mortem purgari, et ad hujusmodi pœnas relevandas prodesse eis fidelium vivorum suffragia . . . secundum Ecclesiæ instituta.* Protesta che fu rinnovata nella Collazione 22. del Concilio di Fiorenza; nè vi fu promossa altra difficoltà se non circa la qualità della pena, che dove i Latini intendevano fuoco, i Greci interpetrando un tal nome metaforicamente pretendevano, che si significasse altro genere di penalità, circa il qual punto nulla si determinò di preciso.

Dopo poi la rinnovazione dello scisma confessarono la medesima verità. Poichè nel Sinodo di Costantinopoli sotto il Patriarca Partenio l'anno 1642. adunato contro i Calvinisti, così si esprimono. *Postremum vero omnium, ut prætextum videlicet quærat* (Calvinus) *rejiciendi ignis purgatorii, id agit, ut repudiet solemnes nobis, ac legitimas pro defunctis commemorationes, per quas speramus requiem iis, et respirationem ab acerbitatibus, quæ illos premunt, a Deo esse concedendam.* E lo stesso si confessò anche nel Sinodo di Gerusalemme sotto il Vescovo Dositeo *cap. 18.* l'anno 1672.

L'Angelico nel *suppl. q. de Purgatorio a. 1.* dimostra l'esistenza del Purgatorio con questo invitto argomento dedotto dai principj di fede altrove già anche da noi stabiliti. Egli è certo, che con la contrizione anche perfetta cancellasi bensì la colpa, ma non sempre in tutto sciogliesi il reato alla pena, nè, rimessi i mortali, sempre rimettonsi anche i veniali; e per altro l'ordine della divina Giustizia esige, che si ripari il disordine della colpa con la soddisfazione della pena, e che non entri nella Patria celeste chi non è affatto mondo da ogni minimo neo. Ora chi appena risorto dalla colpa se ne muore senza avere potuto farne la penitenza condegna, o con qualche colpa veniale, in cui prima della morte sia incorso, e non ha avuto tempo di sinceramente pentirsene: dove deve andarsene? All'Inferno de' condannati no, perchè supponesi in grazia. In Cielo coi beati? Nemmeno, perchè debitore, e impuro. Dunque non altro resta, che debba trattenersi in un luogo, in cui paghi interamente il suo debito, e si purifichi. Dunque deve ammettersi il purgatorio; e però conchiude, che

illi, qui purgatorium negant, contra divinam justitiam loquuntur; et propter hoc erroneum est, et a fide alienum.

Contro il finora propugnato dogma insorsero per una parte molti nemici della verità per atterrarlo, altri indirettamente, altri direttamente. E per l'altra errarono alcuni nell'estenderlo più del dovere. Il primo, che sia comparso ad impugnarlo almeno indirettamente, fu Aerio (1) verso la metà del 4. secolo, mentre insegnò non doversi pregare, nè offerire sacrifizio pei defunti, il che importa per conseguenza non esservi quel luogo, in cui secondo la Chiesa Cattolica ritrovansi anime giuste bisognose di soccorso, e capaci di riceverlo. Lo stesso errore adottarono gli eretici detti Apostolici, perchè pretendevano di professare la povertà ad imitazione degli Apostoli. I Valdesi, gli Eutichiani, i Petrobrusiani, ed altri nel secolo 12. Ma finalmente il nuovo riformatore Lutero dopo aver detto nella sua disputa di Lipsia, che aveva quasi evidenza della esistenza del purgatorio, e che era persuaso farsene menzione nelle Scritture, sempre incostante nelle sue asserzioni precipitò in molti errori circa il purgatorio medesimo, sostenendo, che non può provarsi con le Scritture, che le anime in esso esistenti non sieno certe, se debbano passarsene al sempiterno riposo; che le stesse possono meritare, e demeritare; che del continuo peccano, mentre hanno in orrore le pene, e bramano refrigerio; e che quelle, che vengono liberate pei suffragj della Chiesa, saranno meno beate di quello, che se avessero soddisfatto per sè medesime. Articoli tutti condannati dal Sommo Pontefice Leone X. Compiè poi l'Opera col negare assolutamente il Purgatorio, mentre nel Libro *de abroganda Missa Privata* ebbe la temerità di dire, esser meglio negare affatto il Purgatorio, che credere a S. Gregorio Magno narrante le apparizioni delle anime a chiedere suffragj, e consistere tutto il purgatorio nell'orrore, e nelle pene, che si provano nella morte a questa vita, e bastare le medesime per purgare qualunque cosa, che restasse degna di castigo. E nel Libro scritto ai Valdesi circa l'Eucaristia finalmente approvò il loro errore col dire; *Cum negatis purgatorium, damnatis Missas, Vigilias, cœnobia, Monasteria, et quidquid per hanc imposturam erectum est, per omnia etiam probo.* E questa è la credenza de'suoi miserabili accennati seguaci.

(1) Aerio, Monaco dell'Armenia, Eresiarca del IV. Secolo, agli errori dell'Arianesimo che professava, aggiunse altre eresie, e divenne Capo degli Aeriani. Insegnò che il Vescovo non è superiore al Prete: che la celebrazione della Pasqua, le feste, ed i digiuni sono superstizioni Giudaiche: che debbansi condannare le preghiere pei Morti. Aerio, vedendo elevato al Trono Episcopale di Costantinopoli Eustazio, suo amico, per gelosia diede in tali errori. Aerio vivea a tempo di S. Epifanio, e la sua Setta sussistea a tempo di S. Agostino. Leg. *S. Epifan.*, e *Van-Ranst. Sec. IV.*

Calvino l'altro riformatore francamente adottò la stessa insania, e nel *Lib. 3. Instit. c. 5.*, §. *6.* riprovando il parere di alcuni, che volevano che si sorpassasse in silenzio la questione del purgatorio: No, dice non deve tacersi, ma *clamandum non modo vocis, sed gutturis, ac laterum contentione Purgatorium exitiale Satanæ esse commentum, quod Christi crucem evacuat, quod contumeliam Dei misericordiæ conferendam irrogat, quod fidem nostram labefacit, ac evertat.* Così parla l'Eresiarca precipitando di errore in errore; poichè il negare il purgatorio è una conseguenza, che nasce naturalmente da due altri da lui asseriti spropositi, cioè essere la soddisfazione di Cristo sola sufficiente per soddisfare per ogni colpa, e pena in maniera, che non si possa esigerne altra per parte nostra senza sua offesa; e che rimessa la colpa e pena eterna, non resti altra temporale da soddisfarsi, de'quali abbiamo altrove dimostrata la falsità. Esaminiamo i fondamenti, su'quali sonosi appoggiati per impugnare la Cattolica verità.

Primieramente come studiosi delle divine Scritture producono varj testi, ne'quali secondo essi non vengono indicati dopo morte se non due stati, uno de'giusti nella gloria, l'altro de'reprobi nell'Inferno. *Cum dederit*, dicesi nel Salmo *126. v. 3. Dilectis suis somnum, ecce hæreditas Domini.* Nell'Ecclesiaste *cap. 11. v. 3. Si ceciderit lignum ad Austrum. aut ad Aquilonem, in quocumque loco ceciderit, ibi erit.* In Ezechiele *c. 18. vv. 11 e 12. Si autem impius egerit pœnitentiam ab omnibus peccatis suis... omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor.* E nell'Apocalisse *cap. 14. v. 13. Beati mortui, qui in Domino moriuntur, a modo jam dicit Spiritus, ut requiescant a laboribus suis.* Ma se vi fosse questo terzo stato, in cui a forza di tormenti purgar si devono le anime giuste, non sarebbe più vero, che subito alla morte fosse congiunto il possesso della eterna eredità; si sarebbe distinto un terzo luogo tra l'Austro, e l'Aquilone; sarebbe falso che Iddio non si ricordi de'peccati rimessi, mentre severamente li punirebbe; nè passerebbe il fedele dalla morte al riposo, mentre passerebbe alle pene. O adunque le addotte autorità sono false, o per verificarle deve escludersi il purgatorio.

Le autorità, rispondiamo, sono verissime, ed infallibili, e per verificarle non solo non v'è bisogno di escludere il purgatorio, ma anzi bisogna confessarlo, per non essere costretti a dire, che le Scritture si contraddicano, mentre sì espressamente in altri luoghi lo manifestano. Il primo testo a buon conto nulla indica, che faccia a proposito degli Avversarj. Poichè il Salmista, come spiega S. Agostino commentando lo stesso Salmo, parla della generale risurrezione, nella quale risorgendo gli eletti gloriosi si vedrà quali sieno gli eredi del regno eterno, i veri figli della Chiesa, e la mercede, che Cristo si è acquistata col suo sangue, e tutti

saranno introdotti anche col corpo glorificato in Cielo, nè vi sarà tra la risurrezione, e la gloria altro stato di mezzo; e ciò, che ha che fare con la esistenza del purgatorio?

Può anche intendersi, come si è altrove dimostrato, delle anime, che dalla morte sono sorprese nel punto felice, in cui nulla in esse ritrovasi meritevole di castigo, o di purga, e queste pure se ne passano immediatamente all' eterno riposo; ma di quelle, nelle quali ritrovansi macchie, entrano bensì nel diritto di pervenirvi, ma solo dopo l' intera depurazione.

Al secondo, diciamo, che in molti veri sensi può interpetrarsi, ma non nello stravolto degli Avversarj. Primo, può intendersi letteralmente della morte corporale, la quale succedendo resterebbe il corpo disciolto in putredine, ed in cenere, nè mai cangerebbe stato, se Dio non avesse determinata la sua risurrezione. Secondo inteso dello stato dell' anima, è verissimo, che l' altra vita in due stati dividesi, o di eterna vita, o di eterna morte; ma questo non esclude il purgatorio, il quale non importa stato permanente, ma sol transitorio, e per altro ordinato come disposizione necessaria per conseguire la gloria, sicchè chi vi si ritrova è già assolutamente salvo, e solo purgasi per entrar al possesso del regno, di cui ha in sè il diritto nella grazia, e carità di cui è fornito. Dunque non può da un tal passo escludersi il purgatorio; altrimenti dovrebbe negarsi anche il Limbo de' S. Padri, che era un luogo di temporanea detenzione per essere ancora chiuse le porte del Paradiso.

Per intendere il vero senso della profetica espressione di Ezechiele non vi vuol altro, che confrontarla con quella, in cui nel verso 24. parla del giusto, che prevarica. *Si averterit se justus a justitia sua, et fecerit iniquitatem . . . omnes justitiæ ejus, quas fecerat, non recordabuntur.* Ma come non si ricorda Iddio delle opre buone da lui fatte da giusto? Concede pure in loro riguardo al medesimo molte temporali beneficenze? Come osserva il Crisostomo *hom. 67. ad Pop. Antioch.*

Deve adunque intendersi non materialmente, ma relativamente alla vita sovrannaturale in questo mondo, e all' eterna nell' altro. Non si ricorda più Dio della giustizia del giusto divenuto peccatore, perchè gli è divenuto nemico, ed è morto spiritualmente, nè per lui ha più luogo il premio eterno, finchè persevera in tale stato; poichè i premj temporali nulla contano nel suo Tribunale, se non in quanto servono per una parte a far maggiormente comparire la sua giustizia, e la sua misericordia, e per l' altra la grandezza della umana ingratitudine. Così per l' opposto non si ricorda delle colpe del convertito, o perchè con la perfetta contrizione può aver cancellato ogni reato di colpa, e pena; o perchè avendolo ricevuto nella sua grazia, e destinato erede della gloria, la

temporale soddisfazione, che in questa, o nell' altra vita da lui esige, è una cosa affatto accidentale, e che nulla detrae all' amicizia, e al premio già stabilito; e per conseguenza il testo prodotto niente si oppone alla verità della esistenza del Purgatorio.

Finalmente il passo dell' Apocalisse secondo che spiega l' Angelico in *4. dist. 21. q. 1. a. 1. quest. 1. ad 1.* significa, che i giusti morendo da giusti terminano le fatiche, che devono sostenere, finchè vivono sulla terra, nel combattere contro i suoi spirituali nemici, e acquistarsi il merito della eterna mercede; non già, che al punto della morte abbiano subito a conseguirla; poichè soggiungendosi, che le loro opere gli accompagnano, viene ad indicarsi, che se per queste non sieno abbastanza puri da ogni neo, e liberi da ogni debito di pena devono purificarsi, e soddisfare prima di entrar nella gloria.

Alle Scritture si sforzano di aggiungere l' autorità de' Padri. S. Cipriano, dicono, *tract. 1. Cont. Demetrian.*, attesta, che quando *isthinc excessum fuerit, nullus jam pœnitentiæ locus est, nullus satisfactionis locus.* Dunque non riconosce il purgatorio, dove dicesi, che si soddisfa a quanto rimane da scontare.

Non nega, rispondesi, il S. Padre il purgatorio, nè di esso parla in quel luogo, mentre parla della penitenza, che si deve fare, per ottenere il perdono delle colpe mortali, e conseguire la giustificazione: e in questo senso è verissimo, che chi muore in peccato mortale, non ha più tempo di pentirsene, nè di soddisfare con merito, e però soggiunge, che *hic vita aut amittitur, aut tenetur*, che è lo stesso, che dire: In questa vita si può acquistare, o perdere la vita eterna, ma dopo morte non v' è rimedio, ma ciò nulla serve per impugnar il purgatorio. E nel senso medesimo parlano e il Crisostomo *hom. 2. de Lazaro*, e S. Ambrogio *Lib. de bono mortis cap. 2.*, come espressamente si vede dal contesto.

Quello però, con cui credono di trionfare, è S. Agostino, il quale in varj luoghi o mostra di dubitare della esistenza del Purgatorio, o pure, che lo neghi. Per provare il primo, portano il passo, che leggesi nell' *Enchirid. cap. 69. Tale aliquid etiam*, allude a quanto avea detto nel precedente Capitolo, cioè, che le tribolazioni servono a' giusti in questa vita di purgatorio, *post hanc vitam fieri, incredibile non est, et utrum ita sit, quæri potest*, e nel *Lib. 21. de Civ. Dei cap. 26. Si hoc temporis intervallo spiritus defunctorum ejusmodi ignem dicuntur perpeti, quem non sentiant illi, qui non habuerunt tales mores, et amores. . . . . non redarguo, quia forsitan verum est.* L' altro credono di vederlo nella lettera *80.*, o *199, ad Hesichium, cap. 1.* ove dice, *in quo quemque invenerit suus novissimus dies, in hoc eum comprehendet mundi novissimus dies, quoniam qualis in die isto quisque moritur, talis in die illo judicabitur.* E nel *Tratt.*

49. in Joan. Requiem, quae continuo post mortem datur, si ea dignus est, tunc accipit quisque cum moritur. Dunque non riconosce dilazione alcuna per motivo del purgatorio.

Ma enormemente s' ingannano. Poichè avendo, come si è già osservato, il S. Dottore asserito con tutta la precisione l'esistenza del purgatorio, se ne' luoghi addotti realmente ne dubitasse, o molto più lo negasse, manifestamente si contraddirebbe, il che non deve nemmeno sognarsi di un ingegno così sublime. Nel primo testo adunque non dubita della esistenza del purgatorio, ma solo se tra le pene, che in esso provansi, debbasi ancora ammettere la tristezza, e cordoglio, che provasi in questa vita nel lasciare le cose temporali che tutto occupano il nostro cuore; il che rilevasi dal testo medesimo, mentre dice, se debbasi ammettere quel fuoco, cioè il dolore, che non provano quelli, che *non habuerunt tales mores et amores*. Dunque suppone, che vi sia una pena comune a tutti, e solo dubita della particolare indicata. Parimente nell'altro versa il suo dubbio circa la qualità del fuoco, cioè se sia quello stesso dell'Inferno, oppure un altro simile, come si può vedere dal contesto; e però nulla ha che fare coll'errore degli Avversarj.

Nella terza autorità similmente nulla v'è, che faccia al loro proposito. Poichè non altro vuol dire, se non che non dandosi dopo morte più luogo nè a merito, nè a demerito ne segue, che tal quale sarà ritrovato l' uomo in morte, e riceverà la sentenza, tale sarà confermata nel giudizio universale; quindi non viene ad escludersi il purgatorio, mentre questo non serve, se non di disposizione, acciò il giusto già destinato alla gloria, si depuri per entrarne al possesso.

L' ultima spiegasi da sè medesima, e fa contro gli avversarj. Poichè dice, che il riposo dopo morte ricevesi secondo il merito di ciascheduno, *si ea dignus est*. Chi adunque trapassa giusto senza macchia, nè debito da scontare, subito viene ammesso al riposo; se ha qualche immondezza, o debito non purgato, lo riceverà per giusto, ma dopo avere lasciata la scoria, e soddisfatto.

Nel purgatorio, sottentrano ad argomentare colla ragione, si dice, che si rimettono i peccati veniali, e si soddisfa per la pena loro dovuta. Ma ciò è impossibile. Imperciocchè dopo morte non si dà merito, e per conseguenza come si può conseguire il perdono? E sussistendo la colpa, come può soddisfarsi per la pena?

Alla proposta difficoltà risponde l'Angelico *in Disput. q. de malo a 11.* discorrendo così. Non può dubitarsi, che alcuni giusti non possano morire con qualche colpa veniale non detestata, perchè improvvisamente dalla morte sorpresi, colla qual certamente non possono essere ammessi al possesso della gloria; ma per altro non devono nemmeno esserne perpetuamente esclusi, avendo in sè la

grazia; e la carità, che ne danno loro il diritto. Cosa adunque succede? Succede, che essendo l'atto della carità capace a distruggere la colpa veniale, siccome lo cancella in questa vita, così lo cancella ancora dopo la morte; con questa differenza, che in vita rende meritoria la soddisfazione, e la pena sofferta, là dove nel purgatorio distrugge la macchia della colpa, ma lascia il debito della pena, che non si paga, se non col realmente sostenerla. *Venialia remittuntur eis post hanc vitam eo modo, quo remittuntur in hac vita, scilicet per actum charitatis in Deum repugnantem venialibus in hac vita commissis. Quia tamen post hanc vitam non est status merendi, ille dilectionis motus in eis tollit quidem impedimentum venialis culpæ, non tamen meretur absolutionem, vel diminutionem pœnæ sicut in hac vita.*

Chi, soggiungono, si ritroverà tra' vivi nel giorno dell' universale giudizio, moriranno, e subito saranno o introdotti in Cielo, o condannati all' inferno, eppure potrebbe in essi ritrovarsi cosa da purgare. Dunque nemmeno adesso si frapporrà dilazione alcuna, e subito dopo morte si eseguirà la ricevuta sentenza.

Anche a questa obbjezione risponde l' Angelico nel *sup. q. 74. a. 8. ad 5.* col dire che per tre motivi que' giusti, che saranno vivi nell' ultimo universale incendio del Mondo, potranno purgarsi, sicchè morendo, subito se ne passino alla gloria. Il primo; perchè le grandi calamità di terrori, di persecuzioni, che soffriranno, potranno servire loro di anticipato purgatorio. Il secondo; perchè soffrendo le predette traversie con rassegnazione animata dalla carità soddisferanno con merito, il che è più efficace del purgatorio involontario, e forzato. E finalmente perchè Iddio potrà far loro soffrire in quel momento tale atrocità di pena, che supplisca nella intensione alla prolissità del tempo; il che non essendo necessario nel presente stato, niente conchiude per provare l' insussistenza del purgatorio.

Iddio, replicano ancora, come Giudice giustissimo non lascia nulla senza il suo premio, o castigo; siccome adunque ne' cattivi vi può essere qualche opra buona non premiata in questa vita; così vi può essere ne' giusti qualche opera viziosa non punita. Ora dopo morte ne' presciti non si dà premio alcuno. Dunque nè anche pei giusti vi sarà pena alcuna. Tanto più che debbono essere pari il merito, ed il demerito nel conseguimento della corrispondente mercede; e però se chi muore in peccato subito se ne passa all' inferno, anche chi muore in Carità deve subito passare alla gloria.

Le parità non possono essere più irragionevoli, e disparate. La prima; perchè l' empio, che muore in peccato, siccome in tale stato non potè meritare in vita, così morendo non può aspettarsi alcuna ricompensa; e se Iddio qualche volta in questa vita con-

cede loro de' beni temporali, ciò non lo fa, perchè abbia impegnata la sua parola di farlo, ma per effetto di sua gratuita beneficenza, e tanto è ciò vero, che non può aspettarsi alcun premio nemmeno per le opere fatte in istato di grazia, finchè sussiste nello stato di colpa. Ma il giusto, che muore con qualche debito non soddisfatto, ha in sè il diritto al premio per motivo della Carità; ma non avendo questa avuto quel grado di perfezione, che bastasse a scontarlo, per questo viene ritardato il possesso fino alla intiera depurazione. *Ille, qui in peccato mortali incidit*, così l'Angelico in *4. dist. 21. q. 1. a. 1. epist. 1. ad. 3. omnia bona acta mortificat, et quæ in peccato mortali facit, mortua sunt; quia ipse Deum offendens omnia bona meretur amittere, quæ a Deo habet. Unde ei, qui in peccato mortali decedit, non manet aliquod præmium post hanc vitam; sicut manet aliquando pœna ei, qui in charitate decedit, quæ non semper delet omne malum, quod invenit, sed solum hoc, quod est sibi contrarium.*

Vi è parimente un gran divario tra il merito, ed il demerito in ordine al ricevere la dovuta mercede. Imperciocchè rispetto al primo escludendo il bene perfetto ogni ragione di male, ogni difetto può impedire la perfezione del bene, e però nel giusto, che muore, ogni macchia, o debito; per leggiero che sia, lo impedisce, e ritarda dal conseguimento del sommo Bene; e siccome non può essere il ritardo perpetuo, così temporalmente si purga; ma rispetto al secondo non potendo ogni bene impedire la consumazione del male, non essendovi male, che non includa qualche ragion di bene, quindi è, che chi muore in peccato mortale, viene subito precipitato all' inferno, non potendosi avere in conto alcun bene in chi muore nemico a Dio. La risposta è dello stesso S. Dottore *loc. cit. ad. 2.* Resta adunque conchiuso essere vero dogma inconcusso di fede la esistenza del purgatorio intesa nel senso della Santa Cattolica romana Chiesa.

CAPITOLO II.

Essendo incerto quanto debba durare la pena delle anime del Purgatorio, non devono i fedeli mai sospendere di prestar loro tutti quei suffragj che possono, i quali quantunque giovino a tutte, sono però di maggior vantaggio per quelle, per le quali si applicano in particolare, e tra essi deve annoverarsi anche il rito Cattolico dei funerali.

Avendo in altri luoghi di questo Compendio parlato, e dimostrato essere alle anime del Purgatorio vantaggiosi per la loro liberazione i suffragj dei fedeli viventi, stimiamo superfluo il più trattenerci sopra un tal punto; solo adunque ci fermeremo nel

dimostrare la verità, che riguarda la durazione delle pene medesime, la quale essendo rispetto a noi incerta, così deve impegnare la nostra carità a non desistere dal suffragare le anime, che in esse trovansi rattenute.

Che la dimora nel Purgatorio non sia per tutti la stessa, ma più, o meno lunga secondo il merito di ciascheduno, raccogliesi dall' Angelico, *in 4. dist. 21. q. 1. art. 2*, dalla autorità di S. Paolo *1. ad Cor. cap. 3.* Imperciocchè, dice, quanto qualche colpa è più grave, tanto più difficilmente si purga. Ora anche nel genere dei peccati veniali ve ne sono di più o meno gravi, differenza indicata dall' Apostolo predetto colle tre spezie di combustibili, legno, fieno, e stoppia, il primo dei quali resiste più, il secondo meno alla forza del fuoco, e il terzo in un momento e si accende, e consumasi. Non sapendo pertanto, nè potendo noi distinguere di qual genere sieno le colpe, che rimangono da purgarsi, non possiamo nemmeno sapere, quanto sia durevole il Purgatorio.

Un altro motivo ancora della differenza della durazione medesima, deve dedursi dal debito di soddisfare per la pena temporale dovuta ai peccati mortali, rimessi quanto alla colpa, la quale non essere la stessa per tutti, lo abbiamo dalla prescrizione della Chiesa espressa nei canoni penitenziali, nei quali era stabilita la penitenza secondo il grado della qualità dei delitti, e per alcuni dei quali era determinato tutto il tempo della vita del peccatore, benchè ravveduto. Ora non ci ha dubbio, che chi muore prima di averla intieramente pagata, deve supplire nel Purgatorio; e chi può sapere come si pesi nelle bilance della Divina Giustizia, che allora esercita tutto il suo rigore? Ciò confermasi dalla pratica della Chiesa medesima, la quale vuole, che si celebrino gli anniversarj pei defunti, quantunque secoli prima trapassati, e codannò colla voce di Alessandro VII. la proposizione 43., che asseriva, *Annuum legatum pro anima relictum non durare plusquam per decem annos.* È adunque rispetto a noi incerto, quanto duri per le anime il Purgatorio.

Circa di una tal verità errò in primo luogo Origene, coll' allungare il predetto tempo oltre i giusti confini, pretendendo, che debba durare anche dopo l' universale giudizio. *Ego puto* (così scrisse nella *homil. 14. in Luc.*) *quod et post resurrectionem ex mortuis indigeamus Sacramento eluente nos, atque purgante, nemo enim absque sordibus resurgere poterit.* Errore manifesto, mentre dopo il giudizio due soli stati vengono indicati dall'Evangelio, cioè di Santi glorificati, e di reprobi condannati; onde S. Agostino nel *lib. 21. de civ. Dei cap. 16.*, lasciò scritto, che il Purgatorio non ha luogo, se non avanti l' universale giudizio. *Purgatorias pœnas nullas futuras opinetur nisi ante illud ultimum, tremendumque judicium.*

Nè vale il dire, che essendo anche il corpo stato complice della colpa, nè avendo avanti l'universale risurrezione pagata alcuna pena, ma solo l'anima, debba esso pure incontrarla per la sua parte. Imperciocchè quantunque il corpo concorra come istromento nella esecuzione di molti peccaminosi disegni dell'anima, è però sempre puro istromento, onde siccome all'istromento non si attribuisce il difetto, che nell'opera si commette dall'artefice, ma a lui medesimo, così la colpa non al corpo, ma alla sola anima, che liberamente la commette, si ascrive. Quindi soddisfacendo questa colla pena del danno, e con quella del senso, soddisfa anche pel corpo, nel quale l'iniquità è derivata dall'anima, e non da lui contratta per sè medesimo, che in sè non solo non ha nè cognizione, nè libertà, ma neppure sensazione alcuna.

Lutero all'incontro spropositò per altro verso, volendo, che tutto il Purgatorio dei giusti, consista nel punto della morte, col dolore della quale vengono consumate tutte le reliquie de' peccati. Ma la sua autorità non basta per confermare l'errore, mentre nel precedente capitolo abbiamo colla Scrittura, Tradizione, e definizione della Chiesa dimostrato doversi ammettere un Purgatorio dopo la morte, e per conseguenza non bastare il predetto dolore nè per purgare, nè per soddisfare per quei debiti, che rimangono nell'anima giusta prima di salire alla gloria, dei quali il peso essendo a Dio solo noto, così da noi non può determinarsi la durazione della pena.

Mosso da una, bisogna dire, naturale compassione, o da una falsa idea della Divina Misericordia, Domenico Soto, autor per altro e pio, e dotto nel 4. delle *Sent. dist. 19. q. 3. art. 2.*, asserì non durare il Purgatorio neppure dieci anni, e per provarlo argomenta in tal guisa. Egli è certo, che in questa vita possiamo con alcune opere penali liberarci in poco tempo dal debito di soffrire pene atrocissime. Dunque contraccambiando l'atrocità delle pene la durazione, siccome queste nel Purgatorio sono gravissime, suppliranno alla durazione, e però non deve credersi, che questa sia molto lunga (1)

---

(1) La durazione delle pene del Purgatorio è una di quelle quistioni, dove si occupa la curiosità di alcuni Teologi. Bisogna distinguere teologici litigi di tal fatta da ciò che la Chiesa Cattolica, adunata nel Concilio di Trento insegna nelle Sessioni specialmente *6. de Justificat. can. 30.*, e *22. can. 3.*

« La definizione del Concilio di Trento (dice l'Ab. Bergier) contiene quattro verità, che non si devono confondere; *la prima* che, ottenuta da Dio nel Sacramento della Penitenza la remissione della colpa, del peccato, e della pena eterna, deve ancora il peccatore soggiacere ad una pena temporale.. *la seconda* che, quando non vi si ha soddisfatto in questo mondo, si può e si deve soggiacervi dopo la morte. . . . *la terza* che le preghiere e le buone opere de' viventi possono essere utili ai morti, alleviare, ed abbre-

Per quanto speciosi possono apparire simili argomenti, pensando secondo le umane idee, nulla però conchiudono, qualora si confrontino coi divini giudizj. Diciamo adunque esservi un gran divario tra il penare in questa vita, e il penare nell'altra. Qui si pena con merito, onde la carità, che anima la sofferenza, può divenire sì accesa, che in un momento cancelli la colpa, e il debito della soddisfazione con una leggerissima pena. Ma nel Purgatorio la pena è puramente soddisfattoria, e non meritoria, e per conseguenza deve corrispondere in tutto rigore al debito contratto, il quale, come abbiamo detto, sapendosi da Dio solo, non può da noi determinarsi quanto abbia a durare la sofferenza per estinguerlo.

Se per essere le anime del Purgatorio giuste, e a Dio amiche, dovrebbe abbreviarsi il tempo delle loro pene, bisognerebbe dire, che appena per pochi giorni dovessero colà trattenersi. Erano pure giusti i Patriarchi, e nondimeno per quanti secoli non si trattennero nel Limbo? Convien dunque riflettere, che Iddio opera sempre d'accordo con tutti i suoi attributi. Il tempo della vita presente è il tempo della misericordia, e però diceva il Salmista *Miserationes ejus super omnia opera ejus*. Ma il tempo dopo la morte è il tempo della sua giustizia, il cui rigore da noi non si comprende, e però diceva lo stesso David: *Non intres in judicio cum servo tuo, Domine, quia non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens.* Dà in questa vita il tempo di purgarci con merito, ed accetta con sovrabbondante pietà quanto si fa per suo onore dal giusto, benchè tutto sia effetto della sua grazia. Ma dopo morte, si pesa tutto a rigor di giustizia, nè ha più luogo nè merito, nè misericordia. Quindi l'esser giusto, fa bensì, che sussista il merito acquistato, e il diritto ottenuto per la eterna eredità, ma nulla giova pel diffalco del debito rimasto, che deve scontarsi *usque ad novissimum quadrantem*. Con qual fondamento adunque può asserirsi che il Purgatorio sia tanto lungo, e non più, mentre i reati sono diversi, e così crede la Chiesa?

Finalmente che Iddio possa accrescere l'intensione alle pene del Purgatorio, per contraccambiare la durazione, egli è certissimo.

» viare le loro pene . . . . *la quarta* che il Sagrifizio della Messa è propiziato» rio, e per conseguenza ha la virtù di cancellare i peccati, e soddisfare alla « divina Giustizia pei vivi, e pei morti. *Dizionar. di Teolog. art.* Purgatorio.—Il Grande Bossuet riferisce le quistioni adiafore e curiose dove i Teologi sfoggiano la loro erudizione, ed il loro ingegno. *Esposiz.* della Fede Cattolica *art. 8.* S. Agostino, dopo trent'anni dalla morte della sua Madre S. Monica, pregava Dio, e sacrificava per l'anima di quella. Leggasi Gazaniga. *Tom. Append. de Purgatorio n. 376.*

Egli è il Giudice onnipotente, e sovrano, e può fare quanto gli piace. Ma qui non cercasi, se possa, ma se lo faccia. Ora noi diciamo, che non solo non vi è fondamento di credere che così faccia, ma abbiamo tutto il fondamento di credere, che non lo faccia, come dimostrano gli argomenti, che abbiamo sul bel principio recati, e delle divine disposizioni non deve giudicarsi, se non a tenore di quanto egli ha rivelato, e la Chiesa c' insegna.

Se poi per una parte è incerto il tempo, in cui restano le anime a penare nel Purgatorio, e per l'altra essendo dogma di fede essere loro vantaggiosi i suffragj, che dai viventi si fanno; non può più dubitarsi, che non debbano i medesimi procurare di suffragarle in tutti quei modi, che sieno loro possibili. Imperciocchè, se la carità ci obbliga a sovvenire il prossimo indigente, qualora noi lo possiamo, principalmente senza nostro grave incommodo, qual maggiore necessità può idearsi di quella, in cui ritrovansi quelle anime, le quali sono sotto la forza della Divina Giustizia, incapaci di potersi ajutare da sè medesime, se non col patire le pene, a cui confronto ogni pena di questa vita è certamente minore, dicendo S. Agostino *in Psal. 37.*—*Quamvis salvi per ignem, gravior tamen erit ille ignis: quam quidquid potest homo pati in hac vita, et nostris quanta hic passi sunt mali, et possunt pati.* E S. Gregorio sopra lo stesso Salmo: *Illum transitorium ignem omni tribulatione præsenti existimo intollerabiliorem.* E per altro con quanta facilità non possono sovvenirsi, mentre qualsivoglia opera buona a Dio offerta per loro sollievo, da lui si accetta, ed esse ne partecipano il frutto.

Ricercano i Teologi Cattolici, circa il valore dei suffragj, se rispetto alle anime del Purgatorio sieno egualmente giovevoli a tutte, tanto quelli, che si fanno in comune per tutte, quanto quelli, che dalla intenzione dei suffraganti vengono applicati ad alcune in particolare. L' Angelico *in sup. q. 71. art. 12.* decide la controversia coll' osservare, che l' una, e l' altra sentenza rettamente intesa è vera, nè devesene dubitare. Imperciocchè sotto due riguardi, dice, può considerarsi il valore dei suffragj, o come participato da quelle anime per virtù della carità, che fa tutti i beni spirituali comuni, e tanto gode del bene degli altri, come del suo; e in tal caso, chi è più acceso di carità, più partecipa di un tal valore, il quale non consiste, se non in certa spirituale consolazione, che serve di alleviamento alle pene, benchè non sieno tali suffragj fatti direttamente per loro. Ma se si considerino sotto il riguardo di vere soddisfazioni, applicate piuttosto ad uno, che ad un altro, allora deve dirsi, che giovano unicamente a quelli, pei quali si applicano. E la ragione è chiara; poichè essendo la soddisfazione uno sconto del debito personale di un fatto da un altro in sua vece; siccome in questa vita tra molti debitori,

quei soli vengono del debito sollevati, pei quali determinatamente dalla carità di chi si assume l'impegno, si stabilisce il pagamento; così anche nel Tribunale della Divina Giustizia si accetta il suffragio in particolare per quelle anime determinate, per cui si offre.

E quindi ne segue, che quanto più sono le anime, per le quali si applicano i suffragj, tanto minor parte se ne partecipa da ciascheduna: essendo evidente, che quanto una determinata quantità più si divide, tanto minore è la porzione, che ne tocca a ciascuno dei partecipanti. *Si consideretur*, così il S. Dottore *art. 13.*— *valor suffragiorum in quantum sunt satisfactiones quædam per intentionem facientis translatæ in mortuos, tunc magis valet suffragium alicui, quod pro eo singulariter fit, quam quod fit pro eo communiter, et pro multis aliis; sic enim effectus suffragiorum dividitur ex divina justitia inter eos, pro quibus suffragia fiunt.*

Nè vale il dire essere i suffragj, rispetto alle anime purganti, come il lume di una candela, che serve non solo a quello, per cui si accende, ma ancora a tutti gli altri, che si trovano presenti, anzi può servire più a qualche altro, che abbia vista più acuta del principale.

Poichè risponde lo stesso *cit.* S. Dottore *art. 12. ad 1.*, che ciò si verifica considerando i suffragj come opere buone, delle quali tutti gli esistenti in grazia partecipano, e si rallegrano a misura dei gradi della carità più, o meno intensa; ma non in quanto sono soddisfazioni; mentre allora rassomigliano al pagamento di un debito, che solo giova a colui, per cui direttamente si fa, benchè tutti gli altri, che lo amano, si rallegrino della limosina a lui solo fatta.

Tra i suffragj, che dalla Cattolica Chiesa soglionsi praticare relativamente alle anime del Purgatorio, entrano anche i sacri riti dei funerali, i quali consistono nel lavare i cadaveri, nello accompagnarli con onore, colla moltitudine dei Sacerdoti, e dei fedeli cantanti Salmi, e recitando preghiere, colla accensione di Cerei, e offerendo l'incruento Sacrifizio, e seppellendoli nelle Chiese, o in altri luoghi consacrati, e finalmente col ripetere i Sacrifizj, e le orazioni nel giorno anniversario, nel terzo, settimo, e trentesimo, e innalzando ancora magnifichi Mausolei, secondo la condizione dei defunti. Ora, che tutte le predette pratiche sieno rispettabili, e o per sè, o almeno indirettamente giovevoli a trapassati, che si trattengono in Purgatorio; giacchè i beati non ne abbisognano, e i già dannati non sono capaci di ricevere alcun sollievo, lo dimostra in primo luogo l'antichità. Negli Atti degli Apostoli *cap. 9.* si riferisce, che morta la famosa limosiniera Tabita, la lavarono, e vestita la esposero nel Cenacolo. Il numeroso

accompagnamento si legge in S. Luc i *cap.* 7 ed in Severo Sulpizio nella vita di S. Martino. Del canto dei Salmi parla S. Gregorio Nazianzeno *orat.* 2. *in Julian.* S. Girolamo nelle vite di S. Paolo primo Eremito, di S. Paola, e di S. Fabiola. Della accensione dei lumi fa menzinne S. Gregorio Nisseno *epist. ad Olimpiam de Obit. Sororis*; e Teodoreto *lib.* 5. *Hist. cap.* 36. Della oblazione del Sacrifizio incruento Tertulliano *lib. de Coron. Milit.* San Cipriano *lib.* 1 *epist.* 9. e S. Agostino *lib.* 9. *Conf. cap.* 12. Il seppelirsi in luoghi sacri si raccoglie da S. Ambrogio *lib.* 1. *de Abraham cap.* 9. da S. Girolamo nelle citate vite, e da S. Agostino *lib. de Cura pro Mort. cap.* 1. Gli Anniversarj, e gli altri indicati giorni, in cui ripetonsi le oblazioni, e le preghiere, vengono rammemorati da S. Ambrogio nella orazione *pro obit. Theodosii*, e S. Agostino nel citato *lib.* indica la erezione dei Mausolei. Ora se fino dai primi secoli della Chiesa si praticavano tali riti, non ha adunque la Chiesa Romana presente, fatta innovazione alcuna, ma semplicemente ritenute le pie costumanze tramandatele dai suoi maggiori.

Ma anche la ragione ne dimostra la convenienza. Imperciocchè quattro sono i vantaggi, che dai funerali risultano; primieramente ai vivi, cioè col seppelire i cadaveri si sottrae a loro sguardi quell' oggetto di orrore, che imprime la vista di un cadavere umano, ed il pericolo dell' infezione dell' aria, se esposti si lasciassero putrefare. In secondo luogo si viene a ravvivare la speranza della futura risurrezione, poichè se non si sperasse che avessero a risorgere, non si procurerebbe con tanta attenzione la loro sepoltura. In terzo luogo dalla veduta dei sepolcri ne ritraggono la salutare rimembranza della propria mortalità, e pensano, che quanto è avvenuto agli altri, succederà anche ad ognuno di loro; e siccome dopo i funerali nulla più resta pel defunto delle cose del mondo, così si viene a dimostrare la follia di chi vi si attacca con amore disordinato, mentre colla sepoltura tutto finisce. Finalmente servono di certa loro consolazione nella perdita dei suoi congiunti; mentre colla pompa funebre danno gli ultimi sfoghi al suo dolore, ed affetto, e però S. Agostino la chiama *solatium vivorum.*

Rispetto parimente ai defunti, quattro sono i frutti dei funerali. Primieramente servono di onorificenza, poichè se l'essere esposti insepolti sopra un patibolo è appresso gli uomini una somma ignominia, con cui si pretende di dimostrare la indegnità del defunto; così quanto è più decoroso il funerale, tanto più viene onorata la sua memoria; e persona. Secondariamente, essendo il corpo una parte costituente la persona umana, siccome l'anima brama di a lui riunirsi, così desidera, che sia trattato con riverenza, e decoro; tanto più che esso pure è stato colle Sacramen-

tali unzioni santificato, ed ha servito come istromento a molte sante operazioni. In terzo luogo dal vedere i vivi i sepolcri, si eccitano a pregare pei defunti, ed a raccomandarli alla intercessione dei Santi, nelle Chiese dei quali ritrovansi sepolti. Finalmente il maggior numero dei suffragj, poichè quanto più fedeli concorrono alle funebri esequie tanto più si moltiplicano le preghiere, e per conseguenza ne risulta al defunto maggiore consolazione, e sollievo.

I pretesi riformatori, per non lasciare nulla nelle pratiche della Chiesa Romana immune dalle temerarie loro censure, anche nella maniera di celebrare i funerali ritrovano che riprendere. Seppellire i morti cadaveri, dicono, è un' opera di umanità; ma a che proposito volerli seppellire nei luoghi sacri? Qual giovamento ne risulta a' defunti, se i loro corpi sieno sepolti piuttosto in un luogo, che in un altro? E di fatto S. Agostino nel *lib. de Cura pro Mortuis cap. 2.* chiama la sepoltura, e i funerali *solatia vivorum, non subsidia mortuorum*. Anzi Gesù Cristo medesimo ci insegna a non far conto alcuno dei nostri corpi, dicendo in S. Luca *cap. 12. v. 4. Ne terreamini ab his, qui occidunt corpus, et post hæc non habent amplius quid faciant*.

Da quanto si è detto di sopra, abbastanza rilevasi, qual sia il vantaggio, che almeno indirettamente risulta a defunti dalla qualità del luogo della sepoltura, senza che qui di nuovo lo ripetiamo. S. Agostino poi lo chiama sollievo dei vivi, e non dei trapassati, relativamente alla vita eterna, per cui nulla giova il luogo della sepoltura; ma però insegna che il luogo della sepoltura giova indirettamente a defunti, in quanto cioè ricordandosi i vivi dove sono i loro morti sepolti, pregano per essi e li raccomandano alla intercessione dei Santi, nelle Chiese de' quali sono sepolti.

Il testo Evangelico non fa a proposito, poichè il Redentore in esso non vuol già indicare, che non debbano trattare con rispetto i cadaveri dei defunti, mentre nell' Evangelio si loda e la Donna, che versò il balsamo sopra il suo capo in memoria della sua sepoltura, e quei, che concorsero a seppellirlo; ma solo che nei cadaveri non restando alcun senso, non dovevano temersi coloro, che uccisi i corpi infierivano contro di essi, mentre non potevano impedire la loro risurrezione, e però riuscivano inutili i loro sforzi; e dovea solo temersi colui, che poteva anche dopo morte punire e l'anima, e il corpo con eterno supplizio.

Anche l' uso de' Greci ne' funerali dà loro fastidio, e portano l' autorità del Concilio di Elvira *can. 34.*, che proibì l'accenderli ne' Cemiterj, col dire, che *Spiritus defunctorum non sunt inquietandi*.

L' uso de' Cerei, che abbiamo veduto antichissimo nella Chiesa, sarebbe superstizioso, se si facesse, come facevasi dai Gentili, va-

le a dire, credendo, che nei corpi restasse qualche sorta di sentimento; ma la Chiesa se ne serve per indicare, che al freddo cadavere sopravvive l'anima, e che esso pure sarà a nuova vita risuscitato. Nè il citato Concilio proibì un tal uso, ma l'abuso fatto collo spirito dei Gentili il quale contenendo un vero errore, non poteva non dispiacere alle anime dei giusti trapassate, in quel senso appunto, che disse S. Ambrogio *lib. 2. epist. 8.* parlando dell'anima di sua Sorella, che non dovevasi col pianto rattristare il suo spirito.

Riprensibile agli Avversarj comparisce la ripetizione di tanti anniversarj, ed esequie, per motivo, che sieno indizj di diffidenza, e Calvino nella prefazione alle sue istituzioni, pretende, che quando S. Ambrogio nel *lib. 1. de Abraham cap. 9.* sopra il testo della Genesi *cap. 23, surrexit Abraham ab officio funeris*, disse, *docemus, ut non diutius inhæreamus mortuis, sed quantum satis est officii deferamus*, abbia condannato un tal costume.

Sciocchissima riprensione. Imperciocchè essendo persuasa la Chiesa essere i divini giudizj molto diversi dai nostri, e la pena dovuta alle colpe assai più grave di quello, che noi c'immaginiamo, replica i suffragj, non per motivo di diffidenza della Divina Bontà, ma per ispirito di carità, premurosa di recare alle penanti anime tutto il possibile sollievo; e però è effetto di fervore, come lo fu in S. Paolo la triplicata orazione, per essere libero dalla insolenza del tentatore impuro.

Il testo poi di S. Ambrogio si spiega molto male dall' Eresiarca; poichè in esso si condanna la rinnovazione delle preghiere, e suffragj per l' anima, ma le soverchie premure esterne pei corpi dei defunti, e le dimostrazioni di lutto, le quali devono essere moderate giusta il prescritto dell' Apostolo nella 1. ai Tessalonicensi *cap. 4.*, dal riflesso della futura risurrezione, e non esorbitanti alla maniera di chi non crede; mentre egli stesso li praticava, come si ha dall'Orazione da lui fatta per la morte dell' Imperatore Valentiniano. *Si quid meæ orationes valebunt, nulla dies vos silentio præteribit, nulla nox non donatos aliqua precum mearum contextione transcurret; omnibus vos orationibus frequentabo.*

Finalmente, degna di riprensione riguardano anche la Cattolica persuasione di credere la sepoltura un'opera di misericordia, e a Dio accetta; mentre il non ritrovarsi in verun luogo da lui comandata, da Gesù Cristo neppure si enumera tra le opere di misericordia, e dovea non enumerarla, poichè somiglianti riti conservano lo spirito del Gentilesimo, in cui parimente si osservano.

Quanti spropositi si contengono in questa riprensione! Primieramente acciò un'opera sia meritoria, e a Dio grata, non è necessario il suo comando, basta che sia virtuosa. Ora il seppel-

lire i defunti con onore è un'opera di ragionevole umanità; siccome adunque il mangiare, e bere, che sono opere naturali, necessarie alla fisica sussistenza, divengono meritorie, se facciansi, come insegna l'Apostolo, a gloria di Dio; per la stessa ragione anche il seppellire i morti con vero sentimento di umanità, ma ordinato a Dio, perchè non potrà essere meritorio? Tobia certo seppelliva i morti; e cosa gli disse l'Arcangelo Raffaele? *Quando orabas cum lacrymis, et sepeliebas mortuos . . . ego obtuli orationem tuam Domino, et quia acceptus eras Deo, necesse fuit etc.* Lo stesso disse David a chi avea sepolto Saule *2. Reg. cap. 2.-Benedicti vos a Domino, qui fecistis misericordiam hanc cum Domino vestro Saul, et sepelistis eum, et nunc retribuet vobis Dominus.* E adunque falso, che non si trovi nella Scrittura la divina approvazione di una tal opera; nè vi era bisogno di positivo comando, mentre il lume naturale la prescrive, come ragionevole, e conveniente.

E falso, che Gesù Cristo non abbia enumerata la sepoltura tra le opere virtuose; poichè volle registrato con lode nell' Evangelio e lo spargimento del balsamo della Maddalena sopra il suo capo in memoria della sua morte, e la pia sollecitudine di Giuseppe, e di Nicodemo per seppellirlo, e delle donne, che dopo sepolto concorsero al sepolcro per nuovamente imbalsamarlo. Se poi nella riprensione, che farà a' reprobi nel giudizio Universale, non l' ha espressamente enumerata, ciò fu, perchè non v'era bisogno, mentre gli uomini tanto è lontano, che manchino circa un tal punto, come osserva il Crisostomo nell'*Omil. 84. in Joan.*, che eccedono nel superfluo; onde solo enumerò quei punti, circa dei quali d'ordinario manifestamente si pecca contro la carità; e questo bastava per dimostrare la giustizia della condanna.

Che per ultimo nei funerali cattolici vi sieno delle cose, che abbiano della somiglianza con quei dei Gentili, nulla conchiude. Imperciocchè abbiamo più volte osservato, che quello, che in sè medesimo è indifferente, può divenire e santo, e perverso secondo l'intenzione dell' operante, e dell'institutore; e per conseguenza l' imbalsamare i corpi, e seppellirli, come facevano i Gentili, credendo, che in essi vi fosse qualche senso, o per dar riposo alle anime, sarebbe superstizione. Il farlo per onorare lo Spirito Santo, che si è servito dei corpi per suo tempio, e per istromento delle opere sante, è un'opera religiosa. Ingiustissime adunque sono le eretiche censure, e resta inconcussa la Cattolica verità.

DISSERTAZIONE VENTISETTESIMA.

SOPRA QUANTO INSEGNA LA FEDE CIRCA L' INVOCAZIONE, E CULTO DE' SANTI, DELLE LORO RELIQUIE, ED IMMAGINI.

Tra' mezzi egualmente ammirabili, ed amorosi dalla Provvidenza Sovrana all' uomo somministrati per rinvigorire la sua fralezza, e incoraggirlo a camminare tra le ombre venerabili della fede verso il termine fortunato della promessa eterna beatitudine, e meritatagli dal Redentore, deve anche quello annoverarsi di avere disposto, che molti de' suoi simili, non solo la conseguissero, ma comparisse con incontrastabili contrassegni di esserne di già al possesso, ed essere, accesi di perfettissima carità, solleciti d' intercedere appresso la Divina Maestà, quai favoriti Grandi del Regno eterno tutte quelle grazie, che sono a lui necessarie per raggiungere lo stesso fine. È vero, che gli esempj, e i meriti del Redentore erano piucchè bastanti quelli per instruirlo, questi per inspirare, anzi senza di essi nulla varrebbe; ma la divina bontà sempre propensa a fargli bene, volle che altri uomini della stessa sua natura avessero l' onore, e di servirgli di guide secondarie, e più adattate alla sua debolezza, e di Avvocati dirò così più a lui famigliari, che esponessero al mediatore i suoi bisogni, e gl' impetrassero i sospirati soccorsi.

Un onore così distinto qual animo non dovea inspirargli per innoltrarsi nella strada della virtù, e quai teneri sentimenti di grata riconoscenza non dovea risvegliargli nel cuore verso un benefattore così magnifico, e liberale? Eppure oh della umana malizia orribile ingratitudine! Molti spiriti pervertiti presero dalla grandezza dell' onore motivo d' infellonire, e sotto pretesto di conservare all' Umanato Verbo il carattere di solo ed unico mediatore, intrapresero ad impugnare a Santi il glorioso Uffizio d' intercessori secondarj, e mediati, e per sostenere l' impegno propalarono varj errori, sino a spacciare la Chiesa Romana, che è la sola vera, per idolatra, perchè venera le loro immagini, e reliquie. Ma latrino quanto vogliono codesti infernali mastini, che la verità Cattolica sarà sempre inconcussa, e noi nella presente Dissertazione intraprenderemo a difenderla, e faremo vedere, quanto sieno inutili i loro sforzi, e quanto ben fondata la Cattolica credenza circa l' invocazione, e intercessione de' Santi, e il culto loro dovuto.

CAPITOLO PRIMO.

Stabilito il principio, che i Santi comprensori intercedano appresso Dio pei viventi sopra la terra e colle preghiere, e co' suoi meriti, si dimostra essere utilissima la loro invocazione fatta nel senso, che intende la Cattolica Chiesa.

Che i Santi giunti al possesso della eterna beatitudine, non avendo più di che temer per sè stessi, seguano ad esser solleciti, e premurosi del vero bene degli uomini esistenti tuttora nel terreno pericoloso pellegrinaggio, coll' interporre almeno in generale le sue preghiere appresso la divina misericordia pei meriti del Salvatore, lo abbiamo non oscuramente indicato nelle divine Scritture. In Zaccaria *cap. 1. v. 12.* si rappresenta l' Angelo del Signore protettor de' Giudei, che così pregava per la di loro liberazione: *Domine exercituum, usquequo tu non misereberis Jerusalem, et urbium Juda, quibus iratus es? Iste jam septuagesimus annus est.* Nel 2. de' Macabei *cap. ult.* si riferisce la visione avuta da Giuda Maccabeo, in cui vide il Sommo Sacerdote Onia già defunto *manus protendentem orare pro omni populo Judæorum*, e che, comparso un altro venerabile personaggio, gli disse di lui. *Hic est fratrum amator, et populi Israel, hic est, qui multum orat pro populo, et universa Sancta Civitate Jeremias Propheta.* Nell' Apocalisse *cap. 5., v. 8.* vengono rappresentati i ventiquattro Seniori adoranti l' Agnello, tenenti in mano vasi d' oro pieni di odorosi profumi, simboli delle orazioni de' Santi, *habentes singuli phialas aureas plenas odoramentorum, quæ sunt Orationes Sanctorum.* E S. Pietro nella sua *2. cap. 1. v. 13.* promette a fedeli di pregare per loro dopo la vicina sua morte, come era stato sollecito in vita di dar loro gli opportuni ammaestramenti. *Justum autem arbitror quamdiu sum in hoc tabernaculo, suscitare vos in commonitione . . . . certus, quod velox est depositio tabernaculi mei. . . Dabo autem operam, et frequenter habere vos post obitum meum, ut horum memoriam faciatis.* Dalle Scritture adunque rilevasi, che i Santi comprensori pregano pei viventi sopra la terra.

Nè può essere altrimenti; imperciocchè l' Apostolo scrivendo ai Galati *cap. 4. v. 26.* chiama la celeste Gerusalemme la Madre dei fedeli viventi; *Illa autem, quæ sursum est, Jerusalem, libera est, quæ est mater nostra*; e agli Efesj *cap. 2. v. 19.* dichiara i fedeli stessi concittadini de' Santi, e famigliari di Dio formati sopra il fondamento degli Apostoli, e de' Profeti, e sopra la stessa pietra angolare Gesù Cristo. *Estis cives Sanctorum, et domestici Dei, superædificati super fundamentum Apostolorum, et Propheta-*

rum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu; che in quella ai Colossensi *cap. 1. v. 18.* chiama Capo del corpo della Chiesa, principio di tutto, e che ha il primato in tutte le cose: *Ipse est Caput Corporis Ecclesiae qui est principium . . . . ut sit in omnibus ipse primatum tenens.* Ora affinchè si verifichino simili espressioni, bisogna necessariamente confessare, che della Chiesa trionfante, e militante si formi una sola Chiesa; ma se sono una sola Chiesa, di cui il Capo è Gesù Cristo, che in esse trasfonde la grazia, e la Carità, è mai possibile, che tra loro non vi sia comunicazione alcuna? Qual Madre sarebbe, se non avesse cura de' bisognosi suoi figli? Quali fratelli, se non s'interessassero, giacchè lo possono con tanta facilità, pei suoi confratelli gementi tra le traversie, e i pericoli? I membri del medesimo corpo sono tutti scambievolmente solleciti nel prestarsi non solo il necessario, ma anche il conveniente soccorso; ed essendo i Santi compreusori ripieni di Carità più perfetta di quella, che avevano sulla terra, potrà mai credersi, che nulla si curino de' suoi commembri, che ritrovansi nell'indigenza di tanti e spirituali, e temporali soccorsi? Chi così crede, convien dire, che non abbia alcuna idea della Evangelica Carità.

Ma non solo i Santi pregano in generale, ma ancora in particolare secondo i bisogni di noi mortali. Ed infatti cosa dir vogliono quelle promesse fatte da Cristo nell' Apocalisse *cap. 3. v. 12.* —*Qui vicerit faciam illum Columnam in templo Dei mei.* E in S. Matteo *cap. 24. v. 46.*—*Beatus ille servus, quem cum venerit Dominus ejus, invenerit sic facientem: Amen dico vobis, quoniam super omnia bona sua constituet eum?* Se i Santi sono tante mistiche colonne, devono, come le materiali, non solo servire di abbellimento, ma di sostegno, il quale non può consistere rispetto alla Chiesa militante, se non nell'ottenere a fedeli viventi le grazie necessarie secondo i differenti loro bisogni, onde si conservino fedeli sino alla morte. Se sono costituiti presidi sopra tutti i beni del divino Padrone, consistendo questo non solo nel possesso delle spirituali ricchezze, e felicità della Chiesa Trionfante, ma nella dispensa delle medesime a favore della Chiesa militante; non può dubitarsi, che ognuno de' fedeli viventi non sia da essi riguardato come un membro, che può parteciparne, e per conseguenza non procurino con tutto l'impegno, acciò a loro vengano in particolare dalla divina beneficenza comunicate.

Che se i predetti testi sembrano a miscredenti oscuri, ascoltino i Padri, che hanno senza dubbio preceduto la daloro sognata prevaricazione della Chiesa Romana. Al tempo del sommo Pontefice Pelagio II predecessore di S. Gregorio Magno si leggeva nella pubblica Liturgia quella così chiamata Prefazione degli Apostoli, che leggesi anche presentemente: *Gregem tuum Pastor*

æterne non deseras, sed per beatos Apostolos tuos continua protectione custodias, ut iisdem rectoribus gubernetur, quos operis tui Vicarios constituisti præesse pastores. Tutta adunque la Chiesa credeva fino d'allora, che i Santi Apostoli erano da Dio onorati dell' impiego d'invigilare, e promovere il bene della Chiesa militante. S. Basilio nell' Orazione de' 40. Martiri così si esprime. *O cuneum inespugnabilem, o communes generis humani custodes, optimi curarum socii.* S. Gregorio Nazianzeno *Orat. 14 de Obitu Gregorii Patris sui—Nunc magis*, dice, *proficit vobis precibus, quam antea doctrina, quanto etiam Deo propinquior est, postquam vincula deposuit corporalia.* S. Agostino *lib. 7. de Baptismo cont. Donat. cap. 1.—Adjuvet nos Ciprianus orationibus suis in istius carnis mortalitate tanquam in caliginosa nube laborantes, ut donante Deo, quantum possumus, bona ejus imitemur.* E per lasciare gli altri S. Leone *serm. 3 de Annivers. Assumpt. suæ. —Nunc mandatum Dei pius Pastor*, S. Pietro, *exequitur confirmans nos cohortationibus suis, et pro nobis orare non cessans, ut nulla tentatione superemur;* e nel *serm. 1. de SS. Pietro, et Paulo; Sicut nos experti sumus, et nostri probavere majores, credimus, atque confidimus inter omnes labores istius vitæ ad obtinendam misericordiam Dei semper nos specialium patronorum orationibus adjuvandos.* Sino adunque da primi Secoli della Chiesa si credeva, che i Santi comprensori pregano non solo in generale, ma anche in particolare pei viventi sopra la terra.

Nè solo pregano colle suppliche, ma ancora coi suoi meriti, i quali sussistendo sempre dinanzi alla Divina Maestà, sono altrettanti motivi, che avvalorati dai meriti del Redentore, eccitano la sua bontà ad usare misericordia a viventi sopra la terra. Abbiamo di una tal verità chiarissime le testimonianze della divina Scrittura. Nel *3. de' Re cap. 15.* dicesi, che Iddio allo scellerato Re Abia *propter David dedit ei lucernam in Israel*, cioè un figlio Successore nel Regno, e se ne assegnano per motivi i meriti del medesimo David, *eo quod fecisset David rectum in oculis Domini, et non declinasset ab omnibus, quæ præceperat ei cunctis diebus vitæ suæ, excepto sermone Uriæ Ethæi.* E nel *libro 4. cap. 19. v. 34.* al S. Re Ezechia intimorito dall'assedio degli Assirj fece dire pel Profeta Isaja. *Protegam urbem hanc, et salvabo eam propter me, et propter David servum meum:* Sopra le quali espressioni così riflette S. Giovanni Crisostomo, *hom. 42. in Gen.—Multa Domini bonitas est, et sæpe solet etiam propter paucos multis dare salutem. Et quid dico propter paucos justos; Sæpe quando non inventus est in præsenti vita justus, propter defunctorum virtutem viventium miseretur, et curam habet; unde clamat dicens: protegam Civitatem hanc propter me, et propter David puerum meum.*

E di fatto se la Chiesa trionfante, e militante formano un solo mistico corpo, di cui la Carità è lo spirito, che lo anima, e fa comuni le spirituali ricchezze, e Iddio per riguardo a meriti del Mediatore ama, ed onora i Santi già comprensori; se questi, come si è veduto, intercedano colle preghiere, perchè non potranno intercedere con que' meriti, dai quali le preghiere medesime ricevono l'efficacia, e sono il fondamento della divina predilezione?

Stabilito il fondamento inoltriamoci a dimostrare la Cattolica verità, essere cioè santa, ed utilissima a viventi mortali le invocazioni de' Santi. E per dir vero se tale non fosse, non solo non si troverebbe vestigio di essersi mai praticate da alcun pio, ma se alcuno l'avesse eseguita, sarebbe stato nelle Scritture ripreso. Ora in esse vedesi tutto l'opposto, anzi in varj luoghi dimostrasi posta in opra da Santissimi personaggj, e ordinata da Dio medesimo. Giacobbe, come si ha nel *cap.* 48. della Genesi *v.* 16. benedicendo i figli di Giuseppe disse: *Angelus, qui eruit me de cunctis malis, benedicat pueris istis, et invocetur super eos nomen meum, et nomina quoque Patrum meorum Abraham, et Isaac.* Non può essere più chiara l'invocazione. Mosè nel *cap.* 32. dell'Esodo *v.* 13. per placare lo sdegno di Dio, che voleva sterminare il Popolo per l'idolatria commessa, gli rammemora i meriti di Abramo, d'Isacco, e di Giacobbe: *Recordare, Domine, Abraham, Isaac, et Israel servorum tuorum.* Credeva adunque Mosè, che Iddio pei meriti di que'Santi lo avrebbe più facilmente esaudito. E nel capo ultimo di Giobbe. Iddio stesso ordinò agli amici del medesimo, che andassero da lui, acciò pregasse per loro, affinchè ottenessero il perdono de' falli commessi ne' loro discorsi. *Ite ad servum meum Job: . . . . et orabit pro vobis, faciem ejus suscipiam, ut non vobis imputetur stultitia.* Dunque l'invocazione de' Santi è pia, e vantaggiosa. E se pia, e vantaggiosa è quella fatta a Santi viventi sopra la terra, so che non erano per anche al possesso della gloria, per qual ragione diverrà illecita, ed inutile, qualora si faccia ai Santi, che già regnano gloriosi in Cielo? Questo è lo stesso, che dire, che un Soldato sia più accetto al Sovrano quando combatte, ed è in pericolo di succumbere, di quel che sia quando abbia riportato una compita Vittoria; il che ripugna allo stesso senso comune.

Alle Scritture con perfetto consenso accordansi tutti i Padri Greci, e Latini. S. Ireneo *lib.* 5. *cont. Hæres. cap.* 16. facendo il paragone di Eva con Maria Madre del Salvatore, dice, che se quella fu disubbidiente, questa fu a Dio così ubbidiente, *ut Virginis Evæ Virgo Maria fieret advocata.* Eusebio, *lib.* 13. *Præpar. Evang. cap.* 7. *Hæc nos quotidie factitamus*, ecco il costume, che sino d'allora osservavasi nella Chiesa, *qui veræ pietatis milites, ut Dei amicos honorantes, ad monumenta quoque*

illorum accedimus, votaque ipsis facimus tanquam viris Sanctis, quorum intercessione ad Deum non parum juvari profitemur. S. Atanasio, *serm. in Evangel. de SS. Deip. circa finem. —Inclina aurem tuam* (Maria) *in preces nostras, et ne obliviscaris populi tui .... Ad te clamamus, recordare nostri Santissima Virgo.* S. Basilio, *orat. 40. in Martyr.—Qui aliqua premitur angustia, ad hos confugiat; qui rursum lætatur, hos oret; ille, ut a malis liberetur, hic ut duret in rebus lætis.* Una simile invocazione fa S. Gregorio Nazianzeno nel termine delle sue Orazioni in lode de' Santi Cipriano, Basilio, ed Atanasio; e dello stesso tenore parlano gli altri Greci.

I Latini parimente si servono delle medesime espressioni. S. Ambrogio, *lib. de Viduis, post. med.— Obsecrandi sunt Angeli, qui nobis ad præsidium dati sunt, Martyres obsecrandi, quorum videmur nobis quoddam corporis pignore patrocinium vindicare, possunt pro peccatis rogare nostris, qui proprio Sanguine, etiam si quæ habuerunt, peccata lavarunt.* S. Girolamo *in Epitaph. Paulæ circa fin.—Vale,* dice, o *Paula. et cultoris tui ultimam senectutem orationibus juva, fides, et opera tua Christo te sociant, præsens facilius, quod postulas, impetrabis.* E per lasciare gli altri, S. Agostino, *tract. 84. in Joan. Ideo ad ipsam mensam* (dell' Eucaristia) *non sic eos* (i Martiri) *commemoramus, quemadmodum alios, qui in pace requiescunt, ut etiam pro eis premus, sed magis ut ipsi pro nobis orent.* Ora tutti questi Padri così parlavano ne' Secoli, in cui la Chiesa Romana non avea ancora prevaricato, come della presente bestemmiano i pretesi Riformatori. Dunque la vera Chiesa confessava, e riconosceva per Santa, e vantaggiosa l'invocazione de' Santi. Dunque non altro insegnando, nè praticando la presente ne segue con evidenza, che nemmeno circa un tal punto non ha essa variato neppur di un apice dall' antica.

Ascoltiamo finalmente ciò che ne dica la Chiesa stessa adunata ne' generali Concilj. Nella lettera de' Vescovi dell' Europa scritta all' Imperatore Leone, che leggesi nel fine del Concilio di Calcedonia: *Sanctissimum vero*, scrivono, *Proterium in Choro, et Ordine Sanctorum Martyrum ponimus, ut ejus intercessione misericordem, ac propitium Deum habere postulamus.* E nell'Azione II. del sopradetto Concilio: *Flavianus*, dicono i Padri, *post mortem vivit, Martyr pro nobis oret.* E nel II. di Efeso *Act. 6. in fin. Cum timore omnia agamus postulantes intercessiones Incontaminatæ Deiparæ, item Sanctorum Angelorum, omnium Sanctorum.* È vero, che questo ultimo fu un latrocinio, ma dimostra circa il nostro punto qual fosse la massima della Chiesa Universale. E se così parlava la Chiesa d'allora, potrà dirsi una novità la diffinizione del Sacro Concilio di Trento, *sess. 25.*, com-

presa nel comando fatto a tutti i Vescovi, e a tutti coloro, che hanno l'obbligo d'instruire i fedeli, d'insegnare, *Sanctos una cum Christo regnantes orationes suas pro hominibus Deo offerre, bonum, atque utile esse suppliciter eos invocare, et ob beneficia impetranda a Deo per Filium ejus Jesum Christum Dominum nostrum, qui solus noster Redemptor, et Salvator est, ad eorum orationes, opera, auxilium confugere; illos vero, qui negant Sanctos æterna felicitate in Cœlo fruentes invocandos esse, aut qui asserunt vel illos pro hominibus non orare, vel eorum, ut pro nobis etiam singulis orent, invocationem esse idololatriam, vel pugnare cum verbo Dei, adversarique honori unius mediatoris Dei, et hominum Jesu Christi; vel stultum esse in Cœlo regnantibus voce vel mente supplicare, impie sentire.* Resta adunque con tutta chiarezza conchiuso essere santa, ed utile a viventi sopra la terra l'invocazione de' Santi.

Ma affinchè sia tale, deve farsi secondo il senso, che intende la Chiesa stessa. Insegna questa doversi invocare i Santi non come principali Autori de' beni o spirituali, o temporali, ma come semplici Avvocati appresso a Dio, i quali a lui non immediatamente si presentino, quasichè per riguardo a soli loro meriti concedesse le grazie, ma mediatamente coll'intervento cioè del mediator principale Gesù Cristo, dal cui merito riconoscono il valore dei proprj.

Che infatti i Santi non debbansi invocare come principali Autori de' beni, è cosa tanto chiara, che la sola perfidia può attribuire alla Cattolica Chiesa l'error contrario. Imperciocchè abbiamo in primo luogo dalle divine Scritture, che la grazia, e la gloria possono solo darsi da Dio; *Gratiam, et Gloriam dabit Dominus*, dicesi nel Salmo *83. v. 12.* E nel Salmo *120. v. 1. Levavi oculos meos in montes, unde veniet auxilium mihi.* Ecco l'utilità dell'invocazione de' Santi indicati sotto il Simbolo di monti eccelsi per la loro santità, e capaci d'impetrarci i soccorsi; ma questi però vengono come da fonte solo da Dio, e però soggiunge: *Auxilium meum a Domino, qui fecit Cœlum, et terram.* Sopra le quali parole così discorre S. Agostino *enarrat. in Psal. 120. n. 4. Montes possunt intelligi homines magni, homines clari; et quis major Joanne Baptista? Qualis ille mons erat! ... Vides certe istum magnum montem lucentem, audi confitentem; quid confitentem? Nos omnes, inquit, de plenitudine ejus accepimus. De cujus ergo plenitudine acceperunt montes, ab illo est tibi auxilium, non a montibus, in quos tamen, nisi levaveris oculos per Scripturas, non admoveberis, ut ab illo illumineris.* E nel *serm. 46. de Pastor. cap. 8. Noli putare injuriam te facere montibus Sanctis, quando dixeris: auxilium meum non a montibus, sed a Deo, qui fecit Cœlum, et terram. Ipsi montes*

hoc tibi clamant . . . . . Non solum tibi non succensebunt, sed tunc amabunt, tunc magis favebunt; si in ipsis spem tuam posueris, contristabuntur. Cusì parlava S. Agostino, e così parla la Chiesa Romana, e non bestemmia, come si sognano i pretesi Riformatori per renderla a miseri suoi segnaci orribile, ed odiosa.

E la ragione stessa lo persuade. Imperciocchè chi mai di sana mente può attribuire ad una cagione un effetto, per cui produrre non ha in sè forza bastante, anzi eccede ogni sua naturale energia? Ora la fede c'insegna, che i Santi sono semplici creature innalzate dalla grazia all'ordine sovrannaturale, e resi oggetti della divina compiacenza: in qual modo adunque possono i fedeli ad essi ricorrere come a principali Autori di tali beni, che eglino pure hanno ricevuto dalla purissima divina liberalità?

Ma nemmeno alcun Cattolico si è mai sognato di ricorrere a Santi come principali Autori de' beni temporali; poichè ognuno sa, che anche i Santi sono soggetti alla Provvidenza Suvrana; che li dispensa secondo il suo beneplacito, e per conseguenza non possono riguardarsi come principali Autori de' medesimi. Segno di ciò evidente egli è il credere, che in tutte le pubbliche preghiere, che si fanno ai Santi, non altro esprimesi, che raccumandazioni alla loro carità, acciò intercedano appresso a Dio le grazie, delle quali abbiamo bisogno.

Tanto poi è lontano, che la Chiesa Romana ricorra a Santi come a principali Autori di qualsivoglia bene, che anzi non li riguarda nemmeno come semplici intercessori immediati, ma soltanto mediati, in quanto cioè essendo a Dio accetti, e pregando pei meriti di Gesù Cristo, sono più atti ad essere esauditi. Imperciocchè essa sempre ha confessato, che Gesù Cristo è il solo mediatore tra Dio, e gli uomini, dicendo S. Paolo ai Colossensi *cap. 1. v. 20. Quia in ipso complacuit omnem plenitudinem inhabitare, et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per Sanguinem Crucis ejus sive quæ in terris, sive quæ in Cœlis sunt.* E nella 1. a Timoteo *cap. 2. a. 5. Unus mediator Dei, et hominum, homo Christus Jesus.* Sa. che egli stesso avea detto in S. Giovanni *cap. 10. v. 9. Ego sum ostium, per me si quis introierit, salvabitur.* E nel *cap. 14. v. 6. Ego sum vita . . . . nemo venit ad Patrem nisi per me.* Ha sempre creduto con S. Ambrogio *lib. de Isaac cap. 8.* Che *Ipse* (Christus) *est caput nostrum . . . . . ipse oculus noster, ut per illum videamus Patrem; ipse vox nostra, per quam loquimur ad Patrem; ipse dextera, per quam Deo Patri sacrificium nostrum offerimus.* E con S. Agostino sopra quelle parole del Salmo 108. Et oratio ejus fiat in peccatum. *Non est justa Oratio nisi per Christum... Oratio autem, quæ non fit per Christum, non solum non potest delere peccatum, sed etiam ipsa fit in peccatum.* Vuole

adunque, che si riguardino i Santi come intercessori, i quali per mezzo del mediatore presentino alla Divina Maestà i nostri voti, e non già, che indipendentemente dalla sua primaria, ed indispensabile intercessione operino cosa alcuna; e per questo tutte le pubbliche preci fatte con la invocazione de' Santi si terminano con quella di Gesù Cristo, che le dà il valore dicendo per *Dominum nostrum Jesum Christum*, o altra equivalente espressione.

Contro la esposta Cattolica Dottrina, il primo, che sappiasi di certo, essersi sollevato, fu Vigilanzio, come si ha da S. Girolamo nel libro da esso scritto per confutarlo. Asseriva costui, che dopo morte niuno viene esaudito, come si vede, soggiungeva nei Martiri, i quali pregano Gesù Cristo, acciò vendichi la loro morte, e non per anche l'hanno ottenuto: dal che ne seguiva essere affatto inutile l'invocazione de' Santi. Seguirono il suo errore, o lo rinnovarono i Petrobrusiani, e gli Apostolici al dire di S. Bernardo, *serm. 66. in Cant.* I Valdesi, come indica S. Antonio *4. p. tit. 11. cap. 7. §. 2.* I Cattari, e di poi Wicleffo, come scrive Tommaso Valdense *tom. 3. tit. 12. cap. 108., e seg.*, e i Taboriti ramo di Ussiti, de' quali parla Enea Silvio *de Orig. Bohemor.* E finalmente i nuovi pretesi Riformatori Lutero, e Calvino ammaestrati in così fatte Scuole fecero del medesimo errore uno dei fondamenti per autenticare la sua apostasia, e scandalosa separazione dalla Chiesa Romana, nella quale erano stati rigenerati; e però asserirono, come si ha da Lutero nei libri da lui scritti ai Valdesi, e da Melantone nell'Apologia dell'*art. 21.* della Confessione di Augusta; e da Calvino nel *lib. 1. Instit. cap. 14. §. 12., e lib. 3, cap. 20. § 20*, non raccogliersi dalle Scritture, che i Santi morti preghino pei vivi, e però essere ciò affatto incerto; ed anche dato, che preghino, pregano solo in generale pel bene della Chiesa, ma non per alcuno in particolare; e per ultimo essere non solo inutile, ma ancora illecita la invocazione de' Santi.

Vediamo adesso cosa sappian produrre per provare i suoi vaneggiamenti. Primieramente, dicono, o i Papisti credono ne' Santi, o non vi credono; se vi credono, li fanno altrettanti Dei; poichè in Dio solo si crede; se poi non vi credono, commettono una finzione superstiziosa, mentre ricorrono a soggetti, da quali sono persuasi di non ottener cosa alcuna.

L'argomento non può essere più inetto, e resta già disciolto dalle precedenti Dottrine. Diciamo adunque, che i Cattolici credono, e non credono ne' Santi. Credono ne' Santi, cioè sperano di ottenere da Dio per la loro intercessione, come secondarj Avvocati da lui costituiti, acciò gli rappresentino le nostre suppliche, e intercedano pei meriti di Gesù Cristo quanto ci fa bisogno. Ma non vi credono, come credono in Dio, e in Gesù Cristo, perchè sanno benissimo, e confessano anche i più idioti, che Iddio

solo è l'Autore di ogni bene, e Gesù Cristo il solo mediator principale, pel quale solo abbiamo accesso alla Divina Maestà. Siccome adunque l'argomento non vale contro l'invocazione de' Santi viventi, ammessa dagl'istessi Avversarj; così nulla conchiude contro l'invocazione de' medesimi già defunti fatta nel senso da noi spiegato.

S. Paolo, soggiungono, ci dice nella 1. a Timoteo *cap. 2. v. 5.*, che *unus est Deus, unus et mediator Dei, et hominum Homo Christus Jesus.* Ma l'invocare i Santi, acciò preghino per noi, importa il riconoscerli per mediatori; dunque si fa ingiuria a Cristo, quasichè non basti la sua mediazione per impetrare da Dio tutte le grazie; e se questa è bastante e superflua devono credersi tutte le altre.

Anche questo argomento è simile al precedente, benchè dagli Avversarj si creda di molta forza. È verissimo, che Gesù Cristo è il solo mediator principale, senza il cui intervento nulla vagliono le altre mediazioni per tre motivi; primo perchè egli solo è quello, che poteva redimere ed ha redento l'uman genere, soddisfacendo con soprabbondanza per ogni suo demerito. Secondo, perchè egli solo è il mediatore e per ragion dell'Uffizio, e molto più per ragione della sua costituzione medesima, mentre essendo Dio-Uomo, viene a costituirsi di mezzo tra Dio, e l'uomo puro, chiamato perciò dall'Apostolo il riconciliatore dell'uno, e dell'altro, che estinse in sè stesso l'inimicizia, che era stata dal peccato introdotta, venendo a farli pacificamente sussistere nella sua Divina Persona. E finalmente perchè egli solo prega, e interpella, ed ottiene pei proprii meriti; laddove tutti gli altri devono pregare pei medesimi. Ma tanto è lontano, che una tale eccellenza escluda come a sè ingiuriosa qualsivoglia altra mediazione delle creature, che anzi con l'ammetterla dimostra la sua nella più risplendente comparsa. Infatti siccome quantunque Iddio tutto ciò, che ha prodotto fuori di sè, possa e conservarlo, e governarlo indipendentemente da qualsivoglia cagione secondaria, e intermedia; l'avere voluto servirsi delle medesime dimostra più chiaramente la diffusione della sua bontà, e l'estensione della sua Onnipotenza. Così Gesù Cristo comunicando a suoi amici l'onore di porgere all'Eterno Padre nel suo nome preghiere per impetrare ai loro Confratelli le grazie, che egli ci ha meritate, dimostra e la grandezza della sua bontà verso di chi fedelmente ha seguite le sue pedate, e l'efficacia della sua mediazione, la quale è di tanto peso dinanzi alla Divina Maestà, che non solo praticata da sè medesimo, ma rappresentata ancora dagli altri a sè inferiori, è nondimeno validissima per impetrar ogni bene.

Non si riguarda adunque la mediazione dei Santi come supplemento a quella di Cristo, ma come un effetto della sovrabbon-

dante sua efficacia, che così ha voluto per onorarli. Nè per l'altra parte deve quella giudicarsi come superflua; sì perchè, giusta la osservazione dell'Angelico in *sup. q. 72. a 2.* la bellezza dell'ordine da Dio costituito nelle sue opere esige, che le infime cose sieno non solo dirette dalle intermedie, e queste dalle superiori, ma ancora si riconducano a lui come ad ultimo fine. Il che appunto si eseguisce con la intercessione dei Santi, i quali essendo a Dio vicini pregano per noi, e noi per essi ricorriamo a Dio. E sì perchè essendo i Santi carissimi a Cristo, e a Dio, e noi involti ancora nella corruzione della colpa immeritevoli di essere esauditi, a loro ricorriamo, acciò presentino i nostri voti, affinchè più facilmente sieno esauditi. Non vediamo noi tutto il giorno praticarsi nel mondo, che quantunque ogni suddito sappia, che il tutto dipende dalla volontà del Sovrano, e niente questo conceda se non mediante un suo favorito Ministro, pure ognuno ricorre a quanti più può grandi del Regno, benchè inferiori, acciò col loro patrocinio avvalorino le sue suppliche? E perchè non dovrà ciò dirsi utilissimo a noi, rapporto ai Santi, per implorare le divine beneficenze? *Orationem porrigimus*, così l'Angelico *2. 2. q. 83. art. 4. Sanctis Angelis, et hominibus, non ut per eos, nec ut Deus nostras petitiones cognoscat, sed ut eorum precibus, et meritis orationes nostras sortiantur effectum.*

Non possiamo, replicano, meglio sapere chi debba da noi invocarsi, che da Gesù Cristo medesimo datoci per infallibil maestro. Ora quando egli istituì nel *cap. 6.* di S. Matteo gli Apostoli a pregare, come loro insegnò? *Sic ergo*, disse, *vos orabitis: Pater noster, qui es in Cœlis etc.* Dunque a Dio solo devono dirigersi le nostre preghiere, nè devono invocarsi le creature.

L'argomento non è a proposito. Imperciocchè Gesù Cristo nel luogo citato non ha voluto insegnarci, chi dovessimo invocare, mentre sapeva, che essendo a tutti noto essere Iddio solo l'autore di ogni bene, così da lui solo dovevano, come da prima cagione aspettarsi le grazie; ma quali cose si dovevano a Dio richiedere, e ne prescrisse la formola, acciò fossero le dimande convenienti senza difetto, e superfluità. Mostrino gli avversari in qual luogo della Scrittura abbia Cristo proibito l'interporre l'intercessione dei suoi amici nostri confratelli, per impetrare da Dio i benefizi necessari, e allora argomenteranno con fondamento. Ma come farlo? Se Iddio stesso in Giobbe *cap. ult.*, come si è di sopra indicato, ordinò un tale ricorso?

Ma in qual maniera, soggiungono, possono i Santi giovarci colla sua intercessione, se morti già al mondo, sono lontani da noi, nè possono sapere nè le nostre necessità, nè le nostre preghiere? E che sia così, lo abbiamo espresso nelle divine Scritture. *Mortui*, dicesi nell'Ecclesiaste *cap. 9. v. 5. nihil noverunt amplius.* E in Giobbe, *cap. 14. v. 22. Sive nobiles, fuerint*

filii ejus, sive ignobiles, non intelliget. E in Isaia *cap. 63. v. 16. Tu enim Pater noster, et Abraham nescivit nos.* Sopra le quali parole S. Agostino *lib. de cura pro mortuis cap. 13. — Si tanti Patriarchæ*, dice, *quid erga populum ex his procreatum, quid ageretur, ignoraverunt . . . . . quomodo mortui vivorum rebus, atque actibus cognoscendis, adjuvandisque miscentur?* E tanto è ciò vero, che Iddio al Re Giosia promise, *4. Reg. cap. 22. v. 28.*, che lo avrebbe tolto dal mondo prima, che scaricasse i flagelli, acciò non avesse ad avere il rammarico di vederne la tremenda esecuzione. *Colligam te ad Patres tuos, ut non videant oculi tui mala omnia, quæ sum inducturus super locum istum.* Il che a nulla avrebbe giovato, se dopo morte avesse avuto a risaperli; onde conchiude il citato S. Agostino *ibi ergo stant Spiritus defunctorum, ubi non vident quæcumque aguntur, aut eveniunt in ista vita hominibus.*

Per vedere, che l'argomento proposto con tutte le autorità recate nulla conchiude, basta il riflettere primo, che avanti la morte del Redentore a niuno era aperta la porta del Paradiso, e per conseguenza se ne restava escluso dalla visione chiara di Dio. 2. Che il conoscere i pensieri, le intenzioni, ed affetti del cuore, è talmente solo proprio di Dio, che nemmeno dagli Spiriti beati senza speciale rivelazione possono penetrarsi; come si è altrove dimostrato. 3. Che qui da noi si parla non di ogni genere di trapassati, ma solo di quelli, che sono già in possesso della eterna beatitudine, la quale importa, che il beato conosca tutto ciò, che a lui ragionevolmente appartiene, e può desiderar di sapere.

Ciò supposto, si vede subito, che i testi addotti sono tutti fuor di proposito, perchè parlano generalmente di tutti i defunti, quanto alla cognizione naturale, e in questo senso è verissimo, che i trapassati non hanno cognizione alcuna di quanto in questo Mondo succede, se non al più quella, che può loro recarsi da coloro, che posteriormente se ne muoiono. Fu adunque una grazia la morte preventiva del Re Giosia, perchè non avendo notizia de' guai, che doveano succedere, se gli risparmiò il dispiacere di vederli, è provarli; e se alla relazione di quelli, che posteriormente andavano al Limbo, li conobbe, sarà sempre stato minore il rammarico di quello, che sarebbe stato, se gli avesse veduti; sì per la maggiore conformità al divino Volere; sì perchè se non era beato, era però in istato di maggiore quiete, e tranquillità di quello, che fosse per essere in questa vita.

Ma rispetto a' Beati la cosa non va così. Quantunque sia incerto il modo, con cui conoscono le nostre preghiere, e bisogni, se per la relazione degli Angeli, o dalla vista intuitiva del Verbo, fin dal punto, in cui entrano nella gloria, o per via di speciale rivelazione, non può però ragionevolmente dubitarsi, che non le co-

noscano. Imperciocchè se gli spiriti si manifestano i suoi occulti concetti, in quanto determinatamente se li dirigono, perchè non vedranno le preghiere degli spiriti benchè inclusi nel corpo qualora ad essi vengano indirizzate? E se la loro beatitudine importa, che sappiano quello, che ad essi ragionevolmente appartiene, essendo essi pieni di carità verso de' loro pericolanti fratelli, non è naturale, che bramino di sapere il loro stato? e se lo bramino, essendo cosa, che ad essi appartiene come membri dello stesso mistico corpo, potrà mai credersi, che Iddio non appaghi questo sì ragionevole desiderio per compimento della loro gloria?

Ma supponiamo, che non conoscano in particolare le suppliche di noi mortali; egli è però indubitato per confessione degli stessi avversarii, che sempre pregano pei fedeli, ed è di fede, che Iddio sa chi tra viventi sopra la terra preghi, per cosa preghi, e a chi tra' Santi indirizzi le sue preghiere. Tanto basta per credere utilissima, e pia la invocazione de' Santi. Imperciocchè Iddio amandoli infinitamente, e volendoli onorare col pregio di nostri intercessori per mezzo de' meriti del Redentore, accordi benignamente per loro riguardo con maggiore facilità quelle grazie, che, attesi i nostri demeriti, ci negherebbe. *Si non audiunt*, *inquis*, così Ugone Vittorino *lib. 2. de Sacr. part. 16. cap. 11.*, *et ego in ventum fundo verba non audientibus, et non intelligentibus loquens. Ecce dicamus, non audiunt Sancti verba postulantium, neque ad beatitudinem eorum attinet ista nosse, quæ foris aguntur. Ecce dicamus, non audiunt. Numquid Deus non audit? Quid ergo labores investigare quid audiunt, et quantum audiunt Sancti, quos oras, cum ipse Deus audiat propter quem oras? Ipse videt humilitatem tuam, qui remuneraturus est devotionem tuam.* E di fatto tanti miracoli operati alla invocazione de' Santi pubblici, incontrastabili in tutte le parti del mondo, ove ritrovasi piantata la Cattolica Religione, che voglion dire, se non che i Santi invocati pregano, ed intercedono per chi a loro ricorre, e per conseguenza in qualche maniera conoscono e i bisogni, e le suppliche de' ricorrenti?

Niuno, insistono col Corifeo Calvino, ha l' ardire d' intrudere nel foro di un temporale Sovrano a trattar le sue cause alcuno, di cui non consti essere stato deputato dal principe medesimo a tale uffizio. *Unde ergo*, conchiude l' Eresiarca con tutta la sua alterigia, *lib. 3. Inst. cap. 20. §. 23.*, *vermibus tanta licentia, ut Deo patronos obtrudant, quibus munus injunctum non legitur*? Oltredichè chi non sa essere Cristo infinitamente più a Dio Padre accetto di tutti i Santi, ed egli medesimo ci ha promesso in S. Giovanni *cap. 16. v. 23.* che *Si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis*; a che proposito adunque ricorrere ai Santi per impetrare quelle grazie, che con tanta maggiore facilità possiamo ottenere per mezzo di Cristo?

Per ribattere vittoriosamente il primo assalto, ammettiamo per vero il prodotto principio. Qualora adunque consti, che i Santi sono da Dio destinati per secondarj nostri intercessori, e avvocati, converrà agli avversarj confessare non essere una temerità di noi vermi mortali d'intrudere avvocati nel divin foro contro il divino volere, invocando i Santi, e però esserne giustissima la pratica della Cattolica Chiesa. Ora abbiamo altrove veduto, che Iddio prescrisse agli amici di Giobbe di ricorrere a lui medesimo per ottenere, medianti le sue preghiere il perdono delle proferite sciocchezze. Sappiamo, che Iddio ama teneramente quai amici i Santi principalmente comprensori; che per onorarli comparte ai viventi, che gl'invocano con fede innumerabili beneficenze. Dunque approva il nostro ricorso, e la loro intercessione. Dunque non siamo noi, che contro il volere di Dio intrudiamo avvocati non approvati; ma Iddio medesimo ce li propone, e gode che gli onoriamo come mezzi secondarj, di cui si vuole servire per nostro bene.

Diciamo inoltre essere affatto stravolta la instituita comparazione. Imperciocchè intanto ne' fori terreni niuno può esercitare l'uffizio di avvocato senza l'approvazione del principe, perchè a tutti i sudditi deve esser nota l'abilità di tali ministri, e sieno assicurati, che le loro cause sono appoggiate a chi sa le leggi, e l'ordine giudiziale per ottenere giustizia. Ma ciò non ha luogo nel caso nostro; poichè invochiamo i Santi, non perchè trattino giudizialmente cause, ma perchè preghino la divina Bontà per noi, sperando, che essendo di noi più degni sieno per essere più facilmente esauditi, sul fondamento, che sono grandi del suo regno, e famigliari accettissimi, in quel modo, che ricorriamo a' grandi della terra per avere grazie dal Principe, a cui sono graditi.

Cristo parimente ci ha meritato tutto, perchè egli solo è il Mediatore supremo; ma per esser tale ci ha forse proibito, che preghiamo per noi, e per gli altri nel nome suo? E se ci ha comandato, che preghiamo per gli altri, potrà forse dirsi, che questi non possano implorare le nostre orazioni? Quando adunque disse, che tutto otterremo dal suo Padre, se pregheremo in suo nome, ha voluto indicare, che i soli suoi meriti sono il fondamento delle nostre speranze, e che chiunque prega, deve pregar nel suo nome, ma non che non possiamo ricorrere a'Santi, perchè facciano lo stesso per noi.

Cristo è più accetto al Padre di tutti i Santi; ma se egli si è degnato di onorarli col titolo de' suoi fratelli, ed amici, ed ha voluto, che entrino come secondarj cooperatori della salute dei viventi, e come dispensatori delle sue misericordie, avrà forse Calvino co' suoi compagni l'ardire di condannarlo? Così vediamo

aver egli fatto mentre viveva sopra la terra; quanti infermi non curò egli per l'intercessione degli Apostoli, quante genti non convertì dopo salito al Cielo, per le preghiere, predicazione, e miracoli de' suoi ministri? E adesso, che sono con lui gloriosi in Cielo, gli avrà privati di un titolo, uffizio, ed onore, che è stato in vita il capitale, per cui animato dalla carità hanno meritato l'eterno premio? Non è adunque superflua l'invocazione de'Santi.

Per quanto possa dirsi, replicano, e credono di vibrare un colpo irreparabile, per giustificarla; non si potrà mai purgare dalla tinta obbrobriosa d'Idolatrica superstizione. Imperciocchè cosa vuol dire ricorrere ad un Santo per ottenere una grazia, e ad un altro per ottenerne un'altra? Costituire quello per liberatore dalla febbre, quell'altro dal dolore de'denti ec., se non un riconoscere, come i gentili, tante subalterne divinità, e dare loro la presidenza a diversi generi di prosperità, o avversità? Dunque deve esterminarsi dalla vera Religione di Cristo.

Così appunto argomentavano, e Giuliano Apostata appresso S. Cirillo, *lib. in Julian.*, e i Manichei appresso S. Agostino, *lib. 20. Cont. Faust. cap. 4.*, e Vigilanzio come si vede nel libro scritto da S. Girolamo contro di lui. Onde quando non avessimo altra risposta, che dare alla diceria indicata, basterebbe il dire: I predetti S. Dottori l'hanno impugnata, e conquisa. Dunque è falsa; e i moderni Settarj dovrebbero vergognarsi di riprodurla, mirandola inventata da persone già riprovate sino da' primi secoli della Chiesa.

Ascoltino adunque S. Agostino, *epist. 137.*, o *78. ad Cler.*, et *Senior.* della Chiesa d'Ippone. *Ubique quidem Deus est, et nullo continetur, vel includitur loco, qui condidit omnia, et eum a veris adoratoribus in spiritu, et veritate oportet adorari, et in occulto exaudiens, in occulto etiam justificet, et coronet. Verum tamen ad ista, quæ hominibus visibiliter nota sunt, quis potest ejus consilium perscrutari, quare in aliis locis hæc miracula fiant, in aliis non fiant? Multis enim notissima est Sanctitas loci, ubi beati Felicis Nolensis corpus conditum est, quo volui, ut pergerent, quia inde nobis facilius, fideliusque scribi potest quidquid in eorum aliquo divinitus fuerit propalatum. Nam et nos novimus Mediolani apud memoriam Sanctorum, ubi mirabiliter, et terribiliter Dæmones confitentur, furem quemdam, qui ad eum locum venerat, ut falsum jurando deciperet, compulsum fuisse confiteri furtum, et quod abstulerat reddere. Numquid non et Affrica Sanctorum corporibus plena est? Et tamen nusquam hic scimus talia fieri.* Ecco il fatto in termini raccontato da un Agostino. Ma perchè non succedevano? Forse perchè in Italia avessero la sopraintendenza particolare, che non avevano in Affrica? Così sognarono i Gentili de' suoi Dei. Ma a nome

della Cattolica Chiesa, e sulla autorità di S. Paolo ne assegna la vera ragione. *Sicut enim quod Apostolus dicit*, soggiunge, *Non omnes Sancti habent dona curationum, nec omnes habent dijudicationem spirituum; ita nec in omnibus memoriis Sanctorum ita voluit fieri ille, qui dividit propria unicuique prout vult.* Ecco la vera ragione, per cui i fedeli ricorrono a diversi Santi per ottenere diverse grazie. Sanno essi, che Iddio solo è l'autor d'ogni bene, e quantunque ogni Santo possa da lui ottenere qualunque grazia, sanno però ancora, che egli vuole onorarli in diversi modi secondo i disegni della sua sapienza infinita. Vedendo pertanto che un Santo benefica chi a lui ricorre in quel tal genere di bisogno, e un altro in un altro ragionevolmente suppongono che Iddio voglia onorare quel Santo in quel modo, e un altro nell'altro, e da questo nasce la diversità de' ricorsi, i quali direttamente terminano in Dio, e solo riguardano i Santi come avvaloranti coi proprii meriti, e intercessione le nostre suppliche. E in tale contegno dov'è la tinta obbrobriosa d'Idolatrica superstizione? Dicasi piuttosto, e direm vero, che i nostri Avversari, o non intendono, o non vogliono intendere la Dottrina Cattolica, per aver motivo di calunniare la loro odiata Chiesa Romana; ma latrino quanto vogliono, ed è stata, e sarà sempre la Maestra infallibile della verità.

In fin qui detto appartiene alla fede. Ma i Teologi Cattolici sono andati più avanti, e non contenti del dogma, che dichiara utile, e santa l'invocazione de' Santi, hanno eccitata la controversia se una tale invocazione cada sotto precetto, sicchè chi non ricorresse mai ad alcun Santo per implorare la sua intercessione, commetta colpa. Non avendo la Chiesa nulla finora deciso resta ad ognuno la libertà di seguire quella sentenza, che giudica più ben fondata. Nè noi entreremo a prendervi parte; solo così di passaggio osserveremo, che se alcuno vi fosse, che non volesse ricorrere a' Santi, pare, che non potesse scusarsi da grave colpa, sì per motivo di un disprezzo almeno implicito della diffinizion della Chiesa, che ha dichiarato essere utile, e pio un tal ricorso; e sì per lo scandalo, che recherebbe a' fedeli un contegno così irreligioso, il quale sotto qualunque aspetto voglia coonestarsi, avrà sempre una apparenza di connessione coll'errore de' Settarj già condannato.

CAPITOLO II.

Siccome la unione di Carità, che i Santi hanno con Dio, rende utile, e santa la loro invocazione, così la sovrannaturale eccellenza, con cui la Divina Bontà gli ha fregiati, li rende degnissimi di venerazione, e di culto, bensì inferiore a quello, che devesi alla divina Maestà, ma superiore all'umano, e meramente civile, e questo può loro prestarsi con tutta la convenienza, e santità secondo il grado della loro sovrannaturale eccellenza. Affinchè poi fatto in pubblico sia legittimo, deve tributarsi a que' soli, che sono dalla Chiesa riconosciuti per Santi, della infallibilità del cui giudizio solo può dubitarne la più sfacciata temerità.

Dopo avere dimostrata la verità del dogma, che riguarda l'Invocazione de' Santi secondo la dottrina infallibile della Cattolica Chiesa, passiamo ora a spiegare, e difendere dalle calunnie dei miscredenti l'altro, che insegna la venerazione, e il culto, che deve prestarsi a' medesimi Cittadini della celeste Gerusalemme. Ma prima per maggiore chiarezza, e precisione conviene premettere alcune osservazioni.

Primieramente deve osservarsi con la comune de' Teologi, che l'onorare, prestar culto, e adorare importando un attestato di stima, e di sommessione verso l'eccellenza di qualche ragguardevol soggetto, qualora non si fermi nel solo interno affetto dello spirito, comprende sempre tre atti, cioè quello dell'intelletto, con cui si concepisce l'altrui eccellenza, quello della volontà con cui alla riconosciuta eccellenza si presta omaggio, e soggezione, facendo qualche cosa, o internamente, o anche esternamente in contrassegno di riconoscere la eccellenza medesima, e la nostra umiliazione dinanzi a lei; e finalmente l'atto esterno esprimente la riverenza, ed ossequio. Siccome però il primo di questi atti può essere puramente speculativo, consistente cioè nella sola mentale considerazione delle perogative del soggetto, senza passar più oltre; e il terzo, qualora non sia accompagnato dalla retta intenzione della volontà può essere una finzione, ed anche una irrisione, come fecero i Soldati quando s'inginocchiavano dinanzi al Redentore coronato di spine; così propriamente parlando l'essenziale del culto consiste nel secondo, cioè nell'atto della volontà.

Deve in secondo luogo osservarsi, che avendo il culto per oggetto l'altrui eccellenza, tante spezie in esso distinguonsi, quante sono quelle dell'eccellenza. Ora queste sono tre. La eccellenza increata, e solo propria della divina Maestà. L'eccellenza creata con-

veniente alla creatura per ragione delle sovrannaturali prerogative, per cui viene a partecipare della divina; e questa può considerarsi in due diversi gradi, cioè nella eccellenza soprannaturale a tutti i Santi comune; e in quella, che seco importa un carattere particolare più sublime proprio solo della Umanità di Cristo considerata in sè stessa per motivo della unione col Divin Verbo, e della Santissima Vergine Maria, per motivo della divina Maternità. La terza finalmente è l'eccellenza, che non solo è creata, ma ancora è ristretta tra' naturali confini, poichè nasce dalle prerogative naturali di dottrina, o di virtù morali, o dalle dignità, che distinguono gli uomini nella civile società. Quindi distinguonsi tre spezie di venerazione, e di culto; le quali quantunque per rapporto agli atti esterni confondansi insieme, potendo questi indicare ogni culto, eccettuato il sacrifizio; per rapporto però agli atti interni, perfettamente distinguonsi, e fino ai tempi di S. Agostino, come si può vedere nel *libro 10. de Civit. Dei cap. 1.* quello dovuto a Dio si esprimeva col termine di *Latria*: e quello dovuto a' Santi chiamavasi comunemente *Dulia*. E benchè per indicare il dovuto alla Gran Vergine Madre, sia stato ritrovato dopo il termine d' *Hiper Dulia*; quanto però alla sostanza del significato sempre ebbe luogo; siccome sempre fu riconosciuta nella Chiesa la sua eccellenza distinta sopra il comune de' Santi, ma, secondo che osserva l' Angelico *2. 2. q. 103. art. 4.*, questa non costituisce una spezie diversa di *Dulia*, ma solo il supremo, e più perfetto grado della medesima. Il Terzo chiamasi civile osservanza.

Ciò supposto, passiamo a dimostrare parte per parte il proposto Cattolico Dogma. E primieramente che i Santi sieno degnissimi di venerazione, e di qualche sorta di culto, solo può dubitarne chi non riconosce, nè sa cosa sia lo stato sovrannaturale di grazia, e di gloria, al quale la divina beneficenza gli ha innalzati. Imperciocchè se a tutte le persone, che appartengono in qualche modo particolare ai Monarchi del Mondo, devesi onore, e rispetto, quanto più non dovrassi questo a' regnanti nel Cielo, i quali sì strettamente sono congiunti alla stessa divina Maestà, e partecipano le sue sembianze per mezzo della grazia, e sono in lei trasformati per mezzo della gloria: prerogative, a fronte delle quali tutto il grande, e magnifico del mondo creato è un purissimo nulla!

Che parimente una tale venerazione, e culto debba esser inferiore a quello dovuto a Dio, solo può negarsi da chi non distingue il Creatore dalla Creatura. Imperciocchè essendo infinita la distanza, che passa tra l'uno, e l' altra, il prestare lo stesso culto ad ambidue, sarebbe un degradare il primo, e idolatrar la seconda. Nè la Chiesa Cattolica ha mai insegnato errori sì grossolani. Riconoscendo ella, che Iddio è il solo supremo Signore, Creatore, e

Principio di ogni bene, a lui solo tributa quel culto, che importa una totale sommessione della Creatura al suo supremo indipendente dominio: e siccome questo si esprime colla voce di ad orazione, e coll' opera del sacrifizio, ed altri atti proprii della virtù della Religione, così a lui solo li dirige, nè mai ad alcuna pura creatura gli offerì, o permise, che si offerissero.

Ma appunto perchè ammaestrata dallo Spirito della verità riconosce ne' Santi una eccellenza soprannaturale, ma creata, proveniente in essi da Dio, per questo ha sempre creduto, e insegnato, che possa presentarsi santamente ai medesimi una venerazione, e culto inferiore a quello, che devesi a Dio, e superiore al meramente umano, e civile; ed ecco i fondamenti, sopra de' quali appoggia la sua dottrina. Abbiamo nelle divine Scritture nel *cap.* 22. dei Numeri, che andando Balaamo per compiacere Balac Re di Moabo, Dio gli aprì gli occhi, e vide, che il motivo, per cui la giumenta, sopra della quale sedeva, non voleva proseguire il viaggio, era un Angelo, che glielo impediva colla spada sguainata, e che egli subito si gettò a terra, e l'adorò. *Aperuit Dominus oculos Balaam, et vidit Angelum stantem in via evaginato gladio, adoravitque eum pronus in terra.* Ora Balaamo benchè gentile conosceva il vero Dio, e conobbe, che quegli, che gli era presente, era un Angelo. Il culto adunque da lui ad esso prestato non era divino; altrimenti l'Angelo non lo avrebbe permesso. E Balaamo in quelle circostanze non era sì empio, che volesse confondere il creatore colla creatura. Ma non può dirsi nemmeno, che fosse un omaggio puramente umano, e civile; poichè riconoscendolo per un Angelo, non era sì sciocco, che non sapesse essere un soggetto superiore in eccellenza all' umano, ed un messaggiero celeste. Dunque se l'adorò, l'adorò con un culto inferiore al divino, ma superiore al puramente civile; e avendolo l'Angelo accettato, dimostrò, che era un culto a se conveniente, e ragionevole.

Un altro esempio simile abbiamo in Giosuè *cap.* 5. Mentre era questo condottiero del popolo Ebreo in un campo vicino a Gerico, vide un Personaggio dirimpetto a sè con in mano una spada sguainata, e coraggioso fattosegli incontro ricercollo franco, se fosse alcuno del popolo, oppure de' nemici; *Pervenit ad eum et ait: Noster es, an adversariorum?* Al che rispose l' incognito: *Nequaquam; sed sum princeps exercitus Domini, et nunc venio. Cecidit Josue pronus in terram, et adorans ait: etc.* Riconobbe adunque Giosuè essere il veduto Personaggio un Angelo. Ora chi mai dirà che l'adorazione prestatagli sia stata un atto di ossequio meramente civile, e non religioso conveniente ad uno spirito messaggero del Dio degli eserciti, in attestato della sua sovraumana eccellenza? Nella stessa maniera adorò Saule l' ani-

ma di Samuele, e Abdia il gran Profeta Elia ancor vivente; come si ha nel 1. de' Re *cap.* 28., e nel terzo *cap.* 18. Se adunque il culto prestato a' Santi dalle divine Scritture si riferisce come cosa ben fatta, e conveniente, con tutta ragione per conseguenza la vera Chiesa lo approva, e raccomanda.

Nè una tal massima è nata tra' fedeli da poco tempo, ma sino da' primi secoli fu sempre e insegnata, e posta pubblicamente in uso. S. Giustino Filosofo, e Martire nella 2. sua Apologia, così parla a nome di tutta la Società Cristina. *Nec diffitemur talium nos Deorum, qui esse putantur, expertes, et atheos esse; At non verissimi illius, qui Pater est justitiæ .... et ab omni vitiositatis communione prorsus abhorrentis Dei. Hunc ipsum, et ab eo profectum Filium, a quo ita perdocti sumus, nec non aliorum ipsum sequentium .... bonorum scilicet Angelorum exercitum ..... colimus, et adoramus sermone, et veritate honorem deferentes.* La Chiesa di Smirne nella sua Enciclica del Martirio di S. Policarpo, dopo aver detto, che *Martyres tamquam discipulos, et imitatores Domini merito amore prosequimur*, protesta, che in avvenire concorrerà al luogo del suo Martirio, *ut natalem ejus Martyrii diem cum hilaritate, et gaudio celebret; tum in memoriam eorum, qui glorioso certamine perfuncti sunt, tum ad posteros hujusmodi exemplo erudiendos et confirmandos.* Eusebio Cesariense, il quale certo non era superstizioso, nè ignorante, nel *lib.* 4. della Vita di Costantino *cap.* 58., loda la sua pietà per avere in Costantinopoli edificata una Basilica in memoria de'dodici Apostoli, ed avere ordinato di essere colà sepolto; *Quo scilicet precationum, quæ in honorem Apostolorum, ibi celebrandæ erant, etiam mortuus particeps fieret.* Le orazioni di S. Basilio in onore de'quaranta Martiri, e de'Santi Mamante, Gordio, Balaamo, e Giulitta. Quella di S. Gregorio Nisseno per S. Teodoro Martire, sono tutte altrettanti inconcussi attestati del culto, con cui nei primi secoli veneravansi i Santi. E S. Gregorio Nazianzeno nella sua terza orazione, che è la prima invettiva contro Giuliano Apostata, riferisce, che volendo costui prima della sua pubblica apostasia, fabbricare una Chiesa in onore di S. Giuliano Martire, si scosse la terra, e rovesciò i fondamenti dell' edifizio, e poi esclama: *O insignem Martyrum inter se charitatem! Honorem illius, qui multos Martyres ignominia, et dedecore affecturus erat, recusarant.* Lo stesso onore reso a' Santi viene attestato da S. Giovanni Crisostomo nella Omilia in lode de' SS. Martiri Juventino, e Massimino, dove osserva, che la Chiesa Antiochena non faceva differenza tra' Santi antichi, e moderni, ma venerava in essi la Santità. E per lasciare gli altri il Concilio di Gangres approvato dal consenso di tutta la Chiesa nel quarto secolo nel canone ultimo così definì: *Si quis*

superbo affectu utens, et abhorrens conventus Martyrum, et sacra, quæ in eis celebrantur, et eorum memorias, anathema sit.

Quantunque però a tutte le creature di sovrannaturale eccellenza dotate convenga il culto predetto di Dulia, non deve con tutto ciò conchiudersi che debba essere dello stesso grado rispetto a tutte; ma deve eccettuarsi la Gran Vergine Madre Maria, in cui siccome ritrovasi una eccellenza creata bensì, ma incomparabilmente maggiore di quella degli altri Santi, così devesi anche una venerazione molto maggiore, di cui per indicarne il grado chiamossi da' Teologi come si è detto *Hiperdulia*.

Ascoltiamo l'Angelico *2. p. q. 25. a. 5.* Ricerca, egli, se debbasi la SS. Vergine Maria venerare con culto di Latria; e risponde, che non potendosi dare un tal culto ad alcuna creatura, nemmeno alla Vergine Madre può tributarsi; poichè per quanto santa, e privilegiata ella sia, è sempre una pura creatura, onde doversele solo un culto inferiore, cioè di Dulia. Ma perchè per ragione della Divina Maternità, e specialissime prerogative sopraeccede di lunga mano le perfezioni di tutte le creature, quindi conchiude, che il culto dev' essere *non qualiscumque Duliæ, sed hyperduliæ.* E di fatto i Santi Padri anche più antichi nelle loro espressioni un tal culto manifestamente dimostrano, mentre la predicano esaltata sopra tutti i Cori degli Angeli, e vicina più di tutti al trono della gloria della Triade Sacrosanta, e della venerabile Umanità del suo figliuolo, de' quali possono vedersi i testi appresso tra gli altri Natale Alessandro *Dissert. 25. sæc. 5.*, che per brevità si tralasciano.

Se poi non solo si possa santamente, ma ancora debbasi loro prestare il culto predetto, non avendo la Chiesa nulla in particolare definito circa un tal punto, come non l'ha fatto circa l'invocazione, noi non entreremo a deciderlo. Quello, che deve tenersi di certo, si è: Primo non essere mai lecito il fare, o' dire cosa, che possa importare irriverenza, e disprezzo de' Santi. Poichè se sono degni di culto, se Iddio onora, e favorisce, chi gli onora ancor viventi, sarà sempre una grave offesa della divina Maestà il disprezzo fatto a' medesimi. Secondariamente è certo, che la Chiesa ha instituite delle feste in onore de' Santi; e ne fa solenne commemorazione nelle ore Canoniche, e nelle pubbliche Liturgie; onde non solo i Chierici obbligati alla recita dell' Uffizio, e i Celebranti, ma i fedeli tutti, essendo obbligati ad uniformarsi nella santificazione di tali giorni alle pie intenzioni della Chiesa, devono in tali giorni prestare a' Santi il medesimo culto. Terzo qualora la omissione del culto, anche di un Santo particolare, recasse scandolo, o potesse ridondare in detrimento della fede, vi sarebbe il debito di venerarlo. Finalmente quantunque possa non esservi debito di dare culto a' Santi in particolare

fuori delle circostanze predette; sembra però, che non possa negarsi, che il non volere dar culto ad alcun Santo, sia in pratica almeno lo stesso, che un non farne conto, e un implicito scandaloso disprezzo, che da' fedeli si riguarderebbe con orrore, e per conseguenza non possa esimersi da grave colpa, e dal sospetto di seguire l'error contrario già condannato chi così si diportasse.

Tutti coloro, che di sopra si sono enumerati per impugnatori della Invocazione de' Santi, sono del pari nemici del culto loro dovuto, chiamandolo apertamente una Idolatria. Vediamo pertanto, se alla temeraria asserzione corrisponda la forza degli argomenti, sopra de' quali la fondano. Qual sorta di culto può mai rendersi ai Santi; argomenta Calvino; questo non può essere se non o religioso, o civile, mentre alla spezie non se ne distingue. Ora non può essere religioso; poichè questo è a Dio solo dovuto. Non può nemmeno esser civile; poichè gli Angeli, e i Santi già defunti non convivono con noi in società. Dunque non può rendersi a loro culto di sorta alcuna.

Se la gran mente dell'Eresiarca avesse fatto un po' di riflesso alle regole della Logica, si sarebbe vergognato di produrre un sì miserabile sofisma. Dove ha egli trovato, che si dieno due sole spezie di culto, cioè religioso e civile? Noi diciamo che se ne distinguono tre, cioè il religioso propriamente detto, che chiamasi, come abbiamo già di sopra osservato, supremo, e di Latria solo a Dio conveniente. Il religioso impropriamente tale, non perchè non sia sacro, ma perchè secondariamente soltanto procede dalla Religione, la quale direttamente riguarda il culto dovuto a Dio, e indirettamente tutto ciò, che ha qualche relazione al suo onore, detto di Dulia. E il terzo puramente Civile. Dal che si vede, che l'avversario dilemma nulla conchiude; e però noi ritorcendo l'argomento con più ragione lo stringiamo così. Il culto desume la sua spezie dalla eccellenza, in cui onore viene prestato. Ora l'eccellenza de' Santi non è increata. Dunque loro non devesi culto supremo. La medesima non è naturale, nè civile. Dunque non può loro prestarsi onor civile. Essendo adunque creata bensì, ma soprannaturale consistente nella partecipazione delle perfezioni divine di grazia, e di gloria, sarà a lei conveniente un culto inferiore al supremo, e superiore all'umano.

Trova lo stesso Eresiarca contraddizione nella sentenza nostra Cattolica; poichè secondo lui la parola greca *Latria* significa culto, e *Dulia* significa servitù. Ora se a' Santi non può rendersi secondo noi culto di *Latria*, dovremo dunque venerarli con culto, che non sia culto; il che è cosa ridicola. In secondo luogo il prestar servitù è una sommessione assai più profonda di quella, che si protesta col semplice culto; poichè colla prima si onorano i Padroni, ma la seconda si protesta anche agli eguali. Dunque il

dire, che il culto de'Santi è di sola *Dulia*, e non di *Latria*, è un confessare, che si dà ai Santi un culto superiore a quello dovuto a Dio.

Lorenzo Valla, e Teodoro Beza argomentano per altro verso. Tanto la voce *Latria*, quanto *Dulia* significano e nelle Scritture, e ne' profani Scrittori la stessa cosa, vale a dire culto, e servitù. Dunque dicesi, che il cnlto prestato a' Santi sia di *Latria*, o di *Dulia*, farà sempre una confusione col culto dovuto a Dio; il che essendo illecito, sarà anche illecito il culto prestato a'Santi.

Qnante parole, che nulla conchiudono! Diciamo adnnqne, che essendo le voci segni arbitrari, dobbiamo rilevare il loro significato dall'uso, e prenderle in quel senso, in cui gli uomini in quel tale proposito sono soliti di servirsene; nè ciò può negarsi da alcuno. Ora qual'è il significato, che dagli uomini è stato annesso alla voce *Latria*? Ascolti l'Avversario, che glielo dirà S. Agostino nel *lib. 10. de Civ. Dei cap. 1. Latriam nostri, ubicumque sanctarum Scripturarum positum est, interpretati sunt servitutem. Sed ea servitus, quæ debetur hominibus, secundum præcipit Apostolus . . . alio nomine græce nuncupari solet. Latria vero secundum consuetudinem, qua loquuti sunt, qui nobis divina eloquia condiderunt aut semper, aut tamfrequenter, ut pene semper, ea dicitur servitus, quæ pertinet ad colendum Deum: Proinde si tantummodo cultus ipse dicatur, non soli Deo deberi videtur; dicimur enim colere etiam homines, quos honorifica vel recordatione, vel frequentia frequentamus*. Ecco risolto in fumo l'eretico arcigogolo. Col nome di Latria adunque benchè possa significarsi culto, e servitù in generale, l'uso però ha determinato, che significhi il solo culto dovuto a Dio, attestandogli qnella sommessione, che a lui solo conviene come principio, e ultimo fine di tutto il creato; e in questo senso dicono benissimo i Cattolici, che a'Santi non devesi il culto di Latria. Nè da questo ne segue, che vogliono, che si venerino senza cnlto, ma con un culto inferiore al Latrentico.

È parimente un' inezia e falsa quel che soggiunge l'avversario, cioè che *Latria* significhi culto minore, e *Dulia* maggiore; poichè tutte due significano servitù, come osservano gli stessi due citati suoi seguaci; ma la prima sigoifica per ragione dell'uso la maggiore dovuta a Dio, la seconda la minore dovuta alle creature secondo i gradi della loro eccellenza.

Nè vi è perciò pericolo, per rispondere alla terza difficoltà, che si confondano qneste due spezie di venerazione, poichè ai veri Cattolici è nota la infinita distanza, che passa tra il Creatore, e la creatura; e quando per esempio si prostrano dinanzi a Dio, lo fanno per riconoscerlo ed adorarlo come Essere infinitamente perfetto, alla cui gloria tutto deve riferirsi, e da cui tut-

to dipende; ma quando si prostrano dinanzi ai Santi, lo fanno per riverire servi, ed amici del Comune Signore da lui innalzati a quel grado eccellente di grazia, e di gloria, che godono, e nel venerarli riguardano principalmente il Donatore, e secondariamente i fregiati de' sovrannaturali suoi doni, e a loro ricorrono, acciò gli ajutino colla sua intercessione.

Non si trova (sottentra il Dalleo *de Relig. Cult. Objecto cap. 5. lib. 1.*, altro discepolo di Calvino) vestigio appresso gli antichi di queste due spezie di *Latria* cioè, e di *Dulia*, ma intendevano con tutti due sempre il culto dovuto a Dio, e vietavano l'attribuirsi alle creature.

Abbiamo già di sopra osservato, che a' tempi di S. Agostino si distinguevan benissimo, e però è falsa la Dalleana asserzione. Ma supponiamla gratuitamente verisimile. Finchè non sono comparsi i Novatori a corrompere colle erronee sue dottrine le idee semplici de' fedeli, non v'era bisogno di ricercar nuovi termini per esprimere con più precisione le Cattoliche verità; coi nomi di *Latria*, e *Dulia* intendevano chiaramente significarsi il culto dovuto a Dio, ma nel tempo stesso riconoscevano un'altra spezie di venerazione inferiore, che dovevasi, e di fatto prestavano ai Santi, e tanto è ciò vero, che il culto dato da' gentili agli Idoli lo denominavano Idolatria, e non Idolodulia. Ma insorti gli eretici perturbatori della Cristiana semplicità, la Chiesa per evitare gli equivoci, ed insegnare la vera idea della dottrina cattolica circa i punti da loro messi in contesa principiò a servirsi di nuove voci, e ne determinò il significato con tutta esattezza, e dichiarò, che il culto dovuto a Dio solo si chiamasse *Latria*; e *Dulia*, quello, che a' Santi conviene, siccome consacrò il termine di *Consustanziale* per esprimere la perfetta eguaglianza, e identità di natura del Verbo col Padre, e quello di *Transustanziazione* per esprimere la total conversione del pane, e del vino nel Corpo, e Sangue di Gesù Cristo colle parole della Consacrazione. E in ciò cosa v'ha da riprendere? Anzi è cosa degna di somma lode, e dimostra l'amorosa premura della Madre comune per mantenere illibato da ogni bugiarda alterazione il deposito della fede.

Amanno, soggiunge lo stesso pseudoministro dopo il suo Antesignano, era un grande il più favorito nella Corte di Assuero, come si ha dal Libro di Ester *cap. 3.*, e però meritava distinta venerazione; eppure Mardocheo non volle mai dimostrargliela, adducendone per ragione lo scrupolo, che avea, di commettere un atto d'Idolatria: *timui ne honorem Dei mei transferrem ad hominem, et ne quemquam adorarem, excepto Deo meo.* Ora ciò si verifica anche nel caso nostro, e però non deve a' Santi prestarsi alcun culto. Tanto più, che i Santi stessi lo hanno rigettato. Imperciocchè S. Pietro, *Act. cap. 10.* vedendo Cornelio Cen-

turione portarsi a' suoi piedi per adorarlo, lo sollevò col dirgli, *Surge, et ego homo sum*. E nell'Apocalisse *cap. 19.* racconta S. Giovanni, che essendosi prostrato dinanzi all'Angelo per adorarlo, questi gli rispose: *Vide ne feceris, conservus tuus sum, et fratrum tuorum... Deum adora*. Dunque non è lecito un tal culto.

Miserabili congetture! Lo scrupolo di Mardocheo nulla prova. Imperciocchè Amanno poteva da lui riverirsi senza alcuna colpa. Non era egli a quello inferiore? essendo Amanno nel supremo grado in grandezza nel Regno dopo il Monarca; perchè adunque non poteva prestargli quell' omaggio, che secondo il costume tutti gli altri gli prestavano? Non essendo per altro Mardocheo uno sciocco, bisogna dire, che avesse qualche ragionevol motivo di temere di fare un atto superstizioso; ma quale questo fosse, la Scrittura santa non lo indica. Non è inverisimile la tradizione degli Ebrei, la quale insinua, che per riscuotere l' uomo superbo una somma venerazione portasse nelle vesti sul petto tessuto un Idolo, e che questo fosse l' adorato da quelli, avanti ai quali passava. Onde Mardocheo per non fare un tal' atto d' idolatria, non volle prestargli l' omaggio da lui preteso. Si prenda la cosa come si vuole; l' argomento nulla conchiude contro di noi; sapendo i fedeli, che nel venerare i Santi nel modo insegnato dalla Chiesa, si onora Dio, e non si offende.

Il rifiuto di S. Pietro della riverenza fattagli da Cornelio non provenne dal credere, che la sua dignità di Capo della Chiesa, e di Apostolo non la meritasse, ma da sentimento di umiltà, e di singolare modestia, che deve ammirarsi, siccome deve imitarsi, la pietà del Centurione. Ma ciò, che prova contro il culto dovuto a Santi, i quali impetrano grazie a coloro, che gli onorano, e ad essi ricorrono con fiducia, e Dio esemplarmente molte volte castigà chi a loro manca del dovuto rispetto?

Il testo dell' Apocalisse in due maniere chiaramente si piega, e l' una, e l' altra ottima per dimostrare, che nulla conchiude contro di noi. La prima è di S. Agostino, *lib. 5. q. sup. Gen. q. 65.* Era, dice il S. Dottore, comparso l'Angelo all' Evangelista, e avea a lui parlato con tali frasi, che poteva comparire qualche cosa di Divino, onde acciò non errasse nel culto, fu necessario l'avvisarlo, che il personaggio da lui veduto era una creatura ministra del vero Dio, e non lo stesso Dio, al quale solo dovea tributare il suo culto. *Talis enim apparuerat Angelus, ut pro Deo posset adorari, et ideo fuerat corrigendus adorator*. L'altra è di S. Gregorio Magno, *hom. 8. in Evang.* in questi termini concepita: *Quid est, quod ante Redemptoris adventum Angeli ab hominibus adorantur, et tacent; postmodum vero adorari refugiunt? Nisi quod naturam nostram, quam prius despexerant, postquam*

hanc super se assumptam conspiciunt, prostratam sibi videre pertimescunt. Nec jam sub se velut infirmam contemnere ausi sunt, quam super se, videlicet in Cœli Rege venerantur; nec habere dedignantur hominem socium, qui super se adorant hominem Deum. Da questi atti però di modestia negli Angeli nel ricusare pei predetti motivi le adorazioni degli uomini, non deve inferirsi, che sia sempre loro disaggradevole la venerazione, che secondo lo spirito della Chiesa prestano loro i fedeli; poichè i miracoli da Dio operati in favore de' loro veneratori attestano il contrario. Oltrechè essi sono bramosissimi della gloria del suo Signore, e per conseguenza vedendo i fedeli glorificarlo, in essi venerando le soprannaturali prerogative, di cui gli ha fregiati, non possono se non ricevere con gradimento tali religiose dimostrazioni. E lo stesso dir si deve degli altri Santi, i quali quantunque per motivo della sua profonda umiltà non si stimino meritevoli di alcun onore, riconoscendo di non avere nulla da sè medesimi, godono però, ché sia in essi onorato quel Dio, che gli ha cotanto privilegiati.

Portansi in campo dallo stesso Calvinista ancora altri testi della Scrittura, in cui pretende essere proibito il prestare culto ad altri fuorchè a Dio solo. *Cosa significa*, dice, quel detto del Salvatore in S. Matteo *cap. 4.: Vade Satana; scriptum est enim Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies;* espressione corrispondente a quella del Profeta Samuele nel 1. dei Re *cap. 7. Præparate corda vestra Domino, et servite ei soli?* Quindi i veri Cristiani hanno sempre professato di non adorare altri, che Iddio solo, come rilevasi da tutti i Padri anche più antichi.

L'Apostolo poi, soggiunge l'Avversario medesimo, espressamente proibì il culto degli Angeli; poichè scrivendo ai Colossensi *cap. 2. Nemo*, dice, *vos seducat volens in humilitate, et Religione Angelorum, quæ non vidit ambulans, frustra inflatus sensu carnis suæ, et non tenens caput, ex quo totum corpus per nexus, et conjunctiones subministratum, et confructum crescit in augmentum Dei.* Ora se avesse giudicato lecito il prestare qualche culto agli Angeli, non dovea generalmente proibirlo, ma separare ciò, che vi era di vizioso, da quello, che vi era permesso come Santo. Avendolo dunque riprovato in generale, segno egli è evidente, che ogni culto degli Angeli, e Santi sia illusione, e perverso.

Poteva far di meno di affaticarsi per produrre argomenti di simil fatta, che con un soffio si sventano. Abbiamo già di sopra osservato, che due distinguonsi le servitù, che si professano col prestare culto agli altri, l'una, che solo compete a Dio, l'altra, che conviene anche alle creature. Il primo testo adunque parla della prima, e perciò dice, *Dominum Deum tuum adorabis, et*

illi soli servies, e in questo senso parlavano gli antichi, e parlano ancora i moderni veri Cattolici. Ma questo non vieta di venerare i Santi con quell'onore, che conviene alla loro eccellenza, anzi l'onore stesso dovuto alla Divina Maestà lo ricerca, siccome l'onore dovuto ai Principi della terra esige, che si trattino con ispeciale rispetto e le persone, e tutto ciò, che ha ad essi una particolare relazione.

Fuor di proposito allegasi anche il testo dell'Apostolo; poichè in esso non riprova il culto conveniente a Celesti Spiriti ministri del Creatore; mentre se avea prescritto, che a tutti si rendesse quello, che è loro dovuto; *Reddite omnibus debita. cui tributum, tributum; cui honorem, honorem*; come può credersi, che non volesse, che si onorassero gli Angeli? Parla adunque in quel luogo del culto superstizioso, che gli Eretici imbevuti delle massime della Filosofia di Platone volevano, che si tributasse, considerandoli come i mediatori tra Dio, e gli uomini, senza l'intervento di Cristo; il che rilevasi dal testo medesimo. *Nemo*, dice, *vos seducat volens in humilitate, et religione Angelorum .... non tenens caput, ex quo totum corpus* ec. Dove espressamente si vede, che il culto riprovato degli Angeli era quello, che escludeva l'intervento di Cristo indicato col nome di capo, che tiene unito tutto il corpo mistico della Chiesa, e diffonde in tutti i membri la sua grazia, e virtù. E così spiega Teodoreto medesimo nel luogo, che l'avversario cita in suo favore. *Qui legem defendebant*, ecco gli eretici indicati dall'Apostolo col nome di Seduttori, *eos etiam ad Angelos colendos inducebant, dicentes: Universorum Deum nec cerni, nec attingi, nec comprehendi posse, et oportere per Angelos divinam sibi benevolentiam conciliare; hoc est, quod dicit in humilitate, et cultu Angelorum*. E sopra il *cap. 3.* della stessa lettera commentando quelle parole *omne. quodcumque facitis, in verbo, aut in opere., omnia in nomine Domini Jesu facite, gratias agentes Deo, et Patri per ipsum; quoniam illi*, gli Eretici, soggiunge, *Angelos jubebant adorare, ipse contrarium præcipit, ut et dicta, et facta exornent*, i fedeli, *recordatione Christi Domini, et Deo, et Patri gratiarum actionem offerre per ipsum, et non per Angelos. Hanc ipsam legem sequens Laodicena Synodus can. 35., et volens veteri illo morbo mederi, lege sanxit, non orandos esse Angelos, nec relinquendum Dominum nostrum Jesum Christum*. Resta adunque conchiuso, che il culto, che dalla Chiesa si tributa ai Santi, non solo nulla contiene d'irreligioso, ma anzi tutto traspira religione, e pietà.

Quanto fin qui si è detto, riguarda, dirò così, il comune dei Santi già comprensori. Ma affinchè si possa legittimamente invocare, e venerare in particolare qualche persona defunta in con-

cetto di santità, e prestarle pubblicamente gli onori dovuti ai Santi, è indispensabile di presente, che intervenga un'altra condizione, vale a dire il giudizio pubblico definitivo della Chiesa, che dichiari essere quella tra il numero, e nello stato dei già beati Cittadini del Cielo, il qual giudizio suole indicarsi col nome di Canonizzazione.

Dissi *pubblicamente;* poichè il venerare privatamente tali persone, non è proibito da alcuna legge. Può adunque anche alla presenza di altri, darsele il glorioso titolo di Santo; ma non è lecito il predicarlo per tale, quasi sia per tale dalla Chiesa riconosciuto. Si può invocarlo come Santo; ma non è lecito il nominarlo nelle pubbliche preci tra gli altri Santi; non possono erigersi Altari, o Templi, o offerirsi Sacrifizj a Dio sotto il suo nome, come si fa de' Santi Canonizzati. Nemmeno si può costituire giorno pubblico festivo in sua memoria, ma solo possono farsi alcune private liete dimostrazioni. Finalmente possono con venerazione conservarsi le sue reliquie, ma non proporle nelle Chiese, come si fa degli altri Santi Canonizzati.

Ora, che sia di presente necessario l'intervento della autorità della Chiesa rappresentata come da Capo Visibile del Romano Pontefice, ella è comune sentenza de' Teologi, e Canonisti; non già perchè questo sia un diritto solo proprio di lui, mentre anticamente anche i Vescovi nelle loro particolari Diocesi canonizzavano i Santi; ma per evitare gl' inconvenienti che nascevano, o potevano facilmente nascere da queste particolari canonizzazioni, giudicossi convenientissimo il riservarne tutta l'autorità al solo legittimo Successor di S. Pietro; come raccogliesi tra gli altri luoghi dal cap. *Cum ex eo, de Reliq. et Venerat.*

E di fatto essendo la Canonizzazione una sentenza diffinitiva, con cui proponesi da venerarsi come Santo Comprensore quel tale particolare soggetto a tutta la Congregazione de' fedeli, a chi deve competere il proferirla, se non al Supremo Pastore, che ha per divina Instituzione cura di tutto il Gregge di Cristo? Oltredichè quanti inconvenienti non potrebbero nascere dalle particolari Canonizzazioni; mentre potrebbe succedere, che in una Provincia, o Diocesi si venerasse per Santo chi in un'altra non fosse riconosciuto neppure per mediocremente buono. Come narrasi essere succeduto a tempi di Alessandro III., in cui si venerava come Martire uno, che era stato ucciso nella ubbriachezza, e però severamente proibì qualunque dimostrazione di culto, benchè si spacciassero Miracoli fatti al suo Sepolcro.

Che se molti degli Antichi Santi principiarono ad aver culto in qualche Chiesa particolare, e poi furono per tali riconosciuti, senza formalità di Canonizzazione; questo prova soltanto, non chè non si ricerchi il giudizio diffinitivo; ma che non è necessaria

la solennità accidentale, che d'ordinario costumasi. Poichè non avendo il Sommo Pontefice proibito nn tal culto, ma lasciato correre, e dilatarsi, s'intende, che lo abbia approvato come legittimo, e per consegnenza ne abbia formato implicitamente la definitiva sentenza.

Disputasi tra Teologi, se una tale sentenza sia talmente certa, che non possa senza eresia mettersi in dubbio; o che è lo stesso, se sia di fede, che il Sommo Pontefice non possa errare nella Canonizzazione de' Santi. Tratta un tal punto l'Angelico nel *Quodlib. 9. a. 16.* e la discorre con la sua solita precisione in tal forma. Suppone per principio inconcusso, che può giudicarsi qualche cosa possibile, se si consideri in sè medesima; ma che se si rifletta a qualche estrinseca circostanza, chiaramente si vede essere impossibile; quindi ne deduce, che se si consideri la persona di chi presiede alla Chiesa, può benissimo andar soggetto all'errore; ma se si riguardi alla divina Provvidenza, che dirige collo Spirito Santo la Chiesa, acciò non erri, giusta la promessa fattale in S. Giovanni *cap. 14. v. 26.* che lo Spirito Santo sopravvegnente le avrebbe insegnato ogni verità spettante alla eterna salute; è certissimo, che il giudizio della Chiesa non può ingannarsi, ed è impossibile, che erri in ciò, che concerne la fede. Siccome poi una tale promessa non si estende a fatti particolari, che non appartengono alla fede, com'è il giudicare de' beni temporali, de' delitti, e simili; così non v'ha difficoltà, che in ciò possa andar soggetta ad errore.

Ora la Canonizzazione de' Santi è un giudizio di una classe di mezzo, vale a dire è un giudizio, che immediatamente non appartiene alla fede, non essendo mai stato nella Scrittura, nè nella Tradizione rivelato, nemmeno implicitamente, che il tale sia santo, e beato; e però chi lo negasse, non sarebbe formale eretico; ma perchè l'onore, che si presta a Santi, è una spezie di professione di fede, colla quale crediamo la loro gloria, per questo deve credersi, che la Chiesa nel dichiararli Santi non possa in verun conto ingannarsi. Imperciocchè, avea detto, nell'argomento *sed contra*, nella Chiesa non vi può essere errore dannabile. Ora sarebbe un errore molto pernicioso, se si venerasse come Santo un peccatore, poichè i consapevoli de' suoi peccati crederebbero essere ciò falso, e per conseguenza potrebbero indursi nell'errore, che si venerino cioè nella Chiesa i peccatori per Santi. Dunque non può dubitarsi, che la Divina Provvidenza non assista alla sua Chiesa, acciò non s'inganni in somiglianti giudizj. In secondo luogo siccome dobbiamo credere quanto si contiene nella Sacra Scrittura; così dobbiamo credere anche tutto quello, che dalla Chiesa universalmente viene determinato. Ora nella Canonizzazione de' Santi si propone a tutta la Chiesa come vero,

che quel tale sia santo, e già beato, e per tale ella lo crede, e venera; dunque non può andare in ciò soggetta ad errore.

Dal fin qui detto ne segue, che chi negasse, che un Santo Canonizzato sia veramente tale, non sia formale eretico, non essendo questa una verità rivelata; sarebbe però la sua asserzione empia, scandalosa, temeraria, e prossima all'eresia. Meriterebbe la prima Censura; perchè conterrebbe una grave ingiuria contro Dio, quasi potesse permettere, che tutta la sua Chiesa s'ingannasse nel venerare pubblicamente per Santo, chi tale non è; e contro i Santi stessi, mentre verrebbe a porre in dubbio la loro santità, e per conseguenza, se ad essi possa prestarsi culto. Meriterebbe la seconda; poichè darebbe a fedeli occasione di disprezzare l'autorità della Chiesa anche rispetto ad altre cose di maggiore importanza, e di tralasciare d'invocare, e venerare i Santi. Meriterebbe la terza; perchè senza alcun fondamento si opporrebbe alla autorità di tutta la Chiesa, de' Padri, e di tutte le Cattoliche Scuole, i quali tutti hanno sempre creduto, e credono, che i Santi riconosciuti dalla Chiesa per tali, sono realmente Santi, e Beati. E meriterebbe anche l'ultima; poichè posto, che la Chiesa sia fallibile nella Canonizzazione de' Santi, ne segue, che possa errare circa il determinare quello, che spetta al costume, e indurre i fedeli in errore, il che contiene una manifesta eresia. Così il Cardinal Gotti *tract. 14. q. 7. de Cult. SS. Dub. 3. §. 2.* Onde il Bannez in *2. 2. q. 1. a. 10. dub. 7.* osserva; *Quia proximis temporibus fuerunt hæretici, qui Ecclesiam in Sanctis Canonizandis irriderent, atque negarent ejus auctoritatem, et infallibilitatem; propterea recentiores Theologi merito decernunt, sapere hæresim Lutheranorum asserere, Ecclesiam in alicujus Sancti Canonizatione falsam fuisse, etiamsi auctoritas canonizandi non negetur.*

CAPITOLO III.

Non solo i Santi in sè stessi, ma ancora nelle loro Reliquie meritano venerazione, e religioso rispetto.

Per rimanere persuasi della Cattolica verità consultiamo in primo luogo le divine Scritture. Cosa esse ci dicono? Parlando l'Ecclesiastico *cap. 49. v. 18.* delle Ossa del Patriarca Giuseppe, che dall'Egitto per suo ordine trasportarono seco gli Israeliti, dice, che *ossa ipsius visitata sunt, et post mortem prophetaverunt.* Ora non può negarsi, che in queste parole non si abbia dallo Spirito Santo voluto esprimere una lode magnifica del Patriarca, cioè, che con onore furono trasportate le sue ossa, e con tale trasporto confermarono la sua Profezia fatta 144. anni prima

della liberazione dall' Egitto. Come adunque potrassi credere, che il Popolo Ebreo non abbia per esse avuta una religiosa venerazione approvata da Dio medesimo? Nel *4. de' Re cap. 13. v. 21.* si narra, che *quidam sepelientes hominem, viderunt latrunculos, et projecerunt cadaver in sepulchro Elisæi; quod cum tetigisset Ossa Elisæi, revixit homo, et stetit super pedes suos;* pel qual Miracolo disse lo stesso Ecclesiastico *cap. 48. v. 14.* che *mortuum prophetavit corpus ejus.* Ma se Iddio onorò il corpo del Profeta con un prodigio sì strepitoso, chi potrà negare, che al medesimo non si dovesse tutta la venerazione, e rispetto. E di fatto il Santo Re Giosia, come narrasi nel *cap. 23. v. 18.* nel distruggere, che fece i simulacri, e le ossa degli altri morti, volle, per segno certamente di ossequio, che non si toccassero quelle di un Santo personaggio, che erano sepolte insieme con quelle del predetto Profeta, dicendo: *Dimittite eum, nemo commoveat ossa ejus.* Rispettavansi adunque fino d'allora come cose venerabili le reliquie de' Santi.

È celebre inoltre la profetica predizion d'Isaja *cap. 2.* delle glorie, con cui dovea onorarsi il Sepolcro del Redentore: *Erit sepulcrum ejus gloriosum:* Ed infatti fu sempre riguardato da fedeli come cosa santificata, e verso di lui hanno sempre dimostrato tutti i segni di venerazione, andandovi in pellegrinaggio fino dalle più rimote parti del Mondo. Ora chi sarà così temerario che ardisca di condannare di superstiziosa la pietà de' fedeli verso di lui cotanto antica, quanto la Chiesa, e che da essa fu sempre e approvata, e lodata?

Negli Atti parimente degli Apostoli *cap. 19. v. 12.* si narra, che da fedeli *super languidos deferebantur a corpore ejus*, di S. Paolo, *sudaria, et semicinctia, et recedebant ab ejus languores, et spiritus nequam egrediebantur.* Crederemo noi, che quegli illuminati Cristiani si sarebbero di tali cose serviti con tanta fiducia, se non le avessero venerate come santificate dal contatto del S. Apostolo? Ora entra qui S. Agostino *lib. de Civ. Dei cap. 13.*— *Si paterna vestis, et annulus, aut aliquid hujusmodi, tanto carius est posteris, quanto erga parentes est major effectus; nullo modo ipsa spernenda sunt corpora, quæ utique multo familiarius, atque conjunctis, quam quælibet indumenta gestamus, hæc enim ad ipsam naturam hominis pertinent;* con qual fronte potrà negarsi alle reliquie de' Santi onore, e sincera venerazione, essendo corpi appartenenti a spiriti già beati, i quali sicuramente dopo la universale Risurrezione saranno da essi riassunti glorificati, e mentre vivevano, furono istromenti dello Spirito Santo per operare tante azioni santissime, ed eroiche nelle più sublimi virtù?

Dalle Scritture passiamo alla Tradizione de' Padri, la cui ori-

gine è tanto antica, quanto la Chiesa stessa. Nell' anno 167. fu coronato col Martirio S. Policarpo Vescovo di Smirne sotto gl' Imperatori Marco Aurelio, e Lucio Vero: ecco pertanto come si esprime nella sua Enciclica la Chiesa di Smirne. Il testo è un pò' lungo, e viene riferito da Eusebio, *lib. 4. hist. cap. 15.*, ma serve mirabilmente a far vedere, che la Chiesa d'allora pensava, e credeva, come pensa, e crede al giorno d'oggi la Chiesa Romana. *Quidam suggesserunt Nicetæ Hærodis Patri, ut Proconsulem adiret, moneretque, ne cadaver illius donaret, ne forte, ut ajebant, relicto Crucifixo, hunc deinceps Cristiani colere inciperent... Stulti! qui ignorarent nos nec Christum unquam posse relinquere... nec alium quemquam colere*, cioè con egual culto, come apparisce da quello, che segue. *Illum enim utpote Filium Dei adoramus; Martyres vero tanquam discipulos, et imitatores Domini merito amore prosequimur ob eximiam benevolentiam, quam erga Regem, et Magistrum suum declararunt... Porro cum Centurio pertinaciam Judæorum animadverteret Corpus in medio collocatum, ut moris est ipsis, concremavit. Atque ita nos demum ossa illius gemmis prætiosissimis cariora, et quovis auro puriora colligentes, ubi decebat, condidimus. Quo etiam in loco nobis, si fieri poterit, convenientibus concedet Deus, natalem ejus Martyrii diem cum hilaritate, et gaudio celebrare, tum in memoriam eorum, qui glorioso certamine perfuncti sunt, tum ad posteros ejusmodi exemplo erudiendos, et confirmandos.*

Lo stesso Eusebio, *lib. 7. Hist. cap. 19.*, indica la venerazione, colla quale i primi fedeli onoravano la Cattedra della Chiesa di Gerusalemme di S. Giacomo Apostolo. *Sane et Jacobi illius Cathedram, qui primus Jerosolimorum Episcopus... est constitutus... ad nostra usque tempora conservatam, Fratres illius Ecclesiæ, jam inde a majoribus, magna prosequuntur reverentia, satis perspicue declarantes, qualiter tum antiquiores, tum nostri temporis Christiani Viros Sanctos ob ipsorum erga Deum amorem, debito semper honore venerati sunt, et hactenus venerantur.* Questi due testi soli bastano per far vedere l'antichità del culto delle reliquie de' Santi.

Ma aggiungasi la Tradizione delle altre Chiese. S. Basilio fa fede di quella di Cappadocia nell'Omilia *in Psal. 115.* sopra quelle parole Prætiosa in conspectu Domini etc. *Pro legis Judaicæ ritu si qui moriebantur, horum morticina habebantur abominationi; contra mors si cuipiam irrogatur pro Christi nomine, prætiosæ censentur reliquiæ Sanctorum ejus.* Dell' Antiochena, e Costantinopolitana S. Giovanni Crisostomo nelle Orazioni di S. Ignazio Martire, e di S. Babila. Di quella del Ponto S. Asterio Vescovo di Amasea in Encomio *Martyrum*, e nell' Orazione di S.

Fosca Martire. Di quella dell' Egitto S. Isidoro Pelusiota *lib. 1. Epist. 55. ad Geracem Gentilem*. E finalmente di quella della Chiesa Romana S. Girolamo *Epist. 53. ad Riparium*, e nel libro contro Vigilanzio. S. Ambrogio *Epist. 22. ad Marcellinam*, e S. Agostino *lib. 9. Conf. cap. 7.*, per lasciare gli altri.

A tutta questa nube di testimonj d' invincibile forza l'autorità della Chiesa adunata ne' Concilj Ecumenici, e principalmente nel Niceno II., e Tridentino. *Servator noster Christus*, così esprimesi il primo, *Act. 3.* parlando delle reliquie de' Santi, *fontes salutares Sanctorum reliquias nobis reliquit, multis modis beneficia in debiles fundentes . . . atque id per Christum, qui in ipsis habitat*. E nella definizione di fede. *Igitur qui ausi fuerint aliud sentire, aut docere . . . aut quidpiam de consecratis in Ecclesia abjicere, Evangelii Codicem, figuram Crucis, aut imaginis alicujus picturam, aut Reliquias Martyrum, quas sciverint esse germanas, et veras, aut contra ista vafre, et improbe aliquid excogitare . . . Si fuerint Episcopi, aut Clerici, deponantur; si monachi, aut Laici comunione priventur*. Il secondo poi nel Decreto della *sess. 25. Sanctorum quoque Martyrum*, dice, *et aliorum cum Christo viventium sancta corpora, quæ viva membra fuerunt Christi, et templum Spiritus Sancti, ab ipso ad æternam vitam suscitanda, et glorificanda, a fidelibus veneranda esse; per quæ multa beneficia a Deo hominibus præstantur; affirmantes Sanctorum Reliquiis venerationem, atque honorem non deberi, vel eas, aliaque sacra monumenta a fidelibus inutiliter honorari; atque eorum opis impetrandæ causa Sanctorum memorias frustra frequentari: omnino damnandos esse, prout jampridem eos damnavit, etiam nunc damnat Ecclesia*. E dopo tanti attestati irrefragabili della fede della Chiesa circa un tal punto vi potrà essere, chi impugni il culto e la venerazione delle Sacre Reliquie?

Eppur vi furono, e tuttora vi sono, e non già tra il volgo ignorante, ma molti dotati d' ingegno, e forniti di scienza, che si accinsero, e di presente fanno ogni sforzo per dimostrare essere un tal culto una contaminazione del culto prescritto dall' Evangelio, e doversi però come superstizioso intieramente eliminare. Il primo, che imprese a difendere il detto errore per attestazione di S. Girolamo, *lib. contr. Vigilant.*, fu l' Eresiarca Eunomio, il quale non voleva per tal motivo entrare nelle Basiliche de' Martiri. Indi fu adottato da Vigilanzio Prete della Chiesa di Barcellona nel principio del quinto Secolo. Della stessa mania agitato l' Imperatore Costantino Copronimo, come riferisce Suida nella sua vita, comandò nell' ottavo Secolo la distruzione di tutte le Sacre Reliquie. A questi fa succedere Tommaso Valdense *tom. 3. tit. 14.* Wicleffo co' suoi seguaci. E da tali Maestri lo appresero

i moderni pretesi Riformatori Lutero, e Calvino; chiamandole il primo, *serm. de Cruce, fraudes, et seductiones fidelium*; e però ordina che *omnia ossa in terram defodiantur*. I Centuriatori poi di Magdeburgo oltre l'errore hanno aggiunte le calunnie per rendere odiosi a chi loro crede la Chiesa Romana, dicendo, che una tale superstizione principiò nel quarto Secolo, e che Vigilanzio scrisse bene, e S. Girolamo non seppe opporgli, se non improperj, ed ingiurie, e per lasciare le altre, che i Cattolici rendono alle Reliquie onori divini, facendo peggio de' Gentili, i quali le disprezzavano. Lo stesso linguaggio tiene anche il secondo, cioè Calvino, il quale, *lib. de Reformandæ Eccl. necessitate* ha la temerità di asserir de' medesimi, che *Non solum Sanctos Christi loco adorant, sed etiam eorum ossa, vestes, calceos, simulacra*. Vediamo ora, con quali argomenti dimostrino le sue accuse, e tentino di rovesciare la Cattolica verità.

Abbiamo, dicono, nell'Evangelio, *Matt. cap. 23. v. 29.* una terribile riprensione fatta da Cristo agli Scribi, e Farisei, perchè innalzavano Mausolei ai Profeti, e ornavano i sepolcri dei giusti. *Væ vobis, Scribæ, et Pharisæi, qui ædificatis sepulcra prophetarum, et ornatis monumenta justorum*. Ora questo appunto è quello, che si fa dai Cattolici, e per conseguenza vanno soggetti alla stessa censura, e minaccia. Così argomentavano Giuliano l'Appostata, e i Wiclefiti.

Giustissima, rispondiamo, fu la riprensione del Redentore fatta a Farisei, ma è affatto stravolta l'applicazione, che se ne fa ai Cattolici. Edificare pomposi sepolcri, e ornarli per onorare la Santità dei Giusti è cosa santa, e religiosa, nè Gesù Cristo non solo non lo ha ripreso, ma commendato, avendo fatto registrare dal Profeta Isaia le future glorie del suo sepolcro, e nell'Evangelo fatto predicare la pietà di Giuseppe, di Nicodemo, e delle Donne, che procurarono la sua sepoltura, e di imbalsamare il suo corpo. Quello adunque, che condanna nei Farisei, era la intenzione perversa, con cui facevano tali cose. *Hic mentem eorum damnat*, dice il Crisostomo *hom. 74., o 75. in Matthæum*; *quæ ædificabant, quia non in occisorum honorem, sed quasi cædes cum pompa efferentes, et timentes, ne temporum injuria, dirutis sepulcris, tanti ausus memoria, et monumentum interiret, sic sepulcra construebant, splendida ædificia, quasi trophæum erigentes, ac de illorum facinoribus gloriantes*. E che tale fosse il loro animo, lo dimostrano le parole, che seguono, in cui dice loro, che con ciò dimostravano di essere complici delle iniquità dei suoi Padri uccisori dei Profeti, e che davano il compimento alle loro iniquità, *et vos implete mensur am Patrum vestrorum*; mentre avevano ancora il disegno formato di uccidere

il Signor dei Profeti, e i suoi Discepoli, come di poi eseguirono; era adunque una finta pietà, e una enorme ipocrisia.

Ma i Cattolici non solo non hanno alcuna di queste perverse intenzioni, ma anzi sono tutte sante, e religiose. Innalzano Mausolei, e adorano i sepolcri dei Santi, non per insultare alla memoria dei persecutori, o per far pompa della propria potenza, ma per magnificare la Divina Maestà che ha dato colla onnipotente sua grazia tanta forza a creature sì fragili di trionfare del Mondo, della Carne, e del Demonio; per onorare il loro merito, e tenere dinanzi agli occhi la memoria di tanti Eroi già trionfanti nel Cielo, amici del comun Signore, acciò servano di eccitamento per imitare le loro virtù, e impegnino la loro intercessione a favore di noi mortali. Il che è tanto lontano, che da Dio si riprovi, che anzi continuamente ne dimostra il suo gradimento, con operare per loro mezzo i più stupendi miracoli.

Che importa poi, che nei sepolcri, per rispondere ad un' altra, benchè inettissima difficoltà, non vi sieno nè le anime dei Santi, nè i loro corpi intieri, ma solo particelle, o pure ceneri? Siccome la venerazione dei fedeli riguarda i Santi, e quelle particelle, o ceneri sono cose, che appartengono alla sostanza degli intieri suoi individui, la quale sarà di nuovo organizzata in corpi gloriosi; così il prestare loro qualche sorta di culto, e il riguardarle con rispetto, non può, se non essere conveniente, e giusto. Anche nel sepolcro del Redentore non vi è nulla di lui, ma perchè in esso fu riposto il suo Sacratissimo estinto corpo, ogni Cattolico lo adora.

Che in molti luoghi si venerano i corpi dei Santi medesimi, ciò non proviene, perchè intervenga alcun inganno, di venerare cioè un corpo per un altro, che non sia del Santo sepolto; ma perchè la pietà dei fedeli premurosa di acquistarsi protettori nel Cielo ha diviso in molte parti lo stesso corpo, e prendendo la parte pel tutto, qualora sia notabile, le ha indicate col nome di corpo. E molte volte ancora essendo corpi di Santi del nome stesso, non vi ha difficoltà che possano essersi presi uno per un altro; ma questo è un errore di opinione, che nulla ha, che fare colla venerazione dovuta alle reliquie, della verità delle quali non lascia dubbio l' attenzione della Chiesa, la quale ha prescritto, che niuna reliquia espongasi alla pubblica venerazione, se non coll' approvazione dei Vescovi Diocesani; e nascendo qualche difficoltà, che si riferisca, e si aspetti l' oracolo della Sede Apostolica.

Come mai può credersi, subentra Calvino, che sia lecito il culto delle reliquie, se Iddio nel Deuteronomio *cap. ult.* fece nascondere il corpo di Mosè, per non dare ai Giudei motivo d' idolatrare coll' adorarlo? e per questo dicesi nella lettera di S. Giuda Apostolo, che il Demonio altercò coll' Arcangelo Michele, affinchè

si scuoprisse, nè cedè, se non in forza del divino comando. Dunque è un culto, che almeno almeno include il pericolo di superizione.

Delle opere della Divina Sapienza non possiamo sapere le ragioni, se non in quanto ella medesima le manifesta. Quale pertanto sia stato il motivo, per cui Iddio abbia voluto, che fosse occulto il sepolcro di Mosè, sarà stato degno di lui, ma egli non lo ha indicato. Dunque non può asserirsi assolutamente, che sia stato quello di sottrarre al popolo Ebreo il pericolo d' idolatrare. Ma supponiamo, che sia stato questo. Vi è una gran differenza tra il popolo rozzo e materiale degli Ebrei d'allora, e tra il corpo dei fedeli dopo la propagazione del Vangelo. Quello ad ogni minimo urto cadeva in Idolatria la più vergognosa; onde sapendo i prodigj operati da Mosè, e non udendo più la sua voce, che sempre predicava la sovranità del vero Dio, con quella facilità, con cui nel deserto, mentre Mosè era sul Monte, si formò il vitello d'oro, e l'adorò, avrebbe fatto lo stesso col corpo venerabile di Mosè. Ma nella Chiesa di Cristo, per quanto sia semplice, e rozzo il fedele, sente da cento bocche instruirsi, che i Santi sono servi, ed amici del vero Dio, e pure creature, e che in esse si onora la memoria dei Santi stessi, e a loro si riferisce, e però essere un culto inferiore non solo a quello dovuto a Dio, ma anche a quello, che tributasi ai Santi medesimi, mentre le reliquie soltanto si venerano come cose a loro appartenenti, e che da essi ritraggono tutto il merito della venerazione, e rispetto. Non vi è adunque alcun pericolo di superstizione, ma per tutto rimirasi ordine, e convenienza.

L'Apostolo nella 2. *ad Cor. cap. 5. v. 16.*, replica l'Eresiarca, non vuole, che riguardiamo in Cristo medesimo dopo la sua risurrezione niente di quanto appartiene alla sua umanità, ma che solo lo consideriamo secondo lo spirito, e a lui indirizziamo i nostri desideri, ed affetti. *Et si cognovimus secundum carnem Christum; sed nunc jam non novimus.* Molto più adunque dovrà dirsi lo stesso delle reliquie dei Santi, le quali non altro essendo, che materia, non devono per nulla considerarsi.

Non può idearsi interpretazione più ripugnante al testo precitato. Se l'Apostolo nelle allegate parole avesse inteso di proibire il riguardo alla Umanità di Gesù Cristo; come mai poteva ad ogni passo rammemorare ai fedeli la sua passione, la Croce, la morte: *Nos autem prædicamus Christum Crucifixum*? Come poteva annunziare nella 1. ai medesimi Corinti *cap. 11. v. 26.* che l'Eucaristia era una perenne memoria della sua passione fino alla consumazione del mondo? *Quotiescunque manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis, donec veniat.* E certo scriveva tali cose dopo il risorgimento di Cristo.

Anzi scrivendo agli Ebrei *cap. 12. v. 3.* ordina loro, che pensino alla sua passione. *Recogitate eum, qui talem adversus semetipsum a peccatoribus sustinuit contradictionem.* La contraddizione non può essere più evidente. Ma non si contraddice l'Apostolo, e l'Avversario che pessimamente sconvolge coll' arbitraria sua interpretazione le sue espressioni. Nelle citate parole adunque non altro vuol dire, se non che se abbiamo riconosciuto Cristo paziente nella sua carne, di presente non più per tale lo conosciamo, essendo glorioso, ed immortale; e per conseguenza non hanno nulla a fare contro di noi, i quali appunto perchè nelle Reliquie riconosciamo parti di quei corpi, che devono essere glorificati, le veneriamo, acciò gli spiriti beati intercedano appresso Dio, affinchè a noi pure conceda la grazia di una simile glorificazione.

Il Dalleo celebre Calvinista, *lib. 4. de Relig. Cult. Objecto cap. 5., e 6.* per impugnare la medesima verità ricorre al silenzio dei tre primi secoli della Chiesa, nei quali i Padri non hanno mai fatto menzione di un tal culto, nè di miracoli operati per mezzo delle reliquie, mentre per altro ne avevano tutto il motivo, combattendo principalmente contro gl'impugnatori della risurrezione della carne, e contro i Gnostici disprezzatori del Martirio, e solo nel quarto secolo pretende essersi principiato a introdurre, dal che ne inferisce doversi riguardare come una umana invenzione meritevole di disprezzo.

Miserabile congettura! Primieramente è falso, che nei primi tre secoli non si venerassero le reliquie. Imperciocchè se al dire dell' Avversario nel quarto secolo principiò a manifestarsi, e pubblicamente praticarsi un tal culto, converrebbe dire, che la Chiesa abbia prevaricato tutto ad un tratto, introducendo una superstizione, e questo è impossibile; sì perchè anche gli Avversarj suoi aderenti rimettono la da loro pretesa prevaricazione della Chiesa Romana ai secoli posteriori, sì perchè gli errori principalmente nei suoi principj, se trovano dei fautori, incontrano ancora degli impugnatori, così disponendo la Providenza, e dimostrandolo la pratica di tutti i secoli. Ora nel caso nostro tutto il mondo Cattolico sarebbesi unito all' improviso nel professare un errore, senza che alcuno di tanti zelanti Cristiani, e Vescovi dottissimi, e santissimi se ne fossero accorti, o avessero tradita vilmente la verità. Se adunque nel quarto secolo si veneravano le reliquie da tutta la Chiesa senza contraddizione, come dimostrano i da noi prodotti argomenti, convien conchiudere, che i Pastori, e i fedeli abbiano avuto per tradizione non scritta dei secoli antecedenti essere stato anche in essi riconosciuto per santo il detto culto, come si sa essere avvenuto ancora circa altri dogmi. E fu ragionevolissimo e saggissimo un tal conteguo; imperciocchè essendo sempre state in quei secoli così furiose, e quasi continue le procelle delle persecu-

zioni, e i Gentili sempre attenti per calunniare i Cristiani, siccome perchè celebravano le sue sacre adunanze nei luoghi più nascosti venivano loro attribuite le più infami scelleratezze, così se gli avessero veduti a venerare le reliquie, e predicarne il culto, avrebbero infuriato contro di loro, come incantatori, e adoratori di morti, invece di adorare i loro Numi, che essi credevano immortali abitatori del Cielo. Ma appena sotto Costantino il Grande fu data alla Chiesa la sospirata tranquillità, si principiò a predicare i misterj, ad ordinare il pubblico culto, e mettere in iscritto quanto era stato trasmesso dai Santi Predecessori, e questo è il motivo, per cui nel quarto secolo si pubblicò e cogli scritti, e col fatto la venerazione delle reliquie.

Nè punto conchiudono le due circostanze soggiunte dall' Avversario. Poichè contro gli impugnatori della risurrezione nulla valeva il culto delle reliquie, mentre se negavano la risurrezione, molto più avrebbero negato la venerazione dei corpi morti; non era adunque a proposito il farsene dai Cattolici menzione. Contro poi dei Gnostici molto meno; mentre se costoro disapprovano il Martirio, chi mai può sognarsi, che avessero a rispettare le reliquie particolarmente dei Martiri? e qual argomento potevano dedurne i nostri per abbattere il loro errore? Dunque ragionevolmente quei Padri non fecero menzione del culto predetto.

Se ciò fosse vero, replica il Calvinista, come potevano i Padri antichi inveire contro i Pagani perchè credevano, che i loro Divi se ne stessero attorno dei suoi sepolcri, e che vi apparissero; che colla consecrazione degli uomini divenissero Dei, che adorassero le loro statue; mentre sapevano, che tutto ciò praticavasi dai Cristiani verso le reliquie dei Santi?

Tutto all' opposto. Appunto perchè sapevano, che nulla di ciò facevasi dai Cristiani, per questo lo rinfacciavano ai Gentili. Questi meritavano gravissima riprensione, perchè adoravano semplici creature per Dei, e colle loro solenni consecrazioni credevano veramente di trasformare i loro Eroi in altrettante Divinità, che i loro spiriti s' aggirassero attorno i suoi sepolcri, e che vi apparissero, e presiedessero come genj tutelari alla direzione delle cose umane, e v' innalzavano templi, ed altari, e si deputavano Sacerdoti, e sacrifizj. Sciocchezze tutte sacrileghe. Ma i Cristiani Cattolici e quanto all' intenzione, e quanto al fatto operano tutto il contrario. Essi riguardano nei Santi, come più volte si è detto, pure creature, ma eccellenti pei doni di grazia, e di gloria, che hanno dal solo vero Dio ricevuti, pei quali se sono divenuti suoi figli, ed amici, non hanno però lasciato di essere suoi servi, e perchè le reliquie sono parti o di corpi, o di cose da essi santificate col suo contatto, per questo le riguar-

dano con venerazione, e rispetto. I Templi, e gli Altari non gl'innalzano a loro, ma al vero Dio per onorare la loro memoria, intendendo, che tali monumenti risvegliano l'idea di quanto in essi operò la sua benefica magnificenza. I Sacerdoti sono Sacerdoti, che sacrificano solo a Dio per ringraziarlo de' favori loro compartiti, e pregarlo, che ascolti a favor nostro le loro suppliche, nè mai si è udito nella Chiesa intitolarsi il Sacerdote di S. Pietro, di S. Paolo, o della B. Vergine, come tra' Pagani il Sacerdote di Venere, di Mercurio ec. Finalmente se si operano miracoli con tali reliquie, o alle loro sacre tombe, credono, che Iddio gli opera per onorare i suoi servi, non che le loro anime s'aggirino raminghe attorno ad esse, ma che sono beate nel Cielo; e se qualche volta appariscono, ciò succede per particolare divina disposizione per bene de' fedeli, per accrescere la loro venerazione verso i medesimi Santi, per manifestare la loro gloria, o per altri fini degni di lui, e a noi ignoti. Tanto abbiamo da S. Agostino sì nel libro ultimo *de Civ. Dei cap. 10.*, come nel *serm. 101. de Divers.*, e nel Libro *20 cont. Faust. cap. 21.* Quali autorità se le avesse il Dalleo ben meditate, avrebbe veduto, che il suo argomento era affatto inetto per impugnare la Cattolica verità (1).

Dello stesso peso sono gli altri, che costui ha procurato di unire pel medesimo perverso fine; confondendo il dogma con quello, che appartiene alla semplice disciplina, torna a ripetere che nei primi tre secoli della Chiesa nulla si praticava di quanto si principiò a praticare nel quarto, e susseguenti, cioè il riporre le reliquie in ogni altare, il portarle in Processione, l'applicarle agli infermi, il conservarle ne' Reliquarj, l'accendervi i Cerei, il tras-

(1) Mettiamo sotto gli occhi de' Leggitori uno almeno de' passi di S. Agostino, citato dall'Autore. Nel Capo *10. de Civit.* il S. Padre mette in prospetto la differenza che passa tra le divinità de' Gentili, ed i Martiri; cui i Cattolici prestano il culto. *Nobis Martyres*, dice, *non sunt dii: quia unum eundemque Deum et nostrum scimus, et Martyrum. Nec tamen miraculis, quæ per memorias Martyrum nostrorum fiunt ullo modo comparanda sunt miracula, quæ facta per templa perhibentur illorum.* Indi cenna i miracoli fatti da Maghi alla presenza di Faraone con quelli oprati da Moisè. *Fecerunt*, prosiegue il S. Dottore, *illa Dæmones eo fastu impure superbiæ, quo eorum dii esse voluerunt: faciunt autem ista Martyres, vel potius DEUS vel orantibus aut cooperantibus eis.... illi* (i Gentili) *latibus diis suis et templa ædificaverunt, et statuerunt aras, et sacerdotes instituerunt, et sacrificia fecerunt: nos autem* (i Cattolici) *Martyribus nostris non templa sicut diis, sed memorias sicut hominibus mortuis, quorum apud Deum vivunt spiritus, fabricamus: nec ibi erigimus altaria, in quibus sacrificemus Martyribus, sed uni Deo et Martyrum et nostro.... Deo quippe* (il Sacerdote) *non ipsis sacrificat, quamvis in memoria sacrificet eorum, quia Dei Sacerdos est non illorum.* Simili cose leggonsi negli altri due luoghi citati di S. Agostino.

ferirle da un luogo all'altro, anzi allora avevasi una somma premura di seppellirle sotto terra. Dalchè pretende dedurne, che fosse affatto in que' primi tempi ignoto il culto delle reliquie.

E noi ripetiamo, che un poco di buon criterio fa subito svanire ogni difficoltà. Abbiamo già dimostrato di sopra, che il dogma era benissimo conosciuto, e creduto anche ne' primi secoli; ma tutto il rimanente, che appartiene alla sola esteriore disciplina, senza difficoltà ammettiamo, che allora non era in uso, ed aggiungiamo, che non poteva esserlo. Imperciocchè in que' tempi, in cui l'odio contro i Cristiani in ogni luogo infieriva, come potevano farsi alle reliquie de' Santi, esteriori dimostrazioni di culto? Anzi appunto si procurava di nasconderle sotto terra, acciò non fossero dai Gentili profanate. Appena però, che fu lasciata la libertà alla Chiesa di professare la sua religione coll' esteriore apparato, subito ancora si esercitarono tutte le convenienti sacre funzioni; e perchè ciò avvenne nel quarto secolo, per questo tutto altro si principiò, e si sarebbe principiato anche nel primo, se anche nel primo fosse stata accordata la medesima libertà, e sicurezza.

Il riporle in ogni altare è cosa parimente commendata da tutti i Padri. S. Ambrogio scrivendo alla sua sorella Marcellina intorno a' corpi di fresco ritrovati de' SS. Mm. Gervasio, e Protasio, ne dà la ragione; così dicendo: *Succedunt victimæ triumphales in locum, ubi Christus hostia est, sed ille super altare, qui pro omnibus passus est, isti sub altari, qui illius redempti sunt passione . . . . locus iste martyribus debebatur. Condamus ergo reliquias sacrosanctas, et dignis ædibus invehamus, totumque diem fida devotione celebremus*. E lo stesso dice S. Agostino *serm. 111. de Divers.* fatto in lode di S. Cipriano. Non è adunque una superstizione un tal costume, ma un eccitamento alla pietà verso Dio, che si glorifica per le grazie concesse ai Santi, è una invocazione de' medesimi, acciò intercedano per noi mortali, e insieme un onore conveniente alla loro felicità; poichè se i loro spiriti sono in Cielo vicini a Dio, e dove saranno esaltati anche i loro corpi, qual luogo più conveniente, che il riporli sotto gli altari, nei quali si offerisce quegli, che meritò loro premio sì grande?

CAPITOLO IV.

Anche le Sacre Immagini devono riguardarsi con venerazione, e rispetto ; ed è cosa lodevole, e Santa per molti titoli l' esporle , e *ritenerle nelle pubbliche Chiese.*

Prima d'innoltrarsi a dimostrare la proposta Cattolica verità, conviene premettere per maggiore chiarezza cosa s'intenda per nome di sacra immagine. Con questo nome viene da' Cattolici ad indicarsi quelle figure, o dipinte, o scolpite, che rassomigliando veri oggetti sacri li rappresentano sotto gli occhi de' riguardanti in maniera, che vengono eccitati alla rimembranza de' medesimi, e a concepire per tal mezzo pii sentimenti di virtù. E di fatto chi è de' fedeli, che rimirando con qualche riflesso l'immagine del Redentor Crocifisso, della Vergine Madre, e degli altri Santi, non senta risvegliarsi nel cuore venerazione, affetto, e divozione verso i medesimi? Quindi si vede quanto grande sia la differenza, che passa tra le Cattoliche sacre immagini, e gl' Idoli de' Gentili. Imperciocchè questi non erano immagini di oggetti veri, ma figure inventate dal capriccio, alle quali nulla corrispondeva di reale di quello, per cui rappresentare, erano fabbricate, mentre rappresentavano per Dei soggetti, a' quali tutt' altro conveniva, che un tal nome; essendo tutti per confessione degli stessi Pagani Uomini, e Donne rei delle più infami scelleratezze commesse sotto lo stesso carattere di Dei, e Deesse; e però nelle divine Scritture chiamansi gl' Idoli *bugie mendacium*. E S. Paolo nella 1. ai Corinti *cap. 8. v. 4.* disse, che *nihil est Idolum in mundo;* sopra le quali parole l' Angelico, *Lect. 1.*, scrive così: *Licet materia Idoli sit aliquid scilicet aurum, argentum, vel hujusmodi, tamen nihil est forma, scilicet quæ creditur esse ibi ab Idolatris, qui credunt Idolum esse Deum, Isaiæ, cap. 41. v. 24. ecce vos estis ex nihilo, et opus vestrum ex eo, quod non est.* Onde il II. Niceno Concilio *Act. 5.* pronunziò l' Anatema contro chiunque chiamasse Idoli le sacre immagini: *His, qui appellant sacras imagines Idola, anathema.*

Parimente deve osservarsi, che quantunque al dire dell'Angelico medesimo *in cap. 8. ep. 1. ad Cor. Lect. 1.* la voce simulacro assolutamente proferita non importi se non ciò, che è fatto a somiglianza di qualche cosa naturale, come l'immagine di un fiore; laddove l' Idolo non ha somiglianza con cosa alcuna, e però assolutamente possa attribuirsi anche alle immagini de' Santi; essendo nondimeno costume delle divine Scritture il significare con tal vocabolo gli Idoli de' Gentili, *Simulacra gentium argentum et aurum;* per questo gli Scrittori Ecclesiastici non se ne servono,

nè alcuno deve servirsene per indicarle; dovendo la sua etimologia derivarsi non dal verbo *Similor*, rassomigliare, ma da *Simulor* fingere, simulare.

In terzo luogo deve riflettersi a quanto circa il culto delle sacre immagini insegna a nome di tutta la Cattolica Chiesa il Tridentino *sess. 25.* nel Decreto sopra lo stesso punto; mentre con esso si espone in qual vero, e legittimo senso dalla stessa si predichi, e pratichi il culto predetto, e quanto frivole, e false sieno le calunnie degli Erranti, colle quali si sono sforzati, e si sforzano di screditarlo. Devono, dice, ritenersi le Immagini di Cristo, della Gran Vergine Madre, e degli altri Santi nelle Chiese, e prestarsi loro il dovuto onore, e venerazione, non perchè in esse si creda esistere qualche cosa di divino, o qualche sovrannaturale virtù, sicchè sieno questi l'oggetto del culto, o perchè si possa chiedere alle medesime qualche favore, o debba in esse riporsi la nostra speranza, come già facevasi da' Gentili, i quali confidavano nei suoi Idoli; ma perchè l'onore, che ad esse tributasi, va a terminare ne' prototipi da esse rappresentati, di maniera che per mezzo delle immagini, nelle quali imprimiamo divoti baci, dinanzi alle quali ci scuopriamo il capo, genuflettiamo, intendesi di adorare Cristo, e venerare i Santi, de' quali rappresentano la somiglianza, com'è stato ne' Concili, e particolarmente nell'Ecumenico Niceno II. contro gl'impugnatori delle immagini stabilito.

Questa è la dottrina di tutta la Cattolica Chiesa; vediamo adesso, con quanta ragione siasi dalla medesima ne' predetti termini decretata. E primieramente se si considerino le divine Scritture, ad ogni passo s'incontrano evidentissimi fondamenti di così credere. Appariscono ad Abramo, Gen. *cap. 18. v. 1.* tre sovraumani personaggi, ed egli prostasi dinanzi a' loro in segno di venerazione; e Loth fa lo stesso co' due Angeli indicati nel *cap. 19. v. 1.* Apparisce sotto la sembianza di fuoco, che incendia, ma non consuma un roveto, o Dio, o un Angelo, che lo rappresenta, e Mosè sentesi intimare il comando di nudarsi per rispetto le piante, e di adorarlo. Si forma dallo stesso Mosè un serpente di bronzo, e si sospende in alto, e si avvisa il popolo, che se con pia fiducia lo rimirerà, sarà subito risanato dalle morsicature de' serpenti, che lo infestavano. Per ordine di Dio forma le immagini di due Cherubini, e li pone nel propiziatorio, acciò ricuoprano l'Arca; e con quanto rispetto dovesse queste venerarsi, tutta la Scrittura santa n'è piena, e i gastighi scaricati contro Oza, e i Betsamiti, che mancarono a un tal dovere; e le speciali beneficenze concesse ad Obdedom, e David, che lo adempirono con religiosa pietà, dimostrano qual fosse il divino volere circa un tal punto. Ora tutte le riferite cose altro non erano, che semplici immagini, che per sè stesse nulla avevano di sacro, e si avrebbe potuto di molte ser-

virsene per altri usi profani; ma perchè erano dirette a rappresentare soggetti degni di venerazione per la sovranoaturale sua eccellenza, se ne comanda la formazione, e si approva, e si loda il culto loro prestato. Ma il Salvatore, e i Santi non sono eglino soggetti ornati di sovrannaturale eccellenza? Dunque anche le loro immagini dovranno credersi venerabili.

Se non che dimandiamo qui di passaggio agli Avversarj, se le Scritture, il nome di Dio, di Gesù, di Maria, de' Santi meritino riverenza? Crederei, che oon giungessero a tanto di negarlo. Poichè se stimasi offesa del Principe il proferire il suo nome senza qualche segoo di rispetto, molto più la ragione stessa dimostra essere una indegnità, il proferir tali nomi senza una religiosa ed umile riverenza. Ma e che sono le Scritture, e i nomi predetti, se non simboli indicanti cose sante, e soggetti venerabili, e per conseguenza degni di veoerazione? Essendo adunque anche le immagini segno, o simboli rappresentanti le stesse cose sante, perchè dovraono e internamente, ed esternamente venerarsi?

Alle Scritture concordano perfettamente i S. Padri. S. Basilio, *epist. 360.*, o *205. ad Julian. Apostatam* apertamente professa il culto delle immagini provenire dall' Apostolica Tradizione in questi termini: *Suscipio autem et Sanctos Apostolos, Prophetas, et Martyres, et ad supplicationem quæ fit Deo, hos invoco... unde et caracteres imaginum eorum honoro, et osculor eximie, cum hæ traditæ sint a Sanctis Apostolis, nec sint prohibitæ, immo in omnibus Ecclesiis nostris depictæ sint.* S. Gian-Crisostomo parlando nell' Orazione *Quod Christus sit Deus* dell' Immagine della Croce. *Neque*, dice, *sic regia corona ornatur Caput, ut Cruce, quæ omni cultu dignior, et quam omnes prius abhorrebant, ejus figuram tantopere quærunt, atque ideo ubique ea invenitur.* Ma senza citare gli altri ascoltiamo il Patriarca di Costantinopoli Geremia nella sua seconda risposta ai pretesi riformatori di Wittemberga *Cap. de Invocat. Sanctor.*—*Adoramus*, scrive a nome della Chiesa Greca, *imagines eo modo, ut non ipsi materiæ exhibeamus reverentiam, sed imaginum interventu, illis, qui per ipsos significantur; honor, qui imagini exhibetur, ad prototypum transit ... Ut qui non honorat Patrem; sic qui non honorat imaginem, nec illum, quem imago refert, honorat.* E lo stesso professasi nel Sinodo di Gerusalemme nell'anoo 1672., in cui si pronunzia l'anathema contro i medesimi Novatori.

Tra i Latini riferiremo solo S. Ambrogio, e S. Agostino, come più antichi, poichè de'posteriori sarebbe un prolungarci troppo, se volessimo trascriverne tutti i passi. Così scrive il primo sopra il Salmo 118. *Qui coronat imaginem Imperatoris, utique illum honorat, cujus imaginem coronavit, et qui statuam contem-*

pserit Imperatoris, Imperatori utique, cujus statuam conspectaverit, fecisse videtur injuriam. Principio, che quanto quadri nelle Sante immagini rispetto a' loro prototipi, la sola volontaria cecità può non vederlo. L'altro nel trattato 47, sopra S.Giovanni, parlando delle vestigia de' piedi lasciate impresse nella terra dal Redentore, d'onde salì al Cielo, *ibi*, dice, *sunt vestigia ejus, modo adorantur, ubi novissime stetit unde ascendit in Cœlum.* Qual differenza vi è tra le orme impresse de' piedi, e le immagini rappresentanti santi oggetti?

Il sommo Pontefice S. Gregorio II. in questi termini spiega, qual sia la Dottrina Cattolica nella sua 1. lettera scritta all' Imperatore Leone Isauro. *Dicis nos lapides, et parietes, ac tabellas adorare*, questo è il linguaggio, che hanno imparato i nuovi riformatori, e però trattano d'idolatri tutti gli aderenti al Papa; cosa pertanto risponde? *Non ita est, ut dicis, Imperator, sed ut memoria nostra excitetur, et ut stolida, et imperita, crassaque mens nostra erigatur, et in altum provehatur per eos, quorum hæc nomina, et quorum appellationes, et quorum hæ sunt imagines, ut non tanquam Deos, ut tu inquis, absit; non enim spem in illis habemus; Ac si quidem imago sit Domini, dicimus: Domine Jesu Christe Fili Dei succurre, et salva nos. Sin autem Sanctæ Matris ejus, dicimus: Sancta Dei Genitrix, Domini Mater, intercede apud Filium tuum verum Deum nostrum, ut salvas faciat animas nostras. Sin vero Martyris: Sancte Stephane, qui pro Christo sanguinem tuum fudisti, qui ut Proto-Martyr loquendi confidentiam habes, intercede pro nobis: et de quovis Martyre ita dicimus; tales per illos preces offerimus, nec ita est, ut tu dicis, Imperator, quasi Deos Martyres appellemus.*

E avendo il detto Imperatore opposto, che ne' sei antecedenti Concilj non erasi fatto parola delle immagini, risponde il Santo Padre: Non dovere ciò recar maraviglia; poichè nemmeno del pane, e dell' acqua avean parlato, essendo cose, che servono allo uso quotidiano degli uomini; e però non essendo fino a lui nata questione circa il culto delle immagini, che in tutta la Chiesa si veneravano, era superfluo il determinar cosa alcuna.

A S. Gregorio II. fa eco Adriano I., il quale nella sua Lettera all' Imperatore Costantino, e alla Imperatrice Irene recitata nella Azione II. del Concilio Efesino, parla così. *In universo Mundo, ubi Christianitas est, ipsæ sacræ imagines permanentes ab omnibus fidelibus honorantur, ut per visibilem cultum ad invisibilem Divinitatis Majestatem mens nostra rapiatur speciali affectu. Per contemplationem figuratæ imaginis secundum carnem....eumdem Redemptorem qui in Cœlis est, adoramus. Nam absit a nobis, ut ipsas imagines, sicut quidam garriunt, deifi-*

cenus; sed affectum, et dilectionem nostram, quam in Dei amorem, et Sanctorum ejus habemus, nostræ fidei puritatem servantes ec.

Alla autorità del Capo concorda perfettamente la definizione infallibile della Chiesa adunata in Corpo ne' Generali Concilj. Nel II. Niceno così si esprimono i Padri. *Sequentes divinitus inspiratum Sanctorum Patrum nostrorum magisterium, et Catholicæ Traditionem Ecclesiæ.* Non era adunque una novità ignota alla antichità, quella, che stabilivasi. *Definimus sicut figuram prætiosæ, ac vivificæ crucis, ita venerabiles, ac sanctas imagines proponendas, quam quæ de coloribus, et tessellis, quam quæ ex alia materia congruenter se habente, in Sanctis Dei Ecclesiis, et sacris vasis, et vestibus, et in parietibus, ac tabulis, domibus. et viis, tam videlicet imaginem Domini Dei, et Salvatoris nostri Jesu Christi, quam intemeratæ Dominæ nostræ Sanctæ Dei Genitricis, honorabiliumque Angelorum, et omnium Sanctorum simul, et almorum Virorum... Et his osculum, et honorariam adorationem tribuunt* i fedeli. Ed affinchè il termine di adorazione non servisse di equivoco, lo spiega col soggiungere, *Non tamen veram Latriam, quæ secundum fidem est; quæque solam divinam naturam decet; ita ut istis, sicut figuræ prætiosæ, ac vivificæ Crucis, et S. Evangeliis, et reliquis Sanctis Monumentis, incensorum, et luminum oblatio ad harum honorem efficiendum, exhibeatur, quemadmodum et antiquis piæ consuetudinis erat. Imaginis enim honor ad primitivum transit, et qui adorat in ea depicti subsistentiam.* Lo stesso si definisce nel IV. Generale di Costantinopoli *can.* 2., e si fulmina la scomunica contro di chi asserisce il contrario.

Ecco i fondamenti, su' quali il Tridentino ha stabilita la dottrina circa il culto delle Immagini di sopra riferita, e per conseguenza non può se non la perfidia ereticale caratterizzarlo coll'obbrobrioso titolo d'Idolatrica superstizione.

Che se secondo la dottrina della Cattolica Chiesa devono le sacre Immagini venerarsi, non vi può essere più difficoltà circa il proporle, e ritenerle ne'sacri Templi, e in ogni altro conveniente luogo, acciò da'fedeli sieno venerate. Ed infatti tal fu il costume fino da'primi secoli della Chiesa. Imperciocchè Tertulliano nell' Apologetico *cap. 16.* attesta, che i Gentili rinfacciavano ai Cristiani per contumelia, che erano veneratori della Croce, *Crucis religiosi.* E nel *Lib. de Prudicit. cap.* 7. narra, che ne'calici vi era o scolpita, o dipinta l'immagine di Cristo in forma di Pastore, che recavasi sulle spalle la pecorella smarrita. Eusebio *lib. 7. Hist. cap. 18.* attesta di avere co' proprj occhi veduta la statua innalzata a Cristo nella Città di Paneade, o Cesarea di Filippo dalla Donna liberata dal flusso di sangue, e che a suoi pie-

di nasceva un' erba incognita, che si ergeva sì all'orlo della veste della medesima, efficacissimo rimedio per ogni genere di malori; e per rendere più credibile il fatto ne aggiunge un altro, dicendo, non dovere recar maraviglia, che i Gentili beneficati dal Redentore erigessero tali monumenti in segno di gratitudine, mentre, dice, fino a' nostri tempi vediamo dipinte le immagini di Cristo, e degli Apostoli Pietro, e Paolo. E Sozomeno *lib. 5. Hist. cap. 21*, soggiunge, che avendo Giuliano Apostata gettata a terra, e distrutta la statua predetta, e postavi la sua, un fulmine vibrato subito dal Cielo, *pectus statuæ, et vicinas pectori partes discidit, caputque cum collo dejecit:* ed avendo i Pagani strascinati per la Città i pezzi della statua di Cristo, i Cristiani li raccolsero, e uniti li riposero nella Chiesa, dove tuttora si conservano.

Questo solo racconto basta per dimostrar senza replica il nostro dogma. Imperciocchè della verità del fatto non può dubitarsene, attestandolo un testimonio oculare di tanto peso, qual è Eusebio, e Sozomeno poco da lui distante. Che la statua innalzata fosse a Cristo per venerazione, lo dimostra la pietà della Donna, che la fece erigere; quanto a Dio fosse grato il culto, che vi si prestava, ne sono evidenti segni e l'erba miracolosa che vi nasceva, e il castigo visibile dell'attentato sacrilego dell'empio Apostata. E quanta fosse fino d'allora la venerazione de' fedeli verso le sacre immagini, rilevasi chiaramente dalla loro premura nel raccogliere i predetti dispersi pezzi, di riunirli, e conservarli nella Chiesa, mentre nulla di ciò avrebbero fatto, se non avessero avuto sentimento di religione verso di tali oggetti.

Con tutto ciò aggiungiamo anche l'autorità de' Padri, tra i molti, che si potrebber recare, S. Gregorio Nisseno nella orazione in lode di S. Teodoro Martire; *Quod si*, dice, *quis venerit ad aliquem locum similem hujus, ubi hodie noster Conventus habetur . . .* Ecco una Chiesa, *ubi induxit etiam pictor flores artis in imagine depictos, fortia facta martyris, repugnantias, cruciatus . . . certaminum præsidis Christi humanæ formæ effigiem, omnia in nobis tanquam in libro quodam . . . artificiose depingens . . . Templum exornavit.* Lo stesso si rileva dal panegirico di S. Eufemia Martire fatto da S. Asterio Vescovo di Amasea, dove dice, che *Pictor etiam ipse religiose per artem suam totam pro viribus in linteo designatam historiam ibidem*, nella Basilica, *juxta thecam sacram, appendit, ac proposuit spectaculum.* S. Agostino nel *serm. 94. de divers.* fa menzione dell'immagine del martirio di S. Stefano esposta nella Chiesa, ove predicava, con queste parole: *Dulcissima pictura est hæc, ubi videtis Stephanum lapidari, videtis Saulum lapidantium vestimenta servantem;* e così gli altri. Dal che raccogliesi con eviden-

za l'inveterato costume de' fedeli di avere nelle Chiese esposte le sacre immagini.

E con ragione. Imperciocchè quanti spirituali vantaggi non si ritraggono dal rimirare con religiosa pietà le medesime? Primieramente quand'anche non ne provenisse ne' riguardanti se non l'attuale rimembranza de' sacri Personaggi rappresentati, per cui riflettono quello essere il Salvatore, quella la Vergine Madre, quello un Martire ec., sentono subito risvegliarsi se non altro la memoria di quanto fecero, mentre vivevano, e di quello, che ora sono nel Cielo; e per conseguenza non si può a meno di non risentire qualche pio affetto di gratitudine, di venerazione, di fiducia nei loro meriti, e intercessione.

In secondo luogo poi da tale veduta fatta con pietà viene ad imprimersi nel riguardante l'istruzione assai più viva di quello, che possano fare le sole parole; e quindi viene ad accendersi alla imitazione per camminare per quella strada medesima, il suo termine vede essere il Paradiso.

In terzo luogo sapendo per fede essere Cristo il nostro Salvatore, e i Santi nostri intercessori, qualora ci ritroviamo ne' pericoli; e dalle calamità angustiati, siccome alziamo gli occhi al Cielo per implorare il divino soccorso, così vedendo le sacre immagini veniamo eccitati ad invocare il loro ajuto, e onorandole con riverenza, e pio affetto veniamo ad impegnarli maggiormente in nostro favore.

Finalmente essendo il confessare anche esternamente qualche dogma di religione un atto di virtù, chi potrà negare, che onorando le sacre immagini non protestiamo anche coi fatti approvarsi da noi la fede, e virtuose azioni, e credere, che per esse, siccome i Santi, conseguiremo l'eterna mercede? Che se tutti gli esposti effetti in noi produconsi dal rimirare le sacre immagini, resta conchiuso essere sommamente utile, e lodevole il ritenerle pubblicamente esposte nelle Chiese.

I primi, che intrapresero a fare la guerra contro le sacre immagini, e il culto loro dovuto, furono i Giudei, i quali nel suo Talmud (1) pubblicato l'anno 470. spacciarono essere le Chiese

(1) Gli Ebrei, tanto anteriori che posteriori a Gesù Cristo, han creduto, e tuttavia credono che Moisè, apparte della legge che loro lasciò scritta, abbiala comunicata a' Seniori una seconda *vivo vocis oraculo*, da trasfondersi per tradizione a' posteri. Questa è la famosa *Lex oralis* del Giudaismo, la quale comprendea un complesso di false tradizioni, simili a quelle che Gesù Cristo rinfacciogli, quando accusavano i suoi discepoli che *non lavabant manus cum manducaret panem*, o quando dicevano *Deorum quodcumque est ex me, tibi profuerit*, e con ciò credevano di non dover soccorrere i proprii genitori. Il Complesso di tali *Leggi orali* chiamavasi dagli Ebrei *Mischna*, ossia, *Iterata lutio*. La collezione di queste si attribuisce al Rabino Iehuda. A questo codice si

de' Cristiani altrettanti ricettacoli d' Idolatria, perchè in esse le vedevano esposte, e venerate, misurando i Cristiani sul piede dei suoi Antenati, i quali essendo propensissimi all' Idolatria formavano delle immagini tanti Dei; cosa affatto opposta a' sentimenti della Cattolica Chiesa rispetto alle medesime.

Anche l' Impostor Maometto circa l' anno 600. proibì a' suoi seguaci l' uso delle immagini nel suo Alcorano, e dichiarò idolatri i Cristiani per ragione del culto, che ad esse prestano. A tali Capi non si vergognarono di unirsi tra i Cristiani il primo di tutti l' Imperatore Leone Isaurico, il quale istigato dagli Ebrei circa l' anno 720., comandò, che si togliessero dalla Chiesa tutte le immagini, e si abbruciassero, e perciò scomunicato dal Sommo Pontefice Gregorio II. A lui successe il figlio Costantino Copronimo, il quale aggiungendo alla empietà del Padre la sua, non solo distrusse le sacre immagini, ma ancora fece abbruciare le reliquie de' Santi. Dopo di questi l' anno 800. si rinnovò la guerra dall' Imperatore Leone Armeno, e fu continuata dai Successori Michele Balbo, e Teofilo.

Nel tempo medesimo, che in Oriente si perseguitavano le sacre immagini, un certo Claudio Spagnuolo di Felice famoso Vescovo Urgelitano, fatto Vescovo di Turino sotto l' Imperio di Lodovico il Pio, fece levare da tutte le Chiese della sua Diocesi le immagini, e le Croci; ma costui era un ignorante, superbo, e infetto dell' Ariana Eresia, come rilevasi da un suo libello inserito ne' libri di Giona Vescovo d' Orleans nel nono secolo.

Circa l' anno 1372. Wiclefo ricominciò a mormorare contro le immagini, come di passaggio; ma i suoi seguaci, giusta l' asserzione di Tommaso Valdense, *tom. 3, tit. 19.* vi dichiararono aperta guerra. Il loro veleno passò poi nel 1522. in Andrea Carlostadio discepolo di Lutero, come narra Giovanni Cocleo nella vita

---

unì un altro chiamato *Gemara*, ossia *Comentario*, esposizione, e compimento del *Mischna*, e questo viene attribuito al Rabino Ase e ad altri.

Ora il *Talmud*, voce che denota *Dottrina*, è composto delle due suddette parti principali, cioè del *Mischora*, e del *Gemara*. Gli Eruditi parlano di due *Talmud*, cioè del Gerosolimitano e del Babilonico. Il primo è questo che il Rabino *Joannan* compose o uno del *Mischna* e del *Gemara*, o sia della sognata legge Orale, e de' suoi comentarj; composto nelle rovine di Gerusalemme. Il secondo, cioè il Babilonico, fu composto dal Rabino Ase in Babilonia di Egitto, cui aggiunse mille altre interpretazioni e bestemmie contro Gesù Criso, e la sua Santa Religione. I Pontefici Gregorio IX, Innocenzo IV, Paolo IV, Clemente VIII, ne fecero bruciare tutti gli Esemplarj del Talmud, che si trovavano nei loro tempi specialmente in Italia. Si possono leggere sul Talmud Pietro Annato, *lib. 3. de Tradit. Sacr. Art. 1.*—Sisto Senese *Biblioth. Sanct. lib. 2. Art.* Traditiones-Berger *Dizionar. della Teolog. Art.* Talmud.

di detto Eresiarca, il quale se disapprovò il suo attentato di togliere le immagini dalle Chiese, non fu già per sentimento di religione, ma di superbia, vale a dire perchè lo avea eseguito senza prima intendersela con lui, che si erogava il carattere di primo riformatore; onde in sostanza egli pure giustamente si annovera tra gl' Iconomachi, come parimente Melantone, e i Centuriatori di Magdeburgo.

A questi finalmente si aggiunse Calvino co' suoi, i quali dovunque ritrovano immagini, le distruggono, essendo questo uno dei Capitali motivi, per cui credono di giustificare lo scandaloso scisma fatto con la Chiesa Romana, come divenuta forse Idolatra. Si crederà, che per autenticare l'errore abbiano gran fondamenti. La cecità, in cui gli ha Iddio lasciati cadere, fa loro veramente immaginare, che sieno indissolubili; ma chi gli esamina senz'altro impegno, che della sola verità, compiagne la loro disgrazia, e deride i loro sforzi.

Vediamolo. Come, si fa avanti Calvino, può tollerarsi il culto delle Immagini, se viene espressamente proibito nell' Esodo *cap. 20.v.4.—Non facies tibi sculptile, neque omnem similitudinem... Non adorabis ea, neque coles.* Nè vale il dire, soggiunge *lib. 1. Instit. cap. 11. §. 9.* e *10.*, che con tal precetto si proibisce soltanto il prestar culto alle immagini, come se fossero Dei; poichè nemmeno i Giudei, nè i Gentili tenevano i suoi simulacri per Dei, ma in essi veneravano il vero Dio. E crede di provarlo riguardo agli Ebrei col testo, che leggesi nell' Esodo *c. 32. v. 4.* dove dell' innalzato Vitello d'oro dissero: *Isti sunt Dii tui Israel, qui te eduxerunt de terra Ægypti;* e Aronne facendo intimare la festa in onore del medesimo disse: *Cras solemnitas Domini est;* Segno evidente. che nel Vitello intendevano onorare il vero Dio. E la Donna, di cui parlasi nel Libro dei Giudici *cap. 17.*, credette di onorare il vero Dio, coll'offerire mille, e cento monete d' Argento per formar un' immagine. *Consecravi, et vovi hoc argentum Domino ut de manu mea suscipiat filius meus, et faciat sculptile, atque conflatile.*

Rispetto poi ai Gentili s'ingegna di provarlo con S. Agostino, il quale commentando il Salmo 43. riferisce, che i Gentili sentendosi rinfacciare la sua idolatria, rispondevano, che essi non adoravano gl' Idoli materiali, ma il Dio in essi rappresentato; in segno di che, mutavano bensì i Simulacri, e li moltiplicavano, ma non per questo mutavano, o moltiplicavano gli Dei. Eppure viene da Dio ripreso, e proibito un tal culto. Dunque sarà proibito anche quello delle immagini dei Santi, benchè s'intenda di onorare i Santi, e non le immagini.

Tutta questa diceria è un conglobato di falsità ripugnanti alle stesse divine Scritture. È falso in primo luogo, che nel precitato

comando si proibisca il fare immagini, e prestar loro il conveniente onore; poichè abbiamo già veduto, che da Dio medesimo si erano ordinate le immagini dei Cherubini nello stesso Tabernacolo. Quello adunque, che viene proibito, si è il fare immagini, nelle quali si creda rappresentarsi la Divina Natura, o vi risieda qualche divina virtù, e perciò ad esse tributansi gli onori a Dio solo dovuti, siccome facevano i Gentili. Ora i Cattolici venerano bensì le sante immagini, quelle di Dio, come simboli, che lo rappresentano sotto le sembianze, colle quali egli medesimo si è degnato di comparire; onde vedendo per esempio la colomba dipinta sopra del Salvatore, che si battezza, o nel Cenacolo spargente sopra gli Apostoli lingue di fuoco, vengono eccitati a ricordarsi della Divina Persona dello Spirito Santo, e lei adorano, e le indirizzano i suoi affetti. Quelle poi, che rappresentano Gesù Cristo, la B. Vergine, e i Santi, abbiamo già detto, e ridetto, che non si riguardano, se non come pure immagini di persone degne di venerazione, e tutto quell'onore, che ad esse prestasi, è relativo al prototipo, e siccome in questo è diversa la sovrannaturale eccellenza, così anche diversifica l'onore dovuto alla sua immagine, che intanto si venera in quanto è cosa, che al medesimo appartiene. E ciò dove trovasi proibito?

È falso, che gli Ebrei abbiano adorato il vero Dio nel Vitello d'oro; poichè nell'Esodo nel medesimo capo, dissero ad Aronne *fac nobis Deos, qui nos præcedant, et isti sunt Dii tui, Israel.* E Micha nel *lib.* dei Giudici *cap. 18. Deos meos, quos mihi feceram, abstulistis.* Come potevano così parlare, se avessero riguardati i Simulacri, come semplici immagini del vero Dio, di cui avevano tante volte udito predicare la Indivisa Unità? Oltre di chè, per qual motivo mai i Profeti inculcavano continuamente la massima, cioè, che i Simulacri dei Gentili erano oro, ed argento, senza moto, e senza vita, se tutto l'errore fosse stato nella sua maniera diversa di rappresentare il vero Dio? Avrebbero ripreso l'errore, e avrebbero loro insegnato il come doveano dirigersi per legittimamente onorarlo. Se adunque mettevano in discredito non il modo, ma la sostanza, è cosa chiara, che quel popolo credeva gl'Idoli veri Dei. E di fatto Mosè gli rinfaccia un tal delitto nel Deuteronomio *cap. 32. v. 18.* con quelle parole: *Deum, qui te genuit, dereliquisti, et oblitus es Domini Creatoris tui.* E il Reale Salmista, *Psal. 105. v. 19., Fecerunt vitulum in Oreb, et adoraverunt sculptile, et obliti sunt Deum, qui salvavit eos.* Il che sarebbe falso, qualora l'oggetto delle loro adorazioni fosse stato il vero Dio, e solo avrebbero errato nella maniera.

Che se parlasi dei Gentili, essi pure riguardavano gl'Idoli come Dei. Poichè o essi erano ignoranti, o erano sapienti. Se ignoranti, sentendosi predicare dai suoi falsi Sacerdoti essere quelle statue

altrettante divinità, vedendo, che tutto il mondo le adorava coi sacrifizj, che molte volte proferivano oracoli, che vedevano adempiti, secondo che la scaltrezza degli impostori sapeva interpretarli, qual meraviglia, che le tenessero per veri Dei? Se poi erano Sapienti, o erano Atei, o erano religiosi. Nel primo caso negando la Divinità, almeno esternamente riguardavano le statue come Dei per uniformarsi al volgo, che le venerava. Nel secondo caso, come potevano credere quelle statue immagini della Divinità, mentre sapevano, che erano immagini di uomini scellerati trasformati in Dei dagli uomini, per autenticare col loro esempio le più infami dissolutezze? Non corrispondendo adunque alle immagini cosa alcuna reale, che meritasse culto, è cosa evidente, che il culto terminavasi nella statua, e per conseguenza l' adoravano come Dio. Ecco come parla Arnobio, *lib. 1. Cont. Gent.* di sè medesimo. *Venerabar, o cæcitas! nuper simulacra modo ex fornacibus prompta, in incudibus Deos, et ex malleis fabricatos.... Tanquam inesset vis præsens adulabar, affabar, et beneficia poscebam .... Deos esse credebam ligna, lapides, ossa, et in hujusmodi rerum habitare materia.* E Arnobio era un dotto. Dunque è falsa per ogni verso la Calviniana asserzione.

Ma supponiamola gratuitamente per vera. Cosa ha a che fare colla dottrina Cattolica? Questa insegna tutto il contrario, come si è veduto. Nelle immagini non riconosce il Cattolico alcuna virtù; le onora, perchè rappresentano oggetti degni di venerazione; se si prostra dinanzi ad esse, dirige al prototipo i suoi voti, e solo le riguarda come eccitamenti della memoria del suo merito, ed eccellenza. Dunque nulla ha di comune nè cogli Ebrei, nè coi Gentili, e però non cade, nè può cadere sotto la obbjettata divina proibizione.

Credono in secondo luogo i Settarj di farsi forti col famoso Sinodo di Francfort dell' anno 794., il quale condannò il settimo Sinodo, cioè il secondo Niceno, in cui fu definito il culto delle immagini. Ecco, dicono, le sue espressioni *can. 2. Allata est in medium quæstio de nova Græcorum Synodo, quam de adorandis imaginibus Constantinopoli fecerunt, in qua scriptum habebatur, ut qui imaginibus Sanctorum ita, ut Deificæ Trinitati servitium, aut adorationem non impenderent, anathema judicarentur. Qui supra sanctissimi Patres nostri omnimodis adorationem, et servitium renuentes contempserunt, atque consentientes condemnaverunt.* Dunque il Concilio Niceno approvò l' errore, e quello di Francfort lo ha condannato.

Stando alle parole del Sinodo la risposta naturale si è, che questo non parla del settimo Sinodo Generale ricevuto da tutta la Chiesa per Ecumenico; poichè esso non fu celebrato a Costantinopoli, ma a Nicea, e perciò chiamasi il II. Niceno. Il Sinodo

adunque condannato dal Francofordiense bisognerebbe dire, che sia stato un qualche Concilio adunato in Costantinopoli, in cui alcuni per opporsi agl' Iconoclasti, espressero la Cattolica verità di onorare le sacre immagini, con termini indicanti un altro errore.

Ma supponiamo, che i Padri di Francfort abbiano veramente voluto nel suo decreto condannare il vero Sinodo settimo, o sia il secondo Niceno; ancora nulla conchiude l' argomento avversario. Imperciocchè il predetto decreto fu fondato sopra due errori di fatto manifesti, e palmari. Il primo, che il detto II. Sinodo di Nicea sia stato celebrato senza il consenso del Romano Pontefice. Il secondo, che abbia definito doversi alle immagini il culto di Latria. Imperciocchè, come mancò il consenso del Sommo Romano Pontefice, se nella seconda azione furono recitate le Lettere di Adriano I. allora regnante, e in tutte le azioni del Concilio si vedono sempre in primo luogo sottoscritti i Legati del Pontefice medesimo? Non mancò adunque il suo consenso.

Il secondo errore lo appresero dall' Autore dei Libri chiamati Carolini, perchè o fatti da Carlo Magno, o sotto il suo nome divulgati, il quale avendo letto nella Versione pessimamente fatta dal predetto Sinodo Niceno, come osserva Anastasio Bibliotecario, la professione di fede di Costantino Vescovo di Costanza di Cipro malamente espressa dal Traduttore, così concepita: *Suscipio*, *et amplector honorabiliter sanctas*, *et venerandas imagines secundum servitium adorationis*, *quod consubstantiali*, *et vivificatrici Trinitati emitto*, la inserì nel Sinodo come da lui approvata. Ma non erano questi i termini della mentovata professione; ma i seguenti: *Ego etiam indignus his consentio*, *et ejusdem sum sententiæ suscipiens*, *honorarie amplectens sanctas*, *ac venerabiles imagines*. Questa era la prima parte; e poi seguiva la seconda, *et adorationem*, *quæ fit secundum Latriam soli supersubstantiali*, *et Vivificæ Trinitati emitto*. Tutta adunque la condanna del Sinodo di Francfort cade sopra un errore, che esso attribuiva al Concilio Niceno, mentre questo chiaramente lo aveva proscritto. Ciò rilevasi principalmente dalla Azione I., nella quale fu esposta la professione di fede di tre Vescovi, cioè di Basilio di Ancira, di Teodoro di Mira, e di Teodoro di Ammori ove parlando del culto delle immagini si servono dei termini di venerazione, e saluto, e si servono del termine di adorazione, spiegano da essi prendersi nel senso predetto, mentre pronunziano l'anatema a chi dice, che i Cristiani *sicut ad Deos ad imagines accedant*; e fu approvata dal Concilio. In secondo luogo nell' Azione 6., espressamente lo stesso Concilio dichiara, di escludere il culto di Latria. *Sive igitur placebit salutationem*, *sive adorationem*, *idem profecto erit*, *modo sciamus excludi Latriam*. E nell' Azione 7. definendo il culto dovuto alle immagini, dice, *eas proponi ad osculum*; *et*

adr.

honorariam adorationem . . . . . non tamen ad veram Latriam, quæ secundum fidem est, quæque solam divinam naturam decet, impertiendam. Ciò adunque supposto, la condanna del Concilio di Francfort nulla vale, e dovrebbero i Settarj vergognarsi di più produrla; e il fatto stesso lo dimostra. Poichè il Secondo Concilio Niceno fu finalmente, posta in chiaro la verità, riconosciuto per Ecumenico da tutta la Cattolica Chiesa, e quello di Francfort mandato in obblio.

Adducono gli Avversarj anche l' autorità di molti Padri, che credono fautori del proprio errore, come S. Ireneo *lib. 1. cap. 24.* il quale ripone Carpocrate fra gli eretici, perchè venerava l' immagine di Gesù Cristo, e di S. Paolo. S. Epifanio, che nella eresia *79.* dice, esser eretici coloro, che portano in giro, e venerano l' immagine della B. Vergine. S. Ambrogio *de Obit. Theodosii* loda S. Elena Imperatrice, perchè ritrovata la Croce del Salvatore *Regem adoraverit, non lignum utique, qui hic gentilis est error, sed adoravit illum, qui pependit in ligno.* S. Girolamo, il quale nel *cap. 3. Daniel.*, dice che *Cultores Dei imagines adorare non debent.* S. Agostino *de Moribus Ecclesiæ cap. 36.*, il quale chiama per disprezzo i veneratori delle immagini *Picturarum adoratores.* E finalmente S. Gregorio Magno *lib. 9. epist. 105.*, e *lib. 11. epist. 13.*, il quale permette bensì l' uso delle immagini per istruzione degl' ignoranti, ma ne proibisce il culto.

Tutta questa Litania di Santi, che potevano prolungare ancora di più, nulla serve al loro intento; poichè tutti gli addotti, e quelli, che si potevano addurre, condannano soltanto quel culto, che tutti i Cattolici condannano, ma riconoscono, ed approvano quello, che essi intendono, ed approvano. Infatti S. Ireneo condanna, e giustamente Carpocrate, non perchè venerasse le indicate Sante Immagini, ma perchè le venerava alla maniera dei Gentili, come divinità, offerendo loro sacrifizj; le venerava insieme colle immagini di Omero, di Platone, e di Pittagora, e di Aristotele, come più chiaramente spiegano S. Epifanio *Hæres. 27.*, e S. Agostino *Hæres. 7. . .* E chi è de' Cattolici, che non condanni un culto così stravagante, e idolatrico?

S. Epifanio condanna i Colliridiani, non perchè venerassero la B. Vergine, e la sua immagine, ma perchè la veneravano come una Dea, e le offerivano sacrifizj, dei quali anche le donne facevano Sacerdotesse, e ciò rigettasi, e si detesta da ogni fedele.

Ottimamente parla S. Ambrogio, e parla col linguaggio della Cattolica Chiesa, poichè nè Elena, nè alcun Cattolico nella Croce adora il legno, ma il Redentore, che vi fu confitto, o in essa si rappresenta, e però soggiunge nel luogo citato, che *sapienter Helena egit, quæ crucem in capite Regum levavit ut crux Domini in Regibus adoretur.*

S. Girolamo riprende gli adoratori delle statue alla maniera dei Gentili, poichè parla delle statue dei Re, che si veneravano con onori divini, e li riprende coll' esempio dei tre fanciulli di Babilonia, i quali vollero piuttosto essere gettati nella fornace ardente, che adorare la statua di Nabucco.

Nemmeno il testo di S. Agostino fa al proposito degli Avversarj. Imperciocchè ivi parla, non del culto legittimo delle immagini, ma dei disordini, che si commettevano nel venerarle. Ecco il testo: *Novi multos esse sepulcrorum, et picturarum adoratores; novi multos esse, qui luxuriosissime super mortuos bibebant ..: et voracitates, ebrietatesque suas deputent religioni*. Condanna adunque il disordine, come condannasi dalla Chiesa, e non il culto legittimo; mentre abbiamo di sopra veduto da lui approvarsi la venerazione prestata dai fedeli alle vestigia impresse dal Redentore nella terra sopra il monte Oliveto.

Allo stesso modo deve intendersi anche S. Gregorio, vale a dire, che riprova l'adorazione delle immagini Gentilesche, non la Cattolica. Due luoghi estratti dalle sue lettere mettono in chiaro la mente del Santo Dottore. Nella Lettera *3.* del *lib. 7.* a Sereno Vescovo di Marsiglia, che sotto pretesto di disordine, aveva levate, e infrante le Sacre immagini delle Chiese a sè soggette, così gli scrive: *Perlatum ad nos fuerat, quod inconsiderato zelo succensus, Sanctorum imagines, sub hac quasi excusatione, ne adorari debuissent, confregeris, et quidem quia eas adorari vetuisses, omnino laudavimus, fregisse vero reprehendimus. Aliud est enim picturam adorare, aliud per picturæ historiam, quid sit adorandum, addiscere . . .* Indi per riparo dello scandalo dato ai fedeli gl' ingiunge, che spieghi loro, che non disapprovava le sacre immagini, ma la indebita adorazione. *Indica, quod non tibi ipsa visio historiæ . . . . displicuerit, sed illa adoratio, quæ picturis fuerat incompetenter exhibita . . . et siquis imagines facere voluerit, minime prohibe, adorare vero imagines modis omnibus devita. Sed hoc solicite Fraternitas tua admoneat, ut ex visione rei gestæ ardorem compunctionis concipiant, et in adoratione solius Omnipotentis Sanctæ Trinitatis humiliter prosternantur.* Ecco adunque il culto, che non vuole, che si presti alle immagini, che è quello appunto, che vieta anche di presente la Chiesa tutta, cioè, quello dovuto a Dio. E nella Epistola *5.* del *lib.* stesso a Januario Vescovo di Cagliari. Avendo inteso lo zelo fanatico di un Giudeo convertito, che cacciati i Giudei dalla Sinagoga, vi avea per forza riposta l'immagine della Croce, e della Beata Vergine, gli ordina, che restituisca ai Giudei la Sinagoga, ma *sublata, cum ea, qua dignum est, veneratione, imagine, atque cruce*. Le giudicava adunque degne di qualche culto.

Anche per via di congetture si sforzano gli Avversari di prova-

re, essere il culto delle immagini dei Cattolici Idolatrico. Se fosse, dicono, un culto semplice di puro rispetto, sarebbe simile verso di tutte le immagini. Ma perchè alcuni ricorrono piuttosto ad una immagine per esempio della Beata Vergine, o di un Santo, che ad un'altra? Non può di ciò assegnarsi altra ragione, se non il credere, che in quella vi sia qualche maggiore virtù, che nelle altre, e per conseguenza includere una vera superstizione.

Non può essere la congettura più lontana dal vero. Imperciocchè le distinzioni, che dai fedeli si praticano nella venerazione delle immagini, proviene non dalla persuasione stravolta, che in esse vi sia maggior virtù, ed eccellenza meritevole di maggiore venerazione, mentre tutte si riconoscono della stessa natura; ma per altri giusti motivi. Primieramente perchè Iddio vuole onorare i suoi servi in modo speciale piuttosto in un luogo, che in un altro. Fino ai tempi di S. Agostino Iddio operava miracoli ai sepolcri dei Martiri in Italia, e non ne operava nell'Africa. E nella lettera 78., o 137. soggiunge: *Quis potest ejus consilium perscrutari, quare hæc miracula in aliis locis fiant; in aliis non fiant?* Quindi vedendo i fedeli operarsi miracoli più ad una immagine, che ad un'altra, concepiscono maggior fiducia, non nell'immagine, ma in Dio, che pel merito del Santo, di cui è l'immagine, sia per esaudire le loro preghiere. In secondo luogo, perchè tra le immagini stesse una è più espressiva, e più divota di un'altra, e sentendo i fedeli inspirati affetti più teneri, e fervorosi nel rimirarle, fanno le sue orazioni più volentieri dinanzi ad una, che ad un'altra, dirigendole però sempre al prototipo, non all'immagine. In terzo luogo molte volte l'origine stessa dell'immagine attrae la moltitudine maggior dei fedeli, se per esempio credasi, che sia stata fatta da qualche Santo, o miracolosamente sia stata ritrovata, o portata, poichè in tali casi si presume, che Iddio anche pei meriti dell'autore, o per altri imperscrutabili fini voglia con un tal mezzo profondere i suoi favori. Ora in tutti questi motivi cosa v'ha di superstizioso? Tutta adunque l'eretica congettura si fonda nella fantasia alterata dallo spirito di menzogna, che fa credere ai Settarj tutto ciò, che è contrario alla dottrina, e pratica della vera Chiesa.

Se fosse, replicano, una semplice venerazione di rispetto, non si farebbero alle immagini quelle dimostrazioni, che si fanno a Dio solo, non si offerirebbe loro l'incenso, non si farebbero genuflessioni, poichè queste includono il culto solo dovuto alla Divina Maestà.

Falsissimo. Tutte le dette dimostrazioni nella Legge Evangelica, sono per sè stesse indifferenti, e dipendono dalla intenzione di chi le ordina, e le pratica. Nella Legge Mosaica sì, l'incenso era un atto di Latria, poichè importava la ragione di sacrifizio

da Dio prescritto. Ma abrogate le cerimonie Legali, l'incensare è un atto di religione, se si fa a Dio; un atto di sacra venerazione fatto ai Santi; e una dimostrazione di onore fatto alle persone viventi; e lo stesso dicasi delle genuflessioni dirette alla Divina Maestà sono atti di Latria, ai Santi di Dulia, alle persone qualificate di semplice civil osservanza, come tutto giorno si vede praticarsi secondo le circostanze occorrenti. Resta adunque invincibilmente conchiuso, che nella invocazione dei Santi, e nel culto delle loro reliquie, ed immagini, non solo nulla v' ha di superstizioso, ma tutto spira pietà, e sentimento di vera Religione. E se, come succede in tutte le cose anche in sè stesse più sante, s' introducono disordini, non si approvano dalla Cattolica Chiesa, ma ne dà, come ha fatto il Tridentino, la commissione espressa agl' immediati Pastori di esaminarli, e di levare tutto ciò, che ripugna alla santità, e purità del vero culto Cristiano.



DISSERTAZIONE VENTOTTESIMA.

SOPRA QUANTO INSEGNA LA FEDE INTORNO AL GIUDIZIO SÌ PARTICOLARE, COME UNIVERSALE.

Tutto il pellegrinaggio dell' uomo in questa vita mortale, alla cui direzione furono indirizzate dalla divina amorosissima Provvidenza le verità rivelate, deve compiersi con due gran passi, dalla aggiustatezza de' quali dipende niente meno, che una felice, o miserabile eternità; il primo proprio di ciascheduno in particolare, ed in segreto; l' altro pubblico, e comune a tutti gli uomini, che vissero, vivono, e vivranno sopra la terra, dopo il quale rimesse tutte le cose nell' ordine, che ebbero nella sua creazione, principierà quel nuovo Cielo, e terra nuova da S. Giovanni predetti nell' Apocalisse, che non avrà mai più fine. Sollecita pertanto la divina bontà della salute degli uomini rivelò alla sua Chiesa, e questa a tutto il Mondo le predette due terribili verità, acciò seriamente riflettendo ognuno alle formidabili conseguenze, che necessariamente ne seguono, si affaticassero con tutto l' impegno per adempiere qualsivoglia cristiano dovere, unico mezzo, affinchè i passi tremendi indicati riescano bene accertati, e possano con faccia sicura presentarsi al Tribunale del Giudice eterno, e ricevere ed in privato, ed in pubblico una favorevol sentenza, giacchè i soli, che *bona egerunt*, *ibunt in vitam æternam*; e quei soli che *mala egerunt*, *ibunt in supplicium æternum*.

Se noi seguissimo il costume usitato delle Scuole, avremmo materia per prolungare di molto la presente Dissertazione; ma secondo il nostro piano, lasciate le scolastiche perquisizioni, tratteremo di quello solo, che dalla Chiesa si propone come articolo rivelato, e di fede; poichè questo basta per concepire le due spaventevoli verità, che ben ponderate sono efficacissime a far odiare con tutto il cuore ogni colpa, e spignere alla pratica perseverante della virtù. Chi però bramasse di sapere quanto alle medesime appartiene secondo i Teologi, potrà leggere l' Angelico Dottor S. Tommaso, il quale nel supplemento dalla *q. 73.* fino alla *99.* ne tratta con tutta la precisione.

CAPITOLO PRIMO.

Benchè ogni uomo al punto della sua morte incontri il Giudizio, in cui dal divin Giudice viene pronunziata la sentenza particolare, o di eterno premio, o di eterno gastigo; deve però incontrarne un altro, in cui insieme con tutti gli altri uomini da Cristo sarà pubblicamente ratificata la stessa irrevocabil sentenza, e però viene denominata Giudizio Universale.

Che al punto terribile della morte debba l'anima di ognuno presentarsi al divin Tribunale per rendere rigorosissimo conto di quanto mai pensò, disse, operò, o tralasciò di operare, fino di una semplice parola oziosa, per indi riportarne subito inappellabile sentenza o di eterna gloria, o di eterno supplizio, manifestamente raccogliesi dalle divine scritture. Nell' Ecclesiastico *cap. 11. v. 28.* ci fa intendere lo Spirito Santo, doversi da noi attendere con premura all' esercizio della virtù, e ne rende la ragione con queste parole: *Quoniam facile est coram Deo in die obitus retribuere unicuique secundum vias suas.... et in fine hominis denudatio operum illius*; nelle quali chiaramente si vede, che al punto della morte deve succedere lo scuoprimento della coscienza, e il giudizio colla sentenza corrispondente al merito, e demerito di ciascheduno.

Nè deve fare difficoltà la frase apposta di *Facile est*, in vece di un termine determinatamente indicante l'attualità del giudizio per esempio *actu retribuet*. Poichè il *Facile est* vuol dire lo stesso; ma relativamente al fine del discorso del divino Autore, è più conveniente, e più adattato alla umana maniera di parlare, poichè quando si vuole incoraggiare alcuno alla confidenza per esempio nelle tribulazioni; confidate, si dice, che a Dio è facile il liberarvi: nella quale espressione, si suppone in Dio il potere, ed il voler di soccorrere. Ora nello stesso senso parla anche il Sacro Scrittore. Operate il bene, poichè Iddio alla morte darà il premio corrispondente secondo il merito delle azioni, che saranno esposte nel suo Tribunale. Nel fine adunque della vita dovrà ognuno soggiacere al particolare giudizio.

Nell' Evangelio abbiamo da S. Luca *cap. 16. v. 22.*, che morì Lazzaro ulceroso mendico, e fu subito portato dagli Angeli nel seno di Abramo? *Factum est ut moreretur mendicus et portaretur ab Angelis in sinum Abrahæ*; e che dopo morì anche il Ricco, e che fu precipitato nell' Inferno, e che infra i tormenti vide la sua felicità. *Mortuus est autem et Dives, et sepultus est in inferno; elevans autem oculos, cum esset in tormentis, vidit Abraham a longe, et Lazarum in sinu ejus.* E nel capo 23. v.

43. Cristo moriente promise subito dopo morte al Ladro ravveduto la gloria del Paradiso; *Hodie mecum eris in Paradiso*. Ora la pena, e il premio suppone il giudizio del merito de' soggetti, e la sentenza, che li decreta; se adunque, come si ha da testi addotti, fu subito dopo morte castigato il peccatore, e premiati i giusti, ne segue che sieno anche stati in quel punto giudicati; il che deve intendersi di ognuno in particolare, essendo ognuno, che muore, o nell'una o nell'altra classe.

E questa fu sempre l'idea, che n'ebbero i Santi Padri, i quali parlano del giudizio particolare, come di una verità creduta da tutta la Chiesa. S. Giovanni Crisostomo *hom. 12. in Matt.* parlando contro alcuni, i quali sognavano, che Cristo dopo la morte avesse a predicare alle anime de' peccatori defunti per convertirli, così si esprime: *Hæc igitur omnia cogitantes et in animis nostris certa statuentes, nempe post decessum ex hac vita nos horrendo Tribunali sistendos esse, rationem reddituros de gestis omnibus, pœnas daturos, ultionem experturos, si in peccatis maneamus; contra vero coronis, et ineffabilibus bonis donandos, si parvo tempore nobis ipsis attendere voluerimus, eorum, qui his contraria dicere audent, ora obstruamus.* E nell'Omil. *36.*, o *37*. *Præsens vita bene agendi tempus est; post mortem vero aderit judicium, et supplicium; nam ait, in inferno quis confitebitur tibi?* S. Agostino *lib. 2. de Anima, et ejus Orig. cap. 4.—Illud, quod rectissime, et valde salubriter credit, judicari animas, cum de corporibus exierint, antequam veniant ad illud judicium, quo eas oportet jam redditis corporibus judicari ...hoc itane tandem ipse nesciebas? Quis adversus Evangelium tanta obstinatione mentis obsurduit, ut in illo paupere, qui post mortem ablatus est in sinum Abrahæ, et in illo divite, cujus in inferno cruciatus exponitur, ista non audiat, vel audita non credat?* E per lasciare gli altri S. Gregorio Magno *hom. 13. in Evangel.* sopra quelle parole *Cum venerit, et pulsaverit etc. Venit quippe Dominus, cum ad judicium properat; pulsat vero, cum jam per ægritudinis molestias esse mortem vicinam designat; cui confestim aperimus, si hunc cum amore suscipimus. Aperire enim judici pulsanti non vult, qui exire de corpore trepidat, et videre eum, quem contempsisse meminit, judicem formidat.*

La ragione assegnasi dall'Angelico in *4. dist. 47. q. 1. a. 1. q. 1.* discorrendo in tal forma. Sotto due riguardi può ogni uomo considerarsi, e come persona particolare, e come membro della umana società presa in comune. Al primo riguardo corrisponde la divina operazione, con cui dirige ogni particolare creatura principalmente ragionevole; all'altro corrisponde la divina operazione, con cui produsse tutte le cose nella creazione primiera. Essendo pertanto proprio di Dio il condurre le creature ragionevoli

al suo fine secondo il merito, e demerito, il che non può farsi senza l'intervento del giudizio e ne segue, che acciò ognuno lo conseguisca come persona particolare, debba essere particolarmente giudicata; ed affinchè venga costituita pienamente nel suo termine, debba essere giudicata in un giudizio comune a tutto il genere umano. Ora il primo deve succedere al punto della morte, poichè terminando in esso l' uomo il suo corso determinato per meritare, o demeritare, deve anche incontrare il termine dovuto al suo merito, o demerito particolare quanto all'anima; al quale si darà l'ultimo compimento nell' universale, in cui sarà immobilmente ricompensato, e quanto all'anima, e quanto al corpo; dunque è inevitabile alla morte di ciascuno la comparsa nel Giudizio particolare al Tribunale della divina Giustizia.

Alla esposta Cattolica verità contraddissero, e contraddicono tutti quelli, che abbiamo indicati trattando della Visione di Dio i quali pretendevano, che solo dopo il giorno dell'Universale Giudizio si avesse a conseguire da' Santi il premio, e per l'opposto da reprobi il supplizio, e che tutto fino allora restasse in sospeso; e siccome nel citato luogo abbiamo risposto alle opposte difficoltà, così riputiamo superfluo il qui ripeterle, e passiamo a dimostrare l'altra parte del dogma circa il Giudizio Universale; poichè intorno le Teologiche ricerche circa il tempo, il luogo ed altre circostanze, che riguardano il particolare, non v'è nulla di diffinito, e sono tutte asserzioni, che liberamente discutonsi nelle Scuole, e però non appartenenti al nostro instituto.

Insegna adunque la fede, che oltre il particolare, deve succedere il Giudizio Universale, perchè tutti gli uomini devono comparirvi insieme per essere pubblicamente giudicati. Articolo espresso in tutti i Simboli con quelle parole. *Inde venturus est*, Cristo salito alla destra del Divin Padre *judicare vivos, et mortuos*. Ed in fatti S. Agostino lo dimostra nel libro 20. della Città di Dio con varj testi delle divine Scritture sì dell'Antico, che del Nuovo Testamento; noi per brevità ne riferiremo alcuni del Nuovo, i quali sono sì chiari, che basta leggerli per intenderli. In S. Matteo *cap. 11. vv. 21, e 22.* rimproverando il Redentore a Corozaiti, e Betsaiti la loro incredulità, *Væ tibi*, dice, *Corozaim*, *Væ tibi Bethsaida... Verum tamen dico vobis Tyro, et Sidoni remissius erit in die judicii, quam vobis*. Elo stesso ripete contro Cafarnao: *Terræ Sodomorum remissius erit in die judicii, quam tibi*. E nel Capo *12. v. 41 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione ista, et condemnabunt eam, quia pœnitentiam egerunt in prædicatione Jonæ, et ecce plusquam Jonas hic; e v. 42. Regina Austri surget in judicio cum generatione ista, et condemnabit eam, quia venit a finibus terræ audire Sapientiam Salomonis, et ecce plusquam Salomon hic*. E in S. Giovanni *cap. 5. v. 27.* disse ai

Giudei, che il suo Padre *potestatem dedit ei judicium facere, quia filius hominis est .... Omnes, qui in monumentis sunt, audient vocem Filii Dei, et procedent, qui bona fecerunt, in resurrectionem vitæ, qui vero mala egerunt, in resurrectionem judicii.* E S. Paolo nella 1. ai Corint] *cap. 4 v. 5. Nolite ante tempus judicare quoad usque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestabit consilia cordium.* Tutte le quali autorità, ed altre, che si tralasciano, espressamente indicano un giudizio, in cui tutti devono essere pubblicamente giudicati; onde il citato S. Dottore *cap. 20.* così conchiude: *Nullus igitur vel negat, vel dubitat per Jesum Christum tale, quale istis Sacris Litteris prænunciatur, futurum esse novissimum judicium, nisi qui eisdem Litteris incredibili animositate, seu cæcitate non credit.*

E potevano ben giustamente così conchiudere, mentre la ragione stessa indicata dall'Angelico nella *3. p. q. 59. a. 5.*, lo persuade che in questa forma propongo. Essendo Iddio per una parte quell'Esser Sovrano, che non solo tutto produsse, e conserva, ma ancora con sapientissimo, e giustissimo consiglio regge, e governa sì in ordine al fine particolare di ogni creatura principalmente ragionevole, come in ordine al fine universale di tutto l'universo, di cui è parte. E per l'altra non potendosi formare delle cose mutabili perfetto giudizio, se non dopo che sono giunte a quel termine, che non può più ammettere cangiamento, come si vede tutto giorno succedere nelle umane azioni, molte delle quali, che si credettero utili, di poi l'evento dimostra essere svantaggiose, e nocive all'operante medesimo, il che per altro, finchè dura il corso della presente disposizione del Mondo stesso, tutto rimane occulto, e però sembra, che le cose succedano contro l'ordine, che dovrebbero avere; affinchè comparisse con tutta chiarezza quanto sia inappuntabile la divina Provvidenza nel governo delle creature, e ognuna di esse cioè delle ragionevoli sia premiata, o punita in tutto ciò, che le appartiene; fu necessario, che si determinasse nella consumazione de' Secoli il giorno, in cui comparissero tutti in giudizio alla presenza di tutti. Ed infatti quantunque nel giudizio particolare ognuno riceva quanto all'anima il premio, o pena essenziale, che non saran mai variati; ciò però si fa soltanto palese al soggetto particolare; ma rispetto al pubblico, chi morì empio, segue a godere tra viventi la riputazione di Santo. Segue l'incredulo a bestemmiare la Provvidenza, perchè vede prosperato, e favorito il ribaldo, oppresso ed angustiato l'innocente: Comparisce sotto l'ammanto di pecora il lupo, e si rispetta, ed onora qual esemplare di virtù, e il giusto si maltratta, e vilipende qual peccatore, ed iniquo; chi adesso è Santo, divien perverso, e si danna; e segue a godere del

buon concetto; e chi è una sentina d'iniquità, diviene un Santo, e si salva, e seguita ad esser creduto per un reprobo già condannato. Gode lo scellerato l'onore di magnifico Mausoleo, che non meritava nemmeno sepoltura; e rimane indegnamente insepolto, o sepolto in luogo indecente un corpo, che dovrà risuscitare glorioso, perchè appartenente ad uno spirito già glorificato per la eccellenza di sue virtù al cui eroico esercizio servì quello per instromento. Ora il pubblicarsi la verità di tali, ed altri simili fatti, e circostanze serve senza dubbio alla gloria della divina giustizia manifestandone la sua rettitudine e di premio, o di pena a differenti soggetti, dichiarandone il vero merito, e carattere di ciaschedduno. Non potendo adunque ciò ottenersi se non terminato il corso della Provvidenza presente, nè per altra via; che col far comparire tutti in una universale adunanza al divin Tribunale di Cristo Giudice, deve necessariamente conchiudersi, che alla fine del Mondo debba farsi oltre il particolare anche l'Universale Giudizio.

Dalla esposta Dottrina vengono disciolte tutte quelle apparenti difficoltà, che oppor si possono contro il futuro Universale Giudizio, mentre tutte tendono a dimostrarne l'inconvenienza dopo avere ognuno incontrato il particolare al punto della morte. Imperciocchè il dire, che se dovesse succedere questo general sindicato, Iddio duplicherebbe per lo stesso motivo la tribulazione medesima, e giudicherebbe due volte lo stesso reato, mentre si è protestato nelle Scritture, che *non consurget duplex tribulatio*, come dicesi in *Nahum cap. 1. v. 9.* o come interpretano i settanta *Non judicabit Deus bis in idipsum.* Che essendosi già alla morte notificato, e stabilito il premio, e la pena di ognuno, è affatto superfluo che si torni a pubblicare.

Restano, dissi, già preoccupate, e disciolte. Poichè se l'uomo ed è una persona particolare, ed è membro della umana società in comune, due giudizj a lui si devono, come abbiamo di sopra osservato, ed uno è diverso dall'altro; imperciocchè nel primo si determina bensì l'eterna sorte, ma non ne partecipa il corpo al qual per altro come comparte dell'uomo intiero deve diffondersi. Nel privato è tutto occulto; nel pubblico tutto si fa palese, e resta l'uomo premiato, e punito in tutto ciò, che può avere ragione di merito, o di demerito. E finalmente nel primo viene bensì separato il giusto dal reo, ma rispetto la comune degli uomini, seguita ancora a partecipare del bene, che non merita, o a soggiacere al male, del quale resta ingiustamente da perversi aggravato. Laddove nel secondo terminerà la detta mescolanza de' buoni, e de' rei, e tutti saranno separati, onde e i soli buoni godano, e i rei soltanto gemano sotto la sferza della divina Giustizia. Non è adunque superfluo, ma necessario, e conveniente dopo il particolare l'Universale Giudizio.

Impugnatori di una verità sì manifesta si annoverano tra gli Antichi da S. Filastrio i Borboriani, i Floriani, e i Procliniati; e ultimamente al principio del Secolo 16., un certo David Giorgio di Gand di professione Vetrajo, con la Turba de' Libertini Filosofi. Siccome però non potevano, nè possono avere altro fondamento, che il desiderio di abbandonarsi alle più sordide sfrenatezze senza timore, che gli inquietasse, e per conseguenza col togliere a Dio la Provvidenza, e cadere nell'Ateismo, così è superfluo l'indagare quali fossero, o sieno le ragioni, su cui appoggiarono il suo vaneggiamento; essendo già dimostrato, che il vero Dio deve esser giusto, e premiare, e punire le azioni delle sue creature libere capaci di merito, e di demerito, il che non può eseguirsi senza formarne prima un rigoroso esame, e giudizio.

CAPITOLO II.

L'Universale Giudizio sarà preceduto da alcuni segni, e dalla Risurrezione dei corpi di tutti i defunti.

Dovendo il Redentore ritornare al Mondo non già di nascosto, e in istato di umiliazione, come comparve la prima volta, ma da Giudice glorioso con tutto lo sfarzo della sua Maestà: *Videbunt Filium hominis venientem in nubibus Cæli cum virtute multa, et Majestate*, come disse egli stesso in S. Matteo *cap. 24. v. 3.*, quindi, argomenta l'Angelico in *sup. q. 73. a. 1.* essere conveniente, che per inspirare negli uomini rispetto, e sommissione verso di lui, precedano alcuni segni, come forieri. Ma quali sieno per essere, non può di certo determinarsi; poichè soggiunge sulla autorità di S. Agostino *Epist. 80.*, o *199. ad Hesichium*, que' segni, che si annunziano nell'Evangelio, non solamente appartengono alla venuta di Cristo al giudizio, ma ancora al tempo della distruzione di Gerosolima, e alla visita, che del continuo fa alla sua Chiesa, di maniera che se ben si considerino, forse niuno di essi appartiene rigorosamente al giudizio futuro; mentre tutte quelle guerre, e terrori, che vengono nell'Evangelio indicati, hanno principiato ad apparire ora l' uno, ora l' altro, ora molti insieme fino quasi al principio dell'Uman Genere; quando non voglia dirsi, che avvicinandosi la fine del Mondo, debbano molto più aggravarsi; ma essendo affatto ignoto il grado, al quale debbano giungere, non può nemmeno determinarsi, quando debbano prendersi per segni proprj del vicino Giudizio.

Interrogato da Discepoli il Redentore, come racconta S. Matteo *cap. 24. v. 3.* qual fosse per essere il contrassegno della sua seconda venuta, e [illegible] del Mondo; *Dic nobis, quando hæc erunt? Et quod sig[illegible] adventus tui, et consumationis sæculi?*

Ed egli indicate guerre, pestilenze, carestie, tremuoti, persecuzioni, scandali, errori, iniquità, impostori, soggiunse: *Et prædicabitur hoc Evangelium in universo orbe in testimonium omnibus gentibus, et tunc veniet consumatio. Cum ergo videritis abominationem desolationis, quæ dicta est a Daniele Propheta stantem in loco Sancto; qui legit, intelligat.* Nelle quali profetiche predizioni due segni vengono indicati dell' avvicinarsi del venturo giudizio; cioè il compimento della Predicazione dell' Evangelio per tutto il Mondo, sicchè non vi sia Popolo, o Nazione, a cui non sia annunziato; e la grande persecuzione dell' Anticristo detto abbominazione della desolazione collocata nel luogo santo, perchè si farà adorare quale Divinità nel Tempio da lui riedificato. Dopo della quale, soggiunse, succederanno i segni nel Cielo dell' oscuramento del Sole, e della Luna, e la commozione delle celesti virtù, e poi comparirà lo stendardo della Croce, e verrà il Giudice. *Statim autem post tribulationem dierum illorum Sol obscurabitur, et Luna non dabit lumen suum, et virtutes Cœlorum commovebuntur; et tunc parebit signum Filii hominis in Cœlo . . . et videbunt Filium hominis venientem in nubibus Cœli cum virtute multa, et Majestate.* Ma siccome il preciso giorno dovea esser ignoto. *De die autem illa, et hora nemo scit, neque Angeli Cœlorum, nisi solus Pater*; così i predetti segni ci assicurano bensì, che non debba venire avanti che succedano, il giorno del Giudizio; ma ci lasciano nell' incertezza del quando sieno per succedere, e succedendo, del quando abbi a farsi il Giudizio. Il che fu così disposto per divino consiglio, acciò gli uomini stessero sempre vigilanti per incontrarlo con incontaminata coscienza, e coll' esercizio continuo della virtù senza mai stancarsi, come rilevasi dalla parabola soggiunta, con cui termina la predizione.

A' tempi dell'Apostolo S. Paolo, come si ha nella sua 2. ai Tessalonicensi *cap. 2. v. 2., e seg.* si era da alcuni impostori sparso il rumore, che fosse vicino l'Universale Giudizio. Ora egli li consola, ed avverte, che non prestino fede a simili dicerie, *Non cito moveamini a vestro sensu, neque terreamini neque per spiritum, neque per sermonem, neque per Epistolam tanquam per nos missam quasi instet dies Domini, neque vos seducat ullo modo.* E ne dà la ragione coll' indicare due segni, prima de' quali non deve venire il predetto giorno. *Quoniam nisi venerit discessio primum, et revelatus fuerit homo peccati, filius perditionis, qui adversatur, et extollitur supra omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur, ita ut in Templo Dei sedeat, ostendens se tanquam sit Deus . . . quam Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui, et destruet illustratione adventus sui eum, cujus est adventus secundum operationem Satanæ in omni virtute, in si-*

gnis, et prodigiis mendacibus, et in omni seductione iniquitatis.

Prima adunque del terribile giorno deve succedere una totale deserzione; col qual nome non avendo nulla specificato l'Apostolo, in varj sensi l'hanno interpretato gli Autori. La più comune sentenza però è che s'intenda il totale abolimento dell'Imperio Romano, e però, che questo debba sussistere sino alla comparsa dell'Anticristo. Fino alla stagione di Lattazio così comunemente credevasi, ed egli nel *lib. 7. Divin. Instit. cap. 16.* descrive la maniera come sia per succedere in questi termini. *In primis multiplicabitur regnum, et summa rerum potestas dissipata, et concisa minuetur. Tum discordiæ civiles in perpetuum serentur, nec ulla requies bellis exitialibus erit, donec reges decem pariter existant, qui orbem terræ non ad regendum, sed ad consumandum partiantur. His exercitibus in immensum coactis, et agrorum cultibus destitutis, quod est principium eversionis, et cladis, disperdent omnia, et comminuent, et vorabunt. Tunc repente adversus eos hostis potentissimus (Antichristus) ab extremis finibus plagæ septemtrionalis orietur, qui tribus ex eo numero deletis, qui tunc Asiam obtinebunt, assumetur in societatem a cœteris, ac princeps omnium constituetur.*

L'altro segno è la comparsa dell'Anticristo, così chiamato, perchè come disse l'Apostolo, sarà un continuo contrapposto di Cristo fino a voler farsi credere pel vero Messia, e vero Dio. Con la quale sola autorità si smentiscono tutte le dicerie della eretica perfidia inventate contro il Romano Pontefice. Imperciocchè professandosi questi umile Vicario di Cristo, da cui riconosce di avere nel suo primo Antecessore S. Pietro ricevuta l'autorità di governare la Chiesa a norma delle leggi da lui stabilite, come può attribuirsegli il titolo obbrobrioso di Anticristo?

Dovere costui essere un vero uomo singolare, non un Regno o un Demonio lo dichiarano le Scritture, ed i Padri; poichè l'Apostolo nel luogo sopraccitato parla del medesimo con tali espressioni, che solo possono verificarsi di un singolare individuo della umana natura; lo chiama *homo peccati, Filius perditionis, ille iniquus, quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui.* Ora tali caratteri come adattarli ad un Regno, o ad un Demonio in un corpo apparente? Solo da folli si possono immaginare tali chimere. Tanto più, che i Padri tutti l'hanno sempre intesa così. S. Giovanni Crisostomo *Homil. 3.* sopra la citata Lettera Apostolica *de Antichristo. Quis,* dice, *is est? An Satanas? Nequaquam; sed homo quispiam omnem Satanæ energiam adeptus.* S. Girolamo in *cap. 7. Daniel. Ne eum putemus juxta quorumdam opinionem, vel Diabolum esse, vel Dæmonem, sed unum de hominibus, in quo totus Satanas habitaturus est corporaliter.*

Salito costui sul Trono nel modo da Daniele *cap. 11. v. 21.* in-

dicato con quelle parole, *Et stabit in loco ejus despectus, et non tribuetur ei honor regius, et veniet clam, et obtinebit regnum in fraudulentia*, come spiegano S. Girolamo, Teodoreto, e S. Cirillo Jerosolimitano *Catech.* 15. ecciterà una persecuzione contro la Chiesa, così tremenda, che per attestazione infallibile di Gesù Cristo in S. Matteo *cap.* 24. *v.* 21. non vi fu mai simile al Mondo: *Erit tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi usque modo, neque fiet; et nisi breviati fuissent dies illi, non fieret salva omnis caro, sed propter electos breviabuntur dies illi*, e si ridurrano secondo la profezia di Daniele *cap.* 12. *v.* 11. a mille duecento novanta giorni, che formano tre anni, e mezzo, indicati dallo stesso nel *cap.* 7. *v.* 25. con quelle parole, *Et sermones contra Excelsum loquetur, et Sanctos Altissimi conteret, et putabit, quod posset mutare tempus, et leges, et tradentur in manu ejus usque ad tempus, et tempora, et dimidium temporis.*

Oltre il ristringimento del tempo anche un altro validissimo soccorso somministrerà a fedeli per non lasciarsi sedurre, e prender animo a sostenere l'impeto feroce del crudelissimo persecutore la Provvidenza, e farà la comparsa de' due insigni Santissimi Personaggi, cioè del Patriarca Enoc, e del Profeta Elia, i quali colla Predicazione, e Miracoli si opporranno alla seduzione che tenterassi dall' Anticristo, e da' suoi scellerati, e frodolenti Ministri, onde restino confermati i fedeli, e senza scusa gl' increduli. Tanto abbiamo espresso nell' Apocalisse *cap.* 11. *v.* 3. *Et dabo duobus testibus meis, et prophetabunt diebus mille ducentis sexaginta amicti saccis;* e per divina disposizione saranno conservati illesi fino agli ultimi giorni della persecuzione, sul fine della quale saranno coronati con un glorioso Martirio. *Et cum finierint testimonium suum, bestia... faciet adversum eos bellum, et vincet illos, et occidet eos.* E sarà tanto l' odio concepito dal persecutore, e suoi seguaci contro de' Santi, che saranno lasciati insepolti in mezzo alla Città di Gerusalemme; ma dopo tre giorni risorgeranno a nuova vita con istupore di tutti, e chiamati da prodigiosa voce in Cielo, alla presenza de' suoi nemici vi saliranno portati sopra una nube. *Et videbunt*, così il citato S. Giovanni, *de tribubus, et Populis, et linguis, et gentibus corpora eorum per tres dies, et dimidium, et corpora eorum non sinent poni in monumentis... et post tres dies, et dimidium spiritus vitæ a Deo intravit in eos, et steterunt super pedes suos, et timor magnus cecidit super eos, qui viderunt eos, et audierunt vocem magnam de Cælo dicentem eis; ascendite huc; et ascenderunt in Cœlum in nube, et viderunt illos inimici eorum.*

Terminata con fine così glorioso la laboriosa carriera de' due Predicatori, succederà secondo le Scritture, e la perpetua Tra-

dizione de' Padri, la morte dell' Anticristo, e di poi la generale combustione di tutto il Mondo. *Cœli autem*, scrisse l'Apostolo S. Pietro *Epist. 2. cap. 3. v. 7, e seg.*, *qui nunc sunt, et terra eodem verbo repositi sunt igni reservati in diem judicii, et perditionis impiorum hominum . . . Adveniet autem dies Domini ut fur, in quo Cœli magno impetu transient, elementa vero calore solventur, terra autem, et quæ in ipsa sunt, opera exurentur . . . . Expectantes, et properantes in adventum diei Domini, per quem Cœli ardentes solventur, et elementa ignis ardore tabescent; novos vero Cœlos, et novam terram secundum promissa ipsius expectantes, in quibus justitia inhabitat.* E lo stesso affermano i Padri commentando i riferiti passi. Tutto adunque sarà consumato dal fuoco, e tra le sue fiamme involgendo ancora tutti i viventi, darà a medesimi la morte, risolvendo in cenere tutti i loro corpi.

CAPITOLO III.

Tutti risorgeranno ne' proprj corpi, de' quali alcune proprietà saranno simili, ma molte saranno affatto diverse, e presentati al divin Tribunale di Cristo, svelate a tutti le proprie, e altrui iniquità, o virtù, riceveranno la pubblica sentenza sopra indicata, o di eterna morte, o di sempiterna gloria.

L'Ultima disposizione al Giudizio Universale sarà la Risurrezione di tutti i corpi umani che separati ritroveransi dall'anima, indicati nel Simbolo col nome caratteristico di carne, *Carne Resurrectionem;* e giustamente; poichè essendo i corpi di varie spezie, se fosse stato posto il nome semplice di corpo, avrebbe potuto nascer l'equivoco, se la Risurrezione dovesse seguire ne'soli corpi umani, o se avesse a succedere in corpi d'altra natura; onde nel Simbolo Aquilejese per maggiore chiarezza fu aggiunto il pronome *hujus* dicendo *Credo hujus Carnis Resurrectionem.* E S. Giovanni Damasceno, *lib. 4. de Fid. Orthod. cap. 2.* la difinì; *Nova ejusdem corporis, quod ceciderat, suscitatio.*

A confermare una tal verità concorrono in primo luogo le divine Scritture. Celebre è il passo, che leggesi nella Vulgata in Giobbe, *cap. 19. v. 5.*, così concepito: *Scio, quod Redemptor meus vivit, et in novissimo Die de terra surrecturus sum, et rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum meum* Tobia parimente, *cap. 2. v. 18.* professa la stessa credenza; *Filii Sanctorum sumus, et vitam illam expectamus, quam Deus daturus est his, qui fidem suam nunquam mutant ab* eo. Poichè e qual'è la vita, che Iddio ha promesso a' suoi servi fedeli, se non l'eterna beatitudine di tutto l'uomo, la quale non può suc-

cedere senza la corporale risurrezione? Il Profeta Daniele dopo avere predetta *cap. 12 v. 1.* la terribile costernazione del Mondo, soggiunge *v. 2.* la futura risurrezione: *Et multi de his, qui dormiunt in terræ pulvere, evigilabunt, alii in vitam æternam, et alii in opprobrium, ut videant semper.* E così credevano i Santi Martiri Macabei; mentre uno de' sette Fratelli infra i tormenti si consolava col dire *lib. 2. cap. 7. v. 9. Rex mundi defunctos nos pro suis legibus in æternæ vitæ resurrectione suscitabit.*

Nel Nuovo Testamento poi è predicata la medesima verità con tanta chiarezza, che basta avere occhi per vedercela espressa. Ne parla il Redentore in S. Giovanni *cap. 5. v. 28.*, e dopo aver detto essere egli costituito Sovrano Giudice, *Omnes*, soggiunge, *qui in monumentis sunt, audient vocem Filii Dei; et procedent, qui bona fecerunt, in resurrectionem vitæ, qui vero mala egerunt, in resurrectionem judicii;* il che perfettamente corrisponde alla sopraccitata profezia di Daniele. E nel *cap. 11. v. 24.* avendo promesso a Marta la risurrezione di Lazaro, e credendo ella, che parlasse della generale alla fine del Mondo, rispose: *Scio, quia resurget in resurrectione in novissimo die;* colle quali parole dimostrasi, che fino d'allora era questo un dogma noto, e creduto. S. Paolo del pari con tutta chiarezza la predicò nella 1. ai Corint. *cap. 15. v. 12., e seg.* dimostrandola col fatto della risurrezione di Cristo. *Si mortui non resurgunt, neque Christus resurrexit. Si autem Christus non resurrexit, vana est fides vestra... Nunc autem Christus resurrexit a mortuis, primitiæ dormientium; quoniam quidem per hominem mors, et per hominem resurrectio mortuorum; et sicut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur.* E lo stesso ripete nella 1. ai Tessalonicensi *cap. 4. v. 13. e seg.*

Quanto a' Padri è superfluo il riportarne in particolare le autorità, poichè ne hanno scritto per dimostrarla intieri volumi, e però basterà indicarli per chi avesse la brama di leggerli. S. Giustino Martire nella sua seconda Apologia. Tertulliano *Lib. de Resurrectione Carnis.* S. Ireneo *lib. 5. adv. Hæres.* S. Ambrogio *Lib. de fid.*, e per lasciare gli altri S. Agostino *Lib. 20. de Civ. Dei cap. 6., 7., 14., 20., e 21.* . e nel *lib. 22. cap. 5. e seg.* (1)

Quantunque poi sia questa una verità, che dagli uomini non poteva col solo naturale acume dell'intelletto conoscersi, e però

(1) L'Autore cita soltanto alcuni Capitoli del Libro *de Civ. Dei.* Resti però il Leggitore avvertito che S. Agostino impiega l'interi Libri XX, XXI, e XXII di quella sua Opera immortale *de Civitate Dei* onde parlare della Risurrezione, del Giudizio, e dell'altra Vita. Il S. Padre in questi libri specialmente somministra la materia a' Teologi pe' suddetti Trattati, e confuta tutti quegli Eretici che, imbevuti nella Filosofia Platonica, insegnavano impossibile la Risurrezione, e la futura sorte.

fu necessaria una speciale rivelazione; contutto ciò questa supposta si ritrovano colla ragione medesima motivi convincenti per dimostrarne la convenienza. E primieramente, argomenta l'Angelico nel *4. cont. Gent. cap. 79.* egli è certo, che l'uomo è un naturale composto di una sostanza spirituale, come si è altrove già dimostrato, e di corpo, al quale si unisce in qualità di forma vivificante; in essa adunque esiste quest' ordine, e inclinazione naturale alla predetta unione; ora separata che siasi colla morte del corpo, ella necessariamente ritrovasi in uno stato contrario alla predetta naturale inclinazione. Se pertanto non avesse a riunirsi col suo corpo con un nuovo risorgimento, essendo immortale, dovrebbe sempre essere in uno stato di naturale tendenza, che mai si avrebbe a soddisfare; ora ciò è contrario alla soavità della Provvidenza divina, sotto la quale niuna cosa violenta può essere naturalmente perpetua. Fu adunque conveniente lo stabilirsi la risurrezione.

In secondo luogo. L'uomo è stato da Dio creato per essere perfettamente felice. Ora questa felicità compita per una parte non può in questa cosa ottenersi, mentre da ogni lato circondanlo innumerabili traversie; per l'altra essa importa il complesso di ogni bene ragionevolmente consentaneo alla sua natura, e la esclusione di ogni male alla medesima ripugnante. Come adunque potrebbe da lui conseguirsi, se non avesse a rinnovarsi lo stesso uomo colla risurrezione? Non è egli evidente, che sarebbe felice sol per metà, se il corpo restasse sempre nella sua polvere; là dove risorgendo intiero, e perfetto diviene tutto perfettamente felice.

Finalmente l'uomo, come si è già dimostrato, è capace di merito, e di demerito, e per conseguenza di premio, e di castigo. Ma tanto per l'uno, quanto per l'altro serve il corpo per istromento, mentre l'anima per suo mezzo esercita moltissime azioni virtuose, ed eroiche, e commette innumerabili nefandi eccessi. Qualora pertanto non risorgesse, resterebbe senza il dovuto premio, o castigo, il che è alieno dalla divina Giustizia che nulla lascia d'impunito, nulla di non rimunerato. Deve adunque credersi infallibilmente futura la universale risurrezione.

Ad impugnare una verità cotanto consolante la misera condizione, in cui in questa vita ritrovasi l'uman genere, insorsero molti degli antichi filosofanti, come rilevasi dagli Atti Apostolici *cap. 17. v. 32.* Poichè avendola predicata S. Paolo nell' Ateniese Areopago, dice S. Luca, che alcuni di que' Giudici se ne fecero beffe, ed altri la riguardarono come una novità non più intesa; *cum audissent resurrectionem mortuorum, quidam quidem irridebant; quidam vero dixerunt, audiemus te de hoc iterum.* Anche tra gli Ebrei vi furono i suoi oppositori, cioè la setta de' Saducei, come si ha da S. Matteo *cap. 22. v. 23.* Errore, che a' tempi di S.

Paolo fu non poco in voga, come si ha dal medesimo nella *1. ai Corint. cap. 15. v. 12.* A questi si unirono i Manichei, i Gnostici, i Marcioniti, e tutti i Materialisti, poichè non ammettendo altra vita, che la presente, per conseguenza negar doveano la risurrezione.

Tutti gli argomenti, coi quali costoro propugnavano l'erronea sua immaginazione, si fondavano sopra altri egualmente falsi principj, vale a dire, o perchè non riconoscendo in Dio l'onnipotenza credevano impossibile la risurrezione; o perchè ammettendo due principj, credevano non poter l'anima esser perfettamente felice se non separata dal corpo proveniente secondo essi dal principio cattivo; o perchè non riconoscendo la spiritualità, ed immortalità dell'anima, ne seguiva, che nulla avesse a sussistere dopo morte. Avendo noi pertanto dimostrata a' suoi luoghi di ogni una di tali folli opinioni la falsità, restano ancora disciolti tutti gli argomenti, che produr si possono contro il cattolico dogma, e però ci dispenseremo di qui ripeterli; chi nondimeno bramasse vederli in particolare, può leggere Tertulliano nel Libro citato *de Resurrect. Carnis. cont. Marcion.*; e S. Agostino nel *Libro 22.* de *Civ. Dei.*

Solo adunque produrremo alcuni testi delle divine Scritture, i quali potrebbero a taluno sembrar contrarj. Dicesi nel Salmo *38. v. 14. Remitte mihi, ut refrigerer, priusquam abeam, et amplius non ero*, e nel Salmo *77. v. 39.* si chiama l'anima umana *spiritus vadens, et non rediens.* Lo stesso si asserisce nella sapienza *cap. 16. v. 14. Cum exierit spiritus, non revertetur.* E in Giobbe *cap. 7. v. 9. Sicut consumitur nubes, et pertransiit, sic qui descendet ad inferos, non ascendet*; e nel *cap. 14. v. 12. Homo cum dormierit, non resurget, donec atterratur Cœlum.* Ora se dovesse colla risurrezione riunirsi l'anima al corpo, tutte le dette espressioni sarebbero manifestamente false; il che essendo impossibile, dovrà anche conchiudersi, che non abbia ad esservi corporale risurrezione.

Se la risurrezione, di cui parliamo, dovesse essere un effetto da prodursi da naturali cagioni, l'argomento sarebbe senza risposta. Ma dovendo essere un effetto sovrannaturale dipendente dalla sola Onnipotenza, e volontà del Creatore, che egli medesimo ha rivelato di voler eseguire, tutta la difficoltà risolvesi in nulla. Imperciocchè tutti i testi mentovati parlano solo di quanto naturalmente dovrebbe succedere. E di fatto secondo le naturali forze, partita l'anima dal corpo, non può più rientrarvi, e disciolto il naturale composto colla morte, non più sussiste, nè sussisterebbe l'individuo umano; e giunta l'anima al suo termine, non potrebbe più ritornare a questo mondo. Che sia così, lo dimostra il contesto. Poichè il Salmista parla nel Salmo 77. citato della bontà di Dio verso il suo popolo, ed indica, che per motivo di usargli mi-

sericordia, avea riguardato la sua misera natural condizione di esser soggetto alla morte. *Ipse autem est misericors, et propitius fiet peccatis eorum... et recordatus est, quia caro sunt, spiritus vadens, et non rediens.* Nel Salmo *38.* pregava Iddio ad usargli misericordia finchè vivea sopra la terra, perchè partito dal Mondo non sarebbe stato più in caso di riceverla, non essendovi dopo morte luogo nè a merito, nè a demerito. Il testo della Sapienza, parla di quanto, come si è detto, naturalmente dovrebbe succedere; poichè contrappone la forza naturale all'onnipotenza divina, dicendo, che questa ha l'assoluto dominio della vita, e della morte, ma non così l'uomo che non può nè impedire la morte contro di lui decretata, nè ritornare alla vita. *Tu enim es, Domine, qui vitæ, et mortis habes potestatem, et deducis ad portas mortis, et deducis. Homo autem occidit quidem per malitiam et cum exierit spiritus, non revertetur, nec revocabit animam, quæ recepta est.*

I due testi di Giobbe parimente non altro indicano, che la naturale disposizion delle cose; poichè nel primo parla della brevità della vita presente, che, terminata colla morte, non è più in libertà dell' uomo di ritornarsene al Mondo. Nel secondo poi conferma anzi il futuro evento della risurrezione; poichè dicendo che l' uomo non risorgerà finchè non si consumi il Cielo, viene ad indicare, che dovendo sussistere la sostanza de' corpi celesti, ma solo cessare il loro moto, il che succederà alla fine del mondo, allora terminerà il suo sonno, e risorgerà dalla morte alla vita, come appunto disse Giacobbe, che sarebbe durato il regno di Giuda fino a tanto, che fosse venuto il Messia: *Non auferetur sceptrum de Juda, donec veniat qui mittendus est.*

Ma, dirà forse taluno, l'anima per esser beata deve essere in un perfettissimo stato. Ora la sostanza spirituale tanto è più perfetta, quanto è più depurata dalla materia. Separata adunque che sia dal corpo, il volernela di nuovo rinchiudere, è un farla passare dallo stato di perfezione ad un altro di lunga mano inferiore, e più imperfetto, e per conseguenza non può dirsi conveniente la predicata risurrezione.

Per rispondere alla proposta difficoltà convien riflettere, che la perfezione, la quale necessariamente ricercasi alla beatitudine consumata, non deve desumersi dalla idea della perfezione considerata in astratto; poichè in tal caso Iddio solo sarebbe beato, e non creatura alcuna; ma dalla perfezione conveniente alla natura di ciascheduna, e allora dicesi, ed è perfettamente beata, quando ha tutto quel bene, che le può convenire, ed è libera da qualsivoglia male, che le ripugni. Quindi essendo l'anima una sostanza bensì spirituale, ma a bella posta dal Creatore formata acciò sia forma naturale del corpo umano, e con esso lui unita formi l' uomo, non è nel suo esser perfetta, quando ritrovasi separata

dal corpo, mentre ogni parte è ordinata al suo tutto, e in lui soltanto conseguisce la sua ultima perfezione. Per un Angelo sì sarebbe una imperfezione, se venisse confinato in un corpo, perchè la sua natura esige, che sia scevro dalla materia; ma non per l'anima. Acciò adunque si verifichi, che l' uomo sia perfettamente felice, deve essere nel suo essere naturale composto di anima, e di corpo, e per conseguenza non potendosi ciò conseguire, se non colla risurrezione, la divina magnificenza si è impegnata di operarla. Tanto adunque è lontano, che la riunione col corpo si opponga alla beatitudine dell' anima, che anzi la forma consumata e per ogni verso compita.

Non si fermò però qui la divina Beneficenza, nè l'efficacia della risurrezione di Cristo; ma volle di più, che la nostra risurrezione; a somiglianza di quella, si eseguisse nel corpo stesso, che si lasciò colla morte, onde risorgesse lo stesso umano individuo; affinchè quell'istromento medesimo, che servì pel merito, o pel demerito, fosse a parte della gloria, o del supplizio.

Nè di ciò ce ne lasciano dubitare in primo luogo le divine Scritture. Giobbe *cap. 19. v. 21. e seg.* così si esprime: *Scio, quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum.* Indi espone la maniera, con cui dovea eseguirsi il risorgimento sperato, *et rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo Deum meum; quam visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt, et non alius.* Ora se non fosse per riunirsi l'anima al corpo medesimo, che ha col separarsene lasciato, tutto ciò sarebbe falso; poichè egli parlava così, mentre era ancor vivo. Dunque parlava di quella carne, di quella pelle, ed occhi, che allora aveva; e se altri ne avesse avuto ad assumere, non sarebbero stati quelli, che allora avea, ma di altra materia formati. Dunque nel corpo stesso dovrem risorgere.

In secondo luogo la risurrezione di Cristo è il modello, sul quale deve formarsi anche la nostra, essendo egli le *primitiæ dormientium*, come lo chiama l'Apostolo *1. ad Cor. cap. 15.*, e il *primogenitus mortuorum*, come lo denomina S. Giovanni, *Apocalyps. cap. 1.* Ora Cristo risuscitò in quel corpo medesimo, che avea lasciato estinto in Croce, e però comparso ai discepoli disse loro, come riferisce S. Luca *cap. 24. v. 39. Videte manus meas, et pedes meos, quia ego ipse sum.* E in S. Giovanni *cap. 20. v. 27.* disse a S. Tommaso per certificarlo di essere veramente risuscitato: *Infer digitum tuum huc, et vide manus meas, et mitte in latus meum*, cioè nelle aperte ferite, che contrassegnavano il suo corpo tal quale era stato in croce. Dunque anche gli altri risorgeranno nel proprio corpo naturale lasciato in morte.

Finalmente l'Apostolo ha espressamente predicato nella 1. ai Corinti *cap. 15., v. 53.*, che *oportet corruptibile hoc induere in-*

corruptionem, *et mortale hoc induere immortalitatem*; *Cum autem mortale hoc induerit immortalitatem*, *tunc fiet sermo*, *qui scriptus est*: *Absorpta est mors in victoria, ubi est, mors*, *victoria tua*? Ma se non si avesse a riassumere lo stesso corpo lasciato in morte, non si verificherebbe più il pronome dimostrativo *hoc*, mentre questo indicava il corpo, che allora avea, nè poteva dirsi di un altro corpo quantunque simile; e la morte seguirebbe a cantar vittoria, mentre il corpo, ché era stato all'anima unito, sarebbe rimasto in eterno in sua preda.

I Padri parimente sempre la intesero nel modo stesso. Rechiamone due de' principali, i quali di proposito trattarono questo punto, e ne intrapresero a dimostrarne la verità. S. Girolamo *epistola 61*, o *38. ad Pammach.*, argomenta in somigliante maniera. La risurrezione promessa sarà eseguita, affinchè l'uomo sia ricompensato di tutto il bene, o male, che avrà operato, mentre vivea. Ma se non avesse a risorgere nel medesimo corpo, ciò non potrebbe aver luogo, perchè il nuovo corpo in nulla avrebbe all'anima cooperato. Dunque riceverebbe un premio, o una pena, che a lui non competerebbe, e ne andrebbe esente, e privo quello, che realmente opera. Ora questo è un assurdo da non soffrirsi. *Neque enim fas est*, dice, *ut in aliis corporibus animæ peccaverint, in aliis torqueantur, nec justi Judicis*, *alia corpora pro Christo sanguinem fundere*, *et alia coronari...Hæc est vera resurrectionis confessio, quæ sic gloriam carni tribuit*, *et non auferat veritatem. Quod vero dixit Apostolus corruptibile hoc*, *et mortale hoc, ipsum corpus idest carnem, quæ tunc videbatur, ostendit. Quod autem copulat induere incorruptionem, et immortalitatem*, *illud indumentum*, *idest vestimentum non dicit corpus abolere*, *quod ornat in gloria; sed quod ante in gloriam fuit, efficere gloriosum.*

Al Massimo tra i Dottori si aggiunge il Gran Pontefice S. Gregorio, il quale nel *Lib. 14. Moral. cap. 29.*, o *56.* dicendo: *Si non hoc habuisse adstruitur*, parla di Cristo, che mostrò le piaghe ai discepoli, *quod ostendit*, *unde fides discipulis ejus confirmata est*, *inde nostra destruitur*; e però nel *capo 30.*, o *57.* così conchiude: *Nos igitur beati Job fidem sequentes, et Redemptoris nostri postresurrectionem corpus palpabile veraciter credentes fatemur carnem nostram post resurrectionem futuram et eamdem*, *et diversam; eamdem per naturam, diversam per gloriam: eamdem per veritatem, diversam per potentiam*; *erit igitur subtilis, quia et incorruptibilis; erit palpabilis, quia non amittet essentiam veracis naturæ.*

L'Angelico nel *sup. q. 79. a. 1.* prova la medesima verità con questo validissimo argomento. Dalle divine Scritture abbiamo dover succedere la universale risurrezione. Ora il risorgere importa

una rinnovazione di quello, che la morte distrusse, il che appartiene al corpo, mentre l'anima sempre vive. Supposto adunque, che non risorgesse lo stesso corpo, non sarebbe risurrezione, nè rinnovazione del medesimo, ma una assunzione di un altro corpo; e per conseguenza verrebbe ad esser falsa la divina promessa; il che essendo impossibile, deve conchiudersi, che abbia a succedere la risurrezione nel medesimo corpo, che si lasciò colla morte.

Contro di questa verità errarono molti degli antichi filosofi, di cui fa menzione lo stesso S. Dottore, i quali ammettevano, che le anime separate dovevano di nuovo riunirsi ai corpi, ma alcuni dicevano per via di una nuova naturale generazione; e altri ad un corpo, o simile, o di diversa spezie; ad un simile, supposto che nel primo avesse vivuto secondo i dettati della ragione; e ad un diverso, se in quello vivendo avesse secondato le perverse sue inclinazioni, per esempio in un cane, se si era contaminata colla lussuria. Vi furono anche degli eretici, che non nomina, i quali pretesero, che le anime si unissero a' corpi celesti, o a' corpi sottili come il vento; tra essi si numerano gli Albanesi, gli Albigesi, ed Origene. A questi si unirono circa un tal punto Giovanni di Gerusalemme confutato da S. Girolamo, ed Eutichio Patriarca di Costantinopoli, contro di cui scrisse S. Gregorio Magno; e finalmente la turba degl' Increduli sedicenti filosofi, che volendo tutto misurare colla ragione, non fanno trovare possibile la risurrezione nel corpo stesso. Vediamo i fondamenti.

Recavano i primi alcuni testi delle divine Scritture. L' Apostolo, diceva Eutichio nella 1. ai Corinti *cap. 15. v. 35.* Fattasi la interrogazione; *Sed dicet aliquis, quomodo resurgunt mortui, quali corpore venient?* Risponde, *Insipiens, tu quod seminas, non vivificatur, nisi prius moriatur; et quod seminas, non corpus, quod futurum est, seminas, sed nudum granum . . . Deus autem dat illi corpus sicut vult. . . Seminatur corpus animale, surget corpus spiritale. . . . Primus homo de terra terrenus, secundus homo de cœlo cœlestis. Qualis terrenus, tales terreni, et qualis cœlestis, tales et cœlestes. . . Quia caro, et sanguis regnum Dei possidere non possunt.* Secondo adunque l' Apostolo si farà bensì la risurrezione, ma non nello stesso corpo naturale lasciato, ma in un altro più sottile, e partecipante la spiritualità.

Quanto dice l'Apostolo, è verissimo inteso nel suo vero senso, o dal quale è affatto lontana la troppo materiale interpretazione, che davagli l' Avversario. Nel citato capo volle indicare il gran Dottor delle genti le prerogative del corpo glorioso, che acquisterà colla risurrezione. Quindi dice, che siccome l' Agricoltore non semina il grano colle foglie, e lo stelo; ma ciò gli viene nel nascere somministrato dalla onnipotenza del Creatore: così l' uomo col morire lascia un corpo soggetto alle miserie, alla necessità degli

alimenti, corruttibile, e materiale, esposto a tutte le impressioni degli altri corpi; ma nel risorgere lo riceverà in uno stato totalmente diverso, vale a dire vestito, ed ornato di molte perfezioni, che non avea, cioè incorruttibile, ed impassibile, e talmente investito dalla gloria dello spirito, che non avrà più bisogno nè di alimenti, nè di sonno, nè avran più luogo i sensuali piaceri. Indica adunque, riflette S. Gregorio nel luogo sopraccitato, quello, che acquisterà, che non avea, ma non che sia per lasciare la natura sua essenziale, che avea. *Hoc insinuat quod videmus; quia granum cum culmo, et foliis nascitur, quod sine culmo, et foliis seminatur. Illo itaque in augmento gloriæ resurrectionis non dixit grano seminis deesse, quod erat, sed adesse quod non erat;* là dove Eutichio, *dum verum corpus resurgere denegat, nequaquam dicit adesse quod deerat, sed deesse quod erat.*

Ammessa questa verissima riflessione, chiaramente s' intende cosa abbia voluto dire lo stesso Apostolo col *corpus animale*, e *corpus spirituale*, cioè, che cambierà stato, e condizione, ma non natura.

Con quelle poi *primus homo de terra terrenus ec.* indica non il corpo solo, ma l' uomo intiero, il quale in Adamo oltre l' essere formato quanto al corpo di terra, divenne anche coll' anima peccando terreno, vale a dire attaccato coll' affetto alla terra. Laddove rigenerato per Cristo acquistando colla grazia la vita sovrannaturale, e colla risurrezione la gloria, viene a vivere una vita tutta celeste.

L' ultima espressione non fa in verun conto a proposito; poichè l' Apostolo ivi parla della carne e del sangue, presi per le opere della carne, cioè il peccato, non per la natura del corpo umano; ed è corrispondente a quello, che disse in altro luogo *quoniam qui talia agunt, regnum Dei non possidebunt. Carnem*, dice S. Gregorio *cap. 19.*, o *56. vult secundum culpam intelligi, non carnem secundum naturam.* E l' Angelico *3. p. q. 5. a.* 2. ad 2. *Caro, et sanguis non accipientur ibi pro substantia carnis, et sanguinis, sed pro corruptione carnis, et sanguinis*, della quale è verissimo, che non avrà luogo in paradiso.

Ma, soggiungevano, se avesse a risorgere lo stesso corpo, come poteva S. Cirillo Gerosolimitano dire nella *Catech. 18.*, che il giusto *corpus accipiet cœleste, ut possit cum Angelis digne conversari?* Il che pure si asserì da S. Girolamo in *cap. 5. ad Ephes.* e da S. Agostino nel *lib. 83. qq. 47.*, e nel *lib. de Fide, et Symbol. cap. 10.* e altrove.

Bisogna ben essere molto materiali per non vedere in qual senso parlino detti Padri. Il primo chiama esso corpo risorto *cœleste*, come lo chiama S. Paolo, vale a dire per ragione delle sue ammirabili qualità molto diverse da quelle, che a lui convenivano in

questa vita, poichè diverrà glorioso, impassibile, immortale, splendido, ed agile.

Nè diversamente pensò S. Girolamo, quando scrisse nel luogo citato, che i corpi risorgenti *redigentur in animas*, cioè, non che abbiano a convertirsi in sostanze spirituali, ma che saranno esenti da quelle qualità d' imperfezione, che gli aggravano in questo mondo, e viverà una vita totalmente diversa somigliante in qualche maniera alle sostanze spirituali; come disse il Redentore medesimo, che *erunt sicut Angeli Dei in cœlo*; e però esorta i fedeli a vivere presentemente secondo le leggi dello Spirito, per così disporsi a godere di un tanto premio.

Quanto a S. Agostino, corregge egli stesso, *lib. 1. Retract. cap. 17.*, e *26.*, e *lib. 2. cap. 3.* le sue espressioni in apparenza contrarie, col dire, che devono intendersi non quanto alla natura, ma quanto alla somiglianza, e rimette il Lettore a quello che avea scritto nel *Lib. 22. de Civ. Dei cap. 20.*, ove dice, che nella futura risurrezione, *promissionis filii æquales erunt Angelis Dei, si non corpore, non ætate, certe facultate*; e nel *cap. 21. Erit ergo spiritui subdita caro spiritalis, sed tamen caro, non spiritus; sicut carni subditus fuit spiritus ipse carnalis, sed tamen spiritus, non caro.*

Come mai, replicano gl'increduli, è possibile, che risorga lo stesso corpo, se tanti appena nati, morirono, altri nacquero morti, altri servirono di cibo, e nutrimento o alle fiere, o anche agli uomini? E poi dovrebbero risorgere nel proprio sesso, con tutti gli umori, e membri, che avevano in questa vita, il che è affatto superfluo, non dovendo più esservi generazione.

Essendo, rispondiamo, la risurrezione una rinnovazione dell'uomo stesso, l' Onnipotente, che l' ha decretata, darà il necessario riparo ai mentovati difetti. Quindi i morti appena nati, o anche morti nel seno materno, dopo l' infusione dell' anima ragionevole sarà data quella estensione, e misura, che vivendo avrebbero conseguita, secluso il difetto proveniente da qualche naturale impedimento, o da qualche superflua soprabbondanza. Così i mostri animati dall' anima ragionevole non sorgeranno mostri, ma in un corpo organizzato di perfetta umana forma, tolto ogni contrario eccesso, o mancamento.

Quanto a quelli, che sono stati divorati da uomini, o da fiere, rispondono S. Agostino *lib. 22 de Civ. Dei cap. 20.*, e l' Angelico in *4. cont. Gent. c. 81.* Che essendo il corpo composto di materiali particole, le quali passano bensì sotto diverse forme, ma in sè stesse sempre conservano l' esser suo, il corpo divorato talmente passa nella sostanza del divorante, che ne rimangano molte parti, che se ne passano negli escrementi, e quelle, che servono al suo nutrimento, conservano sempre la relazione al corpo che

prima componevano; onde nella risurrezione saranno restituite al corpo divorato e al mancamento che vi potesse essere; per tal motivo nel divorante sarà supplito dalla Onnipotenza del Creatore. *Quamvis et si*, conchiude S. Agostino, *omnibus periisset modis, nec ulla ejus materies in ullis naturæ latebris remansisset, unde vellet, eam repararet Omnipotens. Sed propter sententiam veritatis, qua dictum est, capillus capitis vestri non peribit, absurdum est, ut putemus, cum capillus hominis perire non possit, tantas carnes fame depastas perire potuisse.*

Non v' ha dubbio, che nella risurrezione non sieno per risorgere tutti i corpi nel suo sesso, e coi membri corrispondenti a ciascuno; e in ciò non solo non vi è inconveniente di sorte, ma anzi perfezione. Imperciocchè la diversità dei sessi appartiene alla perfezione della spezie umana; e per conseguenza acciò questa abbia quanto naturalmente le conviene, deve la femina risorgere femina, e il maschio maschio; nè vi sarà pericolo di alcun disordinato trasporto, o di rossore; poichè siccome nello stato della innocenza Adamo, ed Eva erano nudi, e non sapevano di esserlo, così, e molto più nella rigenerazione sarà tolta ogni indecenza; e quantunque non sia per esservi più l' uso di certi membri, serviranno però alla integrità, e bellezza del corpo umano; e per la stessa ragione vi saranno bensì gli umori necessarj alla medesima naturale costituzione, ma saranno levati tutti quelli, che importano superfluità rispetto alla sostanza dell' individuo.

Risorgeranno adunque tutti nei proprj corpi, e risorgeranno tutti con alcune qualità in qualche senso simili, ma vi sarà una totale diversità tra quelli degli eletti, e quelli dei Reprobi.

Le qualità, che a tutti saranno comuni, almeno quanto alla sostanza, e all' effetto, saranno l' incorruzione, e l' essere esenti dalla impressione di qualsivoglia naturale esterna nociva cagione. E in quanto alla prima, c' insegna l' Apostolo nella 1. ai Corinti *cap. 15. v. 32.*, che *canet tuba, et mortui resurgent incorrupti, oportet enim corruptibile hoc induere incorruptionem, et mortale hoc induere immortalitatem.* Ora essendo la proposizione universale riguardo a tutti i risorgenti, e predestinati, e presciti, deve credersi, che tanto gli uni, che gli altri risorgeranno coi corpi quanto alla incorruzione eguali, vale a dire esenti da ogni pericolo di soggiacere alla morte, e già avea detto Gesù Cristo in S. Matteo *cap. 25. v. ult.*, che *ibunt*, i reprobi, *in supplicium æternum; justi autem in vitam æternam;* il che importa una infallibile immortalità.

Anche l' impassibilità sarà in certo senso ad entrambi comune; imperciocchè importando questa la esenzione di ricevere alcuna alterazione nociva da qualsivoglia naturale cagione, anche i corpi dei condannati ne saranno partecipi, come conseguenza della in-

corruzione, mentre ogni sensibile alterazione cagionata da esterno principio è una disposizione alla corruzione medesima.

Ma quanto mai saranno diverse queste istesse da quelle dei corpi gloriosi? Imperciocchè disse l'Apostolo sopraccitato *v. 51.*, che *omnes quidem resurgemus, sed non omnes immutabimur.* Tutti risorgeranno, ma non tutti saranno partecipi della medesima rinnovazione. Risorgeranno i giusti, ma la loro concessa immortalità, ed incorruzione saranno prerogative, che daranno l'ultimo compimento alla ineffabile felicità, con assicurarne un sempiterno possesso. Risorgeranno i presciti, ma le due predette perfezioni saranno l'origine d'inesplicabile disperazione; mentre non avendo mai a finire, avranno per conseguenza ad eternamente penare.

Risorgeranno gli eletti coi suoi corpi impassibili non solo non più soggetti ad alcuna nocevole alterazione esterna; ma in oltre saranno inondati dalla gloria dell'anima, che farà loro provare un inesplicabile contento. Laddove se nei presciti vi sarà la predetta esenzione quanto alle naturali esterne cagioni, non vi sarà però rispetto all'istromento della Divina Giustizia, cioè del fuoco, che penetrandoli per ogni verso, farà ai medesimi provare inesplicabili tormenti, e la pena, che soffriranno nell'anima diffonderassi anche nei corpi, sicchè sieno insieme partecipi delle pene corrispondenti ai proprj demeriti.

Saranno i corpi dei beati di una ammirabile sottigliezza, cioè liberi da quella materiale crassezza, che di presente li circondano, sicchè saranno prontissimi ad ubbidire allo spirito in ogni sua operazione. Per lo contrario i corpi dei condannati resteranno aggravati dalla sua materialità, onde siccome l'anima sarà a Dio nemica, così il corpo sarà indisposto, e ritroso a seguire il suoi impulsi, o volere.

Saranno i primi dotati di una prodigiosa agilità, e chiarezza, per la quale con somma celerità eseguiranno le determinazioni dell'anima, e tramanderanno per ogni parte una splendidissima, e giocodissima luce. E per l'opposto quei dei dannati resteranno nel materiale suo peso, e gravezza, e involti nella opacità, e tenebre per colmo di sua miseria.

Così la discorrono i Teologi, e il fondamento di tutte queste asserzioni è la risurrezione di Cristo, cagione meritoria, ed esemplare della nostra; e però siccome al suo corpo glorioso furono conferite le predette prerogative per compimento della sua gloria, così senza dubbio si conferiranno ai corpi dei suoi eletti per dare alla loro eterna felicità l'ultima perfezione. Ma essendo la loro natura, e grado ancora ignoto, dicendo S. Agostino *lib. 22 de Civit. Dei cap. 21. Quæ sit autem, et quam magna spiritualis corporis gratia, quoniam nondum venit in experimentum, vereor ne temerarium sit, quod de illa profertur, eloqui-*

tum, e però a noi basterà l'averle succintamente indicate. Solo aggiungendo, che per la contraria cagione succederà nei reprobi tutto l'opposto, onde la loro condizione sia ineffabilmente misera per ogni conto.

Eseguita nella indicata maniera la universale risurrezione, *exibunt Angeli*, dice S. Matteo *cap. 13. v. 49. et separabunt malos de medio justorum*, e radunati dinanzi al Giudice i giusti alla destra, e i reprobi alla sinistra, come indica lo stesso Evangelista *cap. 25. v. 33. Statuet oves quidem a dextris suis, hædos autem a sinistris*, spargerà sopra ciascuno quel lume, in virtù del quale ognuno conoscerà i proprj, e gli altrui meriti, e reati. *Cuncta quæ fiunt*, dice l'Ecclesiaste *cap. 12. v. 14. adducet Deus in judicium pro omni errato, sive bonum, sive malum illud sit.* E nell'Apocalisse *cap. 20. v. 12. Vidi mortuos magnos, et pusillos stantes in conspectu throni, et libri aperti sunt*; espressione, che indica secondo l'interpretazione dei Padri lo scuoprimento delle coscienze, simile a quella del Profeta Daniele *cap. 7. v. 10. Judicium sedit, et libri aperti sunt. Quædam igitur vis*, dice S. Agostino *lib. 20. de Civit. Dei cap. 14., est intelligenda divina, qua fiet, ut cuique opera sua vel bona, vel mala, cuncta in memoriam revocentur, et mentis intuitu mira celeritate cernantur, ut accuset vel excuset scientia conscientiam, atque ita simul, et omnes singuli judicentur; quæ nimirum vis divina libri nomen accepit; in ea quippe quodammodo legitur, quiquid ea faciente recolitur.* E ne rende l'Angelico *q. 87. sup. art. 2.* la ragione col dire. Che dovendo nell'universale giudizio comparire evidentemente a tutti la rettitudine della Divina Giustizia, la quale di presente in molti capi è nascosta; nè potendo la sentenza comparire giusta, se non si palesino i meriti, ed i demeriti di coloro, che devono o premiarsi o punirsi, quindi ne segue, che a tutti debbono manifestarsi e gli uni, e gli altri, e però *oportet quod sicut quilibet sua merita, vel demerita reducet in memoriam, ita etiam et aliena suæ cognitioni subjaceant.*

Trattata in tal modo la causa, pronuncierà l'Eterno Giudice la finale sentenza, rivolto ai Giusti con quelle parole: *Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.* E per l'opposto contro dei reprobi con quelle parole: *Discedite a me maledicti in ignem æternum, qui paratus est Diabolo, et Angelis ejus.* Dopo di che si finirà la gran scena, e dietro al Giudice glorioso, esultanti per immensa gioja saliranno gli eletti al premio eterno senza timore di mai più cangiar sorte; e insieme coi Demonj precipiteranno i reprobi nel sempiterno supplizio senza lusinga alcuna di ricevere sollievo, e molto meno di mai più terminare la sua condanna, *et ibunt in supplicium æternum, justi autem in vitam æternam.* Riflesso, che desidera-

mo ardentemente, che s' imprima altamente nella mente, e nel cuore di ogni fedele, mentre sarebbe la felice cagione di tenerlo lontano da tutto ciò, che potrebbe porlo in pericolo di essere del numero dei capretti, e farlo operare, e vivere in guisa di essere annoverato tra gli agnelli.

Con che diamo fine e alla presente Dissertazione, e a tutta l'opera, relativamente alla quale solo soggiungeremo quanto lasciò scritto S. Agostino nel *lib. 22. de Civit. Dei cap. ult. Videor mihi debitum hujus* egli dice con ragione, *ingentis*, ma noi dobbiamo dire *exigui hujus Operis, adjuvante Domino reddidisse. Quibus parum, vel quibus nimium est, mihi ignoscant; quibus autem satis est, non mihi, sed Deo mecum gratias gratulantes agant Amen.*

FINE DEL SESTO ED ULTIMO TOMO.



INDICE.

DISSERTAZIONE XXIV.

SOPRA QUANTO DEVE CREDERSI CIRCA LE CENSURE ECCLESIASTICHE, E CIRCA LE INDULGENZE.

DISSERTAZIONE XXV.

SOPRA QUANTO INSEGNA LA FEDE CIRCA LO STATO, IL QUALE COLLA OSSERVANZA DE' CONSIGLI PROFESSA DI ATTENDERE ALL'ACQUISTO DELLA E. ANGELICA PERFEZIONE.

DISSERTAZIONE XXVI.

SOPRA QUANTO DEVE CREDERSI CIRCA IL PURGATORIO.

DISSERTAZIONE XXVII.

SOPRA QUANTO INSEGNA LA FEDE CIRCA L' INVOCAZIONE, E CULTO DE' SANTI, DELLE LORO RELIQUE, ED IMMAGINI.

DISSERTAZIONE XXVIII.

SOPRA QUANTO INSEGNA LA FEDE INTORNO AL GIUDIZIO SÌ PARTICOLARE, COME UNIVERSALE.